OSSERVAZIONI

PER

SERVIRE DI COMENTO AL DRITTO PENALE

DEL REGNO

Delle due Sicilie

Coll' aggiunta de' nuovi Decreti sino al presente di pubblicati
Confronto delle LL. Romane, sviluppo filosofico del Testo
Esempi pratici, e discorsi analoghi sulle precipue teorie

DEL

Sacerdote D.re Nicola Mango

PROFESSORE DI GIURISPRUDENZA IN NAPOLI
E DI DIRITTO CANONICO DEL REGIO CLERO

NAPOLI

STABILIMENTO TIPOGRAFICO DI REALE

1846.

A S. E. REVERENDISSIMA

D. PIETRO NASELLI, ED ALLIATA

DELLA CONGREGAZIONE DELL' ORATORIO DI S. FILIPPO NERI DI PALERMO, DE' PRINCIPI DI ARAGONA, DE' GRANDI DI SPAGNA DI PRIMA CLASSE, GRAN PRIORE, CAVALIERE DI G. CROCE DEL R. O. COSTANTINIANO, ABBATE DI S. ANTONIO DI VIENNA, UN DÌ VESCOVO DI PIAZZA, ORA ARCIVESCOVO DI LEUCON., DI FERDINANDO II SERENISSIMO SOVRANO NEL REGNO DELLE DUE SICILIE CAPPELLANO MAGGIORE EC. EC.

ECCELLENZA REVERENDISSIMA

Non principio altiero di vedere questa mia Opera dell'inclito suo nome adorna, e riscuotere quinci la pubblica fama, ma solo, e mero dovere di gratitudine mi spinge, qualunque dessa sia a dedicargliela. Imperciocchè Ella sin dal 19 giugno 1845 con suo invito si compiacque onorarmi qual Professore di Legge Canonica nel pregiatissimo suo Clero. E' perciò, che tra gli altri

miei lavori in Giurisprudenza, dovendosi da me questo pubblicare, ho creduto mio indispensabile obbligo sotto gli auspici, e nome di Lei effettuire.

Sarà Ella compiacente: di buon animo accettarlo. Ed in anticipazione de' ringraziamenti colla solita stima, ed ossequio mi dico di Lei.

Napoli 9 gennajo 1846.

Umill. obbl. servo
D.re NICCOLA MANGO SACERDOTE

PREFAZIONE

Alla gioventù studiosa di Giurisprudenza

Non v' ha dubbio essere l' uomo nato per la società. In nessuno angolo del globo s' è osservato vivere desso isolato. L' istoria lo presenta sempre mai in popolazione unito ora più, ora meno numerosa. I primitivi abbozzi dal natìo istinto formati, sono dessi imperfetti, per nulla regola esservi, che ne determini de' socî, e della società i diritti; se non quelle dalla Legge di natura dettate, in disputa per lo più, per non esservi Superior comune, che le potesse applicare. In questo stato l' uomo non dovea, che stare alla sua difesa, non essendovi tra famiglia, e famiglia, che spesse guerre private. Per guidare adunque l' uomo alla giustizia, abbisognò le forze particolari riunire, novella sanzione dare alle sanzioni natie, e con Leggi positive umane statuire ciò, che s' appartiene al bene essere della società, e de' socî, che la compongono. La riunione di tali forze poi; il *summum ius* costituisce, che da' Greci ανυπευθυνον si noma. Da qui il diritto majestatico immanente di emanare leggi, a' dettami delle quali debbonsi l'azioni indifferenti de' cittadini adattare, onde non incorrano nelle penali sanzioni. Le leggi altre sono civili, altre penali, le prime servono a reprimere le

sole azioni, che s'appellano ingiustizie, obbligando le parti a farsi reciprocamente ragione, le altre, che oltre all'ammenda del danno, impongono al delinquente una pena proporzionata alla malizia dell'azione, ed al danno della civile società, onde il reo sia punito, ed il pubblico dall'esempio soddisfatto. Di questo diritto punitivo ancora due essere le parti, preventiva l'una, e punitiva l'altra, è comune sentimento de' Pubblicisti. La prima detta mezzi preventivi, come l'allontanare la miseria dal popolo, la cattiva educazione, giacchè queste rendono i soci pigri, ed oziosi, ed usi a nulla fare si danno in preda de' delitti. Quindi provvedersi alla sussistenza di ciascuna famiglia, col far travagliare que', che atti sono a'lavori, ed a' non atti gratuitamente sovvenire; castigare gli oziosi privi di beni di fortuna, che potendosi co' lavori manuali del vitto procacciarsi, amano meglio gire di porta in porta picchiando, per accettarsi del pane. Da quì il portarsi spesse fiate dalle autorità costituite di polizia ne' tugurî de'poveri, osservare gli nerboruti, e forti, e punirli, perchè desiosi di marcire nell'ozio, vedere, ed indagare le case sospette, in cui possa verificarsi ricetto, ed infine obbligare l' incogniti a dinotare il loro domicilio, le famiglie, cui appartengono, e gli averi, che posseggono. Utile ancora è la costruzione de' grandi edificî adatti ai pubblici lavori, alle manifatture, ed altre specie di travagli. Nè poco poi influisce a tale bene essere sociale lo vincolo della Religione coll'impero temporale, perchè dove questo non giunge co' suòi mezzi preventivi, ivi perviene la religione co' suoi santi precetti.

La sèconda punisce le azioni criminose degli

individui della società, le quali se sono di danno soltanto a chi le commette, senza che se ne risenta la società (che propriamente peccati si nomano) non vanno soggette all' imputazione umana, il castigo se ne rilascia a' Ministri della Religione, giusta lo spirito della stessa. Che se poi offendano l' ordine sociale, sono punite non solo dalla Religione, ma dal governo temporale ancora, *incumbendo* a questo vegliare pel mantenimento dell' ordine pubblico, col mantenere saldo il diritto, che ad ognuno s' appartiene. Varia è poi la specie de' delitti, varia quella delle pene. Tra i primi, e le seconde devesi serbare la proporzione, dovendosi la pena aggravare giusta l' atrocità del delitto, del deterioramento arrecato alla società, conseguenze, che ne derivino, e necessità del pubblico esempio; o pure minorarsi, se tanto esigono qualità personali del reo, la mancanza del pensiero determinato, la collera smodata, il temperamento, ed altre simili circostanze, come ancora se causa principale, o secondaria, e qual parte abbia il delinguente avuto nella patrazione del delitto. Questo o pubblico, o privato, il primo quello, di cui permettevasi a chiunque per Legge Romana la accusa, il secondo, quando n' era a' soli interessati permessa. Il delitto può essere più, o meno grave secondo che abbraccia maggiore, o minore malizia, secondo che abbraccia più, o meno detrimento alla società; nullo dubbio essendovi consistere l' essenziale carattere de' delitti nella maggiore, o minore lesione, che ne sente la società, di modo, che ciascun delitto si distingue pe' rapporti, che ha con una delle parti, che compongono l' ordine sociale. Le parti poi tal' ordine costituenti a sei possono ridursi; la

1. consiste nella dipendenza dalla volontá di Dio, che ha questa società formata, e colle sue sante Leggi la mantiene, e la conserva, la 2. consiste nel potere legislativo, e potenza esecutoria, che lo stesso Dio accorda a' Monarchi per reggere i popoli. Per me *reges regnant.* Prov. 8. 15. per mantenere la pubblica tranquillitá, e pace tra tutti gli uomini, *ut quietam, et tranquillam vitam agamus Timot.* 2. 2. *Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit; non enim est potestas nisi a Deo; quae autem sunt, a Deo ordinata sunt. Itaque qui resistit potestati; Dei ordinationi resistit. Rom.* 13. 1. e la religione, e la politica avere il comune fondamento nell'ordine di Dio, per essere questi il nostro Giudice, il nostro Legislatore, il nostro Rè, il nostro Salvatore. *Dominus Judex noster, Dominus legifer noster, Dominus Rex noster ipse salvabit nos.* Isa. 33. 22. La 3. nelle leggi generali di ciascun popolo si costituisce, che propriamente diritto civile si appella. La 4. ne' vincoli naturali, che Dio ha formato per mantenere gli uomini ligati nella civile società; come quei dal matrimonio nascenti, per cui gli sposi consideransi due in una sola carne, dalla cui unione procreandosi de' figli, sono questi strettamente a' loro genitori congiunti, formandosi delle famiglie, dalla unione delle quali nasce poi la società. La 5. negli obblighi dipendenti da' bisogni, a'quali ha Dio assoggettato gli uomini, per ligarli reciprocamente tra loro, uno essendo di necessità all' altro. La 6. finalmente riguarda ciascuno cittadino, come membro della società, e quindi nell' estensione di tutti i diritti, e doveri considerati in rapporto alla stessa società, che acquisiti, si nomano da Puffendorfio. Quindi i delitti,

che offendono la 1. parte dell' ordine pubblico, come le bestemie, le profanazioni, i sortilegi, l' eresie, i sacrilegi. Delitti contro la 2. parte, quei cioè, che tendono contro del Principe, come quei di lesa Maestà. Delitti contro la 3. parte, come quei, che tendono a distruggere la forma vigente di governo, ed introdurre delle nuove, come ancora le conventicole, gli monopoli, le falsificazioni delle monete. Delitti contro la 4. specie come l' adulterio, la bigamia, il ratto, il parto supposto, l' ingesto, il parricidio, l'esposizione del parto, l' infanticidio, l'aborto. Delitti contro la 5. parte, quei, che violano le reciproche obbligazioni de'cittadini, ed abbracciano tutte le offese, che si fanno tanto contra la persona, che contra l' onore, ed averi di ciascuno cittadino, come gli omicidî, le ferite, i furti, le rapine, le falsità; le ingiurie, gli libelli famosi ec. La 6. finalmente consiste in quei delitti, che sebbene non ledano l' interesse de' particolari, ledono però l'ordine pubblico coll' uso cattivo; che gli oziosi fanno della loro persona, come gli oziosi, i prodighi, le meretrici, e tutti gli altri, che si danno in preda di vizî, che neppure lice nominarli. Ed in tale modo distinti nullo altro vi rimane, che conoscere a quale classe dessi appartengono. A' delitti deve corrispondere la sanzione penale, che consiste nelle pene. Oggetto delle quali s' è la punizione del reato, potendosi in tal modo soltanto soddisfare alla pubblica vendetta. *Ad vindictam malfactorum.* 1. Pet. 14. 21. come anco dare esempio a coloro, che non vogliono a proprî doveri col solo amore della virtù adempiere. *Ut audientes caeteri timorem habeant, et nequaquam talia audeant facere.* *Deut.* 19. 20. onde colla pena s' emen-

dino i malvagi, e cangino vita. *Ita Praesidis verbis gravatus, et admonitus, ut ad melioris vitae frugem se reformet. L. 19. Cod. ex quib. caus. inf. irrog.* per rendere finalmente il delinguente incapace, a commettere nuovi delitti, come con quella della morte. Il complesso poi di queste sanzioni è quello, che Dritto Penale s' appella. Diritto a' popoli in società riuniti pur troppo necessario. Necessità da Pubblicisti tutti riconosciuta, e da' Legislatori nella pubblicazione delle leggi ai loro sudditi fatta, ammessa. Non senza ragione quinci da Ferdinando I. di felice memoria (un dì nostro ottimo Sovrano) tra le parti, che il Codice del Regno delle due Sicilie compongono, quella ancora delle pene s' annovera, sebbene si vegga al presente questo stesso accresciuto di molte altre sanzioni per opra e del Piissimo suo figlio anche nostro Monarca Francesco I. di felice ricordanza, ed immortale Ferdinando II. attuale Regnante, che Iddio salvo per la nostra felicità ci serbi per lunga etade. Saggia è tale Legislazione, alta n'è la ragione, profonda la filosofia. Ragione, e filosofia, che non di leggieri va a discoprirsi da chi la prima fiata di tal Testo allo studio s' applica, per conoscerne le verità, e le determinazioni. E perciò, che avendo avuto sempre mai la mira (per quanto lice al debole ingegno, e giovanile mia età) di essere utile alla gioventù studiosa, ho procurato d' illustrare questa parte di legislazione, col ridurla in analisi, facendo uso de' sentimenti dei più rinomati Pubblicisti, adattandovi il confronto delle Leggi Romane, molte difficili determinazioni colla naturale filosofia, e pratici esempi sviluppando; non avendo altro scopo tali fatiche, che quello d' agevolare il sentiero alla chiara,

e piena intelligenza della Legislazione Penale. Animato adunque dal vivo zelo di giovare la Gioventù studiosa legale, e quella spezialmente, che m' onora nelle giornaliere lezioni di Giurisprudenza Civile, e Canonica do tali piccoli lavori alla stampa, sperando venire (qualunque essi siano) dalla stessa di buono, e benigno animo accolti ec.

LIBRO I.

DELLE PENE, E DELLE REGOLE GENERALI PER LA LORO APPLICAZIONE ED ESECUZIONE.

TITOLO PRIMO

Delle pene.

ARTICOLO 1. OGNI *reato* sarà punito, secondo la sua qualità (1) con pene o criminali, o correzionali, o di polizia.

---

(1) *Delictum Gal. delit, Gre. αμαρτημα a delinguo, quod est deficere, el translate peccare. Cap. 7. B. G. Nam majore commisso delicto igni, alque omnibus tormentis necat. Presso i Giureconsulti definiscesi. Delictum dicitur, factum illi citum sponte admissum, quo quis ad restitutionem si fieri possit, et ad poenam obligatar. Inst. de Oblig. quae ex delic. nascunt.* In ogni delitto ai deggiono due cose distinguere; il reato, o sia la vizioaità dell' atto, e l' effetto, o sia il danno alla persona lesa cagionato. Al primo corrisponde la pena, al secondo la riparazione del danno. *Groz. de Jur. bel et Pac. Lib. 2. Cap. 7. 22.* La pena devesi dal solo delinquente sofferire, perchè *delicta suos auctores teneut.* L. 22. *de paenis*, del danno la riparazione anche dagli eredi. *ex bonis peti posse. Leg. ibid.* Per la parola pena qni poi la civile propriamente detta s' intende *ex lege* irroganda, e non la convenzionale, cui taluno per ana propria volontà si può obbligare; ne liee tal voce prendere per dinotare quella vendetta, con cui taluno priva altri de' suoi favori *ob flagitia*, o dalla di lui famiglia lo segrega, o familiarità lo allontana, nè pe' mali natnrali, che ciascuno col peccare si proccura. Ne finalmente può adattarsi a significare qnel castigo, che a' figli di famiglia da' Genitori infliggesi per lo diritto loro dalla Legge di natnra accordato, come neppnre per qnello dato a' mariti sulle mogli, a' Patroni su de' aervi, giacchè qnesta è *ex arbitrio per modum disciplinae,* quella propriameute s' ha *ex preaescripto legum per modum jurisdictionis.* Indi ne siegne, che l' ngnalc pnnire non possa un' altro uguale, ma quegli soltanto, che promulga la legge, e l' applica alle azioni de' cittadini, ciò, che essendo proprio del solo Legislatore, a questo solo a' appartiene il diritto d' infliggere le pene. Falsa qnindi la difinizione della pena data da Grozio. *Est malum passionis inflictum ob malum actionis. De*

Jure bel. et Pac. V. I. 20. 3. 1. e dà *Becmanno*. *Dolorem propter delietum illatum* , *perchè illud malum passionis* se dalla stessa Legge infliggesi, vendetta privata si noma, se da un terzo, e non Superiore di tale diritto investito, nuova lesione. Si l' uno, che l' altro essere dalla Legge Civile vietato, nullo avvi, che l' ignora. Il delitto presso de' Romani avea varie nomenclature. Nomavasi o vero, o quasi delitto secondo che nascea o dal dolo, o dalla colpa; o pubblico, o privato, il 1. quello, che con pubblico giudizio, e castigo vindicavasi, il 2. tendendo alla lesione de' particolari potea privatamente perseguirsi. Inoltre il pubblico punivasi in forza di leggi di pubblici giudizi già determinate. L. 1. ff. de Pub. Iud., o straordinariamente, nulla legge essendovi in *eam rem* già pubblicata. Quindi il delitto ordinario, e straordinario; dippiù in capitale distingueasi, e non capitale, in manifesto, ed occulto, legittimo, ed illegittimo La legge in vigore a serbare la competenza voluta dalla Legge Organica, e per torre i spessi conflitti giurisdizionali ha ammesso la dichiarazione di venire il reato punito con pene o criminali, o correzionali, o di Polizia. Dunque un' azione, per essere considerata come reato, vi deve esser annessa una sanzione dal Legislatore o criminale, o correzionale, o di Polizia. Ma lice al Principe qualunque azione nell' albo de' reati ascrivere? Avvi una legge naturale che riconosce per Legislatore l' Autore della natura stessa. Legge per l' organo della retta ragione promulgata all' uomo. *Ius ab ipso Deo generi humano per rectam rationem promulgatum* , ed al dir dell' Apost. a' Rom. 1. 15. *εργον του νομα γραπτον εν ταις καρδιαις εθνων* Legge, che sebbene una nella sua radice. triplice però nella sua diramazione, precettiva cioè, proibitiva, e permessiva, secondo che l' azione o comandasi, o vietasi, o in balia dell' uomo stesso si lascia. Il diritto permessivo solo è mutabile, quindi lice all' uomo a questo rinunciare, perchè in favor suo dettato. Il diritto precettivo, e proibitivo è immutabile. Perchè non mai può accadere, che del bene la natura vesta ciò, che di sua natura è male, come del male, ciò che di natura sua è bene. Ed infatti nelle Archetipe idee dell' Eterna Ragione sono scritti quei precetti, che dessa necessariamente detta, necessariamente il Supremo Volere comanda; per non sembrare a se stesso Dio opporsi, Aggiungesi questo diritto avendo Iddio per autore, esser desso immutabile come immutabile ne va l'autore, non potendo questi cangiare quel, che ottimo, giusto, ed equo ha saggiamente comandato in malo, ingiusto, ed iniquo. Quindi elegantemente Cicerone lib. de *Rep. apud Laetan. Inst. Div. Lib.* IV. *Cap.* 8. *disse. Est quidem vera lex, recta ratio, naturae congruens, diffusa in omnes, constans, sempiterna, quae vocet ad officium jubendo, vetando a fraude deterreat. Huic leggi nec abrogari fas est, neque derogari ex hac aliquid licet, neque tota abrogari potest. Neque vero aut per senatum, aut per populum solvi hac lege possumus. Neque est quaerendus explanator, aut interpres eius alius. Nec critalia lex Romae, alia Athenis, alia nunc, alia posthac, sed et omnes gentes, et omni tempore una lex et sempiterna, et immutabilis continebit. Unusque erit communis quasi magister, et imperator omnium Deus. Ille legis hujus inventor, diseeptator, lator, cui qui non parebit, ipse se fugiet, ac naturam hominis adspernabitur. Hoc ipso luet maximas poenas etiamsi caetera supplicia, quae putantur, effugerit,* e se qualcuno lo volesse cangiare, avrebbe luogo il detto dell' Apostolo a' Rom. 1. 15. *πειθαρχειν δει θεω μαλλον*

Nessuna pena è infamante (1). L' infamia nascente da reato infamante per sua natura, o per le sue qualità non colpisce altri che la sola individual persona del reo (2).

η ανγρωποις, *magis Deo obediendum, quam hominibus.* Sebbene lice al Principe aggiungervi qualche circostanza coll' adattarlo allo stato, che regge, salva rimanendone la sostanza. È infatti legge di Natura *pacta servanda.* La legge Civile serbando la stessa massima v' aggiunge doversi questi patti stipulare, ad evitare le frodi, ed i litigi, che si potrebbero sull' oggetto tra cittadini destare.

(1) Secondo le sue qualità. Nelle pene si deve tener conto delle circostanze, e ciò siccome in tutte l' azioni umane, così nell' imputazione de'delitti, perchè una circostanza cangia delle volte quasi l' intiera sostanza del reato. Quindi accade, che per l' istesso identico delitto un cittadino sia punito più gravemente dell' altro, e perciò nella definizione della pena devesi riflettere non solo alla natura del delinquente, ma ancora a chi vadasi con tal reato a nuocere, come anco l'oggetto, che gli s' è parato d' innanti, gli effetti, il luogo, il tempo, ed altre simili circostanze dette περιστασεις da' Greci. Ne queste poi dal volere de' Magistrati sono dipendenti, ma la legge è quella, che le prescrive, rimanendo soltanto a' Magistrati la facoltà accordata nella latitudine de' gradi penali. Diverso è invero oltreggiare una persona costituita in dignità, che una del volgo. Inoltre s' è delitto 'l contrattare la cosa d' un particolare, e per ciò va taluno di castigo pur degno, quanto più poi il commettere il peculato, ed il polluirsi con un sacrilegio? Così si vede un milite più severemente punito, quando disartasi dalla stazione, che da' quartieri di inverno per gli effetti più tristi, che il suo delitto produce. Finalmente tutti gli giusti estimatori delle cose sono di sentimento un' ingiuria arrecata ad altri in un tempio essere peggiore di quella in luogo privato arrecatagli, o in altro tempo. Quindi è falso il dogma de' Stoici. ισα αντα χαρηματα ειναι *Omnia delicta* esse paria. *Diog. Laer.* VII. 110. Contro de' quali disputando Orazio nel Serm. L. 3. V. 115 così dice

Non vincet ratio, hoc tantumdem ut peccet, idemque
Qui teneros caules alieni infregerit horti,
Et qui nocturnus Divum sacra laeserit. Adsit
Regula peccatis, quae poenas irroget aequas.

(2) Nessuna pena è infamante. L' ignominia presa nel senso ampio, doppia appo i Romani distinguevasi, Censoria una, e l' altra Pretoria. La prima non apportava *quam ruborem* al dir di Cicer. apud Non. 1. 93. La Pretoria, che propriamente infamia nomavasi, (*Gal. infamie. Gre.* ατιμια δροημια *Cic.* 5. *Ver. Nihil ad tuas aures de tua infamia pervenisse*) privava del diritto delle pubbliche cariche. Di questa parla il Digesto *de iis, qui infam. notant.* Dicendo poi la legge nulla pena essere infamante, prescrive quanto a proposito detta la Giurisprudenza Romana nella Leg. 26. *de paenis. Crimen paternum nullam maculam filio infligere potest.* Quale prescrizione è legittimo conseguente della massima antecedentemente piantata, dover essere le pene personali, e non colpire, che gli Autori. Or se i figli, se i congiunti mica partecipano al misfatto, al delitto, mica partecipar deggiono ancora all' infamia.

2. Il realo soggetto a pene criminali chiamasi *misfatto*.
Il reato soggetto a pene correzionali chiamasi *delitto*.
Il reato soggetto a pene di polizia chiamasi *contravvenzione*.

CAPITOLO I.

Delle pene criminali.

3. La pubblicazione de' beni de' condannati, che nelle antiche leggi del regno era una delle pene per alcuni misfatti, essendo abolita, e generalmente essendo abolite le pene nelle antiche leggi ordinate, le pene criminali sono soltanto le seguenti (1).

1. la morte; — 2. l'ergastolo; — 3. i ferri; — 4. la reclusione; — 5. la relegazione; — 6. l' esilio dal regno; — 7. la

---

(1) La pubblicazione de' beni, dicevasi presso de' Romani *bonorum publicatio*, da' Greci μευευσοις. Questa pena avea tal forza, che i beni del condannato *Reipublicae addicerentur*. Questa pena si dava a' nemici della Patria. È principio saldo di dritto pubblico, *puniendos tantum eos, qui malum actionis commiserint. Henl. de Iur. Nat. et Gent.* non già gli eredi, molto meno le intiere famiglie innocenti; non dovendo essere le pene, che personali. Per la confisca si vanno indirettamente a ledere gli innocenti eredi. Presso de Romani era ammessa la confisca de'beni. *Cicer. in Cat.* 4. 1. 3. *adjungit etiam publicationem bonorum*, e lo stesso in difesa di Balbo *Proponere publicationem bonorum*. Delle volte anche presso delli stessi Romani la casa del condannato si distruggeva in detestazione del delitto, e l'aja, onde non fosse più agli usi degli uomini adattata, consacravasi. *Val. Max.* VI. 31. così rapporta *Senatus, Populusque Rom. non contentus capitali eum (Spur. Cassium de affectata dominatione suspectum) supplició adficere, interempto domum superjecit, ut Penatium quoque strage puniretur.* In solo *aedem Telluris fecit*. Questo stesso fè Clodio della casa di Cicerone, quale distrutta, ivi edificò il Tempio della Libertà. Questa stessa pena vigeva ne' delitti di perduellione, e di lesa Maestà, e sebbene. Ginstiniano avendo abolita la servitù delle pene, avèsse abolita ancora la confiscà, pure la serbò ne' delitti enormi, come in quei di lesa Maestà. *Bona ejus omnia publicantur. L..ult. ff.* 1. 5. *Cod. eod.* i figli venivano dichiarati infami, ed a' sospetti interdicevasi la successione avita, paterna e degli estranei; anzi esclusi venivano da ogni speranza d'occupare cariche; le figlie erano abilitate soltanto a prendere la legittima de' beni materni, ed aviti, perchè non v'era di che temer potea la Repubblica. L. 3. 6. *Cod. cod.* Questa pena nell'antica nostra Giurisprudenza anche vigeva. Nella presente è stata abrogata, avendosi dal Legislatore voluto secondare gli innocenti; sebbene la confisca delle volte sia anche inflitta, come col Dec. del » 1821, vennero a' fuggitivi dal Regno per causa delle passate vicende confi» scati i beni; Sono sempre confiscati il corpo del delitto, e gli istrumenti, » che hanno servito, o che servono, o si destinano a commettere qualche rea» to. Art. 44. LL. PP.

interdizione da' pubblici ufizj ; — 8. la interdizione patrimoniale.

4. La pena di *morte* si esegue colla *decapitazione*, col *laccio sulle forche*, e colla *fucilazione* (1).

5. La pena di morte non può eseguirsi che in luogo pubblico (2.)

---

(1) La pena propriamente detta ha avuto luogo, introdotta la civile società, il diritto d' infliggerla s' appartiene a' dritti immanenti Majestatici, di cui nullo altro fine avvi, che de' cittadini la sicurezza. Si rendono dessi sicuri, quando i trasgressori delle leggi o a tale stato si riducono, che più delinquere non vogliono, o che non lo possono, ancorchè lo vogliono. Nel 1. caso quelle pene si infliggono, che lasciano il trasgressore in vita, nel 2. quelle, che lo fanno terminare la vita. Ora se delinguenti di tal fatta si sono, che a questa classe appartengono, qual spirito forte osa imputare ad un Capo di Società l'azione di mandare a morte un membro per salvare il corpo intero della Società, di cui giusta le leggi fondamentali della stessa sostenitore ne va e protettore? Tale principio di diritto pubblico è poi corroborato dalle Legislazioni de' popoli più colti, che concordamente hanno tra le pene criminali quella della morte ammessi. Che infatti nella Legislazione di Romolo, Numa Pompilio, ed in tutte le leggi dell' epoca Regia in Roma? che nella Consolare? che nella Imperiale? che Salone, Licurgo. Non dettarono dessi forse a' popoli d' Atene, e Sparta la stessa pena di morte? Non Minoe, non Rodamando a' Creteai, non Confacu a' Cinesi? Non Zelenco, Charonda? E sebbene Caterina da privata inalzata al regime per molti anni del governo Austriaco, Donna di virile ingegno adorna avesse pensato torre assolutamente dal diritto delle pene quella di morte, avendo a tal' oggetto ottimi Giureconsulti convocato, pure avendo questi conchiuso essere a tal lavoro insufficienti, saggia la Donna rispose potersi co' soli mezzi preventivi del Dritto. Con quali mezzi invero la tolse dal Gran Ducato di Toscana Leopoldo 2. della Casa d' Austria, che avendo tali mezzi tanto radicalmente impresso nell' animo de' suoi sudditi nel lungo governo, che ebbe, a nullo diè tal pena, perchè delinguenti di morte meritevoli non si videro. Adunque la pena di morte è un male necessario, sebbene sia della saggiezza dell' Imperante farne di rado uso, si perchè non s' avrebbe più lo scopo della legge, qual' è l' esempio, si ancora perchè avvezzo l' uomo ad osservare tali funesti esempl, non più ne sentirebbe 'l peso, e la forza, come nell' infelicissima epoca del 1799, come anche finalmente perchè è proprio del Principe rendere i sudditi utili allo stato, anzi che renderli inutili col strapparli dal numero de' viventi.

(2) Il fine della pena al dir de' Pubblicisti è d'incutere nell' animo de' cittadini terrore, e di reprimere la licenza di delinguere. Questo fine s'otterrebbe, se la pena di morte non s' eseguisse ne' luoghi pubblici. Proscritti adunque gli abusi, che Sparta, e Roma ci ha tramandato col dare la morte in modo, che sembrasse vendetta piuttosto, che esempio, e col precipitare i rei dalla rupe *Tarpeja. Liv.* IV. 20, *ed Orazio* I. *Saty.* 6. *Tu ne Syri Damae, aut Dyonisii filius audes dejicere e saxo cives*; e col gittarli altre fia-

Quando la legge non ordina letteralmente, che la pena di morte debba essere espiata col laccio sulle forche, espiar si dee colla decapitazione.

La pena di morte si esegue colla fucilazione, quando la condanna sia fatta da una Commessione militare, o da'Consigli di guerra ne' casi stabiliti dallo *Statuto penale militare* (1).

6. La legge indica i casi ne' quali la pena di morte si debba espiare con modi speciali di pubblico esempio.

I gradi di pubblico esempio sono i seguenti:

1. esecuzione della pena nel luogo del commesso misfatto, o in luogo vicino:

2. trasporto del condannato nel luogo della esecuzione, a piedi nudi, vestito di giallo, con cartello in petto a lettere cubitali indicante il misfatto:

3. trasporto del condannato nel luogo della esecuzione, a piedi nudi, vestito di nero, e con un velo nero, che gli ricopra il volto:

4. trasporto del condannato nel luogo della esecuzione, a piedi nudi, vestito di nero, con velo nero, che gli ricopra il volto, e trascinato su di una tavola con piccole ruote al di sotto, e con cartello in petto, in cui sia scritto a lettere cubitali: *l' uomo empio* (2).

7. La pena dell' *ergastolo* consiste nella reclusione del condannato per tutta la vita nel forte di un' isola, secondo i regolamenti (3).

---

te *in profundum*, e col strangolarli in fine nello stesso Carcere Trullano. Il nostro saggio Legislatore dando questa pena ad unico oggetto di pubblico esempio prescrive non potersi eseguire, che in luogo pubblico.

(1) Decreto di Ferdinando I. di felice ricordanza del di 30 gennajo 1819 con cui prescrivesi nell' art. 1. Lo statuto militare per lo Regno delle due Sicilie è approvato. Art. 2. Esso è sostituito alle leggi, a decreti, alle ordinanze, ed a qualunque altra disposizione emanata finora nel nostro Regno sopra materie, che riguardono la giurisdizione militare, la procedura militare, e le loro punizioni: del quale ordinossi l'esecuzione con Decr. de' 5 marzo 1819 così concepito. Art. 1. Lo statuto penale militare avrà esecuzione dal di 1. di giugno dell'anno corrente in tutti i nostri reali Dominî.

(2) La pena deve eseguirsi nel luogo del patrato delitto, onde sia di giovamento, e d' esempio. Va accompagnata con maggiore, o minore apparato di terrore per le circostanze diverse, che si possono verificare, serbandosi un equa proporzione tra il reato, e la pena, dovendo questa essere giusta.

(3) L' ergastolo *ergastulum* εργαστηριον αι εργαζομαι operor, era questo presso de' Romani un rustico carcere, in dove i servi *ad faciendum opus vincti detinebantur*. Questa pena è stata sanzionata dalla legge per reprimere i recidivi, e non dar di piglio sempre alla pena della morte, per non avvezzare a tal spettacolo funesto i cittadini, perchè usi a ciò vedere, nessuno

Le donne espieranno l' ergastola nella casa di reclusione colle restrizioni che s' indicheranno da' regolamenti.

---

esempio sarebbe per essi tal pena ; ad onta che non poco ne soffrirebbe la società per la spessa perdita , che n' accadrebbe de' Cittadini. Questa pena dell' ergastolo consiste nella reclusione del condannato nel forte d' un' Isola per tutta la vita. Le isole sono designate col Regolamento del dì 22 agosto 1820 così espresso. Art.1. « La pena dell' ergastolo si espierà ne' castelli della Favi-» gnana , e del marittimo. Art.2. I condannati all'ergastolo della Sicilia al di » quà del Faro saranno inviati in Napoli , e diretti all'Amministrazione della » marina. Per la Sicilia al di là del Faro i condannati saranno inviati a Pa-» lermo , Messina , Girgenti , secondo che riuscirà più comodo , e sienro » l' invio , e verranno diretti all' autorita locale di Marina. Il Ministro di Giu-» stizia destinerà per ciascuno condannato all' ergastolo il luogo , ove dovrà » essere tradotto per subire la pena a' termini dell' Art. 1. Il Ministro della » Marina darà le opportune disposizioni del trasporto de' condannati suddetti » al luogo destinato.

Nell' antica Legislazione era stabilito che le condanne , il cui effetto fosse di privare il condannato dal partecipare de' dritti civili , producevano la morte civile , e che s' incorreva non solo colla condanna di morte , ma con quello de' lavori forzati perpetui , deportazione (C. P. Art. 18). Colla nuova legislazione è gita in disuso la morte civile , se non che alcuni effetti d' essa, (di cui alla lunga disputasi dagli interpetri francesi) sono stati ritenuti nella sola pena dell' ergastolo , che puotesi chiamare privazione totale de' diritti civili. Nella sola pena adunque dell' ergastolo si può dire presso di noi il condannato morto civilmente. La morte civile considerato in se stesso è lo stato d' un cittadino, che in forza d'un giudizio ha subito una pena , che ha per effetto di segregare chi n' è stato colpito dal numero de' membri della Civile Società. Infatti 'l considerare l' uomo dallo stato di natura passato a quello Sociale fa sì , che lo stesso si consideri con dati dritti, e doveri acquisiti. Il godere d' un dritto suppone sempre un dovere acquistato. Quegli adunque, che lungi dal soddisfare a' contratti doveri verso la Società , proccura di turbarne co' suoi reati l' ordine, e l' armonia , merita essere privato dei diritti , che accorda la società. Quando questa privazione totale s' avvera , ha luogo la così detta morte Civile, considerandosi costui dalla Società come a se morto , cui ogni diritto si niega , nullo soccorso attendendo più dallo stesso. Il morto civilmente discrepa dallo straniero , per esser il 1. privo de' diritti politici , e civili , ed il 2. soltanto de' Politici. Poichè le leggi Sociali , civili , Politiche non esistono più per lui. Egli è incapace ad acquistare , ed esercitare i dritti annessi agli acquisti. Finchè egli sarà su la terra , che ha co' suoi misfatti infettata , l' umanità potrà domandare per lui ciò , che ella accorda a tutti gli esseri viventi . cioè che sia nutrito , e sia soccorso , qualora sia minacciato , o offeso ; e ciò per effetto di quella pietà che è dovuta a chiunque respira nella natura , questo , e non altro può egli pretendere. Tutto ciò , che emana dalla legge , non può essere reclamato da colui che è morto agli occhi della legge. Sed. del 17 ventoso an. II. È di più da osservarsi , che la morte civile in diritto non è considerata come pena , ma come effetto della pena. È principio generale , che una pena non possa portare alla morte civile , se non quando sia pena afflittiva , e perpetua. Nella presente legislazione nella sola

pena dell' ergastolo verificasi la morte civile. Nè per incorrersi in questa v'abbisogna qualche decisione diversa da quella, che infligge la pena, ma s'incorre al momento, che taluno è condannato alla pena, cui la legge tal effetto appropria. E sebbene sia effetto necessario di questo giudizio, pure non ha luogo, se non dall' esecuzione reale, e quando il giudizio sia stato contradittorio, perchè se in contumacia non s'incorre, se non quando elassi siano gli anni cinque dalla legge a favore de' delinquenti accordati. È effetto poi di tal morte civile perdere la proprietà de' beni, e tutto altro, che effetto è di tal pena, come nell' art. 16. LL. PP. Giova qui anche aggiungere il decreto e regolamento del 9 marzo 1833 così espresso. Art. 1. È approvato il regolamento annesso a questo decreto circa la repressione, e procedura ne' reati non portanti al 2. grado di ferri commessi da' condannati all' Ergastolo. Regolamento de' 9 marzo 1835. Art. 1. Ne' reati contro la disciplina, e l' ordine interno dell' ergastolo non portanti al 2. grado di ferri si procederà in via disciplinaria, ove i reati non costituiscono misfatti, altrimenti la procedura sarà spedita sommariamente in via giudiziaria. Art. 2. Provvederà in via disciplinare il Comandante dell' ergastolo, negli altri casi sarà competente la G. C. criminale della Provincia. Art. 3. Il Comandante dell' ergastolo potrà prescrivere i seguenti castighi disciplinali. 1. la detenzione di 8 giorni ad un mese nel cammino, che trovasi assegnato al condannato, cui non sarà permesso d'uscirne per prendere aria, che un giorno sì, ed un giorno nò alternativamente 2. la catena al piede del colpevole per 10 giorni a due mesi, la quale catena sia un poco più penosa di quella destinata a' condannati a' ferri. 3. le manette per 10 giorni ad un mese per un' ora a tre ore per ciascun giorno, 4. le legnate nel numero di 30, a 50. Art. 4. Il Comandante dell' ergastolo userà di tali misure nella sua moderazione, secondo la gravità, le circostanze, e le conseguenze de' reati. Art. 5. Egli farà processo verbale delle notizie, e delle pruove raccolte, e delle sue determinazioni eseguite, e lo spedirà al Ministro Secretario di stato della guerra, e marina. Art. 6. I castigh applicabili dalla G. C. criminale pe' reati costitutivi di misfatti saranno 1. i la detenzione di uno a sei mesi, 2. la catena a' piedi del condannato per due a sei mesi, come nell' art. 3 3. le manette per uno a quattro mesi. 4 I ceppi per uno a 4. mesi. La sofferenza così delle manette, come de' ceppi avrà luogo in ogni giorno per un tempo non minore di 2. nè maggiore di 5 ore, le legnate nel numero di 50 a 100. Il massimo delle legnate si espierà in due volte nel numero di 50 per volta, coll'intervallo di un giorno. Art. 7. Ne' casi dell'articolo precedente il Giudice incaricato dell'istruzione si condurrà sul luogo, interrogherà l' incolpato, palesandogli le imputazioni, e l' avvertirà di dire quanto creda in sua difesa, e designare i testimonii da esaminarsi per lo scovrimento del vero. Nel corso dell' istruzione il giudice verserà anche sulle cose esposte nell' interrogatorio per quanto conducano ad accertare la verità. Art. 8. Le dichiarazioni si riceveranno con giuramenti, eccetto quelle persone, cui non è dalla legge permesso di prestarlo. Art. 9. Compinta la istruzione, il giudice compilatore formerà il titolo del processo, sentirà nuovamente l' imputato, cui in modo sommario manifesterà il fatto, le pruove, ed il titolo di reità, che n' è risultata; registrerà i suoi detti ed invierà le carte compilate al Procuratore Generale del Rè presso la G. C. criminale della Provincia, Art. 10. Ove questo funzionario trovasse nell' istruzio-

8. La pena de' *ferri* sottopone il condannato a fatiche penose a profitto dello Stato Essa è di due sorte per gli uomini (1). La prima si espia ne' *bagni* ove i condannati strascineranno a' piedi una catena, o soli, o uniti a due, secondo la natura del lavoro, cui verranno addetti.

La seconda si espia nel *presidio*. Per questa pena è sottoposto il condannato a' lavori interni di un forte, con un cerchio di ferro nella gamba destra, secondo i regolamenti.

La pena de' ferri verrà espiata nel presidio ne' soli casi, che sono dalle leggi indicati.

9. La pena de' ferri sarà di quattro gradi eguali, ciascuno di anni sei.

Il primo comincia dagli anni sette, e termina a' dodici.

Il secondo comincia da' tredici, e termina a' diciotto.

Il terzo comincia da' diciannove, e termina a' ventiquattro.

---

ne qualche vuoto da supplirsi, rimetterà le carte al Giudice inquisitore collo incarico d' adempiervi in breve termine, e di respingerle poi con celerità. Art. 11. Il Procurator Generale del Rè, al quale perverranno le carte, darà fuori la requisitoria, sulla quale il Presidente della G. C. criminale farà notificare al difensore la sua destinazione. Il tutto si adempirà nel termine di tre giorni. Art. 12. Nell' atto stesso della intimazione sarà difensore, che gli atti sono depositati in cancelleria, che sono divenuti pubblici, e che possono essere letti, così da lui, come da' congiunti, e dagli amici dell'imputato, se prendano parte nella difesa. Non sarà mai permesso di trasportar le carte documenti, ed oggetto qualunque fuori dell' uffizio dello Cancelleria. Art. 13. Scorsi i cinque giorni il Cancelliere passerà gli atti al Giudice commissario, ed il Presidente di accordo col Procuratore Generale appunterà la causa entro altri tre giorni. Art. 14. La G. C. criminale nel giorno stabilito sentirà il rapporto del Giudice Commissario, e data lettura di carte interessanti, e udito il Ministero pubblico, e l' avvocato officioso, si ritirerà nella Camera di Consiglio per giudicare Art. 15. La decisione sarà redatta, e motivata in fatto, ed in dritto sommariamente Art. 16. La decisione non sarà suscettiva di ricorso, ma pubblicata, e notificata diverrà esecutiva.

(1) La pena de' ferri detta da' Romani *damnatio ad metalla* era anticamente pena capitale, che toglieva la vita civile, perchè lo stato della cittadinanza, e libertà, capo presso gli stessi nomavasi. Per questa pena il condannato a fatiche penose a pro dello Stato si sottopone; Essa s' espia o ne' bagni o nel presidio, differenza alle qualità personali non inerente, giacchè sebbene per natura, l' uomo discrepi da altri, per essere questa spesso verso uno più propizia, che verso altri, pure tutti eguali sono d' innanti alla legge. Il Legislatore con uguale occhio d' indifferenza guarda il ricco cittadino, ed il povero, avendo ambi gli stessi diritti, e doveri nella società. Sebbene adunque tal pena s' espia ne' bagni, o presidio sia pena di ferri, pure ne' casi soli dalla legge voluti si va nel presidio la detta pena ad espiare.

Il quarto comincia da' venticinque, e termina a' trenta (1).

10. Le donne condannate a' ferri saranno impiegate a'lavori nell'interno di una casa di reclusione.

11. I condannati alla *reclusione* son chiusi in una casa di forza, ed addetti a' lavori, il di cui prodotto potrà per una parte esser impiegato a di loro profitto, secondo i regolamenti, che farà il Governo.

La durata di questa pena non sarà minore di sei anni nè maggiore di dieci (2).

12. La *relegazione* si esegue trasportandosi il condannato in un' isola, per dovervisi trattener libero nel corso della condanna.

La durata di questa pena non è minore di sei anni, nè maggiore di dieci. Un decreto del Governo designerà le isole destinate per questa pena, e ne stabilirà i regolamenti.

In case di trasgressione, la pena della relegazione si convertirà in altrettanto tempo di reclusione (3).

---

(1) L'antica Giurisprudenza sanzionava essere questa pena perpetua. Il nostro Legislatore considerando le pene perpetue essere spaventevoli, esservi delle circostanze degne di qualche considerazione anco ne' più enormi delitti, e per dare una speranza a' condannati di riedere nel seno della società, donde ne girono, ha prescritto la pena temporanea. E dessa poi di 4. gradi principiandi dagli anni 7 a 12, da 13 a 18, da 19 a 24, da 24 a 30. La latitudine è riservata a Magistrati, che giusta le circostanze, che possono avverarsi, e del luogo, tempo, qualità, clima, persona, motivo, hanno la facoltà o d' estendere, o di restringere; ed acciocchè non erri in tali considerazioni, deve adoperare e tempo, e diligenza al dir di Cicerone *adhibebit ad considerandas res et tempus, et diligentiam.*

(2) Per questa pena i condannati vanno ad l'essere racchiusi in una casa di forza, ed è questa pena criminale. I lavori non sono che duri, potendo col prodotto in parte se stessi giovare. Questa pena non è minore d' anni sei, ne maggiore di dieci. La pena della reclusione a vita è stata ridotta alla durata di anni 30 nel modo stesso, che trovasi da Noi disposto pe' condannati a' ferri. Decreto de' 27 aprile 1829, e col Decreto de' 4 aprile 1831, riducesi ad anni 3o la pena inflitta dalle antiche leggi della detenzione a vita nei castelli, o nel carcere d'esso così espresso « È ridotta ad anni 3o la pena di » coloro, che sotto l' impero delle antiche leggi furono condannati per tutta » la lor vita alla detenzione ne' castelli, o nel carcere de' castelli, ligati con » catene, o ferri.

(3) La relegazione — *relegatio in insulam* avea luogo presso de'Romani, quando il reo era obbligato a partire da' confini sia della Citta, sia di tutta l' Italia. Ma non perdevansi della Cittadinanza i diritti. Da Greci ἐξορισμος. Rilegati appo i Romani dicevansi quei, che per causa d' ignominia o pena era necessario, che uscissero dalla Città di Roma, o da qualunque altro luogo sia in forza di legge, sia di Senato Consulto, o editto del Magistrato come osserva El. Gallo. Due erano poi di questa rilegazione i generi al di·

13. *L' esilio dal regno* si esegue trasportando il condannato fuori del territorio del regno, per non rientrarvi, durante il tempo della pena.

Esso è *perpetuo*, o *temporaneo*. Il temporaneo non è minore di cinque anni, nè maggiore di venti.

In caso di trasgressione dell' esilio temporaneo, questa pena sarà convertita in altrettanto tempo di rilegazione. Ma se la durata dell' esilio temporaneo, che rimaneva al condannato ad espiare, fosse maggiore del *maximum* della rilegazione, questi tornerà dopo la rilegazione a subire il resto dell' esilio temporaneo.

In caso di trasgressione dell' esilio perpetuo, il reo sarà condannato alla reclusione, ed espiata questa pena, tornerà all' esilio perpetuo (1).

---

di Ulpiano Giureconsulto, altri venivano rilegati nell' isola, altri venivano comandati uscire dalla Provincia, ma nullo determinato tuogo gli si assegnava. Dalla rilegazione discrepava la deportazione, che davasi in *perpetuum*, dandosi quella a tempo. La deportazione toglieva la cittadinanza Romana, non così la rilegazione, il deportato perdeva i beni, il rilegato o niente affatto, o pure soltanto in parte, a' deportati circoscrivevasi dell' esilio il luogo, ai rilegati comandavasi solo girne lungi dal patrio suoto. *Cic. Att. L.* 11. *Relegatus mihi videor, postquam in Formiano sum.* Ed Ovidio V. *Trist.* 11. *Nec vitam, nec opes, nec jus mihi civis ademit, nil nisi me patriis jussit abesse focis. Ipse relegati non exulis utitur in me nomine.* Per la relazione il condannato si trasporta in un' isola per starne ti libero, durante la sua pena, che non è minore di anni sei, nè maggiore di anni dieci. Questa in forza del Decreto de' 22 agosto 1820 si va ad espiare nel-
» le Isole di Ponza di Lipari, Ustica, Panteleria, la destinazione di esse
» si determina per ciascun' iodividuo dal Ministro di Grazia e Giustizia, e
» spetta a quello di marina it dare le opportune disposizioni sul trasporto.
» I condannati alla rilegazione nella Sicilia al di quà del Faro saranno
» inviati in Napoli, e diretti all' amministrazione della marina. Per Sicilia al
» di là del Faro, questi condannati saranno inviati a Palermo, Messina e
» Girgenti, secondo che riuscirà più comodo, e sicuro l' invio, e verranno
» diretti all' autorità locale di marina. Art. 4 e 5 del cit. Dec.»

(1) L' esilio *exilium* da' Greci φυγη *est mutatio seu privatio soli patrii* così detto *ab exul, quasi extra solum.* Presso de' Romani distinguevasi triplice genere d' esilio. *Aut certorum locorum interdictio, aut lata fuga scilicet omnium praeter certum locum, aut relegatio in insulam.* Questo era o volontario, o legittimo. Il 1. avea luogo, quando il reo pria d'esser colpito dalla sentenza in *exilium abibat, ut legum paenas vitaret,* o quando usciva dalla città dopo pubblicata la sentenza di condanna, perchè pagar non potea la multa. Il 2. si verificava, quando col fatto veniva mandato in esilio, sebbene nulla legge stata vi fosse così espressa in Roma. Antica però consuetudine vigeva introdotta dalle leggi non solo a' tempi della Repubblica, ma ancora degli Imperatori, che se vi fosse taluno, che degno

14. L' *interdizione da' pubblici ufizj* consiste nella esclusione del condannato da ogni funzione o impiego pubblico, e nella incapacità di esser tutore o curatore, tranne pe' suoi figliuoli, e col voto del consiglio di famiglia (1).

15. L' *interdizione patrimoniale* porta il divieto di amministrare il proprio patrimonio.

L' amministrazione verrà regolata secondo le norme delle *leggi civili* per le persone interdette (2).

---

di tal pena reputavasi, nessuna menzione facendosi d'esilio, gli si interdiceva l' uso del tetto, dell' acqua e del fuoco; così privato di ciò, che alla vita era necessario, non potendo vivere col solo alimento dell' aere era coattato a girne in esilio. Di coloro poi, che in esilio givano così parla Cic. pro Caecina 34. *Qui si in civitate legis vim subire vellent non prius civitatem, quam vitam amitterent, quia nolunt, non adimitur iis Civitas, sed ab iis relinquitur, atque deponitur.* Nè perdevasi poi la cittadinanza subito, che uscivasi da Roma, ma quando già erasi ad altra Città ascritto. *Cic. pro Dom.* 30. *Qui erant rerum capitalium condemnati non prius hanc Civitatem amittebant, quam erant in eam recepti quo vertendi, hoc est mutandi soli causa venerunt.* La ragione s' era, perchè un cittadino Romano non poteva essere accolto in altra Città senza perdere la sua. (Idem pro Balbo 14.) Questa pena secondo la presente giurisprudenza s' esegue col trasporto del condannato fuori del Regno. È poi o perpetuo o temporaneo giusta che il condannato o per sempre, o da cinque sino a venti anni vi si debba trattenere. La trasgressione nell'esilio temporaneo è punita colla rilegazione, e se vi resta altro tempo dopo l' espiazione di questa, ne girà altra fiata al suo destino; quella poi dell' esilio perpetuo colla reclusione, ed espiata questa nella sua estensione, torna allo istesso esilio, sebbene si possa per gravi motivi accrescere questa pena, come nel 1822 ansioso Ferdinando I. di felice ricordanza di serbare la tranquillità, ed obbligato a prevenire le occasioni di turbarla con Decreto de' 15 febbraio dello stesso anno vietò sotto pena di morte il ritorno nel regno senza una grazia speciale sua a coloro, che ne uscirono per gli avvenimenti politici del 1820 così espresso. Art. 1. « Coloro, che per causa degli avvenimenti politici del » 1820 uscirono da' nostri reali dominii non potranno ritornarvi senza » nostra grazia speciale. I trasgressori verranno sottoposti al giudizio d' una » Corte Marziale, e puniti colla pena di morte. La decisione della Corte » Marziale sarà eseguita fra il termine di ore 24. Art. 2. È compresa nel» la disposizione precedente qualunque altra persona, che penetrerà nel » regno senza essere munito di carte in regola, e sarà cogli individui » suddetti, o con altri nel criminoso concerto di turbare la pubblica tran» quillità.

(1) L' interdizione—*Interdictio* ἀπόρρημα da Greci. È dessa pena anche criminale, con cui viene il condannato ad essere escluso dal dare suffragio nelle assemblee decurionali, è privo di diritto d' elezione, d' elegibilità a funzioni, a impieghi pubblici, e dell' esercizio degli stessi. Degli altri diritti Civili generalmente non perde, che quello solo d' esser tutore, non potendolo essere, che de' proprii discendenti, e col voto del Consiglio di famiglia.

(2) Il divieto d' amministrare il proprio Patrimonio abbraccia tutta la e-

16. Il condannato all'ergastolo perde la proprietà di tutti i beni, che possedeva: la sua successione è aperta a vantaggio de' suoi eredi, come se egli fosse morto senza testamento, non potendo più disporre nè per atto tra vivi, nè per testamento, di tutti o di parte de' suoi beni.

Non può nè anche acquistare nè per atto tra vivi, nè per causa di morte. Tuttavia la legge lo considera come mezzo, ed organo per potere i di lui discendenti conseguire i dritti successorj, ed i condizionali che si verificheranno a suo favore.

Non può stare in giudizio civile nè per domandare nè per difendersi, altrimenti che sotto il nome e col ministero di un curatore nominato specialmente da quel tribunale ove l'azione è introdotta.

Il tribunale civile può obbligare i di lui eredi a somministrargli qualche sovvenzione a titolo di alimenti, i quali debbono limitarsi ad un picciolo sollievo (1).

17. La condanna a' ferri anche nel presidio; e la condanna alla reclusione porta seco la perpetua interdizione da' pubblici ufizj, e l'interdizione patrimoniale, durante la pena.

Il condannato in oltre non potrà mai essere impiegato come perito, nè come testimonio negli atti, nè deporre in giudizio per altro oggetto, fuorchè per somministrare semplici indicazioni.

Il tribunale civile dispone gli assegnamenti da farsi alla famiglia del condannato, o ad altri che vi abbian dritto.

Dispone i sussidj alimentarj in pro del condannato, che debbono limitarsi ad un picciol sollievo.

---

stensione di questa pena; che è necessaria conseguenza delle condanne ai ferri ne' bagni, nel presidio, ed alla reclusione, e non può durare, che per lo stesso tempo della pena principale. L'amministrazione viene regolata secondo le norme delle LL. CC. per le persone interdette.

(1) Ivi la legge non parla, che degli effetti, che seco porta la pena dell'ergastolo. Perde primieramente la proprietà de' suoi beni, che possedeva la sua successione è aperta a prò de' discendenti, come se desso morto fosse ab intestato, nullo diritto avendo nè alla fazione degli atti tra vivi, nè a quelli di ultima volontà. Non lice similmente a chi tal pena ha subito agire in giudizo, ne può difendersi senza l'assistenza d'un curatore da nominarsi spezialmente da quel tribunale, ove è introdotta l'azione. Finalmente non può ne acquistare per atti tra vivi, ne per atti di morte, e nulla ricevere sotto qualunque titolo, se non qualche piccolo sollievo; considerandosi però lo stesso, come organo, per cui i discendenti potessero conseguire i dritti successori, ed i condizionali, che a suo favore si vanno a verificare. Riesce frustraneo poi l'aggiungere del come lo stesso non possa essere nominato tutore, curatore, perito, testimone ec. sì perchè nel più si comprende il meno, sì ancora perchè lo stesso per doversi perpetuamente trattenere recluso viene fisicamente impossibilitato ad esercitare tali funzioni.

i beni gli saranno restituiti dopo la pena: ed il curatore gli renderà conto della sua amministrazione, secondo le norme fissate nelle *leggi della procedura ne' giudizj civili* (1).

18. La condanna alla relegazione porta seco l' interdizione de' pubblici ufizj per altrettanto tempo dopo espiata la pena, per quanto è durata (2).

19. Tutti gli stranieri condannati alla reclusione, o a' ferri ne' bagni, o nel presidio, terminato il tempo della loro pena, saranno banditi dal regno (3).

20. Tutte le condanne a pene criminali saranno affisse per estratto nel luogo ove sono state pronunziate, nel comune nel cui territorio è stato commesso il misfatto, in quello ove si farà l' esecuzione, nel comune ove è il domicilio del condannato, ed in quello ove è il domicilio degli offesi o danneggiati (4).

---

(1) La legge qui parla degli effetti, che sieguono la condanna de' ferri. Ed osservasi parlarsi in questo art. di sentenza, che si è resa irretrattabile. Porta seco. Questo similmente è effetto di condanna. In che consistono queste pene. Si leggono le nostre note al proposito. La legge parla in ultimo de' sussidii alimentarii, ma tenui inculca dover questi essere, perchè nel caso opposto un luogo di dispiacere, e di castigo si vedrebbe cangiato in luogo di giubilo, e di divertimento, il che non conviene coi principii dal fine delle pene dedotti.

(2) Nella specie del presente art. l' interdizione de' pubblici uffizii non è perpetua, ma è temporanea.

(3) La legge parla di bando perpetuo, e non già temporaneo. Gli esteri che vivono in Regno, deggiono adattarsi ad osservare le leggi del Regno. Imperciocchè se è vero, che *lex non obligat nisi subditos*, che non possa il Principe comandare, che a' soli sudditi, e non agli stranieri, pure se questi sono nel regno, si presume, che si soggettino al Sovrano, ed alle leggi del regno. Le leggi d' ospitalità, che loro origine traggono dal diritto di natura, esiggono che ogni straniero rispetti le leggi del Sire del luogo, dove dimora, e ciò per la sicurezza, e polizia pubblica; giacchè se questi godano i vantaggi, e la protezione del governo, per rispettarsi loro diritti dallo stato, deggiono ancora adattarsi alle leggi, che tendono alla garentia dell' ordine pubblico, all' individual sicurezza, ed alla quiete sociale. Senza di ciò disciolta l' unità del corpo sociale, turbata l' armonia. Or se questi esteri lungi dal corrispondere a' tali doveri, facendola da ingrati, procurino di trasgredire l' osservanza delle leggi, per cui si stimono meritevoli o della pena della reclusione, o de' ferri, e di tal pena in forza di sentenza inappellabile vengono affetti, espiata dessa non è giusto, che siano poi banditi, avendo col fatto dimostrato non tendere all' armonia dell' ordine pubblico, cui una co' cittadini dovrebbero assolutamente tendere? Saggio il Legislatore, che tanto prescrive, giacchè a diritti deggiono corrispondere i doveri, e questi sono tra loro correlativi. *Iura, et onera sunt reciproca.*

(4) Tutte le condanne—Il fine, per cui le condanne a pene criminali si

CAPITOLO II.

Delle pene correzionali.

21. Le pene correzionali sono.

1. la prigionia ; — 2. il confino ; — 3. l' esilio correzionale ; — 4. le interdizioni a tempo (1).

22. La pena della *prigionia* si esegue in una casa di correzione, ove i condannati son chiusi, e costretti ad occuparsi, a loro scelta, di uno de' lavori quivi stabiliti (2).

23. I prodotti de' lavori di ciascun detenuto per causa correzionale saranno addetti;

1. a ristorare i danni cagionati dal delitto, se il condannato non ne abbia altri mezzi ;

2. alle spese comuni della casa ;

3. parte a procurargli qualche sollievo, se egli ne sia meritevole, e parte per formargli, dopo espiata la pena, un fondo di riserva : il tutto secondo i regolamenti (3).

---

debbono affiggere per estratto nel luogo, ova sono pronunciate, nel comune, ove è stato commesso il delitto, dove si fa l' esecuzione, dove è il domicilio del condannato, e degli offesi s' è o di palesare la reità dell' incolpato, o la innocenza. Nel primo caso si pratica ciò, per aggiungere pena al reo, per essere la pubblicità anche pena, anzi una pena più forte per gli esseri dediti all' onore. Nel 2. per dare un' omaggio all' innocenza, per essere bene spesso taluno ingiustamente tradotto d' innanti alla giustizia, e nell' esito non si prova, che di questi l' innocenza. Bisogna adunque, che si pubblichi, onde i cittadini soci cancellino l' idea funesta su di questi innocente forse concepita. Or come tutto questo, se non per mezzo della determinazione del pres. art. Saggiamente perciò dal nostro Legislatore è stato ciò prescritto, essendo solo, ed unico suo scopo punire il delinquente premiare l' innocente.

(1) Avvi differenza tra le pene criminali, e correzionali, giacchè le prime hanno per iscopo incutere terrore ne' cittadini, e le seconde soltanto emendarli, e dirigere i primi passi di quei, che hanno cominciato a delinquere, e mica permettere, che precipitosi corrano per la strada del vizio.

(2) La casa è di correzione, e non di forza, i lavori non sono forzosi, duri, ma sono a scelta de' condannati.

(3) Ogni condannato a pena anco leggiera è costretto ad occuparsi alla fatica per evitare l' ozio, che è madre feconda de' vizi. Ma a prò di chi i prodotti ? Saggia, e liberale la legge prescrive pria questi impiegarsi a riparare i danni forse all' offeso cagionati, adempiendosi quanto dalla legge di Natura vien disposto, non avendosi del come a questi per altri mezzi soddisfare, e proccurare formarsi per l' esito della prigionia un peculio a se, onde s' adatti all' industria, ed eviti a darsi subito in preda de' delitti.

24. Il *confino* consiste nel prescrivere al colpevole di abitare in disegnato comune nell'ambito della propria provincia o valle, alla distanza almeno di sei miglia dal comune del proprio domicilio, e da quello del commesso delitto. In caso di trasgressione la pena del confino si convertirà in altrettanto tempo di prigionia (1).

25. L' *esilio correzionale* consiste in allontanare il condannato dal proprio distretto. Egli però non potrà scegliere il suo domicilio che alla distanza di sei miglia, così dal proprio comune, come da quello del commesso delitto, e dal domicilio degli offesi o dannèggiati. In caso di trasgressione la pena dell' esilio si convertirà in altrettanto tempo di prigionia (2).

26. La prigionia, il confino e l' esilio correzionale han tre gradi.

Il primo comincia da un mese, e termina a sei mesi.

Il secondo comincia da sette mesi, e termina a due anni.

Il terzo comincia da due anni ed un mese, e termina a cinque anni.

27. Le *interdizioni a tempo* consistono nel vietare al condannato per un tempo non minore di due mesi nè maggiore di cinque anni uno e più de' seguenti dritti :

1. di voto o di elezione ; — 2. di eligibilità a funzioni o impieghi pubblici ; — 3. dell' esercizio de' medesimi ; — 4. di un' arte o mestiere ; — 5. di ottenere il permesso di asportar le armi : — 6. di accesso in alcuni luoghi; — 7. di esser ado-

---

(1) Questa massima è figlia della Romana Giurisprudenza, in dove al tit. *de interd. et releg.* così dicesi « In certa parte. *Provinciae moraturum relegare potest, ut forte non excedat Civitatem aliquam, vel regionem aliquam non egrediatur.* Questa ~~pena~~ correzionale consiste nel prescriversi al condannato girne ad abitare in un designato luogo della sua Provincia, o Valle distante dal Comune del suo domicilio, o del luogo del patrato delitto almeno sei miglia. E qual massima più salutare poteva nella specie dettarsi a prevenire ulteriori delitti? La presenza del ledente d' innanti alla famiglia lesa non cagiunerebbe maggiori, e nuovi delitti? Ad eliminare i quali, ed ad allontanare i dispiaceri dalla famiglia dell' offeso, giustamente è stato ciò dal Legislatore disposto.

(2) Questa pena anche tende a prevenire ulteriori delitti, ed al pari del confine consiste nell' allontanare il condannato dal proprio distretto. La differenza poi tra l' una, e l' altra pena correzionale è la seguente, che nel confino il luogo è designato, nell' esilio è a scelta del condannatu. Il trasgressore sì di questo, come di quello sarà punito colla prigionia. I gradi poi della prigionia, confino, ed esilio sono triplici, il 1· comincia da un mese, e termina a sei, il 2. comincia da sette, è termina a due anni, il 3. comincia da 2. anni, e termina a cinque.

perato come perito ne' giudizj penali ; — 8. di voto e suffragio nelle deliberazioni del consiglio di famiglia ; — 9. di esser tutore o curatore , eccettochè de' proprj figli , concorrendovi il parere del consiglio di famiglia (1).

28. È nelle facoltà del giudice di aggiungere alla prigionia, al confino ed all' esilio correzionale la interdizione a tempo di uno o più de' dritti indicati nell' articolo precedente , come pena accessoria.

L' interdizione a tempo dell' eligibilità , o dell' esercizio di taluna carica o mestiere , o del voto in alcune elezioni , sarà sempre aggiunta nella decisione o sentenza di condanna , se il reato siasi commesso esercitando la facoltà di eleggere , o brigando di essere eletto , o abusando della carica o del mestiere (2).

---

(1) Si è conosciuta la differenza tra le pene criminali , e correzionali , e lo spirito della loro tendenza. Or se la legge parla qui d'interdizione a tempo , che per questa pena ? I rei correzionali hanno da emendarsi , hanno dunque abusato di qualche diritto , che loro accorda la società , bisogna , che per qualche tempo fissato dalla legge ne vadano privi , onde a proprie spese , e dietro di questo castigo sappiano usare , e non abusare de' diritti loro concessi. Il tempo poi non è minore di mesi due , nè maggiore di anni cinque.

(2) È nella facoltà del Giudice. La legge lascia all' arbitrio del Magistrato l' aggiungere alla pena della prigionia , confino, o esilio l' interdizione a tempo o del suffragio , o d' elezione , o d' elegibilità , o d' esercizio de' medesimi , o d' arte , o mestieri e che si possono aggiungere , o trasandare giusta la prudenza del Magistrato , e le circostanze , che hanno tal delitto accompagnato. Ma non così nella 2. parte dell' art. Imperciocchè dicendo la legge *Sarà sempre aggiunta* non più lo lascia all' arbitrio , e prudenza del Magistrato , è dessa , che lo precetta , cessando ogni facoltà del Giudice. Questa pena similmente è figlia della Giurisprudenza Romana , *Potest alicui paena injungi , ne honores adipiscantur. L. 7 de interdic.*

CAPITOLO III.

Delle pene comuni alla giustizia criminale ed alla correzionale.

29. Sono pene comuni alla giustizia criminale e correzionale. 1. l' ammenda (1) ; — 2. la malleveria (2).

---

(1) La pena dell' ammenda sembra ad alcuni non corrispondere allo scopo della legge per essere ad alcuni d' ostacolo , come a' poveri , a' mendici ; ed a' potenti , comodi , e ricchi nullo pregiudizio arrecare , anzi venir delle fiate presa a scherno. Infatti la sanzione delle XII. av. che incoteva tanto poco terrore agli uomini protervi , e ricchi , che con si poco denajo andavano a riscattare il piacere , che provavano dagli affronti , che davano agli altri. Il fatto è riferito da Gellio nelle Notti d' Atc. XXI. qual luogo sebbene alquanto lungo , giova quì rapportare. « *Nonne tibi quoque nimis videtur es-* » *se dilatum quod ita de injuria punienda scriptum est. Si injuriam faxit* » *alteri , viginti quinque aeris poenae sunto. Quis enim esset tam inops ,* » *quem ab injuriae faciendae libidine XXV : asses deterreant. Itaque* » *Luc. Labeo quoque vester in libris , quos ad XII. tabulas conscripsit,* » *non probaret. Quidam inquit L. Neratius fuit egregie homo improbus ,* » *atque immani vocordia , is pro delectamento habebat os hominis liberi* » *manus suae palma verberare , eum servus sequebatur crumenam plenam* » *assibus portitans, et quemcumque depalmaverat , numerari statim secun-* » *dum XII. ab. viginti et quinque asses jubebat Propterea Cic. Parad.* 9, » *inquit Praetores postea hanc abolescere , et relinqui censuerunt et in* » *injariis aestimandis recuperatores se daturos edixerunt.* » Questa pena poi giusta la vigente nostra Giurisprudenza è di ducati tre, per Napoli , Palermo , e Messina , loro borghi , e subborghi il *minimum* è di sei ducati ; il *maximum* è dalla legge ne' casi speciali indicato. Quando però ad un delitto ne' termini generali è applicato l' ammenda , questa maggiore non sarà di ducati 100. E sebbene questa espressione d' ammenda sia generica , pure il senso è limitato a quelle sole , che possono formare materia di tali leggi , ed esclude implicitamente ogni altra ammenda , che l' Art. 194 della legge de' 12 dicembre 1816 annovera tra proventi giurisdizionali de' comuni , come dal « Decretò de' 12 dicembre 1816 annovera tra proventi giurisdizionali dei » Comnni , come dal Decreto de' 2 gennaio 1822 per dileguare un dubbio » insorto sulla interpretazione di alcuni articoli delle LL. PP. così concepito » si disse. Art. 1. Le leggi della Proc. ne' giudizî penali lasciano in tutta la » sua integrità la distinzione de' poteri giurisdizionali costituiti dalle leggi dei » 21 di marzo , e 29 maggio 1817, le quali rimangono in pieno vigore. » Art. 2. L' Art. 35 delle LL. P.P. non comprende le ammende, che sono » attribuite a' Comuni dall' Art. 194. della legge de 12 dicemrbe 1816 , il » quale rimane similmente in tutta la sua piena osservanza. »

(2) Questa pena è piena di saggiezza , giacchè per la malleveria s' intende l' obbligo del condannato di rinvenire un mallevadore , che si mostri tutto

30. Il *minimum* dell' *ammenda* criminale o correzionale è di ducati tre: per le città di Napoli, Palermo e Messina, e loro borghi e sobborghi, il *minimum* è di ducati sei. Il *maximum* di tale ammenda viene dalle leggi indicato ne' casi particolari. Quando però ad un delitto viene dalle leggi applicata in termini generali l' *ammenda correzionale*, questa non sarà maggiore di ducati cento.

L' ammenda non è mai data come pena principale nelle materie criminali.

31. La condanna alla *malleveria* astringe il condannato a dar sicurtà di sua buona condotta per un tempo non minore di tre anni, nè maggiore di dieci.

La somma ricercata per la sicurtà mai minore di ducati cento, nè maggiore di cinquemila. Questa non può esigersi che in caso di condanna per misfatto o delitto commesso nel tempo della sottoposizione alla malleveria.

Le somme riscosse saranno addette in preferenza alle restituzioni, a' danni ed interessi, ed alle spese cagionate agli offesi dal nuovo misfatto o delitto.

32. Il condannato a dar malleveria, se non può dare la sicurtà ordinata nell' articolo precedente, sarà messo a disposizione della polizia.

33. Ogni individuo messo a disposizione della polizia dee, secondo i regolamenti, dimostrare al termine di ogni mese di essere nell' esercizio di un' arte o d' un mestiere.

Chiunque nol faccia, verrà anche d' ordine della polizia allontanato da un dato luogo, o anche confinato in un luogo determinato del regno, per esservi applicato ad un' arte o ad un mestiere, secondo i regolamenti, per tutto il tempo della condanna. Pur tutta volta potrà essere abilitato ad uscirne,

1. se adempia alla malleveria, a' termini dell'articolo 31;
2. se il decurionato del suo comune lo reclami con atto pubblico, di cui la polizia medesima riconosca la verità ed il libero voto.

In questo secondo caso adempirà di nuovo all' obbligo di dimostrare ogni mese di esser occupato in un' arte o in un mestiere.

---

vigile, e diligente sulla persona di lui, e pronto a procurargli tutti i mezzi, onde meni una vita onesta, e proba, e la sua condotta nullo pregiudizio arrechi al resto de' cittadini, ed all' ordine pubblico. Delle volte ha luogo la sicurtà in denajo, quando si commette delitto, o misfatto nel tempo della sottoposizione alla malleveria. Le somme, che si vanno a riscuotere, sono addette alle restituzioni, a' danni, ed interessi, ed alle spese cagionate agli offesi del nuovo delitto, o misfatto.

34 La malleveria sarà aggiunta

1. nelle condanne alla reclusione o a' ferri, anche se questi vengano espiati nel presidio;

2. in tutte le condanne per misfatti o delitti contra lo Stato (1).

35. Le ammende, egualmente che le somme sopravanzanti dalle malleverie, obbliganze, cauzioni o pleggerie incassate, o dal prezzo degli oggetti confiscati, son destinate al ristoro de' danni ed interessi, e delle spese sofferte principalmente dagl' innocenti perseguitati per errore o calunnia ne' giudizj penali, e quindi da' danneggiati poveri; purchè i colpevoli che debbono per legge soddisfare sì gli uni, che gli alti, non ne abbiano il modo.

Il Governo con decreto particolare organizzerà per ogni provincie o valle l' amministrazione di una cassa chiamata *Cassa delle ammende*, destinata a ricevere siffatte somme (2).

---

(1) Sarà aggiunta. L' ordine è limitato soltanto alle condanne della reclusione, de' ferri, che s' espiano sia ne'bagni, come nel presidio, ed alle condanne, che nascono da' delitti e misfatti commessi contro lo stato. Commettesi eccesso di potere, se il Magistrato (eccetto questi casi) viene ad altri ad estenderla.

(2) Ma a che servono queste ammende, le somme sopravvanzanti dalle mallevarie, obbliganze, cauzioni, o pleggerie incassate, prezzo degli oggetti confiscati? Liberale è qui ancora la legge, destina tutto questo a ristorare i danni, ed interessi cagionati a' particolari, preferendo così il bene privato ai suoi pubblici interessi, a riparare le spese precipuamente sofferte dagli innocenti, non essendo raro venir questi innocentemente tradotti d' innanti alla giustizia, e per difendersi dalle calunnie molto dispendiarsi. Il denajo adunque giustamente è detto nell' articolo, che annotiamo, servir deve al ristoro degli innocenti. Ma dove tal denajo si deposita? « I depositi giudiziari amministrativi, o volontari debbono farsi alla cassa d' ammortizzazione, come dal Decreto de' 30 dicembre 1819 così espresso. Art. 1. I depositi giudiziari, ed amministrativi, o volontari pe' dominii di quà del Faro, che secondo il disposto col citato art. 9 del Decreto de' 30 gennaio 1817 doveano farsi nelle casse de' Ricevitori del Demanio dal dì primo dell' entrante anno 1820 in poi saranno fatti nelle casse de' Ricevitori Generali, e distrettuali della Tesoreria Generale. Art. 2. I. Ricevitori Generali, e distrettuali terranno un registro particolare di tali depositi per conto della cassa d' ammortizzazione. Art. 7. I depositi che si dovranno fare in Napoli, saranno fatti direttamente nella cassa d' Ammortizzazione, come sinora s' è praticato. E col Decreto de' 9 giugno 1820 si provvide al come dovevansi fare oltre del Faro questi depositi o nelle casse de' Ricevitori del registro, e bollo del luogo, ove risiede l' autorità giudiziaria che deve giudicare. In Palermo, e Messina farsi nel banco, e le polizze di credito o partite di tavola versarsi nella cassa de' Ricevitori del registro, con farne introito i ricevitori su registro particolare, e darne in ogni mese conto ne' loro bilanci. »

CAPITOLO IV.

Delle pene di polizia.

36. Le pene di polizia sono
1. la detenzione ; — 2. il mandato in casa ; — 3. ammenda (1).

37. La *detenzione* si espia nella stessa casa di correzione, e nella forma stessa destinata per la prigionia. Non può essere minore di un giorno, ne maggiore di ventinove.

38. Il *mandato in casa* consiste nel prescrivere al condannato di dimorare nella sua abitazione per uno spazio di tempo continuo, che non può esser minore di tre giorni, nè maggiore di ventinove. In caso di trasgressione la pena del mandato si convertirà in altrettanto tempo di detenzione.

39. L'*ammenda di polizia* non è minore di carlini cinque, nè maggiore di ventinove : per le città di Napoli, Palermo e Messina, e loro borghi e sobborghi, il *maximum* di questa ammenda è di carlini cinquantanove.

CAPITOLO V.

Delle disposizioni comuni alle pene della giustizia correzionole e della polizia.

40. Nella prigionia, nel confino, nell'esilio correzionale, nella detenzione e nel mandato in casa, i giorni di pena sono interi di ventiquattr'ore (2).

---

(1) Le pene più miti, che si possono infligere a'cittadini, sono quelle di polizia, qnali suppongono lieve trasgressione alla legge, e l'animo non dedito a delinguere. Queste sono triplici, detenzione, mandato, ed ammenda. La 1. si espia nella stessa casa di correzione, e non può essere più di giorni ventinove, nè minore d'uno. La 2. figlia della Ramana legge, *Potest praeses quemdam damnare, ne dòmo sua procedat. L.* 9. *De interd.* e s'espia in propria casa, non potendo la durata essere minore di tre giorni, nè maggiore di ventinove; e la 3. finalménte, che è l'ammenda, non è minore di carlini 5, nè maggiore di 29, eccetto Napoli, Palermo, e Messina, loro borghi, e subborghi, essendo per queste Città di carlini 69.

(2) La legge prescrive doversi intendere i giorni di pena intieri di ore 24; per allontanare gli errori tutti, e cavilli, che potrebbero provenire *ex callida juris interpretatione.*

41. Alle pene correzionali e di polizia si può, quando il caso lo consigli, aggiungere la *pubblica riprensione* (1).

Questa si esegue per l'organo del giudice del circondario: in caso di appello si esegue per l'organo del presidente della gran Corte criminale, dopo passata la sentenza in giudicato.

42. Chiunque nel caso dell' articolo precedente non accolga la riprensione con rispetto, sarà sottoposto alla detenzione con rispetto, sarà sottoposto alla detenzione di un giorno sino a ventinove; salvo se la mancanza di rispetto non degenerasse in altro reato preveduto dalla legge (2).

Alla suddetta pena può essere anche aggiunta l' ammenda nella somma stabilita negli articoli 30 e 39, secondo le differenti giurisdizioni.

43. Può la giustizia correzionale e di polizia esigere anche *cauzioni* ed *obblighi* dalle parti, per provvedere al buon ordine pubblico ed alla loro scambievole sicurezza (3).

Le *pleggerie* in questo caso per l' osservanza di tali obblighi non possono esser minori nè maggiori della somma fissata per le ammende negli articoli 30 è 39, secondo le varie giurisdizioni.

Può anche in caso di trasgressione ingiungersi negli obblighi la pena del primo grado di esilio correzionale, o confino, o pure del mandato in casa, secondo la differenza delle giurisdizioni.

Per assicurare l' osservanza delle interdizioni a tempo di alcuni dritti, a' termini dell' articolo 27, s' ingiungerà sempre al condannato un obbligo sotto pena dell' ammenda correzio-

---

(1) Si può aggiungere. Si lascia al potere, facoltà, ed arbitrio del Magistrato. Questa è considerata come pena. La pena non è, che l'effetto di un giudizio. Dunque per questa riprensione vi necessita un giudizio già completo. Si fa poi per l'organo del Giudice del Circondario, se non si produce gravame alla G. C. criminale, nel caso opposto per l'organo del Presidente della stessa, passata la cosa in giudicato.

(2) Se la riprensione è una pena, bisogna, che a questa si mostri obediente il cittadino, e la prenda con quel rispetto, ed ossequio, che devesi ad un Magistrato, che parla. Il discorso poi di questo deve essere pieno di dignità, autorità, e saggiezza, facendola il Magistrato nella circostanza da padre, che suoi figli ammonisce.

(3) Può. La giustizia ec. È nella facoltà del Giudice d' infliggerla, dovendosi provvedere all' ordine pubblico, ed alla scambievole sicurezza. Questa cauzione non cessa di non essere correzionale, quindi non maggiore di ducati cento. Soggiungendosi poi dalla legge s' *ingiungerà sempre*, rimane tolta questa facoltà al Giudice, dovendosi sempre ingiungere ne' casi dall' articolo citati, perchè comandato dalla legge.

nale, o del primo grado di prigionia, di confino, o di esilio correzionale, in caso di trasgressione: salve le pene più gravi che la trasgressione potrebbe per se stessa portare.

CAPITOLO VI.

Delle disposizioni comuni a' tre ordini della giustizia penale.

44. La *confiscazione del corpo del delitto* e degl' istrumenti che han servito, o che erano destinati a commetterlo, quando la proprietà ne appartenga al condannato, è comune a' tre ordini di giustizia. Essa accompagna di regola ogni condanna per misfatto o delitto (1).

Non può esser pronunziata per le contravvenzioni di polizia, che ne' casi indicati dalla legge.

45. Il prodotto della vendita degli oggetti indicati nell' articolo antecedente.

46. La condanna alle pene stabilite dalla legge si pronunzia sempre senza pregiudizio delle restituzioni, e de' danni, ed interessi, che possono esser dovuti alle parti (2).

47. Il colpevole sarà condannato non solo alle restituzioni che fossero dovute, ma anche alle indennizzazioni. Il giudice le determinerà e liquiderà, senza poterne pronunziare, anche col consenso della parte, l' applicazione ad un' opera qualunque (3).

---

(1) Si è falsificata da' particolari la moneta, si sono formati de' falsi conii, si è adulterata la bevanda, le medele, si sono corrotti i cibi, le droghe velenate. Tutto è sottoposto alla confisca. E sebbene la confisca sia stata dal Legislatore derogata, pure qui vien' espressamente voluta, trattandosi d' istrumenti, che hanno servito alla patrazione de' reati, essendo questa ai tre ordini di giustizia comune.

(2) La condanna. Quando la condanna una colla pena afflittiva prescrive una multa da erogarsi dal condannato, questa si deve soddisfare senza arrecare minimo pregiudizio alle restituzioni, e danni alla parte lesa cagionati. Quali danni, ed interessi domandar si possono nello stesso giudizio penale, perseguitandosi in tal modo l'atto vizioso, ed il danno, e si possono in giudizio separato. E sebbene morendo l' imputato cessa l' azione penale per la viziosità dell' atto, dovendo essere le pene personali; pure rimane intatta l' azione anche contro gli eredi per ciò, che significa il dannn cagionato colla patrazione del misfatto, o del delitto.

(3) Delle volte è taluno condannato non solo a restituire ciò, che deve,

48. L'esecuzione delle condanne all'ammenda, alle restituzioni, a' danni ed interessi, alle spese ed al pagamento della malleveria sarà falta col mezzo della coazione personale (1).

49. Ne' casi di ammende o spese, a favor dello Stato, se il condannato costituito in prigione in forza dell' articolo precedente dimostri, secondo i regolamenti veglianti, l' assoluta impossibilità di pagare, otterrà la libertà: salva sempre l'azione reale, se sopravvenga in lui qualche possibilità di pagamento (2).

---

ma è tenuto dare qualche indennizzazione. Il Magistrato potrebbe su tal' oggetto eccedere, ad allontanare questo inconveniente è stato ciò dalla legge disposto.

(1) Sarà fatta. Qui la legge viene a prescrivere la coazione personale, trattandosi di soddisfazione d'ammenda, di restituzione ec. perchè è della legge di natura dettata la grande massima. *Ius suum cuique tribue*, doversi ad ognuno dare ciò, che gli spetta, ed a nessuno essere lecito farsi ricco col danno altrui. *Nemini licet fieri locupletior cum alterius jactura*. Or se siasi cagionato danno col prendersi la roba altrui, bisogna restituirsi. Non si vuole restituire. Saggia la legge dispone, che vi sia coattato, dandosi così alla legge di natura sanzione civile. Dovendosi eseguire tale coazione, come dal Decreto de' 8 marzo 1826 circa le condanne pronunciate in giudizio penale riguardo alla restituzione, ed al rifacimento de' danni, ed interessi è disposto. Art. 1. Per le restituzioni, e per lo rifacimento de' danni, ed interes-
» si provvegnenti da reato, la coazione personale si eseguirà, osservandosi
» le forme prescritte dalle leggi di Procedure ne' giudizi civili. Art. 2. Le
» stesse forme si osserveranno ancorchè per divisione delle antiche autorità
» giudiziarie siasi ordinata la continuazione della pena sino alla restituzione,
» o al soddisfacimento de' danni, ed interessi. Art. 3. Cesserà il bisogno
» della sentenza, che a' termini dell' art. 803 delle citate leggi dee pronun-
» ciare espressamente l'arresto, laddove la somma da restituirsi, o quella dei
» danni, ed interessi sia stata liquidata nella stessa decisione penale.

(2) In questo articolo la legge parla soltanto de' diritti, che appartengono al Fisco. È taluno impossibilitato assolutamente di pagare, ottiene la libertà. Ma che per le restituzioni, ed indennizzazioni alle parti? Lasciasi dalla stessa salvo ogni dritto Civile alle parti, che sono state lese, potendo praticare quanto credesi all' uopo conveniente, onde ricevere quello, in cui sono state danneggiate. Sebbene la 1. parte di questo articolo sia stato modificato dal Decreto de' 20 giugno 1827, con cui si stabilirono le norme per la pena da pronunciarsi in luogo delle condanne ad ammenda profferite ne' giudizii penali, ove l' imputato giustifichi l' assoluta impossibilità di pagare, così espresso. Art. 1. « Le disposizioni contenute negli enunciati decreti, e real re-
» scritto circa la condanna al rifacimento delle spese di giustizia, avranno
» anche luogo per la esecuzione di condanna ad ammenda profferita, come
» pena accessoria ne' giudizi penali. Art. 2. Nel caso di condanna ad am-
» menda, che costituisce pena principale del reato, il condannato, che a
» norma de' decreti, e del reale rescritto espresso avrà giustificata l' assoluta
» impossibilità di pagare, verrà in luogo dell' ammenda sottoposto dal Giu-

50. Nel caso di concorrenza dell' ammenda o della confiscazione colle restituzioni e co' danni ed interessi su' beni insufficienti del condannato, queste ultime condanne saranno preferite alle prime (1)

51. Tutti gl' individui condannati per uno stesso reato son tenuti in solido alle ammende, alle restituzioni, a' danni ed interessi, ed alle spese (2).

Ne' casi di risponsabilità civile, che potranno presentarsi nei reati, si eseguirà il disposto dalle *leggi civili*.

» dice, che l' ha pronunciato alla pena a seconda de' casi determinati ne' seguenti articoli. Art. 3. Se l'ammenda è di polizia si applicherà la pena del mandato in casa, ovvero quella detenzione, secondo la diversità delle circostanze. Art. 4. Se l' ammenda non ecceda i ducati 100 si applicherà la prigionia nel 1. grado, il giudice potrà discendere alle pene di polizia. Art. 5. Se l' ammenda sorpassi il valore di ducati 100 si applicherà la prigionia nel 1. al 2. grado. Salva sempre l' azione reale, se sopravvenga in lui qualche possibilità a poter pagare. »

(1) Ma rinvenendosi il condannato nella possibilità di pagar parte, e non l' intiero, chi sarà preferito al pagamento? Pria si deggiono torre le spese per lo giudizio, che sono state anticipate dal fisco, senza del quale non avrebbe avuto luogo la compilazione del processo, ne il reato si sarebbe scoverto, ne vi sarebbe stata condanna. Secondariamente quello, che occorre per rendere il danneggiato indenne. E la legge preferisce qui i particolari a lei per dimostrare la giustizia, di cui va piena.

(2) E come (essendo più rei) debbono indennizzare i lesi? La legge romana dicea esser tutti tenuti in *solidum*. La vigente analogamente ripete lo stesso. E tanto debbono di danni, quanto ne hanno co' loro reati cagionato, e ciò conformamente ancora alle leggi di Roma. « *Ut damneris mihi quanti interest mea L. 3. D. de praescript. verbis.*

CAPITOLO VII.

Delle esecuzioni delle pene.

52. Ogni condanna s' intende cominciata ad espiare pe' detenuti, dal giorno in cui è divenuta irrevocabile; pe'non detenuti, dal momento della esecuzione effettiva (1).

53. Quando la legge ordina, che più pene sieno cumulate contro lo stesso colpevole, allora se queste sieno dello stesso genere, saranno espiate l' una dopo l' altra: se sieno di genere diverso, sempre ne comincerà l' esecuzione dalla pena più forte, salvo il caso dell' ammenda: e la pena più mite correrà dal momento, in cui è terminata la prima (2).

54. Chiunque in atto, che sta espiando la pena, vien colpito da un' altra condanna o dello stesso genere, o di un genere men grave, continuerà ad espiare la prima pena, ed immediatamente dopo verrà sottoposto alla seconda.

Se la seconda è più grave della prima, passerà subito alla nuova pena, e immediatamente dopo tornerà ad espiare il residuo della prima.

---

(1) Ogni condanna. Vi abbisogna una sentenza, e questa irrevocabile cioè non più soggetta ad appello, o ricorso. Pendenti siffatti rimedii legali non può chicchesia esser privato d'alcuno diritto, perchè l' effetto della sentenza è rimasto sospeso, sia da' prodotti rimedii, sia dalla dilazione accordata dalla legge a produrli. « *Eum*, disse Ulpiano, *accipimus damnatum qui » non provocavit, caeterum si provocaverit, nondum damnatus videtu*. » *L. 2. ff. de poenis*. Che poi pe' non detenuti? Quando non è taluno in arresto, viene dal Magistrato citato a comparire, non obedisce, il giudizio si fa in contumacia, dovendo nessuno rimanere sospeso innanti alla legge. Or se desso non ancora detenuto, cominciarebbe la pena, andrebbe forse al termine, senza mai esserlo stato. E non sarebbe follia il solo imaginarlo? Saggio il Legislatore ha detto pe' non detenuti non cominciare, che dal momento dell' effettiva esecuzione.

(2) Non lice mai più pene cumulare, se non quando viene imposto dalla legge contro lo stesso reo. Nel qual caso devesi a ciò attendere. O queste sono dello stesso genere o di diverso, nel 1. caso l' una s' espierà dopo l' altra, nel 2. si espierà pria la pena più grave, quale terminata, si passerà all' altra. La ragione si è, che con delitto più grave viene ad essere più afflitta la società, ed esposta a più pressante periglio. Conseguentemente più provvida, e vigile deve sembrare la legge a reprimere tali misfatti, ed incutere quel terrore più forte, che basti a richiamare gli altri soci dal commettere gli stessi delitti, e mica permettere lasciarli impuniti.

TITOLO SECONDO

DELLE REGOLE GENERALI PER L'APPLICAZIONE DELLE PENE.

CAPITOLO I.

Del passaggio da una pena ad un' altra.

55. Quando la legge stabilisce in termini generali che si applichi una pena di uno o più gradi inferiore ad un' altra, allora si osserverà la seguente gradazione (1).

1. morte : — 2. ergastolo : — 3. quarto grado di ferri : — 4. terzo grado di ferri : — 5. secondo grado di ferri : — 6. primo grado di ferri.— 7. reclusione : — 8. relegazione : — 9. prigionia o confino : — 10. esilio correzionale o altre pene di polizia.

I ferri nel presidio hanno la stessa gradazione de' numeri 3, 4, 5, e 6.

56. Per le pene non indicate nel precedente articolo, la gradazione per passare da una pena più grave alla più lieve sarà la seguente.

I.

1. Esilio perpetuo dal regno : — 2. esilio temporaneo dal regno : — 3. confino, o esilio correzionale : — 4. pene di polizia, esclusa la detenzione.

II.

1. Interdizione da' pubblici ufizj : — 2. interdizione a tempo, o esilio correzionale : — 3. ammenda correzionale : — 4. pene di polizia, eslusa la detenzione.

57. Il passaggio da una pena minore ad una pena maggiore sarà regolato nel modo seguente :

1. primo grado di prigionia : — secondo grado di prigionia:

---

(1) Si vegga la nota sotto la parola, qualità ec.

— 3. terzo grado di prigionia : — 4. relegazione : — 5. reclusione : — 6. primo grado di ferri : — 7. secondo grado di ferri : — 8. terzo grado di ferri : — 9. quarto grado di ferri : — 10. ergastolo : — 11. morte.

I ferri, anche quando si eseguano nel presidio, prendono la stessa gradazione de' numeri 6, 7, 8, e 9, di questo articolo.

58. Per le pene non indicate nel precedente articolo, i gradi ascendono nel modo seguente.

I.

1. Interdizione temporanea da' pubblici ufizj : — 2. interdizione perpetua : — 3. relegazione : e così progredendo successivamente, sempre con l' aggiunta della interdizione perpetua.

II.

1. Esilio temporaneo dal regno : — 2. esilio perpetuo dal regno : — 3. primo grado di presidio : e così progredendo successivamente, sempre con l'aggiunta dell' esilio perpetuo.

III.

1. Confino, o esilio correzionale : — 2 prigionia nello stesso grado della pena precedente : e così progredendo successivamente.

IV.

1. Interdizione a tempo, o ammenda correzionale : — 2. primo grado di confino : e così progredendo successivamente, sempre con l'aggiunta della interdizione a tempo o ammenda correzionale.

59. Dalle pene di polizia non si può ascendere alle pene superiori senza una disposizione di legge in ciascun caso particolare (1).

(1) Non si può. Ristretta la facoltà, e l' arbitrio de' Magistrati. Le pene di polizia sono più tenui, e stabilite pe' reati elementari, quali possono essere repressi e coll' ammenda, e prigionia, e mandato, il trasandare queste pene, e dar di piglio a pene correzionali, o criminali è vietato dal Legislatore, non potendosi ascendere a queste, senza una disposizione di legge in ciascun caso particolare.

CAPITOLO II.

Delle pene stabilite posteriormente al reato.

60. Niun reato può essere punito con pene, che non erano pronunziate dalla legge prima che fosse commesso. Nondimeno se la pena stabilita nel tempo del giudizio, e quella che era fissata nel tempo del reato, fossero diverse fra loro, sarà sempre applicata la più mite (1).

CAPITOLO III.

Della volontà, della età e dello stato dell' imputato.

61. Non esiste (2) reato, quando colui che lo ha commes-

---

(1) Niun reato. Circa i reati ci vuole la legge preesistente, giacchè niun reato può essere punito che con quella legge, che ha tassativamente stabilito la pena, come sono le pene criminali, correzionali, di polizia. Quindi da niuna di queste pene attaccata un' azione, non costituisce reato legale. Il reato non è, che violazione di legge, quando all' azione indifferente non è comminata pena, non v' ha violazione di legge. Che se poi diversamente prescriva la legge del tempo, in cui fu commesso il reato, da quello, in cui devesi la pena applicare? Circa i reati, s' attende la pena più mite. La legge non obbliga se non promulgata, ottenendosi di questa la legale notizia così del dettame, come della sanzione della stessa. Or se nella specie presente non ancora pubblicata la legge, come obbligar questa i cittadini, ed avervi luogo la pena.

DELL' IMPUTAZIONE

(2) *Imputare Gal. imposer, Gre. ανατιθημι προσιθημι est commodi, vel incommodi causam in aliquem rejicere.* E si prende si in buono, che in cattivo senso. *Plinio. Nostris eam criminibus urgemus, culpamque nostram illi imputamus.* Significa ancora annumerare in *expensi tabulas referre, metter in conto. Sen. Lib.* 3 *de ira C. 42. Stat super caput fatum, et pereuntes dies imputat. Idem. Epist.* VIII. *Hoc non imputo in solutum do tibi*, o sia attribuire ad un altro una cosa, quindi imputare l' azione significa dichiarar l' agente causa libera delle sue azioni. Adunque l' imputazione non è, che un giudizio dell' azione altrui paragonandola colla legge, e pure puotesi dire un perfetto sillogismo, la cui maggiore è la legge, la minore è l' azione altrui da conformarsi, la conseguenza è la sentenza, che dichiara la causa libera, o degna di premio, o rea di pena secondo che

rovisi o conforme, o difforme alla stessa legge. Tutto questo nobilmente vien rapportato da Livio nel lib. 20 quando parla d' Orazio uccisore della sorella per lo quale essendovi quistinne, se gli si dovesse applicare la legge *de perduellione*, che ordinava i rei colle mani ligate col capo velato ricevere pubbliche battiture o dentro o fuori del Pomerio, e poscia venir sospesi infelicemente ad un' albore. I decemviri incaricati da Tullio Ostilio dicono doverglisi adattare, così ragionando. *Qui dolo malo hominem sciens obtruncat, is tamquam perduellis, colligatis manibus, velatoque capite verberandus, et ex arbore infelici suspendendus*, ecco la legge. Ma Orazio *sciens* passando col gladio la sorella, l' ha ucciso, ecco il fatto. Dunque deve colle mani ligate, col capo velato dopo delle pubbliche battiture essere condannato a morte, ecco la sentenza, che condanna. Il popolo poi diversamente raziocina, considerando quella sorella, che compiangeva la morte dello sposo Orazio dimostrare lo animo ostile verso della Patria. *Qui hostem Patriae occidit ab eo tanquam a perduelle non est sumendum supplicium*, ecco la legge. Ma P. Orazio occidendo la sorella ha ucciso il nemico della patria, ecco il fatto. Dunque non deve essere condannato a morte — ecco la sentenza assolutoria. L' imputazione adunque nel senso morale non è, che l' applicazione della legge al fatto, o pure un raziocinio, in cui paragonasi il fatto altrui, e circostanze colla legge. E poichè la legge o è divina, o è umana, l' imputazione può essere fatta o nel foro divino, o nell' umano. Sebbene tra l' una, e l' altra avvi una grande differenza, venendo nel foro umano le sole azioni esterne imputale, e nel divino le interne, e le esterne per essere Dio omniscio, ed immenso, e quindi a lui note tutte le azioni dell' uomo. Effetto poi di questa imputazione non è, che il premio, o la pena, poichè contenendo in se la legge la sanzione, propone premii, minaccia pene. Nell'applicazione della legge al fatto o ai trova, che l'azione è conforme alla legge, o è difforme, nel 1. caso l' agente è dichiarato degno di premio, nel 2. reo di pena. Ne solamente nell'imputazione hanno luogo le azioni, ma ancora le circostanze tutte, che l' accompagnano, le quali deggiono aversi in considerazione, dal perchè possono queste o accrescere, o diminuire l' imputazione — Per potersi bene applicare questa legge al fatto, e formarsi un perfetto sillogismo intorno all' azioni altrui, è necessario, che chi faccia l' imputazione, abbia la potestà giudiziaria, ordinaria, o delegata, e che abbia una chiara, e distinta idea come della legge, così dell' azioni; che perciò se qualche volta accade, che oscura sia questa legge, la debba interpretare, per conoscere il vero senso, essendo fondamento della interpretazione la ragione della stesse. Per potersi adunque interpretare una legge, conviene adattare i termini alla ragione, la quale è estensiva, restrettiva, e dichiarativa, giusta che la ragione della legge s' estende più che le parole, o le parole s' estendono più che la ragione, o finalmente quando del pari vanno le parole o la ragione della legge. Inoltre potendo essere interpretata la legge dallo stesso Legislatore, o da chi ha la potestà delegata, da Giureconsulti. La interpretazione prende il triplice nome di autentica usuale, dottrinale. Fondamento della 1. è la volontà del Sovrano, fondamento della 2. è l' uso del foro, fondamento della 3. e l' applicazione delle regole dell' interpretazione. Ma qui si domanda a chi debba farsi l' imputazione? Quali azioni non vanno soggette all' imputazione? Quali azioni sono imputabili? Ed in ultimo quali sono i gradi delle imputazioni? A quelli sono imputate le azioni, che possono non farle. I soli enti liberi possono non fare certe azioni, che dipendono dalla loro volontà. Dunque a' soli enti liberi pos-

sono attribuirsi le azioni, e perciò imputare un azione significa dichiarare l'agente causa libera. Quì però devesi osservare non essere sufficiente, che la causa abbia la volontà come semplice facoltà, ma che ne abbia l'attuale esercizio, non imputandosi al certo le azioni agli infanti, a' furiori, a' mentecatti, mancandone a questi l'esercizio. Vanno immuni dall' imputazione quelle azioni, nelle quali vi manca tale esercizio della libertà, come l'azioni necessarie, fisiche, meccaniche, non volontarie. Quali azioni sebbene per se stesse imputate non sono, lo possono essere però, quando effetti fossero d'altre azioni libere, dicendosi allora essere imputate le stesse nella causa. Le azioni volontarie sia libere, sia invite, o indeliberate perchè in esse avvi sempre l'esercizio della libertà; sono sempre imputate. Ivi poi è maggiore imputazione, dove avvi maggiore l'esercizio della liberta. Nelle azioni volontarie libere essendovi maggiore esercizio di quello, che vi è nelle volontarie invite sono le prime più imputate delle seconde, le quali se provvengono da un timore imponente sono poco, o nulla imputate, e se da un timore mediocre sono più imputate, e se finalmente da un timore panico sono in tutto imputate. Inoltre imputate sono le azioni deliberate, ed indeliberate, ma sono soggette a maggiore imputazione le azioni deliberate dalle indeliberate, poichè in queste ultime la volontà agisce dietro il solo naturale giudizio, che fa l'intelletto, nelle prime opera la volontà non solo per lo naturale giudizio, che fa l'intelletto, ma per altri giudizi, che sono dalla volontà stessa imperati. Dall'esposta teoria deducesi l'azioni meccaniche, quelle provegnenti da passioni violente, da vizi organici, da furore, e quelle infine, in tempo di sogno, d'ubbriachezza, non essere imputati, ma poterle essere soltanto in causa. Finalmente non essere imputate l'azioni fatte per ignoranza, o errore incolpevole, involontario, ed invincibile. E per contrario esserle quando l'ignoranza è volontaria, è vincibile. L'errore di dritto non iscusa, se non gli infanti, gli stupidi, ed altri, che non hanno l'esercizio dell' intelletto. L'errore di fatto se è incolpevole, involontario, ed invincibile scusa; altrimenti non iscusa. Le azioni, che si fanno in forza del temperamento, o per abito sono imputabili, perchè non inducono necessità assoluta ad operare, e non distruggono la libertà. Meritano però qualche riguardo quei, che sono violentati da qualche triste affetto. L'azione provvegnente da forza esterna, quando vi concorre la vera coazione in modo, che si riduce a semplice causa istrumentale, non s'imputa. Possono imputarsi, se vi concorra l'esercizio della volontà. All'imputazione va soggetto la causa fisica non solo, ma la morale. Dicesi causa fisica quella, che coll'esercizio della propria forza produce l'azione, causa morale quella, che senza moto fisico del corpo concorre all'azione d'una causa fisica. Può una causa morale concorrere all'azione d'una causa fisica col comandare, ed obbligare, col consigliare, e persuadere, col somministrare mezzi, e coll'approvare, ed in fine coll'azioni antecedenti, concomitanti, susseguenti. L'azione viene più imputata alla causa fisica che alla morale, quante fiate questa vi concorre soltanto col consiglio, ed approvazione, nomandosi inefficace tale concorso, e viene imputata l'azione alla causa morale più, che alla fisica, quando vi concorre col comandare, e coll'obbligare altri, che trovisi nel grado d'ubbidire, appellandosi tale concorso efficace. Finalmente nell'imputazione devesi considerare la dignità, e la qualità, e la condizione della persona, le di cui azioni sono soggette all'imputazioni. Imperciocchè

so, era nello stato di demenza o di furore nel tempo in cui l' azione fu eseguita (1).

62. Non esiste reato, quando colui, che lo ha commesso, vi è stato costretto da una forza cui non ha potuto resistere (2).

63. Niun reato può essere scusato, nè la pena mitigata, che nel case e nelle circostanze in cui la legge dichiari il fatto scusabile, o permetta di applicare una pena men rigorosa (3).

64. I fanciulli minori di anni nove sono esenti da ogni pena.

Ne sono egualmente esenti i minori di anni quattordici compiuti, quando si decida che abbiano agito senza discernimento.

Il giudice però nel caso di misfatto o delitto debbe o consegnarli a' loro parenti coll' obbligo di ben educarli, o dee inviarli in un luogo pubblico da stabilirsi dal Governo, per es-

---

un' azione giusta viene imputata meno al parente che all' estraneo, dicendosi l'azione buona fatta dal parente *officium*, quella dell' estraneo *beneficium*, essendo il merito delle seconde maggiore di quelle delle prime. Per l' opposto l' azione ingiusta viene imputata più al parente, che all' estraneo. Infatti è più imputato l' oltraggio, che un figlio fa al padre da quello fattogli da chicchesia estraneo. Il dovere, la dignità, l' età, ed altre simili circostanze rendono imputabile l' azione, se essa sia ingiusta, la quale al certo è più imputata al dotto, che all' ignorante, più all' uomo avanzato in età, che al fanciullo.

(1) *Demente demens da latini da' Gal. insense, horde sen* παραφρων da Greci, dicesi quel desso, che è senza mente, e che si trova interamente privo di ragione, furioso, *furiosus* da Greci μανιαδης e propriamente quello, *qui omnino mente alienatus, et rabie quadam animi agitur*, ha questi la ragione così stravolta, alterata, e sconcertata, che opera a suo ed altrui danno senza minimo accorgimento. Ora se in questi vi manca ciò, che essenzialmente richiedesi per l' imputazione, qual' è l' esercizio dalla volontà, che agisce dietro le distinte rappresentazioni dell' intelletto giustamente si dice nullo esservi reato, nulla quindi comminazione di pena.

(2) La forza *est vis illa, cui resisti non potest*. Quando questa è tale, per cui l' uomo riducesi a semplice causa istrumentale, neppure avvi imputazione.

(3) La scusa *excusatio* ακογογια è quel dato, che dall' incolpato s' adduce avanti al Magistrato a fine di giustificarsi, o diminuire la intensità del reato. Quindi o perentoria nomasi, o attenuante. Per essere un' azione indifferente dell' uomo all' albo de' reati ascritta vi necessita il potere. Legislativo, come per determinare le pene. L' istesso potere ancora richiedesi per le scuse, con cui pretendesi o del tutto distruggere l' idea di reato, o di diminuirla almeno.

servi ritenuti ed educati per quel numero di anni che la sentenza determini, ma che non potrà oltrepassare il tempo, in cui diventeranno maggiori (1).

65. Se ne' misfatti siesi deciso che il giovinetto maggiore di anni nove e minore di quattordici compiuti abbia agito con discernimento, allora alla morte, all'ergastolo, al quarto, ed al terzo grado de' ferri verrà sostituita la reclusione. Questa pena sarà espiata nella casa di correzione.

Se è incorso in altre pene criminali, soggiacerà al primo o secondo grado di prigionia.

Se è incorso in pene correzionali, sarà condannato alle pene di polizia (2).

66. Quando il colpevole abbia compiuto l'anno quattordicesimo, ma non sia giunto all'età di diciotto anni, allora alla morte, all'ergastolo, ed al quarto grado de' ferri vien sostituito il terzo grado de' ferri nel presidio.

Tutte le altre pene criminali saranno diminuite di uno a due gradi; ed i ferri saranno sempre espiati nel presidio.

I soli parricidi saran puniti colla morte, compiuto il loro anno sedicesimo (3).

---

(1) I nove anni si deggiono intendere compiti, e non cominciati per la nota massima di dritto *favores sunt ampliandi*, non volendo la legge, che favorire questi fanciulli. Similmente i minori di anni 14 compiti vanno ancora immuni da ogni imputazione, avendo considerato il Legislatore, e la vivace fantasia, che ha luogo in tale etade, ed il debole raziocinio, anzi in molti il non avvenuto sviluppo fisico, per essere questo, al dir de' Fisiologisti, secondo i diversi punti del globo, più celere, o più ritardato, ed in tal' età non mai perfetto, e ciò conformemente alla legge Romana. *Illum innocentia consilii tuetur. L. 12. D. ad Leg. Corn. de sicar.*

(2) La parola discernimento importa la unione de' lumi, che ha taluno dalla propria natura, e quindi dal dovere che ha verso di se stesso, verso de' simili, detti doveri di proprio interesse e di socialità, dalla conoscenza della legge, e della ubbidienza, che a questa devesi, dell'ordine, che s'ha da serbare nella società. V'ha poi diminuzione di pena, ancorchè conoscasi esservi questo discernimento per ajutare l'età, e l'imprudenza, che suole aver luogo in tali teneri anni, conforme al prescritto della legge Romana. *In omnibus paenalibus judiciis et aetati, et imprudentiae succurritur. Leg. 118 de div. Reg. Iur.*

(3) Sebbene la legge abbia in considerazione l'età tenera del delinquente, e l'imprudenza diminuendo sino agli anni 18 uno a due gradi la pena, che taluno meriterebbe; ed alla morte, ergastolo, 4. grado de' ferri sostituisce il 3. grado delli stessi nel presidio, pure se costui rendasi reo di parricidio, niun favore riceve, giacchè coll'imbrattarsi in tal'età le mani col sangue dei suoi congiunti ha dimostrato l'animo suo perverso, ciò che fa sì, che la società nulla concepisce di speme più di lui, e quindi avendolo in orrore, da lei colla morte l'allontana.

67. Se una donna condannata a morte sia incinta, non soggiacerà alla pena se non dopo il parto (1).

68. La pena de' ferri così ne' bagni, che nel presidio, ancorchè ne sia cominciata l'esecuzione, verrà sempre espiata nella casa di reclusione da coloro, che abbian compiuto l'anno settantesimo (2).

CAPITOLO IV.

Del tentotivo.

69. Chiunque colla volontà di commettere un misfatto giunge ad atti tali di esecuzione, che nulla rimanga per la sua parte, onde mandarlo ad effetto, se questo non ha avuto luogo per circostanze fortuite ed indipendenti dalla di lui volontà, è punito con un grado meno del misfatto consumato: salve l'eccezioni in alcuni casi particolari preveduti dalla legge.

Questa specie di tentativo chiamasi *misfatto mancato* (3).

70. Il tentativo di un misfatto che non ha avuto luogo anche per circostanze fortuite ed indipendenti dalla volontà del colpevole, se sia manifestato con atti esteriori prossimi alla esecuzione, tali però che ancora rimanga all'autore qualche altro atto per giungere alla consumazione del medesimo, è punito con uno a due gradi meno della pena del misfatto consumato: salve anche le eccezioni in qualche caso particolare dalla legge preveduto. Questa seconda specie di tentativo chiamasi *misfatto tentato* (4).

---

(1) Le pene non tengono, che i propri autori. La prole di cui va la madre pregnante, è innocente. Sia tanto adunque, che la stessa non se ne sgravi, non soggiacerà alla pena. A ciò corrisponde il responso del Giureconsulto Ulpiano. *Praegnantis mulieris consumendae damnatae paena differtur, quod pariat. L. 3. D. de paenis.*

(2) Lo scopo, ed il fine delle pene è il pubblico esempio. La senile età lungi dall'esser più d'esempio, deve esser piuttosto considerata, ed ajutata. Tanto appunto pratica il nostro Legislatore, ordinando la pena de' ferri sia ne' bagni, come nel presidio espiarsi nella casa di reclusione.

(3) Caratteristiche del misfatto mancato sono volontà deliberate di commettere un misfatto, volontà manifestata con tali atti, che non ha avuto luogo l'effetto per circostanze fortuite, nulla mancandovi, onde mandarlo ad esecuzione.

(4) Caratteristiche poi del misfatto tentato sono volontà deliberata di commetterlo, volontà manifestata con atti tali, che ancor rimanga qualche atto per consumarlo, effetto per circostanze fortuite non seguito.

71. I tentativi de' delitti e delle contravvenzioni non sono imputabili, che ne' casi specialmente determinati dalla legge.

72. Ne' reati mançati o tentati, in modo però, che gli atti di esecuzione costituiscano per se stessi un reato consumato, si farà confronto fra la pena di questo reato consumato e quella del reato tentato o mancato, e si applicherà la più grave (1).

73. Se il corso del reato sia stato interrotto per causa del pentimento del colpevole, egli allora non soggiacerà, che alla pena degli atti già eseguiti, quante volte questi sieno dalla legge caratterizzati per reati (2).

CAPITOLO V.

De' complici.

74. Sono *complici* di un reato.

1. coloro che avranno dato commessione o mandato per commetterlo;
2. coloro che per mezzo di doni, di promesse, di minacce, di abuso di autorità o di potere, di macchinazioni o artifizj colpevoli lo avranno provocato, o avranno dato instruzioni per commetterlo;
3. coloro che avranno procurato armi, istrumenti, o altri mezzi che han servito all' azione, sapendo che vi doveano servire;
4. coloro che scientemente avranno facilitato, o assistito l' autore o gli autori delle azioni ne' fatti i quali le avranno preparate, facilitate, o consumate (3).

---

(1) Si deve pria definire il reato mancato, tentato, e consumato, poscia confrontare tra di loro le due pene, ed in ultimo infliggersi la più grave.

(2) La pena avendo per iscopo il pubblico esempio ha per fine d'impedire i reati. Quando adunque nel corso del reato se ne pente il colpevole, merita qualche indulgenza, come anche Paolo Giureconsulto disse « *Qui falsam monetam percusserint, si id totum formare noluerunt soffragio justae sententiae absolvuntur. L.* 19 *ad leg. Cornel. de falsio.* Non così » però, quando da qualche forza impedito.

(3) Chi unisce le proprie forzi, conferisce i proprî mezzi, si unisce, si mescola con altri per un fine comune, da mandato, o commessione, somministra armi, o le proccura, facilita, o assiste qualcuno nel commettere un reato, s' appella complice. È espresso dal Legislatore e quando s' incorre nella complicità, e qual pena devesi al complice.

75. I complici saranno puniti colle pene degli autori principali del reato: i complici però designati ne' numeri 3. e 4. dell'articolo precedente saranno puniti con uno a due gradi meno, solamente quando nella scienza del reato la loro cooperazione non sia stata tale, che senza di essa il reato non sarebbe stato commesso: salvi sempre i casi, ne' quali la legge abbia diversamente disposto.

76. Le circostanze personali che accrescono, tolgono o diminuiscono la pena di un complice, o in uno degli autori del reato, non giovano nè nuocciono agli altri (1)

77. Le circostanze materiali che aggravano la pena di un reato, non nuocciono che agli autori, o a coloro tra' complici i quali ne hanno avuto la scienza nel momento dell'azione, o della cooperazione costituiva della loro reità (2).

CAPITOLO VI.

Della recidiva e della reiterazione.

78. È *recidivo* chiunque, dopo di essere stato condannato per un reato, commetta altro reato. Si ha per condannato ogni individuo; contra il quale si trova profferita irrevocabilmente una pena, in modo, che se ne renda legale l'esecuzione (3).

---

(1) Le azioni non sono, che personali, non eccedono la persona, quindi sono incommunicabili, conseguentemente non possono ne giovare, ne nuocere agli altri.

(2) Non così delle circostanze materiali devesi intendere, quando queste sono aggravanti, perchè nuocciono sempre ed agli autori del delitto, ed a complici, che n' avevano conoscenza nell' atto e della patrazione del delitto, o misfatto, o del concorso alli stessi.

(3) Recidivo, *recidivus* υποπτω *qui rursus recidit. Plin.* 1. 30. *c.* 11. *Quo genere et recidivas febres frequenter abigi affirmant. Iuven. Sat.* 6. *V.* 361. *velut exhausta recidivus pullulat arca nummus.* La legge definisce chi intender si debba per recidivo. Recidivo è chiunque dopo d' essere stato condannato per un reato, commetta altro reato. Fondamento delle recidiva s'è, che vi debba essere una sentenza, e questa inappellabile, senza esser soggetta cioè ad alcuno rimedio, o ricorso legale, nel qual caso dir non si potrebbe inappellabile, giusta la dottrina di Ulpiano Giureconsulto, e che dopo di questa sentenza vi sia la patrazione d' altro reato. Il Legislatore nella recidiva non fa da una parte, che volgere l' occhio ed alla pravità del cuore del condannato, che con altro delitto ha violato la santità del giudicato, dichiarando inefficace la pena già profferita. E dall' altra non perde di veduta il fine prefissosi di reprimere il reato colle voci d' umanità, ed abbor-

79. Il condannato per misfatto, che commette altro misfatto, soggiacerà ad una pena maggiore di un grado della pena scritta.

---

rire ogni mezzo rigoroso, quando necessario non sembra per la pubblica sicurezza. Su quali principi dall'art. 79 sino ad 81 inclusivo viene ad aumentare a' recidivi la pena. E qui giova rapportare la legge de' 29 maggio 1824 approvante lo statuto penale pe' reati de' presidiari, e loro custodi.

Art. 1. Lo statuto attuale è una eccezione alle leggi comuni. Nei casi non determinati dallo statuto, le leggi comuni sono osservate.

CAPITOLO I.

Disposizioni Generali.

Art. 2. I misfatti d'ogni specie, pe' quali è stabilita dalle leggi la pena di ferri nel presidio, se sieno commessi da presidiari nell'interno del presidio, saranno puniti colla pena de' ferri ne' bagni accresciuta da un grado per la recidiva a termini dell'art. 79 delle ll. p.

Art. 3. I misfatti di ogni specie, pe' quali è stabilita dalle leggi una pena diversa da quella de' ferri nel presidio, se siano commessi da presidiari nell'interno del presidio, saranno puniti col *maximum* del grado rispettivo aumentato per la recidiva.

Art. 4. Le disposizioni contenute ne' due articoli precedenti sono comuni anche a' complici.

Art. 5. I misfatti d'ogni specie commessi da' presidiari nell'interno del presidio portano di dritto una più severa restrizione da due a sei mesi. La latitudine di questa pena, che dee subito applicarsi è confidata interamente al prudente arbitrio del Comandante del forte.

Art. 6. Può il comandante medesimo, quando trattasi di misfatti mentovati nel precedente articolo disporre in via discrezionale, che il presidiario si addica nell'interno del forte a' lavori più duri; che oltre il ferro situato nella sua gamba destra, altro se ne situi nella sinistra: che quando il bisogno lo esiga venga egli sottomesso al così detto puntale, o alla catena. Le due prime misure non eccedono un' anno, l' ultima non eccede un mese.

Art. 7. I delitti d'ogni specie, che commettono i presidiari, o i loro custodi nell'interno del presidio, saranno puniti colla pena di prigionia nel *maximum* del suo grado rispettivo. Le pene di confino, o di esilio stabilite dalle leggi comuni sono per quanto concerne questo articolo convertite in prigionia.

Art. 8. La disposizione dell'articolo precedente è comune anche a' complici.

Art. 9. Ogni delitto commesso da presidiari, o custodi nell'interno del presidio porta seco di dritto una restrizione più severa da uno, a due mesi. La latitudine di questa pena, che dee subito applicarsi, è confidata alla discrezione del comandante del forte.

Art. 10. Può il Giudice competente in addizione della pena ordinaria condannare nelle forme legali i presidiari, ed i custodi a delle legnate da tren-

Questo aumento però non potrà portare che fino alla pena dell' ergastolo , esclusa , la pena di morte.

---

ta a cento , quando trattisi di misfatto , da venti a quaranta , quando trattisi di delitti.

Art. 11. Quando il Giudice competente usi della facoltà indicata nell'Art. 10, non è egli obbligato ad applicare nel *maximum* contro del colpevole la pena principale dettata dalle leggi.

Art. 12. Tutte le controvvenzioni commesse da presidiari , e custodi nell' interno del presidio , saranno punite con misure disciplinari. Le misure disciplinari consistono. 1. in una riprensione pubblica , e minacciosa. 2. in una restrizione più severa da un giorno ad un mese. 3. in addire il colpevole a qualche lavoro più duro pel tempo indicato. 4. nelle battiture , che non eccedono il n.° di venti. Questa ultima misura non deve adottarsi , che nelle contravvenzioni più rilevanti , ed esigenti un più pronto , ed efficace esempio.

Art. 13. Le misure suddette potranno secondo le circostanze duplicarsi e nel tempo e nel numero ne' casi di recidiva.

Art. 14. Pe' delitti commessi nell' interno del presidio , e dalle persone di sopra indicate l' azione penale sarà esercitata dal ministero pubblico senza bisogno dell' istanza della parte privata. La rinuncia della parte privata non arresterà in alcun caso l' azione penale.

Art 15. Ne' casi , in cui le leggi penali esigono la publicità del luogo per elemento di misfatto , o di delitto , il presidio è considerato come luogo pubblico.

CAPITOLO II.

De' reati contro la sicurezza interna del presidio.

Art. 16. La disubbiedenza individuale agli ordini del superiore riguardante il regime disciplinare sarà punita in via disciplinare dal Comandante del forte con una , o più delle misure additate ne' numeri 1, 2, 3, dell' art. 12.

Art. 17. La resistenza , la ingiuria , al superiore sarà punita momentaneamente dal Comandante colle misure indicate ne' numeri 1, 2, 3, e 4, dell' articolo sopracitato , salvo che la resistenza , la ingiuria , o la minaccia costituisse in vigore delle leggi penali delitto , o misfatto. In questo caso si osserveranno le disposizioni contenute nel caso 1. del presente statuto circa la ripressione di tali reati.

Art. 18. La resistenza suddetta quando avvenga colle armi alla mano , e sia accompagnata da ferite sulla persona del Comandante , sarà dall' Autore competente punita di morte.

Art. 19. Il numero di sette individui inermi , o di cinque , quando tre almeno di essi sieno armati di armi proprie , o improprie , riuniti , o ammutinati nel fine sia di promuovere , o agevolare la evasione de' presidiarii , giungendo a tentarla di fatto , già di eccitar i presidiarii alla sedizione , giungendo a tentar d' eccitarla di fatto , se nell'uno , e nell' altro caso s'impadronisca delle armi della guardia , costituisce nel forte lo stato di rivolta.

80. Quando l' aumento porta a pena temporanea, e la prima condanna non si trova ancora espiata, il tempo della

---

I colpevoli del misfatto mentovato sono puniti di morte. Se poi l' evasione, e la sedizione, di cui è parola non abbia avuto luogo, se nell' avvenimento non sieno seguite ferite, percosse gravi, o misfatti di qualunque natura, può il giudice discendere alla pena dell' ergastolo, a meno che non trattisi de' capi, o de' provocatori.

Art. 20. Nel caso di ammotinamento, complotto, e attruppamento sedizioso, il comandante salvo le pene segnate dalla legge, è autorizzato ad impiegare tutti i mezzi di forza, che crederà necessarî all'oggetto. Potranno ottenere i colpevoli minorazione di pena, o perdono, se all' ordine, che riceveranno dal superiore in nome del Re, drsistono subito dall' impresa, ed immediatamente rientrino nella sommissione, e nell' obbedienza.

Art. 21. La detenzione nel presidio di armi vietate è punita contro dei presidiarî detentori, come asportazione.

Art. 22. La introduzione nel presidio d' armi vietate è punita ne' custodi oscitanti, come asportazione.

Art. 23. La detenzione nel presidio di lime, seghe, pali di ferro, o di altri istromenti atti a rompere, o scassare, o far violenza, è riputata contro dei presidiarii detentori, come tentata fuga violenta dal presidio.

Art. 24. La introduzione di tali oggetti nel presidio è punita ne' custodi oscitanti colla stessa pena de' detentori. Salvo ne' casi de' 3 articoli precedenti.

Art. 25. Cadono in contravvenzione i presidiarii, che per fatto proprio, o per opera altrui (non denunzista nel momento) trovinsi senza il cerchio di ferro nella gamba, che vendano una porzione del vestiario loro destinato come servi di pena, che scrocchino del denajo col pretesto di far rinvenire immaginati tesori sotterrati; salvo (quando il denajo trovato ecceda i ducati 10) le pene maggiori dettate dalle leggi penali contro la frode, che giuochino, o tengono mano a de' giuochi proibiti, che degradino de' muri, degli utensili, o degli oggetti qualunque del presidio, che accendano de' fuochi in tempo, in modo, ed in luogo vietato; che facciano spezialmente di notte degli schiamazzi, i quali turbino la quiete del presidio, che senza il dovuto permesso si allontanino dalla loro mansione, e dal luogo destinato al loro travaglio; che in una alterazione momentaneamente suscitata, ed estinta percuotano, o battono semplicemente il compagno, che conservino individualmente una somma maggiore di ducati sei. Il di più, che si trovi in potere del presidiario, gli verrà tolto nel momento, e sarà depositato presso l'Amministrazione del presidio sotto la cura del Comandante, per disporne a beneficio del presidiario medesimo, secondo il suo bisogno preciso, o pure per essergli restituito, allorchè espiata la pena sarà egli messo in libertà. Che non si prestano al genere di travaglio loro assegnato.

Art. 26. Cadono anche in contravvenzione coloro, che comunque non presidiarii si trovino nell' interno del presidio travestiti co' panni destinati pei panni di pena.

Art. 27. Le contravvenzioni indicate ne' due precedenti articoli, come quelle, di cui è parola nelle leggi comuni, verranno punite colle pene segnate negli articoli 12, 13, di questo Statuto, le quali a secondo de' casi,

nuova pena si cumula. Se questa nnione porta una pena che ecceda il quarto grado de' ferri, il condannato passerà ad espiarla nell' ergastolo, cumulandosi i tempi delle due pene.

---

e delle circostanze, potranno anche cumularsi. Salvo sempre le pene maggiori in caso di complicità in reati maggiori.

CAPITOLO III.

De' reati de' Custodi addetti a prestar servizio presso le ciurme de' condannati.

Art. 28. Cadono in contravvenzione i custodi, che mangiono, e giuochino co' condannati, che gli impieghino in loro particolari servizii, che contraggono con essi soverchia dimestichezza, o una famigliarità portante o delle parzialità, e degli abusi, che percepiscano da' condannati alcuna retribuzione di denajo, o alcuno dono per qualunque pretesto, che strapazzino, o opprimono i condannati, che permettono al presidiario d' introdurre nel presidio più d'una caraffa di vino, che permettono di giuocare a' giuochi vietati, che nella visita de' ferramenti, de' condannati, de' cancelli, e di altri luoghi del presidio non usino la dovuta attenzione, che non vigilano al travaglio, ed alle operazioni de' condannati, e vie maggiormente se per la loro trascuragine seguano de' disordini che si permettano di sciorre dal cerchio di ferro, dal puntale, o dalla catena un presidiario. Che si allontanino dal posto, o dal luogo di loro vigilanza, che portando per ordine superiore i presidiarii da un luogo all' altro, non li conducano per la via indicata, o li facciano entrare in cantina, bettole, o in altri luoghi contro il divieto, che permettono d' introdursi delle donne nel presidio, e celino una parte a loro nota.

Aat. 29. Le contravvenzioni mentovate nel precedente articolo come quelle di cui è parola nelle leggi comuni sono punite colle pene dettate negli art. 12, 13, di questo statuto, tranne quella indicata nel numero 3. dell' art. 12. Tali pene a seconda de' casi, e delle circostanze potranno anche cumularsi. Salvo sempre le pene maggiori in caso di complicità in reati maggiori.

Art. 30. Può il Comandante secondo la esigenza de' casi sospendere in via disciplinare i custodi dalle loro funzioni per un dato tempo, che non ecceda però i sei mesi.

Art. 31. Sotto il nome di custodi adoperato nello stato intendonsi sempre i sottocustodi.

CAPITOLO IV.

Della Competenza.

Art. 32. I misfatti commessi da' presidiarii, o da loro custodi contro la sicurezza interna del presidio compresi nel Capitolo 2. del presente statuto, sono puniti dal Consiglio di guerra di guarnigione, salvo ad elevarsi in Commissione militare ne' casi preveduti dal Decreto di 24 maggio 1826. Tutti gli

81. condannato all' ergastolo, o colui che sta espiando nell' ergastolo la pena temporanea a' termini dell' articolo precedente, se commette un misfatto, che porta il secondo grado de' ferri o una pena maggiore, sarà punito colla pena di morte. Colui però che è stato condannato ad espiare nell' ergastolo la detta pena temporanea, se diviene recidivo dopo il termine della medesima, sarà trattato colle regole stabilite nell' articolo 79.

In caso di reati, che portano a pene minori del secondo grado di ferri, il condannato all'ergastolo sarà sottoposto ad una più severa restrizione, ed alle pene stabilite da'regolamenti.

82. Il condannato per misfatto, se commette delitto, sarà per questo punito col *maximum* della pena stabilita, la quale potrà essere ancora duplicata: il reo vi sarà sottoposto dopo il termine della prima condanna, se questa non è ancora espiata.

---

altri misfatti commessi da' presidiarii, o da loro custodi nell' interno del presidio, sono puniti dalla G. C. speciale. L' una, e l'altra disposizione è applicabile anche a' complici.

Art. 33. Tutti i delitti di qualunque natura essi siano commessi da' presidiarii, o da loro custodi nell' interno del presidio sono puniti dal giudice ordinario, salvo l' appello alla G. C. criminale a' termini della legge di procedura penale.

Art. 34. Contra le decisioni, che la G. C. criminale pronuncia nella soggetta materia non è aperto ricorso presso la Corte Suprema di Giustizia.

Art. 35. Tutte le contravvenzioni di qualunque natura esse sieno commesse da' presidiarii, da loro custodi, o da coloro, di cui è parola nell'art. 26, nell' interno del presidio, sono estranee agli attributi della G. C. speciale, e del giudice ordinario. Elleno sono punite in via disciplinare, e co'poteri discrezionali dal Comandante del presidio.

Art. 36. Il presente statuto due volte il mese verrà letto a' presidiarii, ed a' custodi approvato il di 29, maggio 1829. A ciò aggiungesi il decreto de' 15, settembre 1836 della felice ricordanza di Francesco, che porta aumento di pena pe' forzati, che vendono il loro vestiario così espresso. Art. 1. La vendita di porzione, o dell' intiero vestiario d' un forzato diffinita dall' art. 15 dell' indicato statuto come reato, sarà da oggi in poi considerata come contravvenzione e punita dal Maggior Generale della Real Marina. Art. 2. La classificazione de' gradi di punizioni inflitte dal ripetuto art. 15 dello statuto e dalla scala di pena allo stesso acclusa sarà nell' applicazione della pena per la vendita di una parte, o dell' intiero vestiario di un forzato, riguardata come aumento di un grado di più, e quindi la vendita di una porzione degli effetti di vestiario punita col terzo grado vale a dire con 16 a 20 legnate, lo sarà col terzo grado cioè con ventuno a trenta, e quella dell' intiero vestiario punita col terzo grado con 21, a 30 legnate, lo sarà col quarto grado o sia con 35, a 40.

83. Il condannato per delitto, se commette altro delitto, sarà per questo punito col *maximum* della pena stabilita, la quale potrà essere ancora duplicata.

84. Vi ha *recidiva* di contravvenzione, quando ne' sei mesi precedenti il colpevole sia stato condannato per altra contravvenzione. In questo caso il recidivo sarà condannato al *maximum* della pena scritta, la quale potrà essere ancora duplicata.

85. La *reiterazione* si ha quando il colpevole di un misfatto, per lo quale non è stato ancora legalmente condannato, commette altro misfatto; o il colpevole didelitto commette altro delitto; o il colpevole di contravvenzione commette altra contravvenzione (1).

86. Il reiteratore di due misfatti sarà punito colla pena che corrisponde al misfatto più grave, la quale sarà applicata sempre nel *maximum* del grado. Il reiteratore di più di due misfatti sarà punito con un grado di più della pena stabilita pel misfatto maggiore, purchè questo aumento non porti alla pena di morte.

87. Contra il reiteratore di due delitti si cumuleranno le pene corrispondenti a ciascun delitto, purchè non si ecceda il *maximum* della pena stabilita pel delitto maggiore.

Contra il reiteratore di più di due delitti si cumuleranno le pene corrispondenti a ciascun delitto, purchè non si ecceda il doppio del *maximum* della pena stabilita pel delitto maggiore.

88. Contra il reiteratore di due contravvenzioni si cumuleranno le pene corrispondenti a ciascuna di esse, purchè

---

(1) Reiteratore dicesi colui, che dopo d'aver commesso un delitto, misfatto, o contravvenzione commette altro delitto, misfatto, e contravvenzione, non ancora legalmente per lo primo reato condannato. Differenza adunque vi passa tra il recidivo, ed il reiteratore, giacchè nel primo ha luogo la sentenza, e questa inappellabile, nel secondo si va immune di questa. È salda la dottrina ad ogni reato dover poi corrispondere una pena, niun reato dover gire impunito, per essere la pena la garentia dello stato, quale se per poco in qualche delitto, o misfatto allontanasi, subito a periglio l'ordine pubblico s' espone. La dottrina è del Giureconsulto Ulpiano: *Nunquam plura delicta concurrentia faciunt, ut ullius impunitas detur. Neque enim delictum ob aliud delictum minuit paenam. L. 2. de paenis de priv. delic.* Da tali principii messo il Legislatore ha le seguenti misure dettato, onde nullo delitto vada ad essere impunito.

non si ecceda il *maximum* della pena stabilita per la contravvenzione maggiore.

Contra il reiteratore di più di due contravvenzioni si cumuleranno le pene corrispondenti a ciascuna di esse, purchè non si ecceda il doppio del *maximum* della pena stabilita per la contravvenzione maggiore.

89. Quando le amnistie aboliscono il procedimento, se colui che ne ha goduto, commette nuovi reati, sarà giudicato qual reiteratore a' termini degli articoli precedenti, come se non avesse goduto dell' indulto.

La stessa regola dee osservarsi ne' casi, ne' quali viene interrotto il procedimento per la rinunzia all' istanza della parte privata (1).

90. La grazia del Principe che o commuta o condona una pena legalmente pronunziata, non toglie in colui, che ne è favorito, il carattere di condannato per gli effetti della recidiva.

L' *aggraziato* sarà tenuto anche alla condizione più severa degli effetti della recidiva, se mai tal condizione è apposta nella grazia (2).

---

(1) L' amnistia non cancella il reato, essa non abolisce, che il procedimento. Quindi se taluno mostrandosi ingrato a tale favore commette altro reato non può non essere punito qual reiteratore. Le amnistie sono annunciate con Reale decreto, questo definisce i reati, che vi sono compresi, le condizioni per esservi ammesso, e finalmente se il consentimento degli offesi sia, o no necessario. Art. 633. P. P. Queste stesse non comprendono le condanne passate in giudicato, non riguardono, che i giudizii pendenti, e per conseguenza impediscano soltanto l' ulteriore procedimento pe' reati, che vi si comprendono. Coll'essersi ammesso all' amnistia, nullo pregiudizio arrecasi alla parte civile, essendo a questa sempre salva l' azione per ricuperare le spese. Quale non una, ma più, e più fiate ha avuto luogo, come dal decreto de' 5 ottobre 1822, pe' sudditi oltre il faro colpevoli degli avvenimenti politici, ed attentati commessi contro lo stato anteriormente al dì 24 di marzo dello scorso anno 1831. Decreto de' 28 settembre 1822, che ammette amnistia. Decreto de' 17 gennaio 1825, che similmente accorda amnistia a tutti i disertori di terra, e di mare ed a' refrattarii della leva del 1829. Atto Sovrano del dì 30 maggio 1831, portante amnistia per la così detta causa di Monteforte così espresso. Art. 1. Accordiamo piena, ed assoluta libertà agli individui tutti condannati per la così detta causa di Monteforte, e che trovansi attualmente a' ferri, o in altro luogo di espiazione. Art. 2. Accordiamo altresì l' abilitazione a poter riedere in seno delle loro famiglie agli esuli, ed espatriati all'estero, espressi nel notamento da noi approvato sotto questa data, e ciò per seguire i moti del dolce animo, ed aggiungere nuovi tratti di clemenza.

(2) Sebbene il Principe in forza di un Decreto di grazia condona, o com-

91. Qualunque disposizione sovrana che cancella un' azione dalla classe de' reati, e ne abolisce per regola generale la pena, toglie di dritto tutti gli effetti del procedimento e della condanna: e chi n' è favorito, benchè in seguito commetta un reato, non sarà riputato nè recidivo nè reiteratore (1).

muta una pena legalmente pronunciata, questa sempre suppone una condanna antecedente, conseguentemente il reo di nuovi delitti non può gire immune dall' essere considerato come recidivo, potendo anche delle fiate a pene più severe soggiacere, quando tanto dal Principe nell' impartirsi la grazia fosse stato disposto. Tale fu infatti l' atto Sovrano del 1830 portante un'indulto a favore de' condannati per reità di stato, e di coloro, che trovansi esclusi dagli impieghi civili, e militari così espresso. Art. 1. È condonata la metà della pena residuale a tutti coloro, che trovansi condannati pei reati di stato. La pena de' condannati all' ergastolo discenderà al *maximum* del secondo grado de' ferri. Art. 2. È commutata nella semplice relegazione la pena che i condannati per le reità suddette dovrebbero espiare ne' ferri o nella reclusione. Art. 3. La pena dell' esilio perpetuo dal Regno pe' condannati medesimi è ridotta a quella di 5, anni di esilio da decorrere dal giorno 8 novembre 1860, epoca del nostro avvenimento al Trono. Godranno dello stesso beneficio della riduzione a cinque anni anche i condannati all' esilio emporaneo, che dovessero espiare una pena maggiore. Art. 4. Rimane abolita la pena penale per tutti i reati di stato commessi sino all' indicato giorno degli otto di novembre del corrente anno. Art. 5. Sono abilitati coloro, che per interesse pubblico trovansi in linea di prevenzione politica nell' Isola in esilio, o in prigione. Senza un' ordine, o Permesso particolare non potranno per ora godere della stessa abilitazione quelli tra i succennati individui, che son compresi nel notamento da noi approvato. Art. 6. Alla occupazione de' pubblici impieghi in qualunque ramo è rimosso ogni ostacolo derivante dalle vicende politiche sino al denotato giorno 8 di novembre. Tutti i nostri Sudditi potranno senza alcuna distinzione essere ammessi ad esercitarli, quando abbiano i requisiti corrispondenti alle rispettive cariche. Art. 7. Gli impiegati destituiti per le stesse vicende sono egualmente abilitati all' esercizio delle pubbliche cariche, quando siano forniti dei suddetti requisiti. Art. 8. I militari come sopra destituiti, ed attualmente in sussidio sono compresi nella divisata abilitazione. Essi potranno del pari concorrere alla provvista delle cariche civili, ed amministrative, ove non manchino dei succennati requisiti. Trovandosi al presente l' esercito al completo, saranno prese in seguito particolari determinazioni per quelli tra i detti militari destituiti, che potessero essere richiamati al servizio militare. Art. 9. I regolamenti finora in vigore per la spedizione di permesso di armi saranno modificati in quanto agli ostacoli derivanti da politiche vicende.

(1) Non così nella specie del presente articolo in esame. Quivi per disposizione Sovrana è cancellata l' azione dall' albo de' reati. Quale distrutta non più reato v' esiste, nè pena, nè sentenza irretrattabile. Or questi elementi mancandovi chi può ridire verificarsi dopo la patrazione di altro delitto, o misfatto reiterazione, o recidiva?

LIBRO II.

DE' MISFATTI E DE' DELITTI, E DELLA LORO PUNIZIONE

TITOLO I.

DE' REATI CONTRO IL RISPETTO DOVUTO ALLA RELIGIONE.

92 Chiunque nell' empio fine di far onta alla religione cattolica apostolica romana incendia o distrugge un tempio al culto divino consacrato, sarà punito colla morte e col primo grado di pubblico esempio.

93. Chiunque nello stesso empio fine incendia, disperge o distrugge il corpo santissimo di GESU' CRISTO, sarà punito di morte col laccio sulle forche, e col quarto grado di pubblico esempio (1).

---

(1) *Ecclesia, Gal. assemblée, Gre.* εκκλεσια *concilium, concio ab* εκκεω *evoco. Così nomavasi in Atene la concione radunata ad audiendum de Reipublicae negotiis. Plin. Traj.* 1. 10. *Epis.* III. *Et bule, et ecclesia consentiente.* Similmente poi αγορα ab αγειρω congrego, intendendosi nella prima radice un bene disposto ed ordinato convento, nella 2. una mista, e confusa unione. Appo gli Ecclesiastici scrittori la chiesa è la unione de'fedeli. *Tertul. Lat. Agos.* La chiesa è il centro della verità. Dessa è una società. Quindi adorna del potere, quale spiritnale, perchè spirituale il fine. I principi però possono far uso del loro potere temporale contro quei, che intendono disturbarla. Dessi sono a ciò obbligati, perchè sono vigili custodi de' Canoni della chiesa non solo, ma ancora per conservare tra loro sudditi la pace, che colla diversità de' sentimenti in materia di religione può essere turbata. Presso de' Romani vigeva la distinzione delle cose in sacre, o sia cose pubblicamente a' numi superiori consacrate o dal Pontefice Massimo, o pur dal Principe. L. 6, ff. 3. L. 9. ff. 3. pr. sez. ff. H. T. Pel che chiedevasi la consacrazione, che con molti riti, e cerimonie andavasi a perfezionare, credendosi da' Romani realmente i loro Numi abitare i delubri. Ne v' era permesso introdurre anticamente peregrine Divinità. Quindi si conosce da Cornelio Nipote nella vita d'Alcibiade questi ideo *diris devotum, et in exilium ejectum fuisse* da' Cartaginesi, per aversi a suo piacere alcune Di-

94. Chiunque nell' atto che vengono celebrati i divini misteri, gli disturbi con violenza, e nel fine di profanare le sacre funzioni, sarà punito col primo al secondo grado dei ferri (1).

95. Chiunque in eseguire il misfatto preveduto nel precedente articolo, sospinto dallo stesso empio fine, apporta in persona di un ministro del santuario una ferita degna per se stessa di pena criminale, sarà punito col grado di pena immediatamente superiore, e col *maximum* del tempo. In caso di omicidio sarà punito colla morte.

96. Chiunque nello stesso empio fine dentro i tempj me-

---

vinità costituito. Socrate fu condannato a bere la cicuta, perchè accusato di non avere gli stessi Dei della Città, ma diversi, come insegna Dioge: Laerzio. Appo i Romani l' istesso con ogni rigore s' osservò praticato, come dall' esempio de' Baccanali, pe' quali privatamente introdotti molte migliaja di persone furono a morte condannati, al dire di Livio Lib. 38, c. 8. seg. e Corn-Van-Bynkershech nel suo *Opus. de Relig. Pereg.* Quindi a ragione Cicerone nell' aureo suo libro de Leg. osservando nullo esservi stato, cui non deggia la Religione servirla di base, disse *Deos caste adeunto, Pietatem adeunto*, ed appena da' cittadini allontanarsi, presto ogni cosa vacillare. « *Et haud scio, an pietate adversus Deos sublata, fides » etiam, et Societas humani generis, et una excellentissma virtutum » justitia tollatur.* » Or se tanto presso etnici popoli pel mantenimento del culto a' falsi Numi delle loro Cittadi? Quale appo i nostri popoli, ne' quali è stata sempremai, ed è conosciuta, ed ammessa la vera Apostolica Romana, Cattolica Religione. Le sanzioni delle nostre LL. P. dimostrano quanto rispetto aver si debba alla stessa, venendo condannato alla morte col 1. grado di pubblico esempio, o alla stessa morte col laccio sulle forche, e col 4. grado dello stesso pubblico esempio ognuno, che coll'empio fine proccura o di far onta alla Religione, o d' incendiare, disperdere, o distruggere il corpo Santissimo di Gesù Cristo.

(1) Per le antiche leggi era punito di morte chi tendeva a disturbare i sacri ministerii. *Qui sacra ministeria turbaverit capite puniatur. Authen. de Ep.* Il nostro Legislatore ha allontanato tanto rigore prescrivendo la pena de' ferri da 7 anni sino a 19, giacchè colla profanazione si lede la tranquillità e ciò, che a' cittadini è più sacro, sebbene non s'ha la mira a distruggere ciò che forma il cardine, e la base della Religione.

Severe erano ancora le antiche leggi su tal' oggetto. « *Si quis in hoc » genere sacrilegii proruerit ut in Ecclesias Catholicas irruens sacerdoti- » bus, ac ministris, vel ipsi cultui, locoque aliquid importet injuriae » Provinciae moderator sacerdotum, et Catholicae Ecclesiae ministerium » capitali sententia noverit vindicandum. Leg.* 10. *de Epis. ec Cler.* » Il nostro Principe considerando con tal delitto ledersi l' uomo sacro, la religione, e l' ordine pubblico sanziona aumento di pena, ma proscrive tanto rigore anticamente ordinato.

desimi, o ne' loro vestiboli, calpesta o distrugge vasi sacri o sacre immagini, o violentemente le percuote, o le infrange, sarà punito col secondo al terzo grado de' ferri (1).

97. Chiunque per solo fine di lucro involi da' tempj vasi o suppellettili sacre, o qualunque altro oggetto al culto divino consegrato, sarà punito col secondo grado de' ferri, escluso il *minimum* del tempo (2).

98. Il furto preveduto nell' articolo precedente, se sia commesso con altre circostanze, che la legge prevede come aggravanti, verrà punito col terzo grado de' ferri; purchè le stesse circostanze non portino a pene maggiori, le quali saranno in questo caso applicate.

99. Chiunque per solo fine di lucro involi la sacra pis-

---

(1) Tra doveri, che appartengono all' uomo quei, che occupano il primo luogo, doveri di Religione da' Naturalisti si nomano. Per questi è tenuto l' uomo a conoscere Iddio, amarlo sopra ogni cosa, e con tutto il cuore, e forze, temerlo con amore filiale, per essere in ogni luogo, e sempre presente, ed in fine in lui ogni fiducia riporre, per essere Provvido. Dall' amore, timore, e fiducia nasce il culto. Dunque l' uomo deve a Dio il culto. Questo sebbene sia interno per costare l' uomo d' anima, non cessa però d' essere esterno ancora, per quello, che devesi per lo corpo. Or questo culto esterno dove mai viene a praticarsi con maggiore sollennità, se non ne' luoghi a ciò stabiliti, che tempii si appellano. Questi luoghi a Dio sono cari, questi sono sacri. Chi questi con empio fine proccura profanare, merita la pena del 2. al 3. grado de' ferri.

(2) Quell'abuso, o profanazione, che si fa delle cose sacre chiamasi sacrilegio *sacrilege*, ιεροσυλια, sotto questa specie si comprende tutto ciò, che si fa contro le persone, come le cose al culto di Dio consacrate. Un sacrilegio adunque commette chi rubi vasi, o altri arredi dediti all' uso degli altari; di questo va maggiormente reo, chi rubi le ostie, l' olio santo, le sacre imagini. La pena per questi era capitale, quando non v' era qualche grave circostanza, che l' andava a mitigare. *Constitutionibus cavetur ut sacrilegi extra ordinem digna paena puniantur. Leg. Iul.* 4. §. 2. *ad Leg. Iul. Pecul. Sacrilegi capite puniuntur. Sunt autem sacrilegi, qui publica vasa compilaverunt. L. Sacrilegi* 9. *ibidem.* Il nostro Legislatore riflette in tali delitti il fine, che taluno si prefigge d' innanti, e così v' applica la pena. Ha avuto taluno il solo fine di lucro, verrà punito col 2. grado de' ferri, escluso il *minimum*. V' ha qualche altra circostanza, che la legge prevede, come aggravante sarà punito col 3. grado de' ferri. Che se poi s' involi anche per lucro o la sacra pisside, o l' ostensorio? verrà punito coll' ergastolo. Questa pena col Decreto de' 2 maggio 1821, trovasi così aumentata. Chiunque involi la sacra pisside, o l' ostensorio colle ostie consacrate sarà punito colla morte naturale sulle forche. Quando poi tale involamento succeda senza l' ostie consacrate, il colpevole avrà la pena dell' ergastolo a vita.

side o l' ostensorio colle ostie consagrate, portandole seco, o disperdendole, sarà punito coll' ergastolo.

100. Chiunque insegnando, o in qualunque modo aringando in luoghi pubblici, profferisca, senza empio fine o dolo alcuno, proposizioni contrarie alla religione cattolica, sarà punito della pubbica riprensione, e della interdizione temporanea di uno a due anni dalla carica o professione della quale ha abusato.

Se poi vi concorre l' empio fine di distruggere o alterare i dogmi della religione, sarà punito coll' esilio perpetuo dal regno (1).

101. La *bestemmia*, o sia l' empia esecrazione del nome di Dio o de' santi, profferita in chiese aperte al pubblico culto, o in altri luoghi nell' atto di sacre o pubbliche funzioni, sarà punita col terzo grado di prigionia. Senza le dette circostanze la bestemmia in luogo pubblico è punita col primo grado di prigionia, o confino (2).

---

(1) La legge Romana *Decere C. de Summa Trin.* così dice. Decere *arbitramur nostrum imperium, subditos nostros de Religione commonefacere, ita enim et pleniorem adquiri Dei, ac Solvatoris nostri Jesu Christi benignitatem possibile esse existimamus si quando et nos pro viribus ipsi placere studuerimus, et nostros subditos ad eam rem instituerimus.* La nostra Legislazione distingue nell' insegnare, predicare e l'empio fine, e non l'empio fine. Se senza questo empio fine si profferisce qualche proposizione contraria alla Religion· verrà taluno colpito colla pubblica riprensione, e gli sarà interdetto per uno, a due anni della carica, che ha abusato. Se vi concorre poi l' empio fine di distruggere della Religione i santi dogmi, sarà colpito coll' esilio perpetuo dal Regno.

(2) La bestemmia *blesphemia, blespeme Gal.* βλασφημια Gre. *execratio nefanda a* βλαβη *noxa*, vel a βλαπτω *laedo et* φημη *fama. Aug. de Moribus Manich.* 2, 10. *Hyeronim. Epist.* 75 *ad fin.* Gravi erano le pene, che contro a' bestemiatori si davano. Chi la prima volta bestemiava era punito con multa pecuniaria, e pena corporale, essendo recidivi se gli taglavano le labbra con un ferro ruente, e si tagliava ancora la lingua, indi si condannavano alla galera, e alla berlina, o si proscrivevano dal Regno. Per le bestemie poi per se stesso orribili, o anche per circostanze tali poteano far meritare anche per la prima volta la morte. I libri, che contenevano le ingiurie contro di Dio si bruciavano. dal Carnefice. « *Judices prohibeant ut a blesphemiis et perjuriis, quae ipsorum inhibitionibus debent comprimi, omnes homines penitus conquiescant. Leg. alearum* 3. » *Cod. de Aleat. Praecipimus permanentes in praedictis illicitis artibus* » (*blasphemiarum*) *post hanc admonitionem nostram comprendere, et* » *ultimis subdere suppliciis ut non ex contemptu talium inveniatur et Civitas, et Respublica per hos impios actus laedi. Cap. igitur* §. *Praecipi-*

102. Ogni altro atto scandaloso che turbi, o impedisca, o offenda il libero e tranquillo esercizio del culto divino nelle chiese o luoghi pubblici, è punito col primo al secondo grado di prigionia (1).

103. Fuori de' casi preveduti in questo titolo, i reati commessi in persona de' ministri del santuario per vendetta, ed in atto delle loro funzioni, son puniti con un grado di più della pena ordinaria (2).

» *mus. Nov.* 77. » La bestemia nella nostra Legislazione è punita col 1. grado di prigionia o confino, profferita poi in Chiese al pubblico culto aperte, o in altri luoghi nell' atto di pubbliche funzioni col 2. al 3. grado. Questa sanzione venne col Decreto de' 7 maggio 1821, nell' art. 11, così modificata. « La bestemia o sia l' empia esacrazione del nome di Dio, e » de' Santi profferita in Chiesa aperta al pubblico culto, o in altri luoghi » in atto di sacre, o pubbliche funzioni sarà punita col 3. grado di ferri. » Senza tali circostanze la bestemia in luogo pubblico avrà la pena del pri- » mo grado de' ferri. Nel primo caso con frusta precedente; e col Decreto » de' 5 maggio 1827, così fu sanzionato. » Art. 1. La bestemia, o sia l' empia esacrazione del nome di Dio o de' Santi profferita in Chiesa aperte al pubblico culto, o in altri luoghi nell' atto di sacre, o pubbliche funzioni sarà punita colla relegazione. Art. 2. La bestemia si repula pronunciata in luogo pubblico, allorchè è profferita nelle pubbliche strade, nelle piazze pubbliche, ne' caffè, nelle osterie, nelle bettole, nelle cantine, nei bigliardi, nelle spezierie, ed in altri luoghi di abituali riunioni aperte nelle strade pubbliche, e nelle pubbliche piazze.

(1) Qui il Legislatore con una generica proposizione comprende ogni atto scandaloso, che turbar possa, o ledere il libero esercizio del culto divino, o nelle Chiese, o luoghi pubblici. La unione di tali circostanze fa sì che al Magistrato la facoltà si accordi della latitudine della pena del primo al secondo grado di prigionia. Sebbene coll' art. 12, del Decreto de' 7, maggio 1821, venne così aumentata la pena. Ogni altro atto scandaloso; che turbi, o impedisca, o offenda il libero, e tranquillo esercizio del culto Divino nelle Chiese, o luoghi pubblici sarà punito col primo al secondo grado de' ferri.

(2) I reati commessi contro de' Ministri del Santuario deggiono essere considerati dal Legislatore, giacchè se Religione senza Ministri esister non può, chi per vendetta lede i Ministri, s' intende ledere ancora la Religione, per essere Ministri, e Religione termini tra loro correlativi. A ragione quindi dicesi nell' articolo in analisi esser punito con un grado di più della pena ordinaria chi in tali persone sacre osi qualche reato commettere. Ne sarà col *minimum* del grado punito ogni altro reato commesso nelle pubbliche Chiese in atto di sacre funzioni. La legge arresta qui le sue sanzioni considerando aver la Chiesa anche le sue sanzioni, che non di rado riescono molto più efficaci di quello delle stesse civili, e più di spavento incutono e di terrore, onde altri non abusasse di commettere gli stessi sacrilegi in persona di uomini sacri, e reati contro la Religione.

104. Ogni altro reato non preveduto in questo titolo, se vien commesso nelle pubbliche chiese in atto di sacre funzioni, non sarà mai punito col minimo del tempo del grado.

TITOLO II.

DE' REATI CONTRO LO STATO.

CAPITOLO I.

De' reati contro la sicurezza esterna dello Stato.

105. Ogni nazionale del regno delle Due Sicilie, che porti le armi contro il Sovrano e lo Stato, sarà punito colla morte (1).

---

(1) Il delitto di lesa Maestà è quell' attentato, che si commette contro la persona del Rè, e contro lo stato. Questo è lo più atroce tra delitti, che ledono l' ordine pubblico, tanto che i pubblicisti l' appellano sacrilegio. È con ragione, per essere i Principi quì di Dio l'imagine. *Proximum sacrilegio crimen est quod adversus Pop. Rom. vel adversus Securitatem ejus committitur. Leg. Proximum 1. D. ad Leg. Iul. maj. Publica autem judicia haec sunt Lex Julia Majestatis, quae in eos, qui contra imperatorem, vel Rempub. aliquid moliti sunt, suum vigorem extendit. Cujus paena animae amissionem sustiaet, et memoria rei etiam post mortem damnatur. Iastit. de pub. Iud.* La legge nostra distingue i reati contro la sicurezza esterna, ed interna. L' analisi cade primieramente su reati, che disturbano l' esterna. Per legge Romana reo di tal delitto diceasi quel desso, che o abbandonava l' esercito, o privato si portava a' nemici, come ancora chi col consiglio, col soccorso, con dolo malo consegnava la città, e la Provincia agli stessi nemici. *Majestatis crimine tenentur qui exercitum deseruit, vel privatus ad hostem aufugit Leg. quisque 2. ff. ad Leg. Iul. Majestatis Crimine accusari potest, cujus ope, consilio, dolo malo Provincia vel Civitas hostibus prodita est. Leg. Iul. Majestatis.* La Legislazione vigente sanziona pena di morte a chi osi portare le armi contro il Sovrano, e lo Stato, a chi osi contribuire alla dichiarazione di guerra, o altra ostilità dietro concerto con potenze straniere, o loro agenti, ed a chi proccuri apprestare mezzi efficaci a' nemici di facilitare l' ingresso nel regno, agevolare loro i progressi, soccorrergli di uomini, di armi, di denajo, di viveri, di munizioni, come ancora a chi proccura opporre ostacolo all'Armata Siciliana o col corrompere degli ufficiali la fedeltà e de' soldati, o col consegnare ai nemici stessi Città, o facendo consegnare piazze, fortezze, posti militari, porti, magazzini, arsenali, legni da guerra. Ne altrimenti potea sanzionarsi. Imperciocchè se è verità cononsciuta appo tutti i Pubblicisti gli individui comporre le famiglie, e le famiglie comporre lo stato, che è la gran famiglia, o la riunione di tutte le famiglie. Ciascuno perciò appartiene non

106. Chiunque per concerto con Potenze straniere o coi loro agenti, abbia contribuito alla dichiarazione di guerra, o ad altra ostilità, sarà punito colla morte.

107. Chiunque appresti a' nemici mezzi efficaci a facilitar loro l'ingresso nel regno; chiunque agevoli i loro progressi, soccorrendogli di uomini, di armi, di danaro, di viveri o di munizioni; chiunque per lo stesso oggetto frapponga ostacoli alle operazioni dell'armata del Sovrano, o corrompendo la fedeltà de' suoi uffiziali, de' suoi soldati o de' suoi marinari, o consegnando a nemici stessi, o facendo loro consegnare città, fortezze, piazze, posti militari, por-

---

solo alla sua famiglia, ma ancora allo Stato. *Nec tantum Parenti, cujus esse dicitur, verum etiam Reipub. nascitur. Illud considerari oportet nullum nostrum sibi soli esse natum, sed ortus nostri partem sibi patriam vindicare, partem parentes, amicos. Pla. Ep.* 9. Or se ciascuno appartiene allo stato di sua natura non può non concorrere al bene dello stato stesso, non che alla tranquillità, e sicurezza. Chi adunque osi armarsi contro della Patria o praticare altro, fissato negli art. 105, 106, 107, delle LL. P. viene a convertire i mezzi di beneficenza in mezzi di rovina, e si dichiara pubblico inimico. E' lacera il seno della patria, e si espone al sommo de' mali suoi concittadini, ed in fine qual parricida espone alla morte il proprio genitore, i propri parenti, gli amici. Ed ingrato verso della Patria che l'ha apprestato soccorso, educazione, vita, tende da snaturato, e disleale, figlio con questi mezzi opprimerla, e distruggerla. E poteasi altra pena minore a tal mostro di natura comminarsi? Saggio il Legislatore, che tanto prescrive a chi tanto di nefandità giugnesse, è indegno appartenere a quella società, contro cui tanto ha ideato di male. E siccome nullo sarebbe più facile a riuscire quanto alcuno de' sudditi prendere servizio presso l'estero, ed una con questo portar l'armi contro la patria, perciò si prescrisse quanto siegue. Art. 1. L'autorizzazione a' nostri Sudditi per entrare al servizio di Potenza straniera sarà da noi conceduta per via della Reale Segretaria, e Ministero di Stato di Grazia, e Giustizia Art. 2. Niuno de' nostri Sudditi sia militare, o di qualsivoglia altra condizione potrà prestare giuramento di servizio ad una Potenza straniera, se non sotto la riserba di non portar mai le armi contro le armi nostre, in mancanza di che egli sarà soggetto a tutte le disposizioni delle LL. P. del regno concernenti il caso. Art. 3. Quegli tra nostri Sudditi, che si troverà al servizio di una potenza straniera non potrà intervenire da Ministro, e da agente diplomatico qualunque della medesima in qualsivoglia trattato, o negoziazione, in cui venissero a discutersi i nostri reali interessi. Art. 4. Egli non potrà esser accreditato presso la nostra Real Persona ne come ambasciatore, ne come incaricato, ne come agente diplomatico qualunque della Potenza, alla quale serve. Art. 5. Se alcuno de' nostri Sudditi continuando ad essere nel servizio di Potenza straniera si rechi nel luogo della nostra residenza non potrà essere presentato a noi, ne protetta dal Ministro della Potenza stessa accreditato presso la nostra Real Corte.

ti , magazzini, arsenali o legni da guerra ; sarà punito colla morte.

108. Chiunque scientemente e volontariamente ricetti , o faccia ricettare le spie o i soldati nemici mandati a far la scoverta , sarà punito colla morte (1).

109. L'arrolamento de' nazionali del regno delle Due Sicilie eseguito nel suo territorio per servizio di Potenza nemica , sarà punito colla morte : per servizio di Potenza alleata o neutrale , senza l' autorizzazione del Governo, sarà punito coll' esilio temporaneo dal regno (2).

110. Chiunque , di uffizio o per incarico ricevuto , sia consapevole del segreto di una negoziazione o spedizione , se lo palesi ad una Potenza nemica o a' suoi agenti , sarà punito colla morte.

Se lo palesi ad una Potenza alleata o neutrale , o a' suoi agenti, sarà punito coll' esilio temporaneo (3).

111. Chiunque , di uffizio o per incarico ricevuto , abbia

---

(1) Pessimo è il genere de' ricettatori , senza de'quali ninno può per gran pezza star nascosto , come dissero le LL. Romane. Senza far ricettare le spie , o i soldati nemici è difficile ogni avanzamento di guerra. Taluno col dichiararsi ricettatore de' nemici procura ajutare i nemici, somministrare agli stessi ogni mezzo di riuscire nelle loro intraprese contro della Patria. Col fatto dunque si dichiara gire contro della stessa , manifestando colle proprie azioni la pravità del cuore. Considerato qual manifesto inimico non può non sanzionarsi nella presente circostanza la pena di morte.

(2) È del diritto Majestatico immanente l' arrollare i soldati per tendersi al fine delle umane società , qual è la interna , e l' esterna tranquillità. La arrollarsi da un particolare un' esercito è usurpare i dritti , che sono assolutamente del Sovrano , è alterare l' ordine pubblico nella sua sostanza , e fondamento , neppure essendo lecito ciò effettuire sotto pretesto di contribuire al bene dello Stato , come dal Decreto de' 14. aprile 1821. Cresce poi tal reato , quando s esegue tal' arrollamento per esercizio di Potenza nemica. Quindi la pena non è di morte ha luogo poi la pena dell' esilio temporaneo del Regno , se questa mira non a' ha di favorire l'inimico , ma soltanto una Potenza neutra , o amica.

(3) Presso de' Romani veniva di pena capitale affetto quel desso , che mandava a nemici o qualche lettera , o nunzio , o qualche segno , venendo considerato reo di lesa maestà , o agli stessi andava i segreti di Roma a palesare. La morte poi si subiva , o vivo essendo bruciato , o venendo dalla furca sospeso. *Consiliorum renunciatores aut vivi exuruntur , aut furca suspenduntur. L. 38. D. de paenis*. Base di tal pena è lo sconvolgimento , che arrecasi agli atti di difesa ; quali manifestati o nullo rimedio apportano, o lieve alcerto· Taluno con praticare ciò dichiarasi vero traditore , snaturandosi in faccia della società , cui appartiene.

il deposito di piante o piani di fortificazioni, arsenali, porti o rade, e ne faccia comunicazione al nemico o a' suoi agenti, sarà punito colla morte.

Se ne faccia comunicazione ad una Potenza alleata o neutrale, o a' suoi agenti, sarà punito coll' esilio temporaneo dal regno (1).

112. Ogni altra persona che per corruzione, o per frode, o per violenza conosca i segreti indicati nell' articolo 110, o i piani enunciati nell' articolo 111, se gli rivela o gli comunica ad una Potenza nemica o a' suoi agenti, sarà punito colla morte.

Se gli rivela o gli comunica ad una Potenza alleata o neutrale, o agli agenti di essa, sarà punita coll' esilio temporaneo dal regno (2).

113. Quando colui che comunica i piani o le piante mentovate nell' articolo 111, non le abbia conosciute di uffizio, nè per incarico ricevuto, nè per via di pratiche di mezzi illeciti, allora se nè abbia fatta la comunicazione al nemico, sarà punito colla rilegazione: e se ne ha fatta la comunicazione a Potenza alleata o neutra, o a' suoi agenti, sarà punito col primo grado di prigionia: salve sempre le pene maggiori ne' casi degli articoli 106 e 107 (3).

---

(1) Scrupolosa è qui la nostra Legislazione. Esige fedele attaccamento alla carica, che taluno esercita. Chi adunque conosce o per uffizio, o per incarico il segreto di qualche negoziazione, e lo palesa al nemico, vien meno a' doveri più sacri, che l' assistono. I danni che da tal manifestazione ne avvengono, sono incalcolabili, come ancora quando taluno essendo depositario di piante, piani, fortificazioni, arsenali, porti, o rade, e li communichi a' nemici. La pena quindi dovendo essere a' tali danni proporzionata è ancora di morte.

(2) Elementi fissati dalla legge sono corruzione, dolo, frode, cose tutte d' innanti alla stessa nefande, ed oltremodo in orrore. Conoscere per tali nefande vie qualche segreto, e renderlo ostensivo a' nemici, importa dar conoscenza della perversità, che ingombra l' animo, della corruzione dello stesso, del desio veemente; che si ha di ledere la Patria col cagionarla del danno, e studio di farla da' fondamenti crollare.

(3) Ma quid? Se taluno manifesti a' nemici i piani, che non ha conosciuto nè per uffizio, nè qual depositario, nè per corruzione, dolo, o frode? Nella specie presente la legge vi scorge perversità di cuore, ma molto minore di quella accompagnata dagli aggiunti di uffizio, di depositario, di dolo, di frode, minore sembra essere il terrore, che sente la società. Diminuita adunque la quantità del reato, diminuir si deve ancora la pena,

114. Ogni altra corrispondenza co' sudditi di una Potenza nemica, che, senza aver per oggetto uno de'misfatti enunciati negli articoli 106 e seguenti, abbia però avuto per risultamento quello di aver somministrato a' nemici istruzioni nocevoli alla situazione militare o politica del regno, sarà punita coll' esilio temporaneo dal regno (1).

115. I misfatti colpiti colla morte dall' articolo 105 e seguenti, se son mancati, verran puniti col terzo grado dei ferri nel presidio; e col primo al secondo, se son tentati (2).

116. Le pene enunciate nell' articolo 105 e seguenti saranno le stesse, anche quando i misfatti ivi preveduti sieno

---

(1) Presso de' Romani veniva considerato reo di lesa maestà quel desso, che faceva lega, o aveva segreta intelligenza con qualche straniera nazione, o potenza, e ciò sia direttamente, sia indirettamente, sia a voce, sia in scritto, sia dentro, sia fuori del Regno. Reo similmente chi faceva leva senza ordine del Principe, o i sudditi induceva contro del proprio capo ad armarsi, se si cooperava del Principe gli ordini ad impedire, ed in fine se follemente avesse del supremo potere in qualche Provincia usurpato. « *Quo » tenetur crimine Majestatis) is, cujus opera, dolo malo concilium ini- » tum erit, quo obsides injussu Principis interciderent, quo armati ho- » mines cum telis, lapidibusve in urbe sint, conveniantque adversus. » Rempublicam, locaque occupentur, vel templa. Quove caetus conventusve » sint, hominesque ad seditionem convocentur, quove quis contra Respu- » blicam arma ferat. Quive hostibus populi Romani nuntium, literasque » miserit, signumque dederit, feceritque dolo malo, quo hostes populi » Romani consilio juventur adversus Rempublicam, quive milites sollici- » taverit, concitaveritque, quo seditio tumultusve adversus Rempublicam » fiat. Leg. pro. ff. L. D. ad Leg. Jul. Mai. Eadem lege tenetur et qui » injussu Principis bellum gesserit, delectumve habuerit, exercitu mcom- » paraverit, quive cum ei in Provincia successum esset, exercitum suc- » cessori non tradidit. Leg. 3. ff. ad Leg. Jul. Maj.* » La vigente Legislazione fissa i sguardi al fine, che s' ha nella patraziona del reato. Si corrisponde con nemici, ma senza triste fine di diminuire i mezzi di difesa alla Patria, nell' effetto i nemici hanno la somministrazione d' istruzioni nocive alla situazione del Regno. Cangiata l' idea di perversità, cangiato ancora della legge la sanzione.

(2) Il Legislatore detta qui una eccezione alle regole generali della teoria del tentativo; giacchè giusta quelle regole dovrebbesi passare dalla morte all' ergastolo, ed al 4. grado de' ferri, secondo, che conoscesi il reato essere o mancato, o tentato. Il Legislatore osservando il reato non consumato, allontana ogni rigore, e sotto fa campeggiare la dolcezza.

contro gli alleati del Sovrano in atto che agiscono contro i nemico comune (1).

117. Fuori de' casi preveduti negli articoli 106 e 107, chiunque con qualche reato o con atti ostili non approvati dal Governo esponga lo Stato al pericolo di una dichiarazione di guerra, sarà punito colla rilegazione. Se la guerra succeda soggiacerà alla reclusione. Verrà sottoposto a pene maggiori, se il reato o gli atti ostili vi saranno per se stessi soggetti (2).

118. Chiunque con qualche reato o con atti non approvati dal Governo faccia soffrire rappresaglie a' nazionali del regno delle Due Sicilie, o gli esponga a questo pericolo,

---

(1) Tra i diritti Maiestatici transeunti s'annovera quello di stringere alleanza. La parola *foedus* de' Latini, *alliance* de' francesi, ed σπονδη de' Greci esprime una convenzione di nazioni libere *de rebus ad utriusque, vel alterius Reipublicae utilitatem pertinentibus.* I popoli confederati sono, come la oostra istessa Patria. Chi adunqoe commette on reato contro il Principe alleato; Patria alleata, è lo stesso, che l'avesse contro del proprio Principe, contro della patria commesso.

(2) Chiunque esponga lo stato a dichiarazione di guerra. La guerra, guerre de' Francesi, πολεμος de' Greci, giusta Cicerone de Off. I. 11. *Omnis certatio per vim est bellum. Grotio nel lib. de jure bel. et pac. lib.* 1. T. 11. osservando comprendersi sotto la parola guerra non l'atto, ma lo stato, emendando la definizione di Cicerone, così defioisce la guerra: *statum per vim certantium, qua tales sunt.* Ma potendosi tal definizione adattare alla forza pobblica, e privata, ed alla guerra, più analoga sembra quella data da Alberico Geotile *de Jure bel. Lib.* 2. che dice essere la guerra *publicorum armorum justa contentio*. Ottima poi reputasi quella data da *Corn. Van Bynckerskc. Quaes jur. pub. Lib.* 1. *Bellum est corum qui suae potestatis sunt, juris sui persequendi ergo, concertatio per vim, vel dolum. Cui consona quella data dall' Einnecio Jur. Nat. et Gent. Lib. 2. ff. CXII Status liberarum gentium, vel hominum in statu naturali viventium juris sui persequendi causa, vi, doloque concertantium propositumve concertandi retinentiam.* È qui sebbene discrepasi tra Pubblicisti per la definizione della guerra, tutti convengono su de' danni, che dalla stessa sono prodotti. La nazione è per la guerra infatti a' sommi perigli esposta. Il pubblico erario viene ad esitarsi. Il commercio ad interrompersi. Il cittadino a concepire spavento, l'agricoltura a lasciarsi in abbandono, non badandosi, che a far reclute, per opporre forza con forza, stipendiare queste, corredarle d'armi, di viveri, di bacaglie, fortificare le castella, le cittadi. Esporre adunque la patria a dichiarazione di guerra, significa esporla al massimo delle calamità, e dissavventure. Ma non solo s'espone, ma succede la guerra, cresce la intensità del reato, cresce ancora la qualità della pena.

sarà punito colla rilegazione. Soggiacerà a pene maggiori, se gli atti commessi vi sieno per se stessi soggetti (1).

119. La *pirateria* contro a' nazionali del regno delle Due Sicilie, o di nazione alleata o neutra, soggiace al quarto grado de' ferri. Se sia accompagnata da violenza sulle persone, sarà punita coll' ergastolo. Se vi accada omicidio, verrà punita colla morte (2).

---

(1) In questo modo viene la rappresaglia descritta dall' Iennecio. *Lib.* 2 *de jure bel et pacis. Si non inter ipsas gentes, et Civitates incidit controversia, sed ob denegatam civi nostro justitiam, personis, aut rebus alterius reipublicae, alias amicae manus injicimus.* Osservasi, che sebbene siano discordi i Pubblicisti circa la natura di questa, sforzandosi Grozio *de jure belli et pac.* 111. 2. 7, 8, dimostràre di questa l' equità *ex jure* pignorandi, ed anco Bodin de Rep. 1. 10, sentimento, che è stato ributtato da Hertio *ad Puff.* VIII. 6. 13, e prima di questi dal Zieglero *de jure Maj.* 1. 38, 8, in dove questi nel ff. XXXII. stima quel diritto potersi piuttosto dal diritto di guerra derivare. Convengono però tutti l' esecuzione delle rappresaglie poter dare occasione alla guerra. L' esporre un cittadino a soffrire qualche rappresaglia è un reato, cresce quando questo nel fatto la soffre.

(2) Sotto la voce pirateria non s' intende, che il brigantaggio marittimo. Il dichiararsi pirata, importa rinunciare a civili vantaggi, non che farsi della sua specie inimico. La pirateria è punita col 4. grado de' ferri ergastolo, e pena di morte, secondo che considerisi o accompagnata da violenza, o da omicidio.

CAPITOLO II.

De' reati contra la sicurezza interna dello Stato.

SEZIONE I.

De' reati contra la sacra persona del Re, e la famiglia reale.

120. L'attentato contro la sacra persona del Re è misfatto di *lesa Maestà*, ed è punito di morte col laccio sulle forche, e col quarto grado di pubblico esempio.

La cospirazione contro la stessa sacra persona del Re è anche misfatto di lesa Maestà, ed è punita colla morte e col terzo grado di pubblico esempio (1).

121. L'attentato contro la persona del Duca di Calabria è anche misfatto di lesa Maestà, ed è punito di morte col laccio sulle forche, e col terzo grado di pubblico esempio.

La cospirazione contra la sua persona è anche delitto di lesa Maestà, ed è punita di morte col primo grado di pubblico esempio.

---

(1) È verità salda di diritto pubblico essere ogni sommo impero sacrosanto, sacrosanti ancora gli stessi imperanti, non potendo da nullo altro, eccetto Dio, essere giudicati, e molto meno essere dal popolo castigati. Falso quindi de' Monarcomaci il sentimento « essere il popolo dello stesso Principe superiore » ed appo quello la reale, ed appo questo la personale Majestà rinvenirsi. Veggasi sull' oggetto Grozio *de jure bel. et pac.* 1. 3, 8, *V. A. Zach. Hub. Diss. Lib.* 11. *p.* 124 *seg.* Per massimo delitto adunque aver si deve quello, che da ribelli, da sediziosi commettesi. Presso gli antichi gravi erano le pene, che a' rei di lesa maestà si davano. Era obbligato primamente a chiedere al Rè perdono. Veniva tenagliato nel petto, nelle braccia, e nelle coscie, in dove si versava piombo, olio, pece, cera, e solfo; il cadavere si bruciava, e le ceneri si dispergevano al vento. I beni ovunque siti si confiscavano. La casa veniva demolita, non potendosi mica sull' istesso luogo fabbricare. I genitori, e figli proscitti dal Regno in perpetuo, e quei parenti, che avevano lo stesso cognome, erano tenuti a lasciarlo. Nella presente legislazione è gito via tanto rigore osservandosi soltanto, se trattisi d'attentato contro la persona del Rè, o di semplice cospirazione. Nel 1. caso la pena è di morte col laccio sulle forche, e 4. grado di pubblico esempio, nel 2. è di morte col 3. grado dello stesso pubblico esempio.

122. L'attentato o la cospirazione contra le reali persone, che compongono la famiglia regnante, è punito colla morte.

Si compone la famiglia regnante dalla Regina e dalla Duchessa di Calabria; da' figli e da' fratelli del Re; dalle loro mogli e figli maschi; e dalle loro figlie femmine, come dalle figlie e dalle sorelle del Re, finchè non sieno passate a marito (1).

123. È misfatto di lesa Maestà, e punito colla morte e col terzo grado di pubblico esempio, l'attentato o la cospirazione che abbia per oggetto o di distruggere o di cambiare il Governo, o di eccitare i sudditi e gli abitanti del regno ad armarsi contro l'autorità reale (2).

124. L'attentato esiste nel momento che si è commesso o cominciato un atto prossimo all'esecuzione di ciascuno dei misfatti contemplati negli articoli precedenti.

125. La cospirazione esiste nel momento che i mezzi qualunque di agire sieno stati concertati, e conchiusi fra due o più individui (3).

---

(1) « Nella legge *quisquis* 5. *Cod. ad Leg. Juliam Maj.* leggesi. *De » nece autem virorum illustrium, qui consiliis, et concistorio nostro » intersunt, senatorum etiam (nam et ipsi pars corporis nostri sunt) » vel cujuslibet postremo, qui nobis militat, cogitaverit (eadem enim se- » veritate sceleris, qua affectum puniri jura voluerunt) ipse quidem » utpote majestatatis reus, gladio ferietur, bonis ejus omnibus fisco » nostro addictis.* » Le surriferite parole, *nam et ipsi pars corporis nostri sunt*, che la legge applica a' Senatori, si deggiono con più ragione a' figli del Rè applicare. Meritamente adunque è sanzionato l'attentato contro la persona del Duca di Calabria punirsi di morte col laccio sulle forche, e col 3. grado di pubblico esempio, e la cospirazione contro la stessa persona di morte col primo grado di pubblico esempio. Che se poi questo attentato, o cospirazione le persone riguarda, che la Regal famiglia compongono, la pena è di morte. Queste persone anco sono d'alta importanza, la loro vita anche deve essere rispettata, godenti queste gli privilegii stessi, che godono i Pincipi.

(2) Commettere attentatato, o cospirazione ad oggetto di distruggere, o cangiare il governo, eccitare i sudditi a dar di piglio alle armi contro del Rè significa tendersi ad un fine il più triste, che puote imaginarsi. È infatti esposta a gravi perigli l'autorità del Principe, la tranquillità civica, l'ordine pubblico. Triste è ancora il conseguente, che ne deriva. A reprimere il che, giusto è il rigore sanzionato dal Legislatore.

(3) Elementi dell'attentato sono commettere, o cominciare un'atto prossimo all'esecuzione de' summentovati reali, della cospirazione poi sono il concerto, o la conchiusione tra due, e più persone de' mezzi necessarii da agire.

126. Sc la cospirazione sia stata progettata, ma non conchiusa nè accettata, allora l' autor del progetto nel caso dell' articolo 120 sarà punito colla reclusione, e col successivo esilio perpetuo del regno; e nel caso degli articoli 121, 122, e 123 sarà punito coll' esilio perpetuo dal regno (1).

SEZIONE II.

Dell' uso illegittimo della forza armata, della guerra civile, della devastazione e de' saccheggi.

127. Chiunque senza dritto o motivo legittimo prenda il comando di un corpo d' armata, di una truppa, di una piazza forte del regno, di una flotta o di un legno da guerra appartenente allo Stato; chiunque ritenga un comando militare qualunque contro gli ordini del Governo; qualunque comandante, che ritenga unita la sua armata o la truppa dopo che il Governo ne abbia ordinato il congedo o lo scioglimento; sarà punito colla morte.

128. Nel caso dell'articolo precedente il misfatto mancato è punito colla reclusione, ed il tentato colla rilegazione (2).

---

(1) Diverso è il progettare una cospirazione, diverso è il conchiuderla, diverso è l'accettarla. Nella specie non trattasi, ne di conchiusione, ne di accettazione, ma di solo progetto. Il periglio, che ne risulta non tanto eminente, per essere molto minore; essendo quindi diversa le specie del reato, diversa ancora la pena.

(2) Non v' ha stato, di cui non è proprio il sommo impero, che da'Greci ανυπευθυνον si noma. Da questo nasce quanto ne ha di diritti il supremo Imperante per lo buono regime de' sudditi suoi, e per la pace, e tranquillità delli stessi. Al solo Principe s' appartiene adunque disporre della forza pubblica, rinforzare la stessa, o diminuirla giusta i bisogni, che ei conosce. A questi s' appartiene il comandare. I privati non deggiono, che ubbedire, ed ognuno, per quanto gli lice, al bene pubblico concorrere. Ma non mai si può da taluno senza motivo legittimo comandare un corpo d'armata, una piazza, una flotta, ritenere questo comando contro gli ordini del Governo, neppure col pretesto di contribuire al bene dello stato, come dal Decreto de' 11 aprile 1821, perchè ciò manifesto adito darebbe alle fazioni, ed attaccarebbe il sommo Imperante nel più sacro attributo, qual è disporre della forza pubblica. Con ragione contro di chi tanto osasse, la pena di morte si sanziona. conformamente alla leg. Romana così espressa. *Qui injussu Principis bellum gesserit. Qui cum ei in Provincia successum*

129. Chiunque ecciterà la guerra civile tra popolazione e popolazione del regno, o tra gli abitanti di una stessa popolazione, armandogli o inducendogli ad armarsi gli uni contro gli altri, è punito colla morte.

130. Chiunque porti la devastazione, la strage o il saccheggio in uno o più comuni, o contro una classe di persone, è punito colla morte e col secondo grado di pubblico esempio (1).

131. Chiunque nel caso de' due precedenti articoli prenda parte attiva negli omicidj, nelle devastazioni o ne' saccheggi, è punito colla morte.

132. Ne' casi preveduti ne' tre articoli precedenti il misfatto mancato è punito come il consumato: il tentativo, la cospirazione, o l'attentato son puniti col secondo al terzo grado de' ferri.

133. Chiunque avrà organizzato bande armate per invadere o saccheggiare piazze, fortezze, posti militari, magazzini, arsenali, porti o legni da guerra; chiunque vi avrà esercitato una funzione qualunque, o un impiego, o un comando; chiunque avrà scientemente e volontariamente somministrato ad esse o procurato convogli di viveri, armi, munizioni o strumenti di misfatto; sarà punito colla morte.

---

esset, exercitum successori non tradiderit, lege Majestatis tenetur. L. 2, C. de remilitari. Che se poi tal reato è o mancato, o tentato, sebbene la pena dovrebbe essere, giusta le regole del tentativo o dell'ergastolo, o del 4. grado de' ferri, pure il Legislatore dando luogo alla solita dolcezza lo punisce o colla reclusione, o rilegazione.

(1) Eccitare la guerra civile tra popolo, e popolo, indurli a prender' armi, portare la strage in uno, o più comuni, prendervi parte attiva è lo stesso, che produrre l'ultimo de' mali, che si possono ad una bene fondata società cagionare. Infatti da qui nasce l'infortunio di gran parte de' cittadini. Da qui li saccheggi, che di spesso si veggono con ispavento. Da qui il cangiamento de' cittadini da docili in esseri feroci e sanguinolenti. Da qui li stessi cittadini divenire bersaglio della forza privata; *Bellum nefarium contra aras, et focos, contra vitam, fortunasque nostras. Cic.* Questa nefandità considerando il Legislatore v'ha a sì grandi reati la pena di morte soltanto, o anco col 2. grado di pubblico esempio attaccato. È mancato il reato, nulla importa, è lo stesso considerato identicamente, come il consumato. Il solo tentativo, la sola cospirazione, ed attentato vengono più mitamente castigati, dandosi nella specie la pena del 2. al 3. grado de' ferri.

L' organizzatore, o chi vi avrà esercitato impiego o comando, subirà la morte, col primo e secondo grado di pubblico esempio (1).

134. Gl' individui indicati nel precedente articolo saranno egualmente puniti colla morte, quando la banda sia organizzata per saccheggiare danari o effetti pubblici, o per distruggere, saccheggiare o dividere proprietà pubbliche o d'una università di cittadini, o per commettere uno de' misfatti preveduti negli articoli 120 a 123, e negli articoli 129 e 130.

135. Tutti gli altri individui delle bande suddette non indicati ne' due precedenti articoli, quante volte sien presi nei luoghi della riunione sediziosa, saranno puniti nel modo seguente.

Se la banda abbia avuto per oggetto uno de' misfatti preveduti negli articoli 120 a 123, saranno puniti di morte. Se la banda abbia avuto per oggetto uno degli altri misfatti preveduti negli articoli 129, 130, 133 e 134, saranno puniti col secondo al terzo grado de' ferri: salve le pene maggiori pei misfatti, di cui avessero potuto rendersi colpevoli.

236. Coloro che scientemente e volontariamente somministrino albergo, luogo di riunione o di ricovero alle suddette bande, saran puniti col primo al secondo grado dei ferri.

Se lo somministrino abitualmente, ed in modo che senza di questo ajuto la banda non avrebbe potuto organizzarsi, nè potrebbe mantenersi, saran puniti colla morte (2).

---

(1) Qui trattasi d' organizzatore di bande armate, di persone ascritte a questa organizzazione, e di persone, che somministrono delle armi, e viveri, degli istrumenti inservienti a' misfatti. La legge è più rigorosa contra l' organizzatore, giacchè questo è il primo reo, gli altri riuniti in massa, sieguono delle fiate materialmente gli impulsi del capo. È il primo punito di morte col 1. e 2. grado di pubblico esempio. Gli altri sono o colla morte, o 2. grado de' ferri giusta che radunati si sono o per saccheggiare denajo pubblico, o per distruggere pubbliche proprietà, o d' una comune, o de' cittadini, o per commettere qualche reato contro la sacra persona del Rè, Principe Ereditario, Real famiglia regnante, o pure per eccitare una guerra tra popolo, e popolo, indurli a dar di piglio all' armi, a devastare, o saccheggiare qualche Comune, o qualche classe di persone, salve le pene maggiori, di cui avessero potuto rendersi colpevoli.

(2) Avvi grande differenza tra questa disposizione, e quella dell' art. 133. giacchè qui parlasi di persone, che somministrono albergo, ricovero, lì poi di persone, che somministrino armi [illegible] Qui considerasi la

137. Non verrà pronunziata alcuna pena per lo solo fatto di associazione in bande, o per lo solo fatto di sedizione, contro colui che, o facendo parte di esse, o essendone complice o ricettatore, al primo avvertimento delle autorità civili, o militari, o anche prima, ne faccia seguire l' effettivo scioglimento, o ne arresti il capo o comandante (1).

138. Similmente non verrà pronunziata alcuna pena pel fatto di associazione in banda, o di sedizione, contro coloro che, avendo fatto parte delle suddette bande, senza averle però organizzate, e senza avervi esercitato alcun impiego o funzione, si fossero ritirati al momento che ne sieno stati avvertiti dalle autorità civili e militari, o si fos-

---

unione già formata, ìi non ancora composta. Essendovi minore influsso, minore reità, minore è ancora la pena. Ma quid se questa somministrazione è abituale in modo, che senza d' essa la banda non avrebbe potuto ne organizzarsi, ne mantenersi? In tal caso il reato viene a crescere, come anche l' influsso, quindi anco la pena, essendo nella specie quella di morte.

(b) Saggia è la disposiziona della legge. Senza capi, o direttori è quasi impossibile conservarsi banda armata, non potendosi mica serbare l' *idem velle*, *idem nolle*, e quasi questa per lo più gire dietro all' empito, e non a vedute speciali. Tranquillizzata conosce i danni, che ha co' suoi reati cagionato. Conviene adunque reprimere, e non distruggere. Tanto pratica nella circostanza il Legislatore usando indulgenza legale ed a chi procura l'effettivo scioglimento di questa, o a chi ne arresta il capo, o comandante. Aggiungesi il Decreto de' 7 maggio 1831; con cui confermandosi sempre più tutte le disposizioni antecedenti per le associazioni illecite, e che includono promessa, o vincolo di segreto, costituendo qualsivoglia specie di sette, qualunque sia la sua denominazione, l' oggetto, ed il numero dei suoi componenti, ordinasi la pena di morte fulminata indiscriminatamente, contra di tutti eseguirsi pe' capi, direttori, e tesorieri dello stato col laccio sulle forche, o con altra specie di morte adattabile alla sua condizione secondo il Codice Penale in vigore, coma anco il Decreto de' 23 gennaio 1834, riguardante la punizione delle comitive armate in Sicilia, e di coloro, che prestano ricetto, ajuto, armi, e viveri agli individui che le compongono. Art. 1. Le disposizioni date co' precitati Decreto de' 22 aprile 1816, de' 17 di luglio 1817, e particolarmente con quelli de' 30 d' agosto 1821 e de' 24 di maggio 1826, contra le comitive armate, che scorrono le campagne sono adatte alle sopraddette comitive, che entrano ne' comuni per commettere furti, o altro delitto, o misfatto, tanto per la sottoposizione del fuorbando, ed alla susseguente pena inflitta, quanto per la forma; e che sian giudicati i componenti di dette comitive del pari, che coloro, che li ricetteranno, ajuteranno, e somministreranno loro viveri, armi, munizioni, dalle rispettive Gran Corti, a' termini del nostro Decreto de' 7 dicembre 1832.

sero ritirati anche dopo, purchè in questo caso concorra la circostanza, che sieno presi fuori de' luoghi della riunione sediziosa, senza aver opposto resistenza e senza armi vietate.

Non concorrendovi la sopraddetta circostanza, anzi al contrario se sieno stati presi dopo aver opposto resistenza alla forza pubblica o con armi vietate, soggiaceranno al *maximum* della pena di questi reati (1).

139. Le persone che, a' termini de' due articoli precedenti, sono esenti da pena, potranno ciò non ostante esser sottoposte alla malleveria. Saranno in oltre punite de' reati particolari che avessero personalmente commessi (2).

---

(1) La massima, che qui detta il Legislatore è tutta preventiva. Prevede i danni, che sogliono venir dietro ad armate comitive. Ad eliminare questi procura essere anche di vantaggio indulgente. Non è pena pronunciata non solo contro chi o procura l'effettivo scioglimento, o ne arresti il capo, o comandante. Ma neppure contro quelli, che sebbene abbiano fatto parte delle bande, senza averle però organizzate, ed esservi stato impiegati mostrandosi ubbedienti, subito si ritirono, che dalle autorità civili, o militari sono avvisati, o anco dopo, purchè presi non siano ne' luoghi della sediziosa unione senza alcuna opposizione d'armi. Ma non vogliono ubbedire, anzi danno di piglio alle armi, ed alla forza pubblica s'oppongono. Cangia la legge la dolcezza in rigore, e col *maximum* de' reati commessi li punisce.

(2) Sebbene la legge esenta questi contemplati come sopra da ogni pena per l' aggregazione a banda, pure possono essere questi sottoposti alla malleveria, che quanto sia salutare, l' abbiamo già di sopra esposto. Nè qui lice intendere, dover il delitto essere impunito giacchè sebbene taluno dispensato sia dalle pene, che seco porta l' aggregarsi a banda, quando si verificano i requisiti come sopra voluti, pure i reati particolari deggiono essere puniti, e la pena sarà maggiore, giusta la loro indole, e circostanze, che l' accompagnono.

SEZIONE III.

Degli scritti, discorsi e fatti ingiuriosi contro il Governo.

140. Chiunque con discorsi tenuti in luoghi o adunanze pubbliche, o con cartelli affissi, o col mezzo di scritti stampati abbia provocato direttamente gli abitanti del regno a commettere uno de' reati preveduti negli articoli 120 e seguenti, sarà soggetto alla pena del reato da lui provocato.

Nulladimeno nel caso in cui le provocazioni non abbiano avuto effetto, la pena discenderà di due a tre gradi (1).

---

(1) La legge distingue i discorsi, che si tengono ne' luoghi pubblici, come gli affissi stampati, o cartelli diretti alla provocazione immediata del popolo, a commettere qualche reato contro la sacra persona del Rè, l'Erede al Trono, e sua famiglia, e vi considera quanto avvi di diversità e nelle parole, e ne' scritti stampati. Il discorso non è, che il complesso di molte voci disposte in modo, che esprimono distintamente le proprie idee La voce non è, che il suono articolato, col quale s' esprime ciò, che si pensa. Per questo suono articolato sono necessarii i pulmoni, la trachea, la laringe, il palato, la lingua, i denti incisori specialmente per le lettere sibilanti, e le labbra finalmente per le vocali. La facoltà di comunicare i propri pensieri è annoverata tra i grandi favori da Dio al genere umano impartiti. Col discorso mica devesi ledere l'uomo, ma giovare, essendone l' identico principio regolatore quello stesso, che regola ogni altra azione tra uomo, ed uomo. Ora fare de' discorsi per eccitare non è l'opporsi direttamente a questo fine? E non si conosce l' uomo seguire bene spesso ciò, che se gli insinua? E l' esperienza non ha fatto apparare un discorso appassionato servire d' eccitamento alle genti? Ma con questo discorso mica devesi confondere una parolina, che puote inconsideratamente uscire di bocca, giacchè questa non dimostrando perversità di cuore, va scevra da ogni imputazone, analogamente a quanto la legge in Roma prescriveva. « *Nam nec lubricum linguae ad poenam facile trahendum est. L. 7, 3, ad Leg. Maj.* » Cresce poi la forza, se abbia avuto luogo la scrittura, per conoscersi maggiore perversità, e le scritture non essere di passaggio, ma bensì permanenti, e formare maggiore danno, ed impressione ai Lettori. Con ragione coll' art. 9 del Decreto de' 7 maggio 1821, si disse. « Sono vietati tutti i libri velenosi, che trattono ex professo contro la Re» ligione, la morale, e i rispettivi governi, e molto più quei fogli, oggetti » de' quali sia promuovere la insurbodinazione, e l'anarchia, tutte le pit» ture oscene, e tutti gli altri oggetti, che conducono ad immoralità » Quindi quanto gli autori, quanto i venditori, ed i compratori, non che » i semplici detentori saranno puniti colla reclusione da uno sino a dieci an» ni, e con una multa di ducati 50 sino a 2000 secondo il grado della

141. Chiunque per solo disprezzo, e senza servire ad un fine più criminoso, infranga o deformi stemmi reali, statue o immagini del Re, o della real famiglia, situati nei luoghi pubblici con ordine o approvazione del Governo, sara punito colla rilegazione (1).

142. Ogni altro discorso, o scritto, o fatto pubblico non compreso negli articoli precedenti, e non accompagnato dal reo fine in questi espresso, quando con essi si abbia soltanto avuto in mira di spargere il malcontento contro il Governo, sarà punito col secondo al terzo grado di prigionia.

La stessa pena sarà applicata agli ecclesiastici i quali per occasione dell' esercizio delle funzioni del loro ministero faranno la critica di una legge, di un decreto, o di un atto qualunque della pubblica autorità (2).

» persone; sono esclusi i capi d' arte, quando concorrer possa alla loro per-
» fezione, purchè sieno tenuti coperti con quella debita decenza, che la
» morale prescrive. »

(1) Gravi erano le leggi Romane sull' oggetto. Consideravasi reo di lesa maestà e chi fondeva le statue dell' Imperatore, e chi a caso le toccava con pietre, e chi si denudava d' innanti a queste, e chi anche vendeva il suo orto con dentro le stesse statue L. 4, 3, 6, D. ad Leg. Jul. Maj. La presente Legislazione allontana tanta severità, prescrivendo la pena della rilegazione a quel desso, che osa per disprezzo infrangere la statua eretta per ordine del Governo, purchè ciò inservito non sia ad uno più criminoso fine.

(2) Il formare de' discorsi, de' scritti, o fatto pubblico diretti non contro la persona del Principe regnante, ne l' erede al Trono, e famiglia regnante, ma soltanto spargere il mal contento contro] del Governo, sebbene in se sia un reato enorme, pure il Legislatore usando soverchia clemenza vi adatta una pena mitissima, qual' è del 2. al 3. grado di prigionia. Adattandosi ancora tal pena alle persone Chiesastiche, che abusando del loro ministero d' arringare al popolo facciano la critica a qualche legge, o a qualunque atto dell' autorità, che governa.

CAPITOLO III.

Del rivelamento de' reati contro lo Stato.

143. In tutti i reati preveduti negli articoli 105 e seguenti va esente da pena chiunque fra' colpevoli, prima di ogni esecuzione o tentativo, e innanzi a qualunque procedimento, gli abbia svelati al Governo, o alle autorità amministrative, o giudiziarie (1).

144. Se il misfatto sia di lesa Maestà, chiunque ne abbia conoscenza, e fra ventiquattr' ore non ne riveli al Governo, o alle autorità amministrative o giudiziarie le circostanze, che gliene sieno pervenute a notizia, verrà per la sola omessione del rivelamento punito colla reclusione.

Se si tratti di altri misfatti preveduti in questo titolo, verrà punito col primo al secondo grado di prigionia: salve sempere le pene maggiori in caso di compicità (2).

---

(1) Questa disposizione è figlia della Romana. *Sane si quis in exordio initae factionis studio verae laudis accensus initam prodiderit factionem, et praemio, et honore nobis donabitur. Is vero, qui usus fuerit factione, si vel sero, incognita tamen adhuc consiliorum arcana patefecerit, absolutione tantum, ac venia dignus habebitur. L. 5. C. ad Leg. Iul. Maj.* Tal massima adottata dal nostro Legislatore ad oggetto di prevenire i delitti. Esentandosi dalla pena chi pria d' ogni esecuzione, tentativo, o procedimento dia di ciò conoscenza o al governo, o a qualunque autorità civile, o giudiziaria, importa porre diffidenza tra gli aggregati, immettervi del terrore di scrovimento, e rendere così difficili le unioni in parola.

(2) Trattandosi di conoscenza di reato contro la persona del Rè; e sua famiglia, e contro dello stato, è tenuto taluno a manifestarlo alla pubblica autorità? Sebbene vi sia tra Pubblicisti chi dica nessuno esser tenuto, giacchè ad esser delatore nullo puote esser coattato, ne a questi puote pena infliggersi, per non costituirne reato la sola conoscenza. Pure la maggior parte è di sentimento potersi dare la pena, considerando i doveri, che si debbono verso la Patria, ed il periglio, cui dessa per la non manifestazione s' espone de' reati in parola. Indegno è infatti tali reati celare, indegno l' esporre la propria Patria a reputazione Saggio il Legislatore, che sanziona la pena della reclusione per la sola omissione del rivelamento dei reati di lesa maestà alle autorità, o primo grado al 2. di prigionia per gli altri reati, salve le pene maggiori in caso di complicità. Ciò vien confirmato ancora dall' art. 5 del Decreto de' 7 maggio 1821 così espresso. « Chiunque sappia la unione, ed in qualsivoglia luogo, e non la riveli alla » polizia tra tre giorni, avrà la medesima pena d' anni 10 di reclusione.

145. Chi incorre nel reato preveduto nell' articolo precedente, non sarà ammesso a scusarsene sull' appoggio di non aver approvato i reati da lui conosciuti e non rivelati; nè anche su quello di esservisi opposto, o di aver cercato di dissuaderne gli autori (1)

146. La reticenza preveduta ne' due precedenti articoli va esente da pena in persona del conjuge, degli ascendenti o discendenti, de' fratelli e sorelle in secondo grado, e degli affini negli stessi gradi dell' autore del reato non rivelato (2).

Pur tuttavolta anche in questo caso il colpevole di non rivelamento può esser sottoposto alla malleveria.

» Se non che debba essere occultato il suo nome al pubblico, per evitare » qualunque idea di disdecoro, che in tali casi suole indebitamente concepirsi, e che tante volte trattiene gli individui all' azione, punendosi ciò » presso de' Romani colla rilegazione; *Frater autem ejus, qui cognoverat » tantum, nec Patri indicaverat, relegatus est. L. 5. C. ad Leg. Jul. » Maj.* »

(1) Ma s'è avuto conoscenza di tali reati. Tizio ha procurato d' opporsi, ha cercato tutti i mezzi di dissuasione. Merita essere scusato da tale pena, o pure no? La legge ha preveduto questo caso, ed esenta dal potersi scusare sull' appoggio di aver tali mezzi procurato, giacchè il reato nella specie è costituito dalla sola non rivelazione. Ha trasandato di rivelare tali reati alle autorità competenti. Per questa sola omissione è reo, conseguentemente gli si deve la pena.

(2) Ma lice l' istessa pena applicare al conjuge, agli ascendenti, a'discendenti, a fratelli, e sorelle in 2. grado, agli affini nello stesso grado? La voce della natura è da preferirsi a quella dell' ordine fisico, a quella dell' ordine morale. Pretendere, che un figlio accusi suo padre, un padre il figlio, è l' istesso, che mettere un' argine trà l' amore paterno, e filiale, come spegnere l' idea di buona fe, amore, affezione.

TITOLO III.

DELLE VIOLENZE PUBBLICHE, E DELLE MINACCE.

CAPITOLO I.

Delle violenze pubbliche.

147. È accompagnato da *violenza pubbica* ogni reato commesso da un numero non minore di tre individui riuniti a fine di delinquere, de' quali due almeno sieno portatori d' armi proprie (1).

148. S' intendono sotto nome di *armi* tutte le macchine da fuoco, tutti gli strumenti, tutti gli utensili incidenti, perforanti e contundenti.

Sono *armi proprie* quelle, la di cui destinazione principale ed ordinaria è la difesa propria o l' altrui offesa.

Le altre non sono riputate armi, che quando si rivol-

---

(1) La parola ronventicola comprende tutte quelle adunanze segrete, che si formono contro lo Stato, ovvero che hanno qualche sinistro pensiere di ledere qualche speciale individuo. Chi convinto d' essere intervenuto a tali adunanze veniva punito, come perturbatore della pubblica pace. Cresce la gravità, quando i componenti sono sorpresi armati, o quando tendono dessi ad ammutinare il popolo. « *In eadem causa sunt, qui turbae seditio-» nis faciendae consilium inierint, aut liberos homines in armis habue-» rint, in eadem qui pessimo exemplo convocata seditione villas expu-» gnaverint, et cum telis, et armis bona rapuerint .... eadem lege qui » hominibus armatis possessionem domo, agrove suo aut navi sua deje-» cerint. Leg. in ead. 3, D. ad Leg. Jul. Maj. de vi publ. Armatos non « utique eos intelligere debemus, qui tela habuerunt, sed etiam quid » aliud, quod nocere potest. L. Armatos ibidem. Hi, qui aedes alienas, « aut villas expilaverint, effregerint, expugnaverint, si quidem in tur-» ba cum telo fuerint capite puniuntur. L. 4, qui dolo. 10, ff. ad leg. » Iul. de vi pub. Damnato de vi publica, aqua, et igni interdicitur. L. » qui dolo ibid.* » Non v' ha cosa tanto all' equità contraria, che la violenza pubblica. Questa s' oppone alla natura delle leggi, alla libertà de' cittadini, a' sociali dettami. È considerata poi tale, quando si riuniscono non meno di tre individui a fine di delinguere, de' quali due almeno siano portatori d' armi.

gano effettivamente all' offesa o difesa; e diconsi *armi impropriе.*

Sono *armi vietate* quelle che vengono disegnate per tali dalla legge o da' regolamenti di pubblica amministrazione (1).

149. Qualunque reato accompagnato da violenza pubblica è punito con un grado di più della pena stabilita contro il medesimo, quante volte non fosse stato accompagnato da pubblica violenza (2).

Per la sola circostanza della violenza pubblica non potrà darsi la morte come accrescimento di grado, se non sia questa pena ordinata dalla legge in alcuni casi particolari.

150. La fabbricazione o lo spaccio di armi vietate, senza che il fabbricante o il venditore ne abbia la facoltà per iscritto dalla polizia, è punita col secondo grado di prigionia e coll' ammenda correzionale (3).

151. L' asportazione di dette armi vietate, senza licenza per iscritto della polizia, è punita col secondo al terzo grado di prigionia e coll' ammenda correzionale; ovvero è punita col terzo grado di confino e col *maximum* dell' ammenda correzionale (4).

---

(1) Decreto del dì 11 settembre 1821, con cui si dichiarono quali sono le armi proibite. Art. 1. Sono armi proibite le pistole, le carubine con pala storcata, o ferma, ed i tromboni, le quali armi siano atte e pronte, a maleficio, gli stili, i pugnali, i cultelli, e le coltelline così dette da sacca, gli stocchi ne' bastoni, ed i cangiarri, ed i palossi con ferro di lunghezza inferiore di due palmi.

(2) Presso de' Romani chi a devastare la casa altrui ne giva armato in comitiva, era punito di morte. *Qui aedes alienas effregerint, siquidem in turba cum telo fuerint, capite puniuntur. L. 11.D. ad Leg. Jul. de vi pub.* La presente accresce d' un grado la pena del reato da pubblica violenza accompagnato, mica però potendosi per tal' accrescimento dare la morte, se non quando questa pena è dalla stessa legge a tal caso sanzionata.

(3) Questa disposizione è figlia della Romana. Nella novella 83, al Capo 8, leggesi. *Sancimus in nulla Civitate habere licentiam privatos, aut alium quempiam arma facere, vendere, mercari.* Il fabbricare invero armi sebbene potrebbe essere indifferente cosa per lo fabbricatore, essendo suo scopo di lucrare, pure essendo mezzo di aprire adito a' delitti, e servendo d' occasione agli stessi, meritamentete è stato dal Legislatore prescritto essere punita colla prigionia del 1. al 2. grado, ed ammenda, quando tal venditore non n' abbia ottenuto la facoltà in iscritto dalla polizia.

(4) Senza conoscenza del Principe a nullo davasi permesso d' asportare le armi in Roma, essendo interdetto l' uso di queste. L. unica. *Ut armorum usus, inscio Principe, interdictus sit.* Nell' articolo presente anco è vietato

La detenzione di dette armi vietate in casa, senza licenza per iscritto della polizia, è punita con pena di polizia, e colla confisca delle armi. Possono anche i colpevoli esser sottoposti alla malleveria.

152. Un regolamento di polizia dichiarerà quali sieno le armi vietate per l'asportazione, e quali per la detenzione in casa.

153. Nelle condanne per fabbricazione, o spaccio di armi, a' termini degli articoli precedenti, sarà sempe aggiunta la interdizione a tempo, di fabbricarle, e di spacciarle.

154. È *comitiva armata* quella, che in numero non minoro di tre individui, de' qual due sien portatori di armi pro-

---

asportare le armi, venendo punito col 2. al 3. grado di priginnia, ed ammenda, chi a tal dettame vi contravviene. Questa legge venne modificata col Decreto del dì 11 settembre 1821, con cui dopo d'avere il Legislatore determinato quali erano le armi vietate nel 1. articolo; così venne a sanzionare nell' art. 2. per gli asportatori senza permesso. Art. 2. Gli asportatori delle armi proibite descritte nell' articolo precedente (cioè primo del-
» lo stesso Decreto) qualora dopo la pubblicazione del presente Decreto sa-
» ranno sorpresi con una, o più di esse, saranno puniti colla pena di mor-
» te, come assassini. Art. 3. I minori, e coloro, che avranno notorio
» difetto di mente saranno puniti con pene correzionali, e di polizia. Art. 4.
» Dopo 8 giorni dalla pubblicazione del presente Decreto i detentori delle
» armi proibite descritte nell' art. 1. O sia coloro, che conservano nelle
» case o in altri luoghi di propria abitazione una, o più di tali armi, sa-
» ranno puniti colla prigionia di cinque mesi, e coll ammenda di ducati
» 50, per ciascuo' arma rinvenuta. Se però il contravventore per la sua in-
» digenza non potesse pagare l' intiera ammenda, allora la pena della pri-
» gionia sarà aumentata di tanti mesi, per quante decine di ducati meno
» egli soddisferà sul conto dell' ammenda. Sebbene col Decreto de' 3 ot-
» tobre 1822 porlossi una minorazione di pena pe' fabbricanti, venditori,
» conservatori, ed asportatori di armi vietate. Art. 1. L' asportazione di
» armi vietate senza licenza in iscritto della polizia sarà punito col 1. grado
» de' ferri, potrà il giudice a seconda de' casi disporre, che questa pena sia
» espiata nel presidio. Art. 2. Il giudizio di asportazione di armi vietate
» competerà alle Commessioni militari. Art. 3. La fabbricazione, o lo spac-
» cio d' armi vietate senza che il fabbricante o il venditore ne abbia ottenu-
» to la facoltà per iscritto dalla polizia, sarà punita col 3. grado di pri-
» gionia, e coll' ammenda correzionale La detenzione d' armi vietate in ca-
» sa senza licenza in iscritto della polizia sarà punita anche col 3. grado
» di prigionia, e coll' ammenda correzionale. Art. 5. Oltre le pene sanzionate
» nel precedente articololo le armi in contravvenzione saranno confiscate, ed
» i colpevoli potranno essere sottoposti alla malleveria, dovendosi sempre
» aggiungere la interdizione a tempo di fabbricarle, o di spacciarle. »

prie ; vada scorrendo le pubbliche strade o le campagne con animo di andar commettendo misfatti o delitti (1).

Gl' individui della comitiva per lo solo fatto, che la costituisce, saran puniti colla reclusione. I capi e comandanti di essa saran puniti col primo grado de' ferri : salve le pene maggiori ne' casi degli articoli 129, e seguenti.

155. Saranno puniti come accompagnati da violenza pubblica i reati commessi da una comitiva, armata, o dalle divisioni, o dagl' individui della medesima, quando agiscano in seguito di un concerto comune; se pure alcuno di tali reati pel solo fatto costitutivo della comitiva armata non fosse soggetto a pena maggiore (2).

L' accrescimento del grado porterà anche alla pena di morte, che sarà espiata col laccio sulle forche, col primo o secondo grado di esemplarità.

156 Non sarà pronunziata alcuna pena pel solo fatto costitutivo della comitiva armata, contro coloro che o spontaneamente, o in seguito dell'avvertimento delle autorità civili o militari se ne sieno ritirati con presentarsi alle medesime.

Possono però venir sottoposti alla malleveria.

157. Se la comitiva fosse organizzata con capi o comandanti, costoro non possono godere il beneficio accordato nell' articolo precedente, che nel solo caso in cui prima di ogni misfatto o delitto facciano effettivamente seguire lo scioglimento della comitiva organizzata (3).

---

(1) La legge definisce, che intender si debba per comitiva armata. Quando non meno di tre individui vadano scorrendo le pubbliche strade, o campagne, de' quali due almeno sianu portatori di armi, ha luogo la comitiva armata. Il Legislatore osservando queste mica poter sussistere senza capi, o direttori viene contro questi a dettare sue rigorose sanzioni, non trasandando pure lasciare impuniti li membri, che a tali comitive appartengono.

(2) Dicendo la legge i reati commessi da una comitiva esser puniti, come accompagnati da violenza pubblica, significa dover essere questi reati puniti con un grado di più della pena scritta. Così per esempio, se taluno commettendo un furto meriterebbe essere castigato col primo grado de' ferri, appunto perchè l' ha commesso dalla violenza pubblica accompagnato, deve ricevere il secondo grado degli stessi ferri, potendo anche tal'accrescimento portare alla pena di morte, ed in tal caso questa col laccio sulle forche si espierà.

(3) La legge negli art. 156, 157, viene a prescrivere mezzi preventivi de' reati, che sogliono venir dietro a comitive armate. Quindi detta massime di dolcezza, esentando da ogni pena quell' individuo, che trovasi a tal comitiva ascritto, ma o spontaneamente, o dietro dell'avviso delle competenti

158. Quante volte sia pubblicato un editto che ordini lo scioglimento o la presentazione di una comitiva, benchè questa non abbia ancora commesso alcun misfatto o delitto, chiunque ne faceva parte, e non ubbidisca nel termine prefisso, sarà, per lo solo fatto dell' associazione armata, punito colla reclusione non applicata nel minimo del tempo.

159. Coloro che scientemente e volontariamente somministrino armi, strumenti di reato, alloggio, ricovero o luogo di riunione alle comitive armate, o alle loro divisioni o individui, benchè non ancora abbian commesso misfatti o delitti, saran puniti colla reclusione: salve sempre le disposizioni che li soggettassero a pene maggiori per la loro complicità (1).

160. L' articolo 137 è comune agl' individui, a' complici ed a' ricettatori delle comitive.

CAPITOLO II.

161. Chiunque per mezzo di un foglio anonimo, o sottoscritto con proprie o finto nome avrà fatto minacce di qualunque misfatto sarà punito col terzo grado di prigionia, di confino, o di esilio correzionale, nel caso in cui la minaccia fosse stata fatta con ordine di adempiere a qualunque condizione: se la minaccia non è stata accompagnata da alcun ordine o condizione, la pena sarà del secondo grado di prigionia, di confino, o di esilio correzionale (2).

---

autorità si presenta. Che se poi capi fossero, o comandanti saranno anco da tali sanzioni dispensati, quando ne proccurino l'effettivo scioglimento, quando ne delitto v' abbia avuto luogo. E poteasi massima più salutifera prescriversi ?

(1) Presso de' Romani i ricettatori erano puniti quali latroni, e pessimo diceasi essere di questi il genere. *Pessimum est genus receptatorum, sine quibus nemo diu latere potest. Et praecipitur, ut perinde puniantur atque latrones. In pari causa habendi sunt, quia cum adprehendere latrones possent, pecunia accepta vel subreptorum parte dimiserunt. Dig. Lib. XLVII Tit. XVI de Recep.* La nostra Legislazione condanna colla reclusione coloro, che scientemente somministrino alla comitiva armi, munizioni, strumenti, alloggio, ricovero, o luogo di riunione, salvo però se dessi dichiarati fossero complici, dovendosi in tal caso pene maggiori adattare.

(2) La presente Legislazione considera la libertà individuale de' cittadini, che devesi custodire, quindi procura allontanare le minacce. La antica Le-

162. Se la minaccia fatta con ordine o sotto condizione sia stata verbale, il colpevole sarà punito col primo grado di prigionia, di confino, o di esilio correzionale (1).

163. Ne' casi preveduti ne' due precedenti articoli il colpevole sarà in oltre sottoposto alla malleveria, all' obbligo o alla cauzione.

TITOLO IV.

DE' REATI CONTRO L' AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA E LE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.

CAPITOLO I.

Della usurpazione della pubblica autorità e de' mezzi de' quali essa si serve.

SEZIONE I.

Delle usurpazioni di titoli e funzioni.

164. Chiunque senza titolo si sarà intromesso in funzioni pubbliche, sieno civili, sieno militari, esercitandone gli atti, verrà punito col secondo al terzo grado di prigionia; salve le pene maggiori per gli eccessi, che abbia potuto commettere e senza pregiudizio della pena di falso, se l' atto

---

gislazione voleva a data classe di facinorosi adattare le pene sanzionate contro le minacce. La vigente nullo v' esclude, dicendosi, chiunque per mezzo di foglio anonimo ec. E qui parlandosi di minacce in iscritto. La legge v' osserva maggiore reità, giacchè alla scrittura deve sempre precedere deliberazione antecedente, quindi premeditazione, e le azioni premeditate chi non sa essere maggiormente imputate?

(1) Ma la minaccia non è in iscritto, è fatta con ordine, sotto condizione, ma è verbale. In questa l' uomo di leggieri puole incorrere. La legge non vi conosce tanta reità, come nella minaccia per iscritto, conseguentemente ha luogo minorazione di pena, ordinandosi ancora dalla stessa sottoposizione alla malleveria, all' obbligo, o alle cauzione.

ne porti seco il carattere, e salve parimente le disposizioni degli articoli 127 e 128 (1).

165. Ogni persona che avrà pubblicamente portato una divisa, una decorazione o un uniforme che non le apparteneva, o si sarà arrogato titoli di collazione regia, sarà punito col primo grado di prigionia, e coll' ammenda correzionale (2).

SEZIONE II.

Degli ostacoli al libero esercizio degli altrui dritti.

166. Chiunque con vie di fatto o minacce impedisca altrui l' esercizio de' propri dritti garentiti dalla legge, sarà punito col primo al secondo grado di prigionia: salve le pene maggiori, quante volte il fatto o la minaccia degeneri in reati maggiori (3).

167. Qualunque corruzione impiegata per ottenere o distornare i liberi suffragi de' rappresentanti de' comuni, e

---

(1) Lo sviluppo dell' articolo in esame poggia sulla parola titolo. Per questo nullo altro si intende, se non quell' atto, per cui qualche diritto, o qualità si stabilisce. Questo forma di base al reato, senza questo non esiste delitto. Esercitare la carica di Magistrato, di sindaco, di usciere senza un vero titolo non importa, che violare i dettami della buona fede. Per questa sola violazione giusta è la pena, che sanziona il Legislatore del 2. al 3. grado di prigionia; salve le pene maggiori per gli eccessi, che avessero potuto aver luogo, come quelle, che nella specie possono verificarsi per la falsità, portandone l' atto il carattere.

(3) Addossasi da taluno una divisa pubblicamente, una decorazione un uniforme, si arrogano titoli di regia collazione. Che? la legge fa anco a costui sperimentare la sua sanzione, castigandolo col 1. grado di prigionia, ed ammenda, giacchè questo viene in tal modo a mettere in non cale gli onori, le decorazioni, le divise, come a nulla curare la dispensa, che giusta la giustizia distrubitiva del Principe ha luogo, ed in fine a rendere confusi i cittadini meritevoli, ed immeritevoli, diligenti, e pigri, dotti, ed ignoranti, utili allo stato, e quelli che sono allo stesso d' inutile peso.

(3) Le leggi vigenti non sono, che la garentia de' diritti de' cittadini. Le esercizio di questi dritti deve essere libero. Per vie di fatto, o di minacce proccura impedire questo libero esercizio taluno, reo si rende d' innanti alla legge, per opporsi al di lei dettame. Essendo punito col 1. e 2. grado di prigionia, salve le pene maggiori, quando queste minacce in reali maggiori degenerassero. Ed osservasi la disposizione della legge essere generica; quindi intendersi di minacce eseguite in qualunque modo, sia cioè in scritto, sia verbali.

qualunque frode commessa nello squittinio de' suffragi medesimi per ufizi o cariche che ne dipendono, sarà punita col primo al secondo grado di prigionia o confino, e colla interdizione a tempo della carica o ufizio di cui si è abusato, o pel di cui conseguimento si è impiegata la corruzione, o commessa la frode (1).

Il danaro forse pagato, e i doni forse ricevuti, saranno restituiti al doppio, e versati nella cassa delle ammende.

SEZIONE III.

Dell' uso privato de' mezzi della pubblica autorità.

168. Chiunque senza oggetto di furto o di recar danno per ingiuria, ma solamente per l' esercizio di un preteso dritto obblighi altri al pagamento di un debito, o alla soddisfazione di una obbligazione qualunque, o disturbi un altrui possesso, demolisca fabbricati, devii acque e simili, è punito col primo al secondo grado di prigionia; salve le pe-

---

(1) I diritti, che appartengono all' uomo considerato nella civile società dividere si potrebbero in ragione dell' origine in naturali, e civili. Ma come tutti i diritti, che l' uomo dalla natura ripete, hanno dalla legge civile qualche modificazione ricevuto, ed una forma novella, così è più convenevole dividerli a cagione del loro oggetto, e di seguire la divisione del codice in civili, e politici. I diritti civili sono assai moltiplici, i principali sono quelli della patria potestà, della potestà maritale, tutti i dritti di famiglia quei d' essere eletti tutori, ò curatori, dare suffragio nel consiglio di famiglia di succedere, disporre de' propri beni, riceverne con atti tra vivi, e di morte, politici il diritto di suffragio nell'assemblea decurionale, quello d'essere ammesso agli impieghi, a tutte le dignità, concorrere in qualità di testimone ne' pubblici atti ec. Le leggi vigenti formano la garentia di questi diritti. L'uomo nell' esercizio d' essi deve essere libero, e tanto prescrive la vigente Legislazione. Il distornare il libero suffragio, il procurare corruzione, l' usare dolo, frode per riuscirci è l'opporsi direttamente al dettame della legge. Conseguentemente vige contro di lui la sanzione della stessa legge, che prescrive rispetto al diritto altrui. La sanzione penale poi è il 1. al 2. grado di prigionia coll' interdizione a tempo della carica, di cui taluno ha abusato. Che se poi v' è stato corruzione di denajo; viene questo confiscato, e versato nella cassa dell' ammende, e chi si è lasciato corrompere, punito alla restituzione del doppio ricevuto.

ne maggiori in caso di un reato per se stesso maggiore (1).

169. Chiunque senza ordine delle autorità costituite, e fuori de' casi, ne' quali la legge autorizza i privati all'arresto degl' incolpati, arresti, detenga o sequestri qualsisia persona, o presti il luogo per eseguire un tale arresto o sequestro, sarà punito del primo grado de' ferri nel presidio (2).

170. La pena del misfatto preveduto nell' articolo precedente sarà del secondo al terzo grado de' ferri parimente nel presidio in ciascuno dei tre casi seguenti:

1. se la detenzione o il sequestro sia durato per più di venti giorni:

2. se l' arresto sia stato eseguito con falsa divisa, sotto un nome falso, o con falso ordine di un' autorità pubblica:

3. se l' individuo arrestato, detenuto o sequestrato sia stato offeso nella persona o minacciato di morte.

171. Se concorrendo nell'arresto o nel sequestro uno dei caratteri espressi nell' articolo precedente, le offese sien del genere di quelle che costituiscono un misfatto, o sieno state eseguite con tormenti di corpo, la pena sarà quella del quarto grado de' ferri (3).

---

(1) Per legge Romana, chi tanto osasse commettere, era castigato colla multa della terza parte de' beni, e dichiarato infame. « *Si creditor sine auctoritate Judicis res debitoris occupet, hac lege tenetur, tertia parte bonorum mulctetur, et infamis fit. Leg. de cred. ad Leg. Jul. de vi priv.* Le vie di fatto sempre vietate, anche quando trattasi, che ciascuno voglia da se rendersi giustizia. Il Legislatore considerando ciò opporsi alla pubblica autorità, ed usurparsi di questa gli attributi, ha sanzionato la pena del 1. al 2. grado di prigionia d' applicarsi a quel desso, che senza oggetto di furto, o di recar danno, ma per l'esercizio d' un preteso diritto obbligasse altri al pagamento, o a sodisfare qualche obbligazione, salve le pene maggiori in caso di reati per se stessi maggiori.

(2) Era legge così espressa in Roma: « *Jubemus nemini penitus licere in quibus libet imperii nostri Provinciis, vel in agris suis, aut ubicumque domi privati carceris exercere custodiam; et quicumque Provinciae moderator majestatis crimen procul dubio incursurus est, qui cognito hujusmodi scelere laesam non vindicaverit majestatem. L. jubemus 1. Cod. de priv. car. inhib.* » Chi commette tale reato, merita essere punito con rigore, perchè col farsi la giustizia colle proprie mani viene ad arrogarsi in certo modo del Principe l' autorità. Perciò giustamente nella presente Legislazione, è punito col 1. grado de' ferri nel presidio chiunque arresti, o detenga qualsisia persona, o presti il luogo, per eseguire tale arresto, o sequestro.

(3) Ma quid se tal'arresto è durato più di 20 giorni, se l'arrestato sia leso

172. La pena dell' arresto, detenzione o sequestro illegale della persona sarà ridotta al terzo grado di prigionia, se il colpevole pria di aprirsi un procedimento, abbia renduto la libertà alla persona arrestata, detenuta o sequestrata, prima del terzo giorno compiuto dopo quello dell' arresto, della detenzione o del sequestro; purchè in questo frattampo il colpevole non abbia conseguito l' intento per cui sia stata la persona arrestata, detenuta o sequestrata: salve anche le pene maggiori pe' misfatti commessi in questo tempo.

CAPITOLO II.

Degli oltraggi e violenze contro la persona de' depositari dell' autorità e della forza pubblica.

173. Chiunque con violenze o minacce costringa un uffiziale pubblico, un agente o incaricato di un'amministrazione pubblica a fare o non fare qualche atto dipendente dal suo ufizio, sarà punito colla rilegazione (1).

Quando la gravezza del caso lo esiga, la pena potrà anche ascendere alla reclusione; salve sempre le pene maggiori ne' casi particolari indicati dalla legge.

174. Le ingiurie e le minacce contro un magistrato dell' ordine amministrativo o giudiziario, commesse in atto che esercita le sue funzioni, o per occasione di questo esercizio, son punite col secondo al terzo grado di prigionia o confino: salvi i casi in cui le minacce portassero per loro stesse a pene maggiori (2).

---

nella persona, o minacciato di morte, o questo arresto con falsa divisa eseguito? In tale specie cresce l' intensità del reato, quindi ancora la pena, essendo questa del 2. al 3. grado de' ferri anco nel presidio: La pena poi sarà del 4. grado de' ferri se v' abbiano avuto luogo i tormenti del corpo, osservandosi la scalazione criminale per le qualità accrescenti il reato, che vanno a verificarsi. Che se poi queste son diminuenti, come se pria di aprirsi un procedimento diasi la libertà all'arrestato, pria del 3. dì, quando non siasi anco l' intento conseguito, per cui abbia tal' arresto avuto luogo, verificandosi minore intensità di reato, verificasi meno pena, essendo del 3. grado di prigionia.

(1) Elementi di tal reato sono violenze, o minaccie in generale. Queste eseguite contro pubblici uffiziali. Oggetto delle stesse è di fare, o non fare qualche atto dal loro uffizio dipendente.

(2) Tra gli stessi diritti Maestatici immanenti annoverasi da Pubblicisti *jus*

Se le ingiurie o minacce hanno avuto luogo nella udienza pubblica di una Corte o tribunale, la pena sarà quella della reclusione.

175. Le percosse, e le ferite commesse in persona di un magistrato dell' ordine amministrativo o giudiziario nell' esercizio delle sue funzioni, o per occasione di questo esercizio, saran punite col primo grado de' ferri. Se però le stesse percosse o ferite in persone di privati fossero punibili col primo grado de' ferri, o con pena maggiore, in tal caso si applicherà sempre un grado maggiore di pena (1).

176. Se i misfatti o delitti mentovati ne' due articoli precedenti si commettano in persona di un agente ministeriale, di un individuo qualunque legittimamente incaricato di un pubblico servizio, o in persona di un condottiere della forza pubblica, il colpevole sarà punito colla pena ordinaria del misfatto o delitto commesso: ma questa non verrà mai applicata nel minimo del grado (2).

---

administros, et magistratus constituendi. Per ministri intendonsi quei, che nomine *imperantium* una parte della Repubblica loro commessa amministrano; per magistrati quei, che quella parte *nomine proprio*, ma dipendentemente dal Sommo Imperante amministrano. *Einnecio de jur. Nat. et Gent. Lib.* 2. §. CLXXXI. I Magistrati deggiono ubbedienza alle leggi, loro ubbedienza devesi dal popolo, onde serbarsi quell' armonia, e regolarità, che l' ordine pubblico costituisce. A questo Magistrato, cui devesi rispetto per diritto sociale, arrecasi ingiuria, minaccia nell' esercizio delle sue funzioni. La legge fa a costui sperimentare la sanzione penale del 2. al 3. grado di prigionia, salvi i casi maggiori, quando queste sono nell'udienza pubblica accadute, nel qual caso è quella della reclusione.

(1) È principio di diritto, cangiatasi la specie del reato, cangiarsi ancora la specie della pena. Diverso è il ledere chicchesia, diverso un Magistrato. Con ragione quindi prescrive la legge punirsi le percosse, o ferite in persona d' un Magistrato nell' esercizio delle sue funzioni col 1. grado dei ferri. Applicandosi ancora sempre un grado maggiore, quando queste in persona di privati fossero con tale pena punibili. Colui, che offende un giudice per odio della carica, merita una pena. « *Omnibus magistratibus secundum jus potestatis suae concessum est jurisdictionem suam defendere paenali judicio. Leg. unica ff. si quis ius dicenti nan obtemperat.*

(2) Ma che se tali minacce, o ferite, si commettono in persona di un usciere, o condottiere di forza pubblica? La legge scrupolosa di far' esercitare con ogni diligenza, e studio ad ognuno le cariche, punisce sempre chi a tanto esercizio s' oppone. Nell'effetto si sanziona giustamente la pena, che ordinariamente porta seco il reato, che su tali persone si commette non mai però nel minimo del tempo. Essendo anche colla morte taluno punito, quando entro di quaranta, la morte tali ferite, o percosse cagionassero.

177. Se le ferite o percosse mentovate nello articolo 175 producano fra quaranta giorni la morte, il colpevole sarà punito colla morte.

178. Ogni attacco o resistenza con violenza o per via di fatto, che non abbia però i caratteri di violenza pubblica, contro gli agenti ministeriali, contro gl' individui legittimamente incaricati di un pubblico servizio, o contro gli agenti della forza pubblica, commesso in atto che alcun di essi agisce per la esecuzione di leggi o di ordini della pubblica autorità, se vien commesso da una o due persone, sarà punito col primo al secondo grado di prigionia; se vien commesso da tre o più persone, sarà punito col secondo al terzo grado della stessa pena di prigionia: salva alle parti la azione pe' danni, ed interessi per la non eseguita esecuzione, contro coloro, che avranno resistito (1).

179. Se ne' due articoli precedenti vi ha chi impugni una arma propria nell' atto dell' attacco o resistenza, o chi sia preso con un' arma propria, anche nascosta, nel luogo medesimo dell' attacco o resistenza, questi allora sarà punito colla reclusione (2).

180. Quante volte nel corso de' reati preveduti ne' due articoli precedenti intervenga un altro reato, allora la pena dovuta all' attacco o alla resistenza si confronterà con quella dell' altro reato; e contro al colpevole verrà applicata la pena più grave, non mai però nel minimo del grado.

181. La resistenza o l' attacco preveduto nello articolo

---

(1) Nullo va tanto al diritto, ed alle leggi contrario in una bene fondata società, quanto farsi qualche cosa per violenza. *Nihil tam contrarium juri et legibus, quam composita, et constituta Republica quidquam agi per vim. Cicerone.* Gli agenti ministeriali non sono dessi, che agiscono, è la legge, che per mezzo loro agisce. La legge è quella, che loro parte del poter suo concede. Opporsi a questi agenti importa opporsi alla stessa legge. Cresce poi tal reato, quando avvi chi impugni un' arma nell' atto della resisitenza, quale cresciuto, cresce ancora la pena.

(2) Facile è l' analisi di questo articolo che discende dalle osservazioni dei due percedenti articoli, merita taluno per l' opposizione il 1. al 2. grado di prigionia, merita la reclusione, se ha impugnato arma nell' atto dell' attacco, per cui merita il 1. o 2. grado de' ferri. Il magistrato confronta la 1. pena, la 2, e la 3. e gli applica la più grave, non mai nel minimo del tempo.

178, se viene accompagnato da pubblica violenza, sarà punito col primo grado de' ferri (1).

182. In caso di altri misfatti commessi nel corso del misfatto preveduto nell' articolo precedente, la pena di essi sarà accresciuta di un grado; e confrontata questa colla pena dovuta all' attacco o alla resistenza col carattere di violenza pubblica, si applicherà sempre la pena più grave (2).

183. Non sarà pronunziata alcuna pena per lo solo fatto di resistenza o attacco mentovato negli articoli 178 e 181 contro coloro, i quali, benchè abbian tentato di mettersi, o si sieno messi in azione, pure al primo avvertimento siensi ritirati dalla ulteriore esecuzione del reato: salve però le pene pe' reati che han potuto esser commessi, e salva ancora l' esecuzione dell' articolo 157 pe' capi di comitiva Nel caso dell' esenzione della pena, i colpevoli potranno esser sottoposti alla malleveria (3).

184. Le disposizioni degli articoli precedenti son comuni agli attacchi o alle resistenze accompagnati da violenze o minacce contro gli ufiziali pubblici in esercizio, o per occasione dello esercizio delle loro funzioni, o contro gli ufiziali o agenti della polizia o della forza pubblica, quante volte sieno commessi.

1. dagli artieri o lavoranti a giornata nelle officine pubbliche di arti o manifatture;

2. dagl' individui ammessi ne' pubblici ospizî;

3. da prigioni, incolpati, accusati o condannati, benchè

---

(1) Quando ha luogo la violenza, cresce un grado di più la pena. Quì la legge forma un' eccezione alla regola generale. Trasanda la pena della reclusione, e rilegazione, e passa alla pena del 1. grado de' ferri.

(2) Alla resistenza accompagnata dalla pubblica violenza è stata applicata la pena del 1. grado de' ferri. In questo attacco con pubblica violenza si commettono altri reati. La pena sarà d' un grado accresciuto. Il magistrato poi confronterà questa col 1. grado de' ferri, e v' applicherà sempre la pena più grave.

(3) Si tratta d' attacco. Ma che al primo avvertimento taluno si ritira. La legge usando la consueta dolcezza, nulla pena vi pronuncia, e di ciò un sentimento d' equità n' è la guida. Imperciocchè il Legislatore non procura, che d' eliminare i disordini maggiori, che potrebbero verificarsi. Ma ogni reato non potendo restare impunito, quindi la legge laddove nulla pena pronuncia per l' attacco, pure ciò non s' intende pe' reati, che si sono commessi, e se taluno sia stato capo di questa comitiva, potendo costoro oltre della pena essere anche puniti colla malleveria.

nell' atto del misfatto non si trovino ne' luoghi di pubblica custodia (1).

185. Sarà punito a' termini degli articoli precedenti chiunque con cartelli, affissi, scritti stampati o discorsi tenuti ne' luoghi e nelle riunioni pubbliche avrà provocato la resistenza o l'attacco preveduto negli articoli anzidetti (2).

Se tale provocazione non abbia prodotto effetto, la pena sarà del primo al secondo grado di prigionia o confino: ma se il reato provocato portasse per se stesso a questa pena o a pena minore; si applicherà la pena del reato provocato diminuita di un grado. In ogni caso il colpevole potrà esser sottoposto alla malleveria.

CAPITOLO III.

Della calunnia, e della falsa testimonianza.

186. Chiunque nel disegno di nuocere ad alcuno lo quereli o denunzi di un reato di cui sa esser quegli innocente, verrà punito, solamente per un tal fatto di aver querelato o denunziato, ne' giudizi criminali col secondo al terzo grado di prigionia e con un'ammenda da cento a mille ducati; e ne' giudizi correzionali o di polizia, col primo grado di prigionia o confino, o coll' ammenda correzionale (3).

---

(1) La legge adatta la stessa teoria antecedente agli attacchi, o resistenze, che si commettono dagli artieri, o lavoranti a giornata dagli individui ammessi ne' pubblici ospizi, da prigioni, incolpati, accusati, o condannati, perchè molta facilità nel potersi verificare, ed occasioni abituali, e prossime, non che un pendio a tali nocive unioni.

(2) Ma avvi chi provochi con cartelli, affissi, scritti, discorsi qualche resistenza, con qual pena sarà costui punito? Colla stessa pena sanzionata negli articoli precedenti, essendo questi considerati come autori, e come tali conseguentemente da punirsi. Elementi poi di tal reato sono provocazione di qualche attacco, o seguito effetto.

(3) Appartiene all' uomo non solo lo stato interno, ma ancora lo stato esterno risultante da quei beni, che sono fuori dell' uomo, ma che hanno rapporto coll' uomo stesso. Tra questi beni avvi invero la stima, che non è, che un giudizio vantaggioso, che gli altri fanno delle nostre perfezioni. La stima manifestata colle parole si dice lode, onde lodare significa narrare l' altrui perfezioni. La stima manifestata co' fatti si dice onore. Final-

Quante volte però il reato, di cui si produce la falsa querela o denunzia, sia un delitto o contravvenzione, che non porti a pena di prigionia o detenzione, può il giudice discendere alle pene inferiori così correzionali, che di polizia; salve sempre le pene più gravi ne' casi di produzione di false carte, o di false testimonianze.

187. Chiunque in causa civile o penale istruisca o produca scientemente falsi testimoni, sarà punito come il falso testimone.

Chiunque in causa civile o penale istruisca o produca scientemente false carte, sarà punito come autore delle stesse (1).

188. Chiunque sarà colpevole di falsa testimonianza in materia crimiminale o contro dell' imputato, o in favore del medesimo, sarà punito col primo grado de' ferri (2).

---

mente la fama è un discorso di molti intorno alle nostre perfezioni, o imperfezioni; e quindi si divide in buona o mala. Il massimo bene dell' uomo riguardo allo stato esterno è la stima, detta vita civile con altro nome. Vietato è per legge di natura, e della chiesa ledere chicchesia, come per legge civile. Dunque neppure nella stima. L' uomo dovendosi procurare conservare, ed accrescere il merito della stima., ha il diritto di difenderla contro i calunniatori. *Calumniari est falsa crimina intendere. L. 1. D. ad Senat. Cons. Tirp.* Calunniare significa attribuire ad un uomo quei difetti, che egli non ha. In Roma fu varia la Giurisprudenza sull'oggetto. « Primamente si prescrisse castigarsi i calunniatori. *Ne quis prosiliat » ad accusationem*, sapendo nullo castigo ricevere dalla falsa accusa. L. 7, » de Accus. Silla dichiarò affatto libero di pene i calunniatori. Poscia si pensò » gli stessi premiare. *Et quo quis distinctior accusator, eo magis honores » assequebatur. De Accus.* Proscritta è stata dal nostro Legislatore tale Giuri- » sprudenza, dovendosi sempre il calunniatore castigare. Sebbene avvi per que- » sti diversità di pene conforme alla diversità del fine della calunnia, e danno, che producesi, conformemente allo statuto della L. 1. D. ad *Senat. Cons. » Tirp. De Accusatoris incipit consilio quaerere, qua mente ductus ad » accusationem processit, et siquidem justum ei errorem repererit, absol- » vit eum, si vero in evidenti calumnia eum deprehenderit, legitimam » poenam ei irroget.*

(1) La legge qui non vi considera, che la conoscenza e de' falsi testimoni, e delle false carte, e tanto nell' uno, che nell' altro caso lo viene a punire qual' autore, qual' animatore della falsa testimonianza, e falsa carta.

(2) La legge Romana era sull' oggetto severa, castigava i rei di falsa testimonianza colla morte, *rei capitalis judicio damnaretur. Leg. 1. ad Leg. Corn. de Sicariis.* La vigente Giurisprudenza riguarda la materia o criminale, o correzionale, in cui taluno falsamente depone, e se a favore,

Nondimeno se l'accusato sia stato condannato ad una pena grave del primo grado de' ferri, il falso testimone, che ha deposto contro di lui, soggiacerà alla stessa pena.

189. Chiunque sarà colpevole di falsa testimonianza in materia correzionale o di polizia contra l'imputato, o in favore del medesimo, sarà punito col secondo al terzo grado di prigionia.

190. Il colpevole di falsa testimonianza in materia civile sarà punito colla pena del primo al secondo grado di prigionia (1).

191. Il falso testimone in materia correzionale, di polizia, o civile, che avrà ricevuto danaro, una ricompensa qualunque o una promessa, sarà punito col terzo grado di prigionia. In qualunque caso ciò che il testimone avrà ricevuto, sarà confiscato.

192. Il colpevole di subornazione de' testimoni sarà condannato al *maximum* della pena del falso testimone: ed ove il falso testimone sia stato con effetto punito col *maximum* della pena, il subornatore sarà punito col grado superiore di pena, risalendo inclusivamente alla morte (2).

» pure in contrario, come ancora la materia o correzionale, o di polizia. » *Eum qui celavit, vel amovit testamentum committere crimen falsi publice notum est*, 1. *Cum quib.* 14. *ad Leg. Cor. de fals. Paena legis Corneliae irrogatur ei, qui falsas testationes faciendas, testimoniaque falsa dicenda dolo malo coierit . . . Sed et si quis ob renutiandum, remittendumve testimonium, dicendum, vel non dicendum pecuniam acceperit, paena legis Corneliae afficitur, et qui Judicem corruperit, corrumpendum que curaverit.* L. *poena. ff.* 3 *ff. de Leg. Cornel. de fals.* Ma qui » si domanda cosa intendesi per falso. *Quid sit falsum, quaeritur, et videtur id esse, si quis alienum chirographum imitetur, aut libellum, rationes intercidat, vel describat, vel non qui alias in computatione, vel in ratione mentiuntur Dig. Lib. XLVIII. Tit. XI. de Leg Corn. de fals.* È delitto imitare l'altrui chirografo, *aut falsum subjicere* al dir di Paolo Giureconsulto 5 *Sent.* 25. *ff.* 4. come del privato cittadino, molto più del Principe, qual reato chi commette, merita essere severamente punito. Lo stesso dicasi dei segni, e sigilli Paolo 5. *sent.* 25 *ff.* 1.

(1) Ma che se taluno depone in materia civile? Quando la legge conosce esservi stato frode, o dolo, denajo, promesse, riconoscenze, alza più forte la mano al castigo, per servire tali oggetti contemplati come di sprono alla falsa deposizione, assoggettandosi il tutto ancora, che s'ha ricevuto alla confisca.

(2) La parola subornazione non importa, che corruzione avuta luogo ad oggetto di fare falsamente deporre. Presso de' Romani veniva costui colla leg-

193. Il falso testimone, egualmente che la persona che ha formato o scientemente prodotto una carta falsa, se si ritratti prima della decisione o sentenza, sarà punito col primo al secondo grado di prigionia, quante volte per la falsità sarebbe stato punito di pena criminale (1).

Quante volte però per la falsità sarebbe stato punito di prigionia o confino, o di altra pena correzionale, allora verrà punito con una delle pene di polizia.

194. I periti, quante volte scientemente attestino fatti falsi in giudizio, o dolosamente dieno falsi giudizi, saran puniti come falsi testimoni, a' termini degli articoli precedenti (2).

195. Le pene stabilite negli articoli precedenti saranno diminuite di un grado, se nella falsa testimonianza non si sia prestato giuramento (3).

---

ge Cornelia punito. *Si quis ob renuntiandum, remittendumque testimonium dicendum, aut non dicendum pecuniam acceperit, lege Cornelia afficitur. L. 1. D. ad Leg. Corn de fals.* Per la presente legge il subornatore è punito col *maximum* dalla pena, che merita il falso testimone, e se questi viene col *maximum* punito, quello risalirà al grado maggiore, inclusivamente alla morte.

(1) Ma che se ritrattisi il falso testimone, o il produttore della carta falsa pria della decisione, o sentenza? Il Legislatore avendo soltanto nell' animo di scoprire la verità, castigare i reati in persona di chi li commette, mantenere intatta l' innocenza, per questi riflessi saggiamente viene a quanto nell' articolo presente determinasi.

(2) Molte cose v' hanno che conoscere non si possono, che dietro della perizia. I periti non fanno nella specie, che da testimoni, testificando nella perizia tale essere la natura dell' oggetto in esame, e non altro. Ora se dessi asseriscono nella perizia il falso, non deggiono essere forse quali falsi testimonii non da reputarsi? Ed osservasi l'espressione della legge, scientemenente attestino fatti falsi. Taluno per essere poi riputato falso testimone bisogna, che abbia conoscenza della cosa, e dica il contrario, ciò, che importa dolo. Il dolo sempre devesi prestare. *Dolus semper praestandus.* Quindi meritamente la legge va tanto a prescrivere. Che se poi taluno perito non dietro conoscenza, ma per ignoranza, e senza dolo nella perizia dichiarasse essere la cosa altra da quella, che è, in questo caso non essendovi dolo, non avvi reato, quindi non pena.

(3) Il giuramento ha luogo, quando si chiama Dio in testimonianza, o come vindice della verità. Riguardo al giuramento, bisogna avvertire, che non solo si richiede la vera necessità, ma è necessario, che concorra la gravità, o sia che si tratti di un' affare serio, ed interessante, trattandosi

CAPITOLO IV.

Degli abusi dell' autorità pubblica.

SEZIONE I.

Della concussione e corruzione de' pubblici uffiziali o altri impiegati.

196. Gli uffiziali pubblici, commessi, incaricati, gli agenti o impiegati qualunque di una pubblica amministrazione, che abbian dritto di esigere o per salario di proprie funzioni, o in favore del pubblico, derrate, o danari, o qualsivoglia altra specie di effetti, quante volte per privato profitto esigano quello, che la legge non permette, o più di quello che la legge permette, saran puniti con sei a dieci anni d' interdizione da' pubblici uffizi (1).

197. Se la indebita esazione mentovata nell' articolo precedente si trasformi in estorsione, facendosi uso di minaccia o di abuso di potere, la pena sarà quella della rilegazione (2).

---

d' invocare il venerando nome di Dio, che non lice adoperare per cose di poco rilievo. Fa orrore poi l' invocare Iddio in conferma della mensogna. Tale espressione si direbbe spergiuro. Quale se mancavi, v' è a ragione minorazione di pena.

(1) Il delitto di concussione è quello, che si commette dagli uffiziali del tribunale, o da chi amministra il pubblico erario, quando esigono quelle somme, che non sono loro dovute, o esigono più di quello, che gli spetta, giusta i pubblici regolamenti. *Lege Julia repetundarum tenetur qui cum aliquam potestatem haberet, pecuniam ad judicandum, decernendumve acceperit. Leg. Jul. 3. ff. ad Leg. Jul. repetundarum.* La nostra Legislazione dall' art. 196 a 206 parla di coloro che commettono concussione, dall' art. 206 a 212 di coloro, che intervengono come sollecitatori, dall' art. 213 a 218 della malversazione de' funzionarii pubblici, dall' art. 219 a 225 della incompatibilità di alcuni esercizii colle loro cariche, ed in fine dall' art. 226 a 246 dell' esercizio abusivo di autorità contro l'interesse pubblico, contro i privati, delle omessioni, ed abusi di autorità degli uffiziali relativi a' detenuti, rifiuto di servigio legalmente dovuto, e de' reati degli uffiziali dello stato civile. Vi s' esamina primamente la concussione, e corruzione de' pubblici uffiziali.

(2) La concussione ha luogo, quando s' esige da un' uffiziale, o impiegato o quello, che non gli spetta, o una somma maggiore. Lo spirito della

198. L'ufiziale pubblico o impiegato, che per oggetto della estorsione commetta un attentato sulla libertà di un cittadino, è punito col primo grado de' ferri nel presidio: salve le pene maggiori ne' casi, che l'attentato costituisca per se stesso un misfatto più grave (1).

199. Ogni uffiziale pubblico o impiegato, che si sarà determinato per favore o per inimicizia per una delle parti, sarà punito colla interdizione da' pubblici uffizi da sei a venti anni. La stessa pena gli sarà applicata, se legalmente richiesto si sarà negato di fare un atto del suo ministero imposto dalla legge; o se si sarà sotto qualsisia pretesto, anche di silenzio, o di oscurità delle leggi, negato di render la giustizia, ed avrà perseverato nel suo rifiuto dopo l'avvertimento o l'ordine de' suoi superiori (2).

---

legge in questa determinazione è d'allontanare tale reato, giacchè bene conosce essere facile tale reato all'uffiziale per la cupidigia di accumular denaio, da cui puole venir preso, essendo vero degli antichi il detto. *Auri sacra fames*. Che se poi facciasi uso di minaccia, o d'abuso di potere trasformandosi la esazione in estorsione, ed allora crescendo il reato, cresce ancora la pena. Severa era sull'oggetto la legge di Roma. *Si ideo pecuniam quis accepit, quod crimen minatus sit, potest judicium publicum esse ex Senatus consultis. L. 1. 2. D. de Concus.*

(1) Elementi di tal reato sono uffiziale pubblico, estorsione, attentato alla libertà del cittadino. Questi reati non poco dispiacere insinuano al cuore de' cittadini. Dispiacere, che fa sì, che quei sentimenti di pubblica salute, bene, ed utilità rimangono spenti, ed acceso l'animo verso dello stato. Cresciuto adunque del reato la qualità, meritamente ne cresce della pena ancora la quantità.

(2) Ciò corrisponde a quello, che dicesi nella Proc. Civ. art. 569 la presa a parte de' Giudici, e giusta i Romani, quando *Judex litem suam faciebat*. Allora poi intendevasi *litem suam facere cum dolo malo* in frode della legge emanava esso Giudice la sentenza. Sembrava dolo malo ciò fare *si per gratiam . . . . inimitias judicaverit. L.* 15 46. *D. de Judic.* Nell'analisi presente tanto verificasi, determinandosi l'uffiziale pubblico per favore, o inimicizia. Quindi giusta la sanzione penale è punito dell'interdizione dagli anni 6 a 20. Ma ha lo stesso denegato la giustizia. L'istessa pena gli viene dal Legislatore applicata, nulla valendo ogni scusa, che adduce anche di silenzio, o di oscurità delle leggi. Avvi infatti l'equità, con cui fa ritorno alla legge naturale, e l'uso, che è il supplemento più naturale delle leggi; perciò le leggi civili rinviano spesso agli usi locali. L'equità sempre s'è detto supplire alle leggi. Non v'è cosa più giusta, quando è diretta però dalla scienza, senza cui temere deve il Magistraso di sedere a far giustizia. Dippiù ne' scritti de' Giureconsulti Romani troverà guide sicure, ed infallibili di decisione. Questo solo libro dice d'Aguesseau sviluppa i principî, e le conseguenze del dritto di Natura.

200. Ogni uffiziale pubblico o impiegato, cui dalla legge è data la facoltà di decidere diffinitivamente un affare, sia amministrativo, sia giudiziario, se avrà accettato offerte o promesse, o ricevuto doni per prezzo di una ordinanza, sentenza o atto qualunque, che abbia diffinito l'affare, sarà punito colla rilegazione, quante volte però non si tratti di materia, che abbia portato ad arresto personale (1).

Se le offerte, promesse, doni o presenti sieno il prezzo di una sentenza o decisione, in forza di cui siasi proceduto all' arresto personale di alcuno, la pena sarà del primo grado de' ferri nel presidio.

201. Se la corruzione sia stata il prezzo di una sentenza o decisione, con cui si pronunzia contro l' accusato una pena maggiore di quella del primo grado de' ferri nel presidio, questa pena maggiore sarà sempre applicata al magistrato corrotto.

202. Se il prezzo della corruzione sia l' assoluzione di un imputato di misfatto, la pena sarà quella della rilegazione.

Se il prezzo della corruzione sia l' assoluzione di un imputato di delitto di contravvenzione, la pena sarà del primo al secondo grado di prigionia.

203. Nel primo caso dell' articolo precedente, il corruttore dell' uffiziale pubblico o impiegato, se sia un ascendente o discendente, o conjuge, o fratello in secondo grado, o affine ne' medesimi gradi dell' imputato, sarà punito col

---

(1) Severe erano sull' oggetto le leggi Romane. « *Lege Julia repetunda*
» *rum cavetur . . . ne quis ab sententiam in Senatu, conciliove publico*
» *dicendam . pecuniam accipiat. Vel ob accusandum, vel non ob accu-*
» *sandum. Utque urbani Magistratus ab omni sorde abstineant. Leg. 6.*
» *ff. ad Leg. Jul. repet. Hodie ex lege repetundarum extra ordinem*
» *puniuntur, vel etiam durius; prout admiserint. Quid enim si ad homi-*
» *nem necandum pecuniam acceperint, vel licet non acceperint, calore*
» *tamen inducti interfecerint vel innocentem, vel quem punire non debe-*
» *rent? capite plecti debent, vel certe in insulam deportari, ut plerique*
» *puniti sunt. Leg. Jul. ff. 7. ff. 7. ad Leg. Jul. repetund.* Le offerte, promesse, doni dati ad un Magistrato o giudiziario, o amministrativo per prezzo d' una ordinanza, sentenza, o atto qualunque sono cose d' innanzi alla legge odievoli. Quindi sono state a ragione dal nostro Legislatore proscritte, anzi avvi la sanzione penale per quel Magistrato, che tanto osasse. Cresce poi tal sanzione secondo che trattasi o di arresto soltanto della persona, o di condanna, o di assoluzione d' un imputato di misfatto, o di delitto, o di contravvenzione.

primo grado di prigionia o confino, e coll'ammenda correzionale (1).

Nel secondo caso sarà punito coll' ammenda correzionale.

Per gli altri corruttori si osserveranno in tutti i casi le regole della complicità.

204. Ogni uffiziale pubblico, commesso, o qualunque agente o impiegato, subalterno, che, fuori de' casi degli articoli precedenti, abbia fatto esazioni, accettato offerte o promesse, o ricevuto doni o presenti al di là delle somme del salario, e de'dritti autorizzati dalla legge, per fare o non fare un atto del suo uffizio, sarà punito colla interdizione da due a cinque anni dal suo uffizio.

205. Pe' reati preveduti negli articoli precedenti, gli ufiziali pubblici, commessi o impiegati saranno, oltre delle pene ivi stabilite, puniti con un'ammenda da cinquanta a cinquecento ducati; purchè non sia minore del doppio del valore delle offerte, promesse, doni, presenti o esazioni: altrimenti l'ammenda sarà portata al doppio (2).

SEZIONE II.

Di coloro che intervengono negli affari come sollecitatori o difensori.

206. Chiunque spaccia tal credito o influenza presso un uffiziale pubblico o impiegato che faccia creder dipendente da lui il piegarlo a favore dell' una o dell'altra parte, e ne metta a prezzo il favore per un atto qualunque della sua

---

(1) Ma il corruttore dell'uffiziale pubblico è un'ascendente, è un discendente, è il conjuge, è un fratello in 2. grado, o affine ne' medesimi gradi. Quid? Ulpiano Giureconsulto scrisse *Ignoscendum censuerunt ei, qui sanguinem suum qualiter redemptum voluit. L. 1. D. de bonis eorum, qui ante sunt.* La presente Legislazione anche considerando il vincolo di sangue sanziona minorazione di pena. Che se poi qualche impiegato subalterno abbia accettato offerte, o ricevuto doni, oltre de' diritti autorizzati dalla legge fuori però de' casi delle precedenti disposizioni per fare, o non fare un'atto, sarà ancora punito, sebbene la pena sia minore, giacchè con ciò ledesi l'individuale libertà de' cittadini, e compromettesi l'impiego, e la carica.

(2) Saggia è la presente determinazione. La legge considera essere base della concussione lo spirito d'interesse, la cupidigia di denajo, a raffrenare la quale, provvida è l'ammenda sanzionata da 50 a 500 ducati, portandosi anche al doppio, quando minore del doppio del valore delle offerte, dei presenti.

carica, sarà punito col primo al secondo grado di prigionia (1).

207. L'avvocato, o patrocinatore che pattuisca in premio delle sue fatiche una parte dell' oggetto controverso, sarà punito colla interdizione dal suo uffizio da due a cinque anni, e con un' ammenda non minore di ducati cinquanta, nè maggiore di ducati dugento (2).

208. L' avvocato, o patrocinatore che, dopo aver già incominciato la difesa di una parte, passa senza di lei consenso alla difesa dell' altra parte, mentre è ancora in contraddizione della prima, o di coloro che han causa da essa, sarà punito colla interdizione dal suo uffizio per cinque anni, e con un' ammenda da cento a trecento ducati.

209. L'avvocato, o patrocinatore che per doni, presenti, offerte o promesse, tradisca il suo cliente, in modo che per effetto della sua frode, o della sua fraudolenta omessione, questi perda la causa, o si prescriva un legittimo gravame avverso una sentenza o decisione diffinitiva, sarà punito colla interdizione di sei a venti anni non meno dal suo, che da ogni pubblico uffizio, e con un' ammenda da cento a quattrocento ducati.

210. Quante volte la prevaricazione dell' avvocato o patrocinatore sia a danno dell' accusato, sarà punita ne' giudizi correzionali colla interdizione perpetua non meno dal pro-

---

(1) Spacciare del credito, influenza su d'un pubblico ufficiale, e far credere dipendere da lui 'l piegarlo, importa oltraggiare l' onore pubblico, il commettere un delitto di frode, di inganno.

(2) Gli avvocati per legge Romana diconsi quei, che difendono de laboranti la speme, la vita, i posteri. *L.* 14. *de Adv. div. jud.* Quei che dirogono gli antichi fati delle cause, cadute l' ergono, fatigate riparano, e non meno al genere umano proveggono, che se con gli attacchi, e ferite salvassero e patria, e parenti- *L.* 14. *C. eod tit.* A questi era vietato pattuire co' clienti. *Nullum cum litigante contractum, quem in propriam recepit fidem, ineat advocatus, nullam conferat pactionem. L.* 6. *C. de post.* Le nostre patrie leggi abolite erano sull' oggetto severe. La vigente Legislazione ancora, la quale considera, se soltanto si pattuisca, se cominciasi d' una parte la difesa, e poscia senza di lei consenso alla difesa dell' altra si passi, se il cliente tradiscasi dall' avvocato per doni, promesse, per lo che perdasi la causa, o prescrivesi legittimo gravame, che dovea nel termine legale prodursi, e secondo che vi considera o la mancanza della buona fede, e lealtà, il tradimento, ed il danno cagionato, così accresce, o diminuisce la sua sanzione penale.

prio, che da ogni pubblico uffizio, con un' ammenda da cento a quatrocento ducati, e colla rilegazione; e ne' giudizî criminali, colla reclusione, colla interdizione perpetua e coll' ammenda da cento a mille ducati (1).

211. La *prevaricazione* ne' giudizî di polizia sarà punita coll' interdizione dell' uffizio non minore di due anni, col primo grado di prigionia e coll' ammenda correzionale.

212. Le pene stabilite negli art. 206 e seguenti s'intendono sempre senza pregiudizio delle pene di falso, di calunnia o di corruzione degli uffiziali pubblici o impiegati, quante volte gli avvocati o patrocinatori fossero caduti in questa specie di reati.

SEZIONE III.

Della malversazione de' funzionarî pubblici.

213. Ogni ufiziale pubblico o impiegato qualunque che o apertamente, o con atti simulati, o con interposizione di persona prenda un interesse privato nelle aggiudicazioni, appalti o amministrazioni, sia che egli ne abbia in tutto o in parte la direzione o la vigilanza, sia che l' avea nel tempo in cui queste aggiudicazioni, appalti o amministrazioni son cominciate verrà punito con sei a venti anni d' interdizione da' pubblici ufizî, e con un' ammenda da cento a quattrocento ducati (2).

224. Ogni ufiziale pubblico o impiegato qualunque sarà ugualmente punito con sei a venti anni d' interdizione dai

(1) Dire prevaricazione è lo stesso, che dicasi tradimento. È dottrina di Ulpiano Giureconsulto. *Qui praevaricatus sit, hoc est prodiderit causam.* Presso de' Romani soleasi costui straordinariamente punire, giusta lo stesso Giureconsulto, *extra ordinem puniri solere.* Il nostro Legislatore considerando tale avvocato rinunciare al suo pudore, tradire l' amicizia, anzi cangiarla in perfidia, perpetuamente lo interdice da ogni pubblico ufficio una colla ammenda, come nell' articolo in esame. Si diminuisce poi tal pena, quando minore è la quantità del reato. Sempre però senza pregiudizio delle pene, che devonsi alla falsità, calunnia, corruzione degli uffiziali.

(2) Sacra è la libertà de' cittadini. D' essa la garentia è la legge. Prendersi un' interesse privato nelle aggiudicazioni, appalti, o amministrazioni da qualche uffiziale pubblico è opporsi a questa libertà, a questa garentia. A ragione la legge sanziona tal pena a' contravventori, procurando così badare al pubblico interesse, ed ispirare la fiducia nel cuore de' cittadini.

pubblici uffizi, e con un' ammenda da cento a quattrocento ducati, quando prenda un interesse privato in un affare, sul quale egli è incaricato di dare ordini, di fare liquidazioni, di disporre o di fare alcun pagamento.

215. Quante volte nel caso de' due precedenti articoli si aggiunga il danno fraudolento commesso all'amminstrazione, cui l' affare si appartiene, la pena è del primo grado de'ferri nel presidio.

216. Il percettore, l' incaricato di una percezione, il depositario di pubblico denaro, e chiunque è tenuto a rendimento di conti verso il pubblico, sarà punito col primo al secondo grado de' ferri nel presidio, quante volte abbia distornato o sottratto danari pubblici o privati, carte di credito, che li rappresentano, o documenti, titoli, atti, o effetti mobiliari, che erano in suo potere per cagione delle sue funzioni.

217. Quante volte la distornazione o la sottraziene, a' termini dello articolo precedente, non abbia avuto per oggetto il privato profitto, ma il danaro, le carte di credito, o gli effetti mobiliari, senza ordine di chi ne ha il potere, si sono invertiti in altro uso pubblico diverso da quello della loro destinazione, il colpevole sarà punito con sei a dieci anni di interdizione da"pnbblici uffizl.

212. Saran puniti colla interdizione a tempo dalla carica gli ufiziali designati nell' articolo 216, che per eccesso di confidenza o per negligenza trascurino negl' introiti o negli esiti le forme stabilite nelle leggi, decreti o regolamenti.

Se da ciò nascesse danno all' erario pubblico, saran puniti, oltre l' interdizione a tempo, col doppio del danno.

SEZIONE IV.

Sussistenze pubbliche, pubblici incanti, vendita di effetti pubblici, e commerci incompatibili colle cariche.

219. Qualunque ufiziale pubblico, qualunque incaricato del Governo, cui sia commesso di fare o dirigere l' incetto de'generi per la pubblica annona, se dopo aver accettata la commessione, la ritardi o la trascuri dolosamente, sarà punito colla relegazione.

220. Ogni persona che o individualmente, o come mem-

bro di compagnia sarà incaricato in tempo di guerra di provvisioni, di appalti o amministrazioni per conto delle armate di terra e di mare, e che, senza esservi stato costretto da forza maggiore, abbia fatto mancare il servigio, di cui è incumbensato, sarà punito col primo al secondo grado de' ferri nel presidio, senza pregiudizio delle pene più gravi in caso d'intelligenza col nemico. In tempo di pace sarà punito col primo al secondo grado di prigionia.

221. Gli ufiziali pubblici, o altri agenti incaricati o salariati dal Governo, se abbiano prestato ajuto a' colpevoli disegnati nell' articolo precedente per far mancare il servizio, saran puniti come complici.

222. Coloro che negl'incanti delle proprietà, dell' usufrutto, della locazione delle cose immobili o mobili, o di un appalto o obblazione qualunque ne turbino la libertà, arrestando o allontanando gli obblatori con minacce, doni, promesse, o producendo offerte supposte, saran puniti col primo grado di prigionia, e coll' ammenda.

223. Gli uffiziali pubblici, o altri agenti o incaricati dal Governo, complici de' reati menzionati nell' articolo precedente, saran puniti colla rilegazione.

224. Ogni comandante di divisione militare, di provincia o valle, piazza o città, ogn' Intendente o sottindente, che ne'luoghi di sua giurisdizione faccia apertamente, o con atti simulati, o con interposizione di persone, commercio di generi, che non gli provengono dalle sue proprietà, sarà punito coll' interdizione a tempo dalla carica.(1).

---

(1) Monopolio μονοπωλειν ha luogo quando un solo compera qualche intiero genere di merci, acciocchè solo la venda a quel prezzo, che vuole *a μονος solus, et πωλεω vendo.* Il monopolio adunque è quell' incetta fuori modo, che si fa di grano, o di altri generi, onde le derrate possono essere vendute a quel prezzo, che piace a monopolisti. L' ordine sociale proibisce ciò a' particolari, che a' pubblici mercatanti, che sono anco vietati di sentirsela tra loro, a fine di vendere le merci a quel prezzo stabilito di concerto. Tutti quei, che incorrono in questa contravvenzione debbono essere puniti. Lege Julia, *de annona poena statuitur adversus eum, qui contra annonam fecerit, societatemve coierit, quo annona carior fit. Leg.* 2. 4. *Leg. Jul, de anno.* Ad eliminare questo monopolio, e gli abusi, che nascere possono dallo stesso la presente Legislazione viene dall' art. 213 sino all' art. 224 a dettare sue massime salutevoli contro degli uffiziali, che prendano un' interesse privato in un' affare, pel quale sono incaricati di dare ordini, di fare liquidazioni, accrescendo la sua sanzione, quando aggiungasi danno fraudolento all' amministrazione, o quando si distorni, o sot-

226. Se al caso descritto nell' articolo precedente si aggiunga, che l'ufiziale pubblico ivi designato impedisca in alcun modo con atti di autorità il commercio de' nazionali del regno delle Due Sicilie, o voglia rendere esclusivo quello, che egli esercita, o entri con altri negozianti in collusione o monopolio per far incarire la pubblica annona, sarà punito colla reclusione.

SEZIONE V.

Dell' eserc zio abusivo di autorità, e dello abusivo rifiuto d' interporla.

§. I.

Dell' esercizio abusivo di autorità contro interesse pubblico.

226. Ogni ufiziale pubblico o impiegato destituito, richiamato ad altre funzioni, interdetto, o sospeso, se dopo averne avuto legalmente notizia, abbia continuato nell' esercizio della carica, sarà punito col primo al secondo grado di prigionia (1).

227. Qualunque concerto tra' depositarî dell'autorità pubblica, di misure riprovate dal Governo, e che sien dirette ad impedire l' esecuzione delle leggi e degli ordini del Governo stesso, sarà punito colla rilegazione (2).

---

tragga denajo pubblico, o privato, carte di credito, titoli, atti, o effetti mobiliari, che erano in loro potere, o diminuendo la stessa, se tale distornazione, o sottrazione non abbia avuto per oggetto il privato interesse o per effetto di negligenza, o confidenza le forme dettate dalle leggi, e regolamenti negli introiti, ed essi si trascurino. Come se taluno ritarda dolosamente fare l'incetto de' generi, o in tempo di guerra incaricato di provvisioni, di appalti, o amministrazioni per conto dell'armata, venga meno nel servizio incumbensato, che nei pubblici incanti turbi la libertà individuale de' cittadini, à complici de' reati suddetti; non che i Comandanti delle Provincie, Valli, cittadi, Intendenti, sotto intendenti ec. e ciò per non alterare la fiducia, e per allontanare quell' influenza, che in tali circostanze è multo perigliosa.

(1) La legge riguarda qui la sola dissubbidienza, che fa taluno al supremo potere del Legislatore.

(2) Nella specie presente trattasi di concerto tra depositarî dell' autorità pubblica diretto ad impedire l' esecuzione delle leggi, con questo si viene a ledere la pubblica tranquillità, e la libertà, che devesi sempre rigorosamente rispettare. Quindi avvi maggiore reato. Quale ancora cresce, se questo concerto accade tra le autorità civili, ed i corpi militari.

228. Se il concerto preveduto nell' articolo precedente abbia avuto luogo tra le autorità civili, ed i corpi militari o i loro capi, coloro che ne sono gli autori o provocatori, saran puniti colla reclusione.

Gli altri colpevoli saranno puniti colla rilegazione.

229. Ogni ufiziale pubblico o impiegato, che senza fine di privato lucro, aggiunga un nuovo dazio, o alteri la tariffa degli antichi, sarà punito colla interdizione perpetua dalla sua carica (1).

230. Ogni ufiziale pubblico, o impiegato, che ordini o richiegga l' uso della forza pubblica per impedire l' esecuzione d' una sentenza, decisione, ordinanza o mandato di legittima autorità sarà punito colla rilegazione (2).

231. L' ufiziale pubblico dell' ordine giudiziario, che faccia regolamenti in materie amministrative, o vieti l' esecuzione degli ordini emanati dagli ufiziali pubblici dell' ordine amministrativo; l' ufiziale pubblico dell' ordine amministrativo, che faccia regolamenti in materie giudiziarie, o vieti l' esecuzione di sentenze o decisioni giudiziarie, sarà punito coll' interdizione da' pubblici ufizi da sei a dieci anni (3).

232. Ove i reati preveduti negli articoli precedenti abbiano i caratteri di alcuno de' casi divisati nel titolo *de' reati contro lo Stato*, saran puniti colle pene ivi enunciate.

§. II.

Dell' esercizio abusivo di autorità contro i privati.

233. Ogni ufiziale pubblico o impiegato che col carattere della sua carica s' introduca nel domicilio di un cittadino fuori dei casi preveduti dalla legge, e senza le formalità da essa ordina-

---

(1) È del diritto majestatico immanente l' imporre de' dazi, e questi per lo mantenimento della sicurezza interna ed esterna dello Stato. Alterarsi questi dazi importa attaccare di fronte il potere Legislativo, usurparlo, conculcarlo.

(2) Elemento costitutivo di questo reato è l' ordine, o 'l richiedere l' uso della forza pubblica, per impedire l' esecuzione di qualche sentenza, o decisione, sebbene non sia stata tal forza attivata.

(3) Nella legge organica è stabilito il potere delegato ad ogni Magistratura. Questo eccedere non si può, senza opporsi taluno al dettame della legge, far abuso del potere, che gli è stato affidato. A reprimere tal abuso giusta la sanzione della disposizione in analisi.

te, sarà punito coll'interdizione dalla sua carica da due mesi ad un anno (1).

234. Ogni ufiziale pubblico o impiegato, che comanda commette qualche atto arbitrio, sia contro la libertà individuale, sia contro i diritti civili di uno o più cittadini, sarà punito colla interdizione dalla carica da un anno a cinque. Se l' atto arbitrario si commetta per soddisfare una passione o un interesse privato, l' uſiziale pubblico che lo comanda o commette, sarà in oltre punito colla rilegazione: salve le pene maggiori ne'casi stabiliti dalle leggi.

Se nondimeno egli giustifichi di aver agito d' ordine de' suoi superiori per oggetti di loro ispezione, e pe'quali era dovuta loro una obbedienza gerarchica, sarà esente dalla pena; la quale verrà in questo caso applicata a' superiori che han dato l' ordine.

235. I danni ed interessi dovuti per causa degli attentati indicati nell' articolo precedente non potranno in alcun caso essere al di sotto di ducati sei per ciascun giorno di detenzione illegale ed arbitraria, e per ciascun individuo.

236. Se i reati enunciati nell'articolo 234 sien serviti di mezzo ad un altro misfatto o delitto, saran puniti col primo grado de' ferri nel presidio: se però il misfatto commesso sia punibile per se medesimo col primo grado de' ferri o con pena maggiore, la pena verrà accresciuta di un grado.

237. L' uſiziale pubblico, o esecutore de' mandati di giustizia o di ordinanze amministrative, che nell' esercizio o per

(1) La casa de' cittadini è l' asilo degli stessi, è quella, che forma della loro sicurezza il centro, che impunemente violar non lice; giacchè al dir di Cicerone. Nulla v' ha più santo, e più religioso, che di ciascuno de' cittadini la casa. *Quid enim sanctius, quid omni religione munitius, quam domus uniuscujusque civium.* Per rispettare questa individuale sicurezza prescrive giustamente la legge pena a chi s' introduce senza le debite formalità nell' altrui domicilio, a chi commette atti arbitrari contro i diritti civili dei cittadini, aumentandosi tal pena, se procurasi soddisfare una passione, o un interesse privato, e ciò anche d' accordo colla legge Romana. « *Nec Magistratibus licet aliquid injuriose facere. Si quid igitur per injuriam fecerit magistratus, vel quasi privatus, vel fiducia magistratus, injuriarum potest conveniri. L. 32. de jurisd. et famos. Lib.* » Anzi la vigente Legislazione gli sottomette a' danni, ed interessi, che si deggiono estimare secondo le circostanze dell'avvenimento, che n' è causa produttiva, non trasandando aumentare di vantaggio la sua sanzione, se i suddetti reati sieno serviti di mezzo ad altri delitti, o misfatti.

occasione dell' esercizio delle sue funzioni, usi o faccia usare senza legittimo motivo violenze caratterizzate per delitti o misfatti contro alle persone, sarà punito in caso di delitto col massimo della pena, ed in caso di misfatto con un grado di più della pena del misfatto commesso.

§. III.

Delle omessioni, ed abusi di autorità degli ufiziali, relativi a' detenuti.

238. Gli ufiziali pubblici incaricati della polizia amministrativa, o giudiziaria, i quali omettono o ricusano di deferire ad un richiamo legale diretto a comprovare le detenzioni illegali, ed arbitrarie, nè giustificano di averlo denunziato alle autorità superiori, saran puniti colla interdizione da' pubblici ufizi da sei a dieci anni (1).

239, I custodi o carcerieri, che abbiano ricevuto un prigione senza legal mandato o sentenza di chi ne ha il potere dalla legge, son puniti col primo grado di prigionia, e colla interdizione di due a cinque anni dall'ufizio (2).

140. I custodi o carcerieri, che per qualunque titolo si permettano atti arbitrari su' detenuti, o restrizioni non permesse da' regolamenti della polizia delle prigioni, saran puniti col primo al secondo grado di prigionia (3).

---

(1) Nella legge organica è disposto essere della facoltà del Procuratore Generale, che è il primo agente della Provincia, del giudice d' istruzione, non che quello del Circondario di perseguire i rei per serbare l' ordine intatto nella società. Ma tutto ciò secondo il disposto delle leggi in vigore. Ricusare di deferire ad un richiamo legale per comprovare le illegali detenzioni costituisce reato, che viene punito.

(2) Questa disposizione corrisponde alla Romana così espressa. *Neminem oportet injici custodiae absque jussione Magistratuum. L. ult. C. de custod. reor.* Il ricevere i custodi, o carcerieri un prigione senza legale ordine è il partecipare all' arbitrio dell' atto.

(3) Ma da' carcerieri si permettano atti arbitrari su' detenuti, restrizioni non permesse da' regolamenti, atti arbitrari, che degenerino in sevizie. Quid? La legge non ha la mira, che ad eliminare quanto avvi di sevizie, e di arbitrio. Il tutto deve essere regolato, ed approvato dal sommo potere. Commettere tali atti è opporsi a questo, è insolentire contro l' umanità. Ne qui vale ciò praticarsi per lo discoprimento della verità, giacchè certo è quanto dicesi da Cicerone *Dolorem fugientes multi in tormentis ementiti persaepe sunt, plerique maluerunt falsum fatendo, quam inficiando dolores.*

In caso che le restrizioni o atti arbitrarî suddetti degenerassero in sevezie, o costituissero per se stessi un misfatto o un delitto punibile col primo grado di prigionia, o con pena maggiore, la pena crescerà sempre di un grado.

241. Sarà punito coll' interdizione temporanea dalla carica l' ufiziale pubblico, che senza necessità ritenga o faccia ritenere i detenuti fuori de' luoghi riconosciuti per pubbliche prigioni (1).

SEZIONE VI.

Del rifiuto di servigio legalmente dovuto.

242. Ogni comandante, ogni ufiziale o sotto-uffiziale della forza pubblica, che, dopo d' esserne stato legalmente richiesto dall' autorità civile, abbia ricusato di far agire la forza messa sotto i suoi ordini, verrà punito col primo grado di prigionia (2).

243. I testimonî o periti, che avranno allegato una scusa riconosciuta falsa, per presentarsi alle autorità, che gli han richiesti, saranno puniti col primo grado di prigionia, e dell' ammenda correzionale, oltre i danni cagionati dal loro rifiuto (3).

---

(1) Questa disposizione corrisponde alla Romana. *Jubemus nemini penitus licere in quibuslibet Provinciis, vel in agris suis, vel ubicumque domi privati carceris exercere ccustodiam. L. 1. C. de priv. carc. inhib.* In ogni Provincia vi sono questi luoghi dalla pubblica potestà assegnati.

(2) Ogni Comandante legalmente richiesto della forza, che comanda, deve prestarla. Ne deve penetrare, se devesi o pur nò. Egli nella specie non è, che passivo.

(3) Nel corso della vita molte cose vi sono, che vanno soggette a perizia, a testimonianza, per dare lumi al Magistrato, che deve giudicare su delle proposte quistioni. L' allegare una falsa scusa per presentarsi alle autorità, che l' ha richiesto, è sopprimere delle pruove, che servono di fondamento alla giustizia.

SEZIONE VII.

De' reati degli ufiziali dello stato civile.

244. L' ufiziale dello stato civile, o l'incaricato del registro o della conservazione de' registri dello stato civile, se manca ad alcuna delle disposizioni prescritte dalla legge, sarà punito col primo al secondo grado di prigionia o confino, e con un' ammenda non maggiore di ducati cinquanta: salve le pene già stabilite ne' casi di altri reati, de' quali gli ufiziali dello stato civile si rendessero per ragion di ufizio o autori o complici (1).

345. Il paroco o sottoparoco, o chi ne farà le veci, il quale contravvenga all' articolo 19 delle *leggi civili*, sarà punito col secondo grado dell' esilio correzionale, e coll' ammenda correzionale.

Disposizione comune alle sezioni del presente capitolo.

246. Fuori de' casi, ne' quali la legge determina specialmente le pene incorse pe' reati commessi dagli ufiziali pubblici o altri impiegati, quelli tra costoro che siensi renduti colpevoli di altri reati, su'quali erano incaricati di vigilare,

---

(1) È d' interesse della società, del Pubblico, degli individui della famiglia, che i tre stati d' avvenimenti dell' uomo, la nascita cioè, matrimonio, e morte siano adoperati in modo, che l' epoca non possa essere posta in dubbio La legge non ha voluto incaricare le famiglie. Ma l' ha a'pubblici uffiziali affidato. Le antiche leggi aveano affidato a' curati delle Parrocchie la conservazione de' registri dello stato civile. Era naturale, che le stesse persone, di cui imploravansi le benedizioni, e le preci nella nascita, matrimonio, e morte, fossero incaricate di attestare le date, e di redigerne i processi verbali. Generalmente conviensi essere i registri bene, e fedelmente tenuti da uomini, il di cui ministern esigea probità, e scienza, ma l'assemblea costutizionale decise per tutti i Francesi tenersi un modo uniforme da accertare la nascita, matrimonio, morte. La libertà de' culti essendo divenuta costituzionale, facea d' uopo rendere la validità degli atti dello stato Civile indipendenti da dogmi religiosi; perciò non più affidati alle mani de'curati colla legge de' 20 settembre 1792, che tuttavia è seguita, affidandosi la custodia alle Muncipalità, volle, che quelli fossero redatti da uffiziali meramente civili, ed in caso di assenza o di impedimento dal (maire) sindaco. Quando si manca ad alcuna delle disposizioni prescritte dalla legge, per conservare, i registri dello stato civile s' incorre nella sanzione penale dell' articolo in esame.

o che per cagion di uffizio dovevano reprimere, saranno puniti con un grado di più della pena stabilita per lo reato commesso.

CAPITOLO V.

Delle violazioni de' pubblici archivi, de' luoghi di pubblica custodia, e de' pubblici monumenti.

SEZIONE I.

Della rottura di suggelli, e dello involamento di documenti o depositi da' pubblici archivi

247. Coloro che si saranno renduti rei di rottura di suggelli apposti o per ordine del Governo, o per effetto di un' ordinanza del potere amministrativo o giudiziario, in qualunque materia essa sia stata pronunziata, saranno puniti col primo al secondo grado di prigionia. I custodi per la sola negligenza saranno puniti col primo grado di prigionia o confino: se sono conniventi o autori, saranno puniti col terzo grado della prigionia. Agli uni, ed agli altri sarà ancora applicata l' ammenda da trenta a trecento ducati.

248. Se si sieno rotti i suggelli apposti a carte, o a cose di un individuo incolpato o accusato di un misfatto, che la legge punisce colla morte, coll' ergastolo o coll' ultimo grado de' ferri, i colpevoli saranno puniti colla rilegazione. I custodi negligenti saranno puniti col terzo grado di prigionìa; se sono conniventi o autori, saranno puniti colla reclusione. Contra gli uni e gli altri sarà applicata l' ammenda da cinquanta a cinquecento docati (1).

---

(1) La seguente sezione riguarda le cose dalla pubblica Autorità garentite. Considera primamente la legge i rei di rottura di suggelli apposti o per ordine del governo, o de' Magistrati, i custodi in 2. luogo che sono negligenti. Ai primi applica la sanzione del 1. grado di prigionia, quello del 1. o 3. ai secondi se conniventi. Ma quid? se tale applicazione riguarda materia per se stessa più grave? Come se a carte, o a cose di taluno accusato di misfatto, che la legge punisce di morte, d' ergastolo, de' ferri? Più grave essendo la materia, più gravi deggiono ancora essere le pene.

249. Ogni furto commesso per mezzo di una rottura di suggelli, sarà punito come furto commesso con frattura (1).

250. Riguardo alle sottrazioni, distruzioni, ed involamenti di documenti, o di processi criminali, o di altre carte, registri, atti ed effetti qualunque contenuti negli archivi, o nelle cancellerie, o ne' pubblici depositi, ovvero consegnati ad un pubblico depositario o funzionario qualunque per ragione di tal qualità, i colpevoli saranno puniti colla rilegazione. I cancellieri, gli archivisti, i notai, e gli altri depositarî o funzionarî negligenti saranno puniti col primo grado al secondo grado di prigionia o confino: se sono stati conniventi o autori, saranno puniti colla reclusione. Contra gli uni, e contra gli altri sarà applicata, l'ammenda da ducati sessanta a seicento (2).

251. Ogni soppressione, ogni apertura di lettera o plichi affidati alla posta, commessa o agevolata dolosamente da un ufiziale, da un impiegato dell' amministrazione delle poste o da altro incaricato, sarà punita coll' ammenda correzionale. L' impiegato in oltre sarà punito coll' interdizione a tempo del suo uffizio.

252. Se la rottura de' suggelli, le sottrazioni, gl' involamenti o le distruzioni di documenti sieno state commesse con violenza contro alle persone, la pena contro chiunque sarà del primo grado de' ferri nel presidio; senza pregiudizio delle pene più gravi, se queste hanno luogo per la natura delle violenze, e per gli altri misfatti, che vi fossero uniti: nel qual caso queste pene non saranno mai applicate nel minimo del grado.

---

(1) Si tratta nella specie presente di rottura di suggelli per commettere un furto, la legge vi scorge l'identità del reato del furto commesso con frattura. Ma tal delitto punito colla reclusione come quì appresso nelle determinazioni della teoria del furto. Dunque l' istessa pena a chi tanto osasse commettere.

(2) Ma quid se è stato sottratto, distrutto, involato un documento, o processo criminale? Se aperto, o soppresso un plico? Se tutto ciò commesso con violenza contro alle persone? Nel 1. caso la legge considera il privato, ed il pubblico funzionario negligente, la rottura de' sigilli non verificata. Tale azione è riputata qual misfatto, quindi punita colla relegazione in persona de' privati, colla prigionia in quella de' depositarii. Nel 2. caso considera la violazione del segreto, che ha luogo, la rottura di quel velo, che copre l' interno delle famigliari dispiacenze, la pubblica fiducia,

SEZIONE II.

Delle violazioni de' luoghi di pubblica custodia, della fuga de' detenuti e de' condannati, e del ricettamento de' rei.

253. La *fuga semplice* de' condannati è punita coll' ottavo al quarto della pena residuale che ad essi rimane, purchè non ricada a più di due anni (1).

La pena della fuga sarà espiata immediatamente dopo quella dalla quale il condannato si è sottratto.

La fuga da' luoghi di custodia o di pena, eseguita con violenza o frattura violenta, verrà punita colla reclusione tanto ne' prigioni, che ne' condannati.

Questa pena però sarà cumulata pe' prigioni alla pena cui dovranno soggiacere per gli altri reati, se ne sieno colpevoli; e sarà pe' condannati comulata alla pena dalla quale si sono sottratti: salve sempe le pene maggiori ne' casi di violenza pubblica, di attacco o di resistenza alla forza armata, o di altri misfatti.

254. In caso di negligenza o imprudenza nella fuga de' prigioni o de' condannati, di coloro che sono incaricati della loro guardia o trasporto, la graduazione delle pene sarà la seguente:

---

non che la speditezza del commercio. Quindi giustamente le punisce coll'interdizione, ed ammenda. Nel 3. caso poi considerando adoprarsi la violenza, di cui nulla avvi più triste nella civile società, discende alla pena de' ferri senza nullo pregiudizio delle gravi pene, che possono avervi luogo per la natura delle violenze.

(1) Severe erano le leggi Romane per coloro, che fuggivano dalle carceri osservavasi se taluno fuggiva rompendo le porte, o desse aperte per negligenza de' custodi. Quindi o la pena capitale, o pure più mite infligevasi. « Qui de » carcere eruperunt, effractis foribus, capite puniendos. Quod si per negli- » gentiam custodum evaserunt, lenius puniendos. L. 1. D. de effrac. et » exp. » La nostra legislazione considera la fuga semplice, e quella avvenuta con violenza, o frattura, non che i reati, che hanno tal fuga accompagnato, e secondo l'avvenuto adatta le sue sanzioni penali. E qui osservasi a nullo esser giammai lecito uscire dal carcere, se non con mezzi legali, sebbene desso sia innocente; che se lo stesso fugge, per questo sarà punito. « *Qui recepti essent in carcerem, effracto carcere evadunt, quamvis » innocentes, tamen puniendi sunt. L. 13 D. de cust. et exhib. reor.*

1. se il fuggitivo sia imputato o condannato per contravvenzione e delitto, o per misfatto non suscettivo di pena maggiore della reclusione, o pure si ritrovi legalmente prigione per ogni altra causa, che per reato, la pena sarà del primo al secondo grado di prigionia:

2. se il fuggitivo sia condannato ad una delle altre pene criminali, eccetto l'ergastolo o la morte, o sia imputato di misfatto portante ad una di tali condanne criminali, eccetto le due anzidette, la pena sarà del secondo al terzo grado di prigionia:

3. se il fuggitivo sia condannato all'ergastolo o alla morte, o sia imputato di misfatto portante ad una di queste condanne, la pena sarà della rilegazione (1).

255. In caso di connivenza o corruzione nella fuga dei prigioni o condannati, coloro che sono incaricati della loro custodia o del loro trasporto, saran puniti nel modo seguente:

---

(1) Questo antecedentemente prescritto dalla legge Romana così espressa Carceri *praepositus si pretio corruptus sine vinculis agere custodiam, vel » ferrum venenumque in carcerem inferri passus est officio judicis puniendus est. Leg. carc. 3. de custod. et exhib. reor.* La vigente Giurisprudenza vi considera, se il fuggitivo sia imputato di contravvenzione, delitto, o misfatto, o pure per questi punito, come ancora se abbia avuto luogo la connivenza, o corruzione da parte degli incaricati della custodia de' prigioni; La legge v' osserva la diversità delle pene, alle quali è stato condannato il fuggito, e secondo queste applica a custodi conniventi, e corrotti la sua sanzione, quale sarà più grave, quando tal fuga ha avuto luogo, perchè da violenta frattura, o dall' introduzione delle armi agevolata. E che poi ne' tumulti popolari? Maggiore è il periglio, maggiore spavento si spande, e si teme. Maggiori ancora le pene: Ma siccome questi sono sempreppiù dal braccio forte degli esterni assistiti, e sostenuti, così la legge ancora questi punisce, considerandoli complici, e perchè sono sprovisti delle qualità di custodi, che nella specie vengono quali persone pubbliche considerati, se questi complici cittadini persone private, da tal differenza discende la minorazione della pena, come dall' art. in analisi. « *Milites si amiserint custodius, » ipsi in periculum deducentur, nam Divus Hadrianus Statilio secundo le- » gato rescripsit quoties custodia militibus evaserit exquiri oportere utrum » nimia negligentia militum evaserit, an casu, et utrum unus ex pluribus, » an uno plures. Et ita demum adficiendos supplicio milites, quibus custo- » diae evaserint, si culpa eorum nimia deprehedatur, alioquin pro modo » culpae in eos statuendum leg. milites 12 ff. de cust. et exhib. reor.»* Cessa però tal pena per legge vigente, quando i fuggitivi sono o ripresi, o si ritirino.

1. sè il fuggitivo sia imputato o condannato per contravvenzione o delitto, o per misfatto non suscettivo di pena maggiore della reclusione; o pure si ritrovi legalmente prigione per ogni altra causa, che per reato, la pena sarà del secondo al terzo grado di prigionia:

2. se il fuggitivo sia imputato, e condannato per misfatti maggiori, eccetto quelli che son puniti di ergastolo o di morte, la pena sarà la reclusione.

3. se il fuggitivo sia condannato all' ergastolo o alla morte, o sia incolpato di misfatti portanti a queste condanne, la pena sarà del primo al secondo grado de' ferri.

256. Le pene stabilite negli articoli precedenti si accresceranno sempre di un grado contro i custodi o incarricati negligenti, e di uno a due gradi contra i conniventi, quando la fuga sia stata eseguita con frattura violenta, o con introduzione di armi o strumenti per agevolarla.

257. Se la fuga sia stata eseguita in tempo di tumulti popolari, le pene enunciate negli articoli precedenti son sempre accresciute di un grado.

258. I fautori o complici nella fuga de' prigioni o condannati, non incaricati della loro custodia o trasporto, saranno puniti con un grado meno della pena stabillta pe' custodi o incaricati conniventi: saranno però puniti con egual pena ne' casi de' due articoli precedenti.

259. Le pene di prigionia sopra stabilite contro le scorte o i custodi in caso di sola negligenza, cesseranno quando i fuggitivi saranno ripresi o presentati, purchè ciò avvenga fra i quattro mesi della evasione, e purchè non sieno arrestati per altri reati.

260. Coloro che volontariamente avranno ricettato o fatto ricettare qualche condannato a' ferri anche nel presidio, o ad altre pene più gravi, saran puniti col secondo al terzo grado di prigionia (1).

---

(1) La legge dice volontariamente, giacchè allora lice un'azione imputare, quando avvi l' attuale esercizio della volontà, per essere questa una coll' intelletto i due principi delle azioni libere dell' uomo. « *Pessimum est genus » receptatorum, sine quibus nemo diu latere potest. Dig. lib.* 47 *lib.* 13 » *de Recept.* » Ne sono eccettuati i consanguinei, gli affini, perchè *Jura sanguinis nullo jure Civili dirimi possunt. l.* 8. *de diver. reg. jur.*

Saran puniti col primo grado di prigionia, o di confino, se avranno ricettato persone, contro le quali siasi spedito un mandato di deposito o arresto per misfatti suscettivi delle pene anzidette.

Sono esenti da pene gli ascendenti e discendenti, il marito e la moglie, i fratelli e le sorelle in secondo grado, e gli affini nello stesso grado de' rei ricettati.

SEZIONE III.

Della violazione di monumenti pubblici.

261. Chiunqne avrà distrutto, abbattuto, mutilato o in qualunque modo deteriorato monumenti, statue o altri oggetti di arte destinati all' utilità o all' ornamento pubblico, ed innalzati dall' autorità pubblica, o per sua autorizzazione, sarà punito col primo al terzo grado di prigionia o confino, e coll' ammenda correzionale; salve le pene maggiori stabilite nel caso dell' articolo 141 (1).

262. Chiunque avrà violato tombe o sepolture riconosciute ed autorizzate dalla pubblica amministrazione, sarà punito col primo al secondo grado di prigionia e coll' ammenda correzionale.

---

(1) Le leggi di Roma erano sull' oggetto molto severe contro i violatori delle tombe sia quando si spogliavano i cadaveri, come anco quando altro affronto gli si cagionava, castigandosi colla pena capitale. « *Adversus eos* » *qui cadaverem spoliant praesides severius intervenire, maxime si manu* » *armata aggrediuntur. Ut si armati more latroni id egerint etiam capite* » *plectuntur ut Divus Severus rescripsit si sine armis usque ad paenam* » *metalli procedunt. Qui se sepulchri violati actione judicant, aestima-* » *bunt, quatenus intersit, scilicet ex injuria. quae facta est, item ex* » *lucro ejus qui violavit, vel ex damno, quod contingit, vel ex temeri-* » *tate ejus qui fecit. leg. praet. 3. ff. de sepul. viol.* La presente Giurisprudenza, vi considera quello stesso che la Romana, la Santità cioè del luogo, il rispetto debito alle ceneri, e l'amore che scambievolmente si deve, e perciò v' adatta la sua sanziona penale contro i contravventori del primo al 2. grado di prigionia, ed ammenda.

TITOLO V.

DE' REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA.

CAPITOLO I.

Della falsità di monete, di carte, di bolli e di suggelli reali.

SEZIONE I.

Della falsità di monete.

263. Chiunque avrà contraffatto o alterato il peso o la bontà del *fino* delle monete di oro o di argento che han corso legale nel regno, sarà punito coll' ergastolo (1).

---

(1) Grave era presso de' Romani l'autorità, che avevano i solidi. « *Solidos* » *veterum principum veneratione formatos... capitali ... supplicia punienda,* » *qui vel justa nostrae majestatis avaritiae caecitate contempserit, vel* » *aeternales vultus, dum fraudibus studet, duxerit imitandos. Cod. lib. XI.* » *Tit. XI. de vet. num. potest.* Gli Romani Principi soleano su dorata moneta loro volti imprimere, ed « *eternarli, quibus insculptae sunt facies* » *veterum Principum, aeternales vultus. L. 6. C. Theod. de jud. cr. e* » *chi privata coniava moneta lege Cornelia tenebatur.*

Quae Divum in vultus igni formanda liquescit
Massa, quid Ausoniae scriptum crepet igne monetae

Stazio, *e Cassiodoro 7. Sentent.* rapporta i Re Goti aver loro volti su d' ogni genere di monete impresso, ciò che è vero anco de' Re Franchi, e dei Persiani dicesi esser stato loro desio imprimerli, sull' argento Procop. 3. de bel. Goth. Ne' numismi poi questi tre requisiti si chieggono *τυπος βασιλεως σταθμος, και ειδος καλον*, *forma Principis*, *pondus*, *species proba*, il metallo, la figura, il peso, in modo, che se qualcuno di questi requisiti ci manchi legale non è la moneta; e soggetto alla legge Corn. de falsis ne giva quel desso, che non essendo la moneta adulterata, la riprovava. La materia dovea essere di metallo. Tre metalli poi erano specialmente in uso l' oro, l' argento, ed il rame, onde creati furono i così detti Triumviri monetali dell' oro, ed argento, ed i custodi del rame. Sebbene non avvi quistione delle fiate essersi fatto uso ancora del piombo, ferro, ed altri metalli. La moneta era comunemente considerata di diritto pubblico, quindi lecito non era darsi o riceversi a maggiore, o minor prezzo senza il debito permesso della pubblica autorità, conchiude il Molino nel Trat. de usurp.

Chiunque avrà contraffatto le monete di rame, che han corso legale nel regno, sarà punito col secondo grado dei ferri.

Gl' impiegati con nomina regia o ministeriale delle regie zecche di Napoli o di Palermo, i quali con abuso del proprio uffizio e della confidenza, che il Governo in lor ripone, nelle stesse officine per causa di farne lucro abbian commesso questo misfatto su monete di oro o di argento che han corso legale nel regno, saran puniti colla morte: se lo abbian commesso su monete di rame, che hanno parimente corso legale nel regno, saran puniti col terzo grado dei ferri.

264. Chiunque avrà dolosamente introdotto o speso le

---

quisl. 100 num. 814: ne potea affatto da patti privati cangiarsi, perchè il denajo ron pubblica impronta segnato non dovea ronsideratsi, e dedursi in massa, mà tenersi qual pubblico denajo, altrimenti sarebbe degenerato in *captionem, quasi et aleam Goth. Com. de Veteris Numis potest.* Anrhe queste leggi sono in perfetto vigore appo di noi. Chi invero falsifica la moneta, commette un delitto di lesa maestà in 2. capo; e viene ordinariamente punito coll' ergastolo. Sono considerati falsi monetari non solo quel che fanno monete false col dare loro l' impronta dell' oro, e dell' argento, e che ne alterino il peso, ma sono considerati anche tali coloro, che di privata autorità fanno monete coll' impronta del Sovrano; ancorchè siano dello stesso peso, e dello stesso metallo, perchè il coniare monete è un diritto maestatico immanente, al solo Principe competente. I complici sotto qual nome compresi anche quei, che mettono in commercio le monete. « *Quicumque quis nummos falsa fusione formaverit, universas ejus facultates fisco nostro praecipimus additi. In monetis enim tantummodo nostris cudendae pecuniae studium frequentari volumus, cujus obnoxii majestatis crimen committunt. Quicumque solidorum adulter poterit reperiri, vel a quocumque fuerit publicatus, illico omni dilatione summota flammarum exustionibus mancipetur. L. si quis 2. C. de falsa mon. Lege Cornelia cavetur, ut qui in aurum vitii quid addiderit, qui argenteos nummos adulterinos flaverit, falsi crimine teneri. Leg. D. ad Leg. Corn. de fals* ». La vigente Giurisprudenza considera il contraffacimento, o l' alterazione su monete d' oro, d'argento, o di rame, e secondo la diversità applica la sua sanzione, come se ciò fatto dagli impiegati con nomina regia, o ministeriale, chi dolosamente l' abbia introdotto, o speso, chi abbia contraffatto monete straniere ad oggetto di diffonderle, chi le abbia speso, chi l' abbia fabbricato; e chi finalmente ne abbia avuto conoscenza, e nel termine utile non l' abbia all' autorità amministrativa, o Giudiziaria rivelato, sanzionando la pena ora più grave, ora meno, giusta le circostanze, e l'oggetto, che si è avuto d' innanzi, e la reità commessa.

suddette monete di oro o di argento contraffatte o alterate, sarà punito col secondo grado de' ferri.

265. Chiunque avrà dolosamente introdotto o speso monete contraffatte di rame, che han corso legale nel regno, sarà punito col primo grado de' ferri nel presidio.

266. Chiunque abbia nel regno contraffatto o alterato monete straniere ad oggetto di diffonderle; chiunque abbia avuto parte alla introduzione o allo spaccio nel regno delle dette monete contraffatte o alterate, sarà punito col primo grado de' ferri nel presidio.

267. La pena contro gli *espensori* preveduta ne' precedenti articoli, non potrà applicarsi a coloro che abbiano messo in circolazione le monete contraffatte o alterate, quando non consti che le abbiano acquistate per false.

Se coloro però contro i quali non consta che abbiano ricevuto tali monete per false, se ne sieno avveduti quando le han rimesse in circolazione, saran puniti col primo grado di prigionia e con un' ammenda doppia del valore delle monete che hanno poste in circolazione: questa ammenda non potrà mai esser minore di tre ducati.

268. La privata fabbricazione de' coni e di ogni altro istrumento o machina esclusivamente destinati alla formazione delle monete che hanno corso legale nel regno, è punita colla reclusione.

269. Chiunque abbia scienza di una fabbrica di monete false, e tra le ventiquattr' ore dal momento che ne ha avuto scienza non lo riveli alle autorità amministrative o giudiziarie, sarà pel solo fatto del non rivelamento punito col primo al secondo grado di prigionia; salve le pene maggiori in caso di complicità.

270. Sono eccettuate dalla disposizione del precedente articolo le persone de' conjugi, degli ascendenti o discendenti, de' fratelli o sorelle in secondo grado, e degli affini negli stessi gradi.

271. I colpevoli de' misfatti enunciati negli articoli precedenti saranno esenti da ogni pena, se innanzi alla consumazione de' mentovati misfatti, e anteriormente ad ogni procedimento, ne abbian dato le prime notizie, e rivelato gli autori alle autorità costituite.

Potranno ciò non ostante essere sottoposti alla malleveria.

SEZIONE II.

Delle falsità di fedi di credito, di polizze di banco, di cedole, di decisioni delle autorità, di suggelli e di bolli dello Stato.

272. Chiunque falsifichi una fede di credito del banco delle Due Sicilie, o di altri banchi, che potranno in seguito essere stabiliti ne' dominj al di quà, o al di là del Faro, sia che il falso consista nella sua contraffazione, sia nelle sottoscrizioni di uno o più uffiziali del banco, sia nell'alterazione della somma, sia finalmente nel bollo, sarà punito coll'ergastolo (1).

273. Chiunque su fedi di credito vere faccia false girate, sarà punito col secondo grado de' ferri.

Chiunque faccia polizze false con notate in fede vere, o polizze vere con notate in fede false, sarà punito col terzo grado de' ferri.

274. Tutte le altre specie di falso, che riguardano le carte di banco, comprese quelle delle due tavole di Palermo e Messina, saran punite col secondo al terzo grado de' ferri. Ove però nelle dette *tavole* di Palermo e Messina il falso consista nell'apertura d'un credito ne' libri delle medesime

---

(1) Il denajo viene definito da Aristotile. Nicom. IX. 1. κοινον μετρον προς ὃ δη παντα αναφερεται, και συμμετρειται *communem mensuram, ad quam omnia referuntur, quaeque commensurantur omnia.* Questo ad unico oggetto introdotto per facilitare il commercio, prezzo eminente poi nomato, perchè con esso ogni cosa, che avvi nel commercio, come con una certa comune misura viene stimata. Questo adunque è il segno delle cose tutte, che sono nel commercio. Segno di questo denajo è la fede di credito, si falsifica questa fede di credito, s'interrompe la prosperità del commercio. Questa falsità punita dalla Legge coll'ergastolo sia che il falso consista nella contraffazione sia nella sottoscrizione di uno, o più uffiziali, con i ferri quando su fedi di credito vere si fanno false girate, o le polizze sono vere con note in fede false, colla stessa pena de' ferri vien punito chi commette altre specie di falso, che riguardano le carte di banco, come i registri del pubblico lotto, o i bollettini dello stesso, chi scientemente ne faccia uso. Aumentandosi tal pena contro i funzionari del Banco, che con abuso del loro uffizio si rendano colpevoli delle suddette falsità, che sono punili di morte, quale pena di morte vi sarà pure, quando avrà prodotta l'esecuzione d'una condanna di morte sospesa, o condonata per grazia, giusta l'art. 280.

senza l'effettivo deposito, sarà applicata la pena de' falsificatori delle fedi di credito.

275. Chiunque falsifichi i registri del pubblico lotto o i bullettini del medesimo, sulla presentazione de' quali si possa eseguire un pagamento qualunque; chiunque falsifichi le iscrizioni del debito pubblico; chiunque falsifichi le ordinanze della tesoreria reale, o i mandati de' magistrati o degli ufiziali pubblici, che han dritto di tirare o far tirare pagamenti dalla cassa di ammortizzazione o da qualunque officina di pubblico danaro; chiunque falsifichi i bullettini dei particolari per esigere da qualunque officina di pubblico danaro, rendite pubbliche o private, o vi apponga girate false; chiunque alteri le somme notate ne' suddetti bullettini, registri, ordinanze, mandati; sarà punito col secondo al terzo grado de' ferri.

276. Chiunque scientemente faccia uso delle carte false enunciate negli articoli precedenti, sarà punito col secondo al terzo grado de' ferri nel presidio.

277. L'uffiziale de' banchi o altro funzionario de' banchi stessi, comprendendosi sotto nome di *banchi* le due *tavole* di Palermo e Messina, che con abuso del proprio ufizio si renda colpevole delle falsità di banco prevedute negli articoli 272, 273 e 274, sarà punito colla morte.

278. Ogni ufiziale pubblico o impiegato, che con abuso del proprio uffizio si renda colpevole delle falsità prevedute nell'articolo 275, sarà punito con grado di più della pena ivi stabilita.

279. L'*espensore* di quelle tra le carte false enunciate negli articoli precedenti, le quali si spendono e si usano in commercio, se ingannato le abbia ricevute per vere, ma avvedutosi poi della loro falsità, ciò non ostante le abbia spese o rimesse in circolazione, sarà punito col primo grado di prigionia, o con un'ammenda doppia del valore delle carte che ha poste in circolazione.

280. Chiunque falsifichi un atto qualunque, contenente un ordine del Re o de' suoi Ministri Segretari di Stato, sarà punito col secondo al terzo grado de' ferri.

Chiunque scientemente faccia uso della suddetta carta falsa, sarà punito col secondo grado de' ferri nel presidio.

Quando però la falsità sia servita di mezzo ad un misfatto punito con pena maggiore, questa pena sarà applicata al colpevole nel *maximum* del tempo.

Quando avrà prodotto l'esecuzione di una condanna di morte sospesa, commutata o condonata per grazia del Re, la pena sarà quella di morte.

281. Chiunque falsifichi una decisione, o sentenza, o ordinanza di qualunque magistrato o ufiziale pubblico, con cui s' ingiunga una obbligazione, o si dia o neghi un dritto qualunque ad alcuno, sarà punito col primo al secondo grado de' ferri.

Chiunque scientemente faccia uso di tal carta falsa, sarà punito col primo grado de' ferri nel presidio: salve le disposizioni della legge, quando queste falsità fossero servite di mezzo per misfatti maggiori.

282. Chiunque abbia contraffatto uno o più bolli o *punzoni*, che servono a marchiare oggetti o di proprietà pubblica, o posti sotto la pubblica garentia; chiunque faccia uso di bolli e *punzoni* falsificati; sarà punito colla reclusione (1).

283. Sarà punito col secondo al terzo grado di prigionia chiunque, avendosi indoverosamente procurato i veri bolli o *punzoni* destinati ad uno degli usi espressi nell' articolo precedente, ne avrà fatto un' applicazione o un uso pregiudizievole a' dritti o agl' interessi dello Stato: salve le pene maggiori ne' casi che con questo uso si commetta un misfatto.

284. Quelli che avranno contraffatto i marchi destinati ad essere apposti in nome del Governo sulle diverse specie di derrate o mercanzie, saran puniti colla reclusione; se ne avranno fatto uso dopochè si trovavano da altri falsificati, saran puniti colla rilegazione. Se la contraffazione sia di bollo o marchi di un' autorità qualunque, di uno stabilimento particolare, di banca o di commercio, la pena dei falsatori sarà la rilegazione, e di coloro che ne avranno usato, quella del terzo grado di prigionia.

---

(1) Nella specie il solo contraffacimento de' bolli, o punzoni costituisce reato, l' uso solo degli stessi anche costituisce di sua natura reato. Identica è poi dell' uno, e dell' altro la pena. E qui osservasi d' innanti alla legge altro essere il fabbricare un bollo falso, altro il servirsene di questo, come anco esser' altro il proccurarsi un bollo vero, e servirsene a fine di nuocere gli interessi altrui. Su quali basi poggiata la legge, diversifica le sue sanzioni adattandole alli diversi casi, che si verificano.

285. Sarà punito colla rilegazione chiunque avendosi indoverosamente proccurato i veri suggelli, bolli o marchi destinati ad uno degli usi espressi nell' articolo precedente, ne avrà fatto un' applicazione o un uso pregiudizievole ai dritti o interessi dello Stato, o di un'autorità qualunque. Sarà punito col terzo grado di prigionia, se ne avrà fatto uso a danno o pregiudizio di uno stabilimento particolare: salve le pene maggiori ne' casi che con questi usi si commetta un misfatto più grave.

286. Le disposizioni degli articoli 269, 270 e 271 sono applicabili a' misfatti menzionati negli articoli 272 e seguenti.

CAPITOLO II.

Del falso in altre scritture pubbliche o private.

SEZIONE I.

Del falso nelle scritture pubbliche.

287. Ogni impiegato o ufiziale pubblico, che nell' esercizio delle proprie funzioni avrà commesso una falsità con false soscrizioni; con alterazione degli atti, delle scritture o soscrizioni, con supposizione di persone, con iscritture fatte o inserite ne' registri o in altri atti pubblici dopo la loro formazione o chiusura, sarà punito col terzo grado de' ferri (1).

288. Sarà punito col secondo al terzo grado de' ferri nel presidio ogni impiegato o ufiziale pubblico, il quale redigendo gli atti del proprio ministero, ne avrà fraudolentemente disna-

---

(1) L' atto dicesi falsificato, quando vi s' oppone una firma falsa, alterato poi quello, che dopo firmato dalle parti, vi si cancella qualche parola o riga a fine di sostituirvi qualche nuova espressione, o quando si cangia la data, o vi si aggiunge cosa, che le parti non hanno firmata. « *Lex Cornelia de falsis paenam irrogat ei, qui testamentum, vel aliud instrumentum falsum scripserit, recitaverit, subjecerit, vel signum adulterinum fecerit, sculpserit, expresserit, sciens dolo malo. Just. Lib. 4. Tit. 12. ff. item Lex Cornel. Ejusque legis (Corneliae de falsis) paena in servos ultimum supplicium est. Just. Lib. 4. Tit. 18 ff. Item Lex Cornelia 7.* » La nostra Legislazione considera la persona pubblica, il fatto, che costituisce la materialità, e l' intenzione, che mena a questo fatto, e ne costituisce la moralità.

turato la sostanza o le circostanze, sia scrivendo convenzioni diverse da quelle, che sarebbero state dettate o distese dalle parti, sia dichiarando come veri fatti falsi, o come fatti riconosciuti quelli che non lo sono (1).

289. Quando un ufiziale pubblico dia fuori una copia legale di un atto autentico che non esiste; quando la falsità si faccia dall' ufiziale pubblico su di una copia legale ed autentica, dandola fuori per effetto del suo ministero in un modo contrario o diverso dall' originale, senza che questo sia stato alterato o soppresso, la pena sarà della reclusione (2).

290. Ove il reato preveduto nella seconda parte dell'articolo precedente accada per sempre inavvertenza o negligenza dell' ufiziale pubblico, questi allora verrà punito colla interdizione a tempo dalla sua carica.

291. Sarà punito col primo al secondo grado de' ferri ogni altro individuo che avrà commesso una falsità, sia in una scrittura autentica e pubblica, sia in una scrittura di commercio o di banco privato, per mezzo di contraffacimento, di alterazione di scritture, o di soscrizioni, foggiando convenzioni, disposizioni, obblighi o discarichi falsi, o inserendoli nei suddetti atti posteriormente alla loro formazione, ovvero aggiungendo o alterando le clausole, le dichiarazioni o i fatti, che gli atti medesimi avevano per oggetto di contenere o di comprovare (3).

---

(1) Questa disposizione riguarda tutti coloro, che sono pubblici uffiziali, ma in modo speciale i Notai, sono dessi depositari della fede pubblica, sono gl' interpetri fedeli delle leggi. Sono Magistrati, che procurono senza strepito forense accordare le parti. Il loro deposito è sacro, ed inviolabile. Forma orrore, detestazione 'l violarlo.

(2) Quando dall' uffiziale si da fuori una copia non corrispondente al suo originale. Tale falsità è facile a discoprirsi, giacchè appena con questo si confronta, e ben presto ogni dubbio si dilegua. Essendovi adunque minore danno e reato, minore anco la pena, quale vieppiù diminuisce, quando conoscesi dell' uffiziale pubblico l' inavvertenza.

(3) La legge considera non solo il danno, che cagiona un pubblico depositario, che commette una falsità, ma anche il mercatante, che nelle scritture di commercio osi commettere falsità, giacchè queste hanno non poca somiglianza co' pubblici atti, ed il nocumento che ne discende, non è di piccolo rilievo, queste stesse hanno celere corso nel globo commerciale, ed i popoli tutti vivono con grande fiducia su d' esse. E qui notasi la legge punire non solo quei, che tali carte falsifichino, ma ancora quei che ne facciano uso, sapendo, o sia conoscendo essere false, che se tal conoscenza non ha luogo, non avvi reato, quindi nulla pena puote infligersi.

292. Ogni individuo che, senza esser complice della falsità, scientemente faccia uso di una delle carte false mentovate negli articoli di questa sezione, sarà punito di rilegazione.

Quando però faccia uso di una delle carte false mentovate nell' articolo 289, verrà punito col terzo grado di prigionia o confino.

SEZIONE II.

Del falso in iscrittura privata.

293. Chiunque con uno de' modi espressi nell' articolo 287 avrà commesso una falsità in privata scrittura, atta a nuocere altrui, o a produrre alcun lucro, sarà punito colla reclusione (1).

Sarà punito con uno a due gradi meno di pena chiunque, senza esserne complice, ne avrà scientemente fatto uso.

SEZIONE III.

Della falsità di passaporti, di fogli d' itinerario e di certificati ec.

294. Ogni ufiziale pubblico o impiegato, che con abuso del suo ufizio abbia rilasciato o formato un passaporto falso, o abbia falsificato un passaporto vero, sarà punito colla rilegazione (2).

295. La stessa pena di rilegazione colpirà l' ufiziale pubblico o l' impiegato, che con abuso del suo ufizio abbia for-

---

(1) Nelle scritture private verificandosi la falsità, questa non può confondersi con quella già esaminata nelle scritture pubbliche, giacchè in queste vi manca la violazione della fede pubblica, la violazione della santità del deposito, ma viene soltanto l' individuale interesse attaccato.

(2) La saggiezza del Legislatore fa sì, che restino distinti i reati dell'ordine superiore da quello dell' ordine inferiore. Essa li distingue secondo il loro valore, effetti che producono, lesione, qualità, che accompagnano le persone ledenti di pubblico uffiziale, o di privato cittadino. Punisce infatti colla rilegazione l' uffiziale pubblico, che con abuso della sua carica rilascia un falso passaporto, o falsi fogli d' itinerario, quale cangiasi in reclusione, quando avvi danno pecuniario eccedente ducati 100, o pure reputasi grave per le conseguenze. Minore è poi la pena, quando tali falsità commesse da privati si conoscono dalla stessa legge.

mato falsi fogli d' itinerario , o qualunque altro falso certificato , da cui possa risultare ad altri alcun danno o lucro.

Se però il danno , quando è pecuniario , ecceda i ducati cento , o quando non è pecuniario , sia riputato grave per le conseguenze che produce , allora la pena sarà della reclusione.

296. Quando le falsità enunciate ne' due articoli precedenti sieno state commesse da ogni altro che da impiegati con abuso di ufizio ; o quando se ne sia fatto uso da' privati senza essere stati complici degl' impiegati o degli ufiziali pubblici nell' esercizio delle lero funzioni ; la pena sarà di uno a due gradi di meno di quelle stabilite negli articoli precedenti.

297. I falsi certificati di medici , cerusici ed altri ufiziali di sanità per dispensare alcuno da qualche pubblico servigio , o contro un interesse pubblico , son puniti col primo al secondo grado di prigionia o confino , e colla interdizione a tempo dalla professione , di cui si è fatto abuso.

Può anche il giudice applicar soltanto l' interdizione a tempo.

CAPITOLO III.

Disposizioni comuni al presente titolo.

298. Ogni altra specie di falsità non proveduta negli articoli precedenti , commessa dagli ufiziali pubblici con abuso d'ufizio , sarà punita colla rilegazione : commessa da privati , sarà punita col secondo al terzo grado di prigionia o confino.

Se però il lucro o il danno che produce , sia minimo , queste stesse pene potranno anche diminuirsi di un grado.

299. Le pene stabilite pe' reati enunciati dall'articolo 271 e seguenti saranno ne' privati diminuite di un grado o di due, quante volte nè in tutto nè in parte siasi tratto il profitto , o ottenuto l' oggetto, pel quale erasi falsificata la carta.

TITOLO VI.

DE' REATI CHE ATTACCANO L' INTERESSE PUBBLICO.

CAPITOLO I.

Della vagabondità ed improba mendicità.

300. Sono *vagabondi*, o *uomini senza stato*, gli oziosi che nè posseggono beni di sorta alcuna, nè esercitano abitualmente ufizio, arte o mestiere, nè hanno altri mezzi legittimi di sussistenza, ancorchè abbiano moglie e domicilio certo.

301. *Improba* è *la mendicità* che si esercita in uno de' seguenti tre casi (1).

1. quando si vada mendicando contro i regolamenti in luoghi, ne' quali esista uno stabilimento pubblico a favor dei mendici;

2. quando i mendicanti sien validi ed esercitino la mendicità per abito; benchè il facciano in luoghi, ne' quali non esista uno stabilimento pubblico a favor de' mendici:

3. quando nello esercitare la mendicità si faccia uso di vie di fatto o minacce; benchè i mendicanti sieno invalidi e fuori de' luoghi, ne' quali esistano stabilimenti pubblici a lor favore.

302. La vagabondità e l'improba mendicità saranno punite

---

(1) Base, principio, fonte d'onde scaturiscono quasi tutte le contravvenzioni, delitti, misfatti è la vagabondità. Di ciò tal pruova è la quotidiana, e lunga esperienza. Per questa spesse fiate hanno luogo le armate comitive, per questa le più crudeli nefandità, per questa giace in grave periglio la società. È di sommo interesse adunque di affatto stradicarla col mantenerne lungi i cittadini col mantenerli tutti occupati. I caratteri essenziali di lei sono dal Legislatore designati ne' numeri 1, 2, 3, dell' art. 301. La pena poi è del 1. al 2. grado di prigionia. E quì osservasi, che trattandosi di pena v' abbisogna inizio del giudizio, proseguimento, decisione. Per la malleveria quanto sia salutare la stessa, ci rimettiamo alla nostra nota antecedente sul proposito. Ma quid se l' improbo mendico trovisi colle armi proprie sorpreso? Cresce in tal caso la pena, perchè più grave rendesi il sospetto.

col primo al secondo grado di prigionia, aggiuntavi la malleveria. Gli esteri vagabondi, o imbrobi mendici saranno espulsi dal regno.

803. Ogni vagabondo o improbo mendico, che sarà stato sorpreso con un' arma propria qualunque, o travestito in qualunque modo, o provveduto di lime, grimaldelli, o altri strumenti atti a commetter furti o altri reati, ovvero a procurare i mezzi da penetrar nelle case senza l'intelligenza del padrone, sarà punito col terzo grado di prigionia non applicato nel *minimum* del tempo, e verrà in oltre soggettato alla malleveria.

304. I vagabondi nati nel regno, eccetto il caso preveduto nello articolo precedente, potranno dopo una sentenza anche passata in giudicato essere reclamati dal proprio comune con delibe.azione del decurionato, o assicurati con malleveria da un cittadino solvente.

Se il Governo accolga la domanda o accetti la malleveria, gl' individui così reclamati o assicurati, saranno d' ordine dello stesso Governo rimandati o condotti nel comune che gli ha reclamati, o in altro comune che sarà loro assegnato per residenza, a richiesta del mallevadore.

CAPITOLO II.

Delle adunanze illecite.

305. È *illecita* qualunque associazione di più persone organizzate in corpo, il cui fine sia di riunirsi in tutti i giorni, o in certi giorni determinati, per occuparsi, senza promessa o vincolo di segreto, di oggetti, sieno religiosi, sieno letterarl, sieno politici, o simili, quante volte sia formata senza permissione dell' autorità pubblica, o non vi si osservino le condizioni dall' autorità pubblica ordinate (1).

---

(1) Presso de' Romani era vietata qualunque adunanza senza l' autorità del senato Consulto, o di Cesare. *Nisi ex Senatus Consulti auctoritate vel Caesaris Collegium, vel quodcumque tale corpus coierit contra Senatus Consultum, et mandata, et constitutiones collegium celebrat. L. de colleg. et Corp.* Il nostro Legislatore vuole conoscere queste adunanze ed approvarle. Non ha conoscenza di queste, ne avvi la sua approvazione, le dichiara illecite, quindi immediatamente disciolte, ed i capi puniti colla prigionia, ed ammenda, e se altra fiata si riuniscono, i membri puniti

306. Ogni associazione illecita verrà immediatamente disciolta; ed i capi, direttori o amministratori di essa verran puniti col primo al secondo grado di prigionia o confino, e con ammenda correzionale.

307. Se gl' individui di un'associazione illecita già disciolta tornino a riunirsi, saran puniti colla pena de' capi, direttori ed amministratori, secondo l' articolo precedente. I capi, direttori ed amministratori, in questo caso, saranno considerati come reiteratori o recidivi, secondo le circostanze.

308. Chiunque senza permissione dell' autorità pubblica abbia acconsentito o accordato che si usi della sua casa o di una porzione di essa per l' unione de' membri di un' associazione, verrà punito con ammenda correzionale (1).

309. Quante volte l'associazione illecita contenga promessa o vincolo di segreto, costituendo qualsivoglia specie di setta, qualunque sia la sua denominazione, l' oggetto ed il numero de' suoi componenti, i medesimi saran puniti coll'esilio temporaneo dal regno. Contro i capi, direttori ed amministratori delle sette sarà applicato il *maximum* dell'esilio temporaneo (2).

---

colla prigionia, ed i capi considerati quali reiteratori, e recidivi. Sebbene questa pena possa giusta le circostanze ed i tempi aumentarsi. Come infatti » col Decreto del dì 7 maggio 1821 il Sovrano confermando sempre più le » disposizioni antecedenti per le associazioni illecite, prescrive la pena di morte » fulminata indiscriminatamente contro di tutti ... sarà eseguita pe' capi di» rettori . . . col laccio sulle forche, o con altra specie di morte adattabile alla sua condizione, secondo il codice Penale in vigore.

(1) La leggé fa qui una eccezione alla complicità, punisce con ammenda correzionale chi da l' uso della sua casa per l' associazione. Questa pena di molto aumentata col Decreto de' 7 maggio 1821. « Art. 4. A coloro, che » scientemente avranno conceduto, o permesso l'uso della di loro casa d'abi» tazione o di altro luogo di loro pertinenza per la unione, o riunione delle » sette, per questo solo fatto ancora verrà irrogata la pena di anni 10 di re» clusione, precedente frusta secondo le circostanze di sopra espresse, e colla » multa di ducati 50 sino a ducati 2000 a misura delle diverse condizioni » delle persone. Laddove poi essi facciano parte delle sette, saranno castigati » colle disposizioni dell' art. 1.

(2) La promessa, o vincolo di segreto, oggetto, numero de' componenti costituisce delitto, la cui pena è l' esilio temporaneo dal Regno, pe' capi, direttori poi è il *maximum* col Decreto de' 7 maggio 1821 per l' associazioni illecite, e che includano promessa, o vincolo di segreto, costituendo qualsivoglia specie di sette, qualunque sia la sua denominazione, l' oggetto, il numero de' suoi componenti, la pena fulminata è di morte, pe' capi col laccio sulle forche.

310. Chiunque conserverà emblemi, carte, libri o altri distintivi delle sette prevedute nell' articolo precedente, sarà per questo solo fatto punito col secondo grado di prigionia (1).

I venditori o distributori di tali oggetti saran puniti col terzo grado di prigionia.

311. Quelli che scientemente avranno conceduto o permesso l' uso della loro casa, abitazione o altro luogo di loro pertinenza per la riunione della setta, saranno per questo solo fatto puniti col secondo grado di prigionia. Ove essi faccian parte della setta, saran puniti colle disposizioni dell'articolo 309, ed in oltre con una multa da cinquanta a cinquecento ducati (2).

---

(1) La conservazione, la vendita, la distribuzione costituiscono per se un delitto, la pena è del 2. al 3. grado di prigionia. Questa pena col Decreto dei 7 maggio 1821, accresciuta, come dall'art. 2. così espresso. Chiunque scientemente conserverà emblemi, carte, libri, o altri distintivi delle sette indicate . . . sarà per questo solo fatto punito coll' esilio dal regno di 10 anni, chi poi asportasse tali oggetti, sarà punito non solo col detto esilio, ma si bene colla frusta, o con altro simile pubblico esempio proporzionato alla sua condizione. 3. I maliziosi venditori, o distributori di tali oggetti, ove siano indipendenti dalle sette, saranno puniti col medesimo esilio di 10, anni.

(2) La legge parla di quei, che sebbene scientemente permettono, o concedono l' uso della loro casa, abitazione, o altra cosa di loro pertinenza, pure non sono complici, giacchè se tali, non è la pena del 2. grado di prigionia, ma quella dell' esilio temporaneo dal regno. Questa stessa pena accresciuta col Decreto de' 7 maggio 1821. Art. 4. « A coloro, che scientemente avranno conceduto, o permesso l' uso della di loro casa d' abitazione, o di altro luogo di loro pertinenza per la unione; o riunione delle sette, per questo solo fatto ancora verrà irrogata la pena di anni 10 di reclusione, precedente frusta secondo le circostanze di sopra espresse, e colla multa di ducati 50 sino a 2000, a misura della diversa condizione delle persone. Laddove poi essi facciano parte delle sette saranno castigati colle disposizioni dell' art. 5. Chiunque sappia la unione, ed in qualsivoglia luogo, e non la riveli alla polizia fra tre giorni, avrà la medesima pena d' anni 10 di reclusione. Se non che debba essere occultato il suo nome al pubblico, per evitare qualunque idea di disdecoro, che in tali casi suole indebitamente concepirsi, e che tante volte trattiene gli individui all' azione. Art. 6. La stessa pena sarà dovuta a colui, che scientemente, e di sua libera volontà riceva in casa sia urbana, o rustica, ovvero in altro luogo di sua pertinenza uno, o più individui delle medesime sette, che sieno persegnitati dalle autorità, affine di involarli all' occhio della giustizia. 7. Rimangono vietate le unioni in campagna, quando siano al di sopra di 5 persone, e che non siano della stessa famiglia, o collegati in consanguineità, o affinità riconoscia-

312. Le disposizioni contenute negli articoli del presente capitolo non escludono l' applicazione di pene maggiori, a' termini delle *presenti leggi*, nel caso di reati più gravi, e particolarmente di reati contro la sicurezza interna, o esterna dello Stato.

CAPITOLO III.

Della stampa, degli scritti, delle immagini ec.

313. Chiunque contravvenga a'regolamenti relativi alla stampa, o all' introduzione degli scritti stampati fuori del regno, sarà punito col primo al secondo grado di prigionia, o di esilio correzionale, e coll' ammenda correzionale (1).

» ta dalla legge, senza la intelligenza del commissario di polizia, che vi » corrisponde sotto pena della detenzione in carcere per un mese, qualora » poi la gita in campagna comprenda l'oggetto, ed in qualsivoglia modo le » esercizio delle funzioni, che riflettono le sette, le pene pe' colpevoli saranno regolate coll' art. 1.

(1) La legge è proteggitrice della stampa. I lumi non si diffondono, che per questa stampa, come ancora per questa cresce la nazionale istruzione. La coltura dell' intelletto fine, per cui l' uomo tendere non puote senza mezzo stampa, per esser impossibile conseguire fine senza mezzi, è necessaria all' uomo, anzi è un debito di natura. I popoli colti conoscono come loro diritti, così loro doveri. I misfatti, i delitti sono lungi da' popoli applicati, per essere la fonte di questi l' ozio, l' ignoranza. Queste idee dallo spirito della Giurisprudenza vigente, ma il tutto deve essere regolato. Gli abusi deggiono essere proscritti. Quando non avvi regola nello stampare, lungi dal giovare la stampa, è piuttosto di nocumento Quindi la ragione della sanzione penale del 1. al 2. grado di prigionia; o della relegazione, quando attacchi la religione, il Governo col 3. grado di prigionia, ed ammenda correzionale, se i buoni costumi attacchi. Sebbene detta pena giusta i casi possa essere accresciuta; come infatti il Legislatore col Decreto de' 7 maggio 1821. Art. 9. Sono vietati tutti i libri velenosi, che trattono ex » professo contro la religione, la morale, ed i rispettivi Governi, e molto » più quei fogli, oggetto de' quali sia promuovere l'insubordinazione, e » l' anarchia, tutte le pitture oscene, e tutti gli altri oggetti, che conducono » ad immoralità. Quindi tanto gli autori, quanto i venditori, ed i compratori, » non che i semplici detentori saranno puniti colla reclusione da » uno sino a 10 anni, e con una multa di ducati 50 sino a 2000 secondo » il grado delle persone. E dimostrando l' esperienza le più gravi ferite » alla morale essere state prodotte dalla lettura de' libri perniciosi, e che » questi diffusi tra li inesperti divengono fatali alla pubblica tranquillità. » Quindi a ragione con Decreto de' 2 giugno 1821 si sanzionò quanto » siegue. Art. 1. I libri proibiti, le stampe indecenti, e tutti gli oggetti

314. Se la stampa di libri o scritti eseguita contro i regolamenti, attacchi la religione, la forma del Governo stesso nell' esercizio de' suoi poteri, ne sarà punito l' autore colla rilegazione : se attacchi buoni costumi, col secondo grado di prigionia e coll' ammenda correzionale ; salvo sempe ciò che è disposto negli articoli 100 e 140.

Alla stessa pena saranno soggetti gli stampatori, i distributori ed i venditori anche a minuto.

315. Ogni mostra o distribuzione di canzoni, libelli, figure o immagini contrarie alla religione, al Governo o al costume,

---

» figurati che sembrono contrarl alla Religione ed alla morale (provvegnenti » dall' estero sia per mare sia per terra) saranno arrestati nella nostra do- » gana, malgrado qualunque pretesto di transito, o pure di proprietà par- » ticolare. 2. La giunta di scrurtinio per la pubblica Istruzione intesi i » rivisori da noi approvati, darà il suo giudizio sulla qualità degli anzidetti » oggetti, e qualora crede, che non debba permettersene la circolazione, » ne farà rapporto ragionato per attendere le nostre Sovrane determinazioni » 3. Estendendo lo stesso divieto a' libri stampati nel regno, prescriviamo, » che gli stampatori così della Capitale, che delle Provincie nel termine d'un » mese dalla pubblicazione del presente decreto debbano trasmettere alla an- » zidetta giunta non soló le minute autografe, ma eziandio un esemplare di » tutte le stampe eseguite nelle loro tipografie dal giorno 22 di maggio 1825 » in poi. I contravventori saranno puniti colla chiusura delle loro botteghe: » 4. Resta vietato lo spaccio de' libri per mezzo de' venditori a mano, e di » quei, che hanno botteghino nelle pubbliche strade senza un permesso » dalla menzionata Giunta col visto della polizia. Il permesso sarà precedu- » to da una malleveria di pubblico conosciuto librajo, il quale in caso di » contravvenzione è soggetto ad una multa da 50 sino a 2000 ducati. 5. » Tutti i pubblici librai, e direttori di gabinetti di lettura dovranno fra lo » spazio di 8 giorni presentare in essa Giunta i cataloghi di libri esistenti » non meno nelle botteghe, che ne' magazzini di loro pertinenza sotto pena » di chiudersi la officina di vendita, o lettura, confiscando il non rivelato.» 6. Oltre i libri notariamente perniciosi, la Giunta formerà nuovo indice delle produzioni degne del fuoco, tenendo presente tanto l' indice che ha per titolo « *Index librorum prohibitorum Illustrissimi Pii* VII. quanto » l' opera del signor *Peignot intitolata Dictionaire critique litteraire, et » bibliographique des principaux livres condamnes au feu, supprimes, ou » censures*. 7. Se mai la Giunta avesse notizia di opere in istampa contrarie alla nostra Sacrosanta Religione, o alla Monarchia, ovvero alla morale de' popoli presso de' divisati librai, o direttori de' gabinetti, cercando il braccio forte della polizia, disporrà la sorpresa, mercè le visite domiciliari ne' magazzini, e nelle botteghe di essi. 8. I venditori, e detentori di siffatte merci moralmente contagiose, saranno puniti colla reclusione, da uno sino a 10 anni, e colla multa sopraindicata di ducati 50 sino a 3000 in esecuzione dell' art. 9 del sucennato Real Decreto de' 7 maggio 1821.

sarà punita col primo al secondo grado di prigionia o di esilio correzionale, e coll' ammenda correzionale; salvo il disposto negli articoli 100 e 140 (1).

316. Ogni individuo che, senza esservi autorizzato dalla polizia, faccia il mestiere di proclamare o di affiggere scritti stampati, disegni o immagini, sarà punito col primo grado di prigionia o di esilio correzionale.

317. Alle pene stabilite ne' quattro articoli precedenti dee sempre aggiungersi la interdizione temporanea dall' uffizio di cui si è abusato.

CAPITOLO IV.

De' reati relativi alle case pubbliche di giuoco, di lotto privato, e di prestito a pegno.

318. Saran puniti col primo grado di prigionia e coll'ammenda correzionale gli amministratori, institori, agenti, banchi o altri interessati di case da giuoco di azzardo o di private lotterie, stabilite senza autorizzazione del Governo, nelle quali si ammette il pubblico, sia che ciascuno possa entrarvi liberamente, sia che nol possa che a nome degl'interessati o ascritti, o presentato da essi (2).

---

(1) La legge nel determinare le mostre, le distribuzioni di canzoni, libelli, figure, imagini le fa per non confonderle con atti leggieri che effetti sono d' uno fantastico tratto. Come vuole la stessa conoscere, ed autorizzare quel desso, che proclama, affige scritti stampati, e ciò per prevenire, anzi che punire i reati, potendo taluno con tal mestiere produrre dei danni di conseguenza allo stato, affigendo scritti rivoltosi, ed infamanti verso de' cittadini, come contrari alla Religione, società, costumi.

(2) Ognun conosce di quanto detrimento sia ad una società l' introduzione, ed il mantenimento del giuoco. Quali ne sono le conseguenze, e quanto tristi. Cicerone nelle sue Filippiche ci tracciò la severità delle LL. Romane, e noi la troviamo nella L. 4. ff. de aleatoribus. L' esperienza lo dimostra tuttodì, e non poche famiglie col fatto lo sperimentano. Le leggi di tutti i popoli sono state sempre concordi nella proibizione de' giuochi di sorte, detti comunemente di azzardo. La ragione ne è patente, mentre i giucatori giusta le osservazioni de' Giureconsulti, ed Imperatori Romani, e specialmente di Giustiniano sono stimati la peste del genere umano, la rovina delle famiglie, *Aleatores subito egentes, repente divites, deinde nudos singulis jactibus statum mutantes. Versatur eorum vita ut tessera.* Perciò l' Imp. Giustiniano nella cit. Leg. 3. li chiama nemici di Dio, dediti alle

Il danaro e gli effetti che si saranno trovati messi al giuoco, o esposti alla lotteria, i mobili, gl' istrumenti, gli utensili, gli attrezzi impiegati o destinati al servizio de' giuochi o delle lotterie, saranno confiscati.

319. Coloro che stabiliscono o tengono case di prestito sopra pegno o assicurazione, senza autorizzazione legittima, o che avendo un' autorizzazione, non tengono un registro conforme a' regolamenti, saran puniti col primo grado di prigionia o di confino e coll' ammenda correzionale.

CAPITOLO V.

De' reati relativi al commercio, alle manifatture ed alle arti.

320. Il *fallimento semplice* a' termini delle *leggi di eccezione per gli affari di commercio*, è punito col primo al secondo grado di prigionia (1).

---

esacrande bestemie, perdizione, disperazione. Molte sono le leggi patrie emanate pe' giuochi, che tra le regalie s' annoverano e sono contenute nelle Prammatiche sotto il titolo de Aleatoribus, et Lusoribus. Colla presente Legislazione anche proscritti, e puniti gli agenti, gli institori, banchieri col 1. grado di prigionia, ed ammenda. Questa sanzione venne col Decreto degli 11 ottobre 1826 così modificata. « Art. 1. I giuochi di azzardo qualunque sia la qualità, e la denominazione, non che la privata lotteria » sono proibiti. Art. 2. Saranno puniti colla relegazione, che non si ap» plicherà nel minimo del grado e coll' ammenda da 100 sino a 500 du» cati, coloro che terranno, o permetteranno giuochi di azzardo, o privata » lotteria nelle proprie case, officine botteghe, locande, bettole, o in altro » luogo qualunque di loro proprietà, o uso, come pure gli amministratori, » agenti, banchieri, ed altri interessati di case di giuochi d' azzardo, o di » privata lotteria. I denari, e gli effetti, che saranno trovati messi al giuo» co, o esposti alla lotteria, i mobili gli istrumenti, gli utensili gli attrez» zi impiegati, e destinati al servizio di ginochi di azzardo, o della lotte» ria, saranno confiscati. 3. Coloro, che giuocheranno in contravvenzione » del precedente art. 10 saranno puniti colla relegazione e coll' ammenda di » 50 a 300 ducati. 4. La pena stessa verrà inflitta a chiunque favorirà i » giuochi di azzardo, e la privata lotteria sia coll' indurre persona ad eser» citarli, sia col servire da esploratore, onde impedire, che l' autorità, o » la forza pubblica ne sorprende i colpevoli, e ne assicuri la pruova. 5. » Nella condanna a ciascuna delle pene stabilite ne' precedenti articoli sarà » aggiunta la melleverià

(1) Il Commercio è d'essenza ad ogni stato. I popoli non sono floridi che

321. La *bancarotta* fraudolenta, a' termini delle *leggi di eccezione per gli affari di commercio*, è punita col primo al secondo grado de' ferri.

Quando il danno non oltrepassi i ducati mille, il colpevole sarà punito colla reclusione.

322. Quando il Governo accorda ad alcuno la privativa per mercanzie o manifatture, chiunque altro le fabbrichi, o venda, o spacci, o introduca dallo straniero in contravvenzione de' regolamenti o della concessione, sarà punito con un' ammenda non minore del terzo de' danni ed interessi, nè maggiore del doppio di essi (1).

Gl' istrumenti della fabbrica ed i generi saranno confiscati.

Due terzi dell' ammenda e degli oggetti confiscati saranno assegnati al danneggiato, oltre il risarcimento ordinario de' danni, ed interessi.

---

per lo commercio. Questo arricchisce le nazioni, le assicura un' eterna prosperità, un grande dominio, un profondo rispetto. Per questo si agevolono le imprese, si istigano gli uomini a valicare i mari, per portare nel seno della Patria le ricchezze. Per questo gli uomini sono stimolati all' applicazione, si rendono indnstriosi, inventori, laboratori, appena questo tolto, langue la na zione, la miseria è estrema, nullo lo incivilimento. Base di questo è la buona fede, la soddisfazione delle obbligazioni. La mala fede, il venir meno a' pagamenti, che si deggiono è l' indebolire il commercio, impedirlo, estinguerlo. L' attività dunque del commercio esige una solida garentia dalla legge. A ciò è devenuto il legislatore col prescrivere sanzioni corrispondenti alla natura dell' oggetto. Quindi a ragione il fallimento semplice è punito col 1. grado di prigionia, il fraudolento col 1. al 2. grado de'ferri, per reprimere le spesse frodi che avevano luogo, ed appagare i suffragi degli onesti mercatanti. Col 2. al 3. grado degli stessi ferri poi se colpevole sia un' agente di cambio, perchè di questo le funzioni sono più importanti, e delicate, e si vien meno a' doveri, che la propria persona accompagnano.

(1) Qui parlasi di privative. Sono desse necessarie per l'attività, ben' essere, e progresso del commercio, e manifatture. A' contravventori di queste privative infliggesi l' ammenda, quale è correzionale. Quindi della competenza del Giudice delle correzioni. Ma quid ? se taluno ciò su dell' opere altrui commettesse ? Ha luogo la stessa sanzione, giacchè il contraffare un' altrui lavoro intellettuale è usurpare l' altrui proprietà, i frutti, che da questa nascono, è l' impedire di poterne disporre, è l' impedire il progresso nelle scienze, per destare tale contraffacimento, avvilimento, sgomento nel l' animo dell' Autore, dal che ne siegue, che alla società vanno a togliersi quei lumi, che dagli ingegni sublimi, e fertili la si potrebbero apprestare.

Se però il danno ecceda i ducati cinquecento, allora vi si aggiungerà la pena del primo grado di prigionia o di confino.

323. Le stesse pene colle medesime distinzioni e destinazioni saran pronunziate per l'edizione, vendita, spaccio o introduzione dallo straniero di scritti, composizioni musicali, disegni, pitture o altra produzione stampata o incisa per intero o in parte, in disprezzo delle leggi e de' regolamenti relativi alla proprietà e privativa degli autori o degli editori.

La confiscazione delle edizioni contraffatte sarà pronunizata tanto contro al contraffattore, quanto contro all'introduttore e colui che le spaccia.

I rami, le forme o matrici degli oggetti contraffatti saranno anche confiscati.

324. Ogni direttore, ogni appaltatore di spettacoli, ogni compagnia che avrà fatto rappresentare nel suo teatro produzioni in disprezzo delle leggi e de' regolamenti intorno alla proprietà degli autori, sarà punita coll'ammenda correzionale e colla confiscazione degl'introiti (1).

325. Ogni altra violazione di regolamenti di amministrazione pubblica relativi a' prodotti ed alle manifatture del regno, fatti o per incoraggiarle o per garentirne le dimensioni, la buona qualià e la natura della fabbrica, sarà punita col primo grado di confino o esilio correzionale, e coll'ammenda correzionale, se pure ne' regolamenti non sia prescritta altra pena.

Può anche aggiungervisi la confiscazione delle manifatture, de' prodotti o delle mercanzie.

---

(1) È reato il dare spettacoli senza permesso della rispettiva Autorità. Cresce questo, quando si rappresentino produzioni alle leggi contrarie.

TITOLO VII.

DI' REATI CHE ATTACCANO L' ORDINE DELLE FAMIGLIE.

CAPITOLO I.

De' reati relativi a' doveri scambievoli degl' individui delle famiglie.

326. L' adulterio non può esser denunziato se non se dal marito. La moglie convinta in un giudizio penale d' adulterio sarà punita col secondo al terzo grado di prigionia. Colla stessa pena sarà punito l' adulterio, ed in oltre con una ammenda da cinquanta a cinquecento ducati (1).

327. Finito il termine della pena della moglie adultera, il marito non vedendo segni di correzione e di emenda, sarà nel dritto di farla dimorare per cinque anni in un ritiro; salve le disposizioni dell' articolo 226 delle *leggi civili*, per la condanna pronunziata in un giudizio civile. La moglie assoluta o condannata per adulterio in un giudizio penale non può esser chiamata per esser sottoposta a pena per lo stesso fatto in un giudizio civile, e viceversa.

328. Il marito che avrà mantenuto una concubina nella casa conjugale, e che ne sarà stato convinto dietro querela della moglie, sarà punito col secondo al terzo grado di prigionia (2).

---

(1) La legge Romana era così concepita « *Adultera in monasterium mittatur, quam intra biennium viro recipere licet. Biennio transacto, vel viro plusquam reduceret eam mortuo, adultera tonsa, monastico habitu suscepto, ibi dum vivit, permaneat, pactis dotalium instrumentorum in omni casu viro servandis. Aut. 4. sed hod. cod. ad Leg. Jul. de adult.* » L' accusa d' adulterio compete soltanto al marito, perchè non è ragionevole, che un' estraneo s' inserisca a turbar la pace d' una famiglia, in cui il marito vive contento della condotta di sua moglie. Constante matrimonio « *ab eo, qui extra maritum ad accusationem admittitur, accusari mulier adulterii non potest. L. constante 26 ff. ad leg. Jul. de Adult.* »

(2) La legge Giulia proibiva alle donne poter accusare d' adulterio i propri mariti « *Mulieres non habere adulterii accusationem. Lex Julia de-*

329. La remissione, che il marito dà alla moglie adultera prima della condanna, giova di dritto anche all' adultero.

330. Può il marito impedire gli effetti della condanna contro sua moglie; può la moglie impedire gli effetti della condanna contro suo marito; purchè consentano di ritornare a convivere.

331. Esistendo un matrimonio legittimo, chiunque dei due conjugi ne contragga un secondo, sarà punito colla reclusione: salve le pene maggiori ne' casi di falso, le quali allora non saranno applicate nel minimo del tempo (1).

» *clarat.* » Questo divieto è stato dal nostro Legislatore proscritto, perchè ha considerato la reciprocanza de' dritti, e de' doveri, che passa tra conjugi. L' unità del contratto, la fede violata. Quindi anche alle donne la facoltà s' accorda di querelare suo marito. Ma lice ad uno de' conjugi l' altro conjnge perdonare? La legge Giulia accusa di lenocinio il marito, che tiene in casa la moglie convinta d' adulterio. *Qui mulierem in adulterio deprehensam retinet. L. 2, ff. §. alt. ad Leg. Jul. de adult.* Il nostro Legislatore manodotto da veri principj di pietà, d' umanità, e riguardi verso della prosapia innocente ha dettato più mite sanzione, dando a' conjugi il dritto di potersi scambievolmente perdonare.

(1) » *Neminem qui sub ditione sit Romanis binas uxores habere posse vulgo patet, cum etiam in edicto Praetoris hujusmodi viri infamia notati sunt. Quam rem competens Judex inultam esse non patietur L. neminem. 2. cod. de inces. et inutil. nupt.* » Questo delitto vien compreso sotto la nomenclatura di poligamia. La pena presso gli antichi era il mettersi alla berlina con tante conocchie addosso, quante erano le mogli nello stesso tempo tenute, e quindi condannavasi o alla galera, o all' esilio. Giusta le vigenti leggi punito costui colla reclusione, perchè violasi l'ordine, e la pubblica decenza, non che la religione, che ordina la sola monogamia. E quì notasi, che sebbene vi sia quistione, se la poligamia si opponga al diritto di natura, sembra però opporsi certamente all' istituzione del Matrimonio, in cui Iddio volle, « *ut vir uxori suae adhaereret*, » e che fossero ambi *in carne una* Gen 2. 22. seg. Varî sono stati de' popoli i costumi su tale riflesso, perciocchè presso i Giudei, e parecchie altre nazioni ha avuto luogo la poligamia, ed ora ancora nell' Asia, ed Africa, presso de' Romani non mai è stato permesso tenere due mogli, ed infame riputato era quel desso, che altro matrimonio attentava; ritenutane la prima. V. Brisson de Jure Connubii. Ma colla legge di Gesù Cristo la poligamia venne del tutto vietata per aver richiamato il Matrimonio all' antica istituzione S. Matt. XIX 3 seg. Che se poi prendasi nel senso di seconde nozze non simultanee, ma successive dopo sciolto il vincolo delle prime, in nessuna nazione è stato ciò vietato. Imperciocchè che avvi di male contrarre un secondo ligame, essendo già sciolto il primo? E tal diritto è stato appo i cattolici sempre in uso, per insegnar chiaramente l' Apos. « *Mulierem viri dormitione nuptiarum nexu liberari, et cui vult nubere posse.* Γυνη

332. I genitori, il tutore ed ogni altro individuo incaricato della vigilanza o istruzione de' giovani di età minore dell'uno o dell'altro sesso, se ne eccitino, ne favoriscano, o ne facilitino la prostituzione o la corruzione, saran puniti colla reclusione (1).

Oltre a questa pena, i genitori saranno privati di ogni dritto che in forza della patria potestà lor concede la legge sulle persone e su' beni de' figli: i tutori saranno interdetti dalla tutela: e gli altri incaricati della vigilanza ed istruzione de' giovani soffriranno interdizione a tempo dalla carica, dalla professione o dall' ufizio di cui abbiano abusato.

CAPITOLO II.

De' reati che attaccano la pace e l' onore delle famiglie.

333. Lo stupro violento consumato sopra individui dell'uno o dell' altro sesso sarà punito colla reclusione.

334. Lo stupro violento mancato sarà punito col terzo grado di prigionia.

335. Lo stupro violento semplicemente tentato, ed ogni altro violento attentato al pudore, sarà punito col primo al secondo grado di prigionia (2).

» δεδεται νομε εφ οσον χρονον ξεο ανερ αυτης εαν δε και μηδη ο ανηρ
» αυτης ελευθερα εστιν ω τελει γαμη θηναι μονον εν Κυριω *Mulier alli-*
» *gata est legi quanto tempore vir ejus vivit, quod si dormierit vir ejus,*
» *liberata est, cui vult, nubat, tantum in Domino. Epis. B. Paul.*
» *Apos. ad Corint.* 12. *Cap. VIII. v.* 39.

(1) Questa determinazione figlia della Romana. Da quella fonte inesausta è presa parola per parola la presente. Giustissima è poi la pena, giacchè taluno viene meno al più fido deposito, che accordasi e dalla legge a' tutori su de' minori, che gli affida, dovendo questo promuoverne primamente l'educazione, e poscia qual diligente padre di famiglia badare all' esatta amministrazione, e dalla natura come a genitori su de' loro discendenti. Si proccura per causa dell' oro corruzione, prostituzione. Si proccura il massimo de' mali.

(2) « *Cum vir nubit in faeminam viris porrecturam, quid cupiatur,*
» *ubi sexus perdidit locum, ubi scelus est, quod non proficit scire. Ubi*
» *venus mutatur in alteram formam. Ubi amor quaeritur, nec videtur,*
» *jubemus insurgere leges, armari jura gladio ultore, ut exquisitis pae-*
» *nis subdantur infames, qui sunt, et qui futuri sunt rei. Leg. Cum.*
» *vir* 31. *Cod. ad Leg. Jul. de Adult.* Ma cosa è mai stupro. Papiniano

336. Chiunque rapisca con violenza una persona, sia per abusarne, sia per oggetto di matrimonio, sarà punito colla rilegazione.

La pena ascenderà di un grado, quante volte al ratto con violenza si accoppî lo stupro o consumato, o mancato (1).

337. Le stesse pene stabilite nell'articolo precedente saranno applicate contro chiunque rapisca con frode o con seduzione una persona che non ancora sia giunta all'età maggiore di sedici anni compiuti, e che sia sotto la potestà de' genitori o tutori, o pure in un luogo di educazione. La pena discenderà di un grado se il rapitore sia minore di ventuno anni compiuti.

338. Se il rapitore, a' termini de' due articoli volontariamente rimetta in libertà la rapita senza averla offesa, e senza averne abusato, restituendola alla propria famiglia, o alla casa di sua custodia, o pure ponendola in altro luogo sicuro, la pena discenderà all'esilio correzionale o confino. Nel caso in cui il rapitore avesse sposata la fanciulla rapita, egli

---

» Giureconsulto a questa voce v' adattava uno limitato significato. *Adul-* » *terium in nuptam, stuprum vero in virginem.* La legge volge suoi sguar- » di sullo stupro violento. È qui necessario considerare l' età, che conta » taluno, il sesso, la condizione, se avvi timore o di questo va esente. » Il parlare soltanto di questo reato forma orrore per l' uomo. *Ubi scelus* » *est id, quod non proficit scire. L. 31. C. ad Leg. Jul. de adult.* » La legge distinque due sorte di ratto, nella 1. Si contiene il ratto violento, quello cioè, che con forza si prende una fanciulla dalla casa paterna per abusarne, senza che ella vi consenta, sull' altra vien compreso il ratto, eseguito, mediante la seduzione, quando si trasporta una donna con lusinghe, false promesse, o con altri dolosi artefici si induce ad abbandonare la casa del consorte, e vivere disonestamente, o quando si consiglia una fanciulla a fuggire dalla casa paterna, o dal tutore, per menare una vita dissonesta.

(1) « *Si quis rapuerit, aut sollicitaverit, aut corruperit ascetriam ...* » *aut monastriam, aut quamlibet aliam faeminam venerabilem habitum* » *habentem ... jubemus eos, qui talia deliquerint, et participes eorum* » *sceleris fuerint, capitale supplicium sustinere. Talem vero mulierem* » *ubicumque est ... in monasterio recondi, in quo cautius custodiri pos-* » *sit, ut non rursus in eodem crimine reperiatur. Novel.* 123. *Cap.* 43.» Famosa è poi la legge di Costantino, quale gitta alle fiamme il rapitore, la rapita, ed i fautori. Il nostro Legislatore punisce tal reato colla rilegazione anche d' un grado aumentata, quando avvi lo stupro o consumato, o tentato, o mancato, per presentare tal delitto periglio, fecondità di tristi conseguenze, e di disordine.

non potrà esser processato, che a querela delle persone il di cui consenso, secondo le *leggi civili*, era necessario pel matrimonio, nè potrà essere condannato se non dopo di essersi pronunziato dall'autorità competente, che il matrimonio non produca gli effetti civili: il tutto a' termini delle *leggi civili* (1).

339. Lo stupro ed ogni altro attentato al pudore si presume sempre violento.

2. quando sia seguito in presona che non abbia ancor compiuto gli anni dodici;

3. quando sia commesso dagl'institutori, direttori o tutori sulle persone di età minore di sedici anni compiuti, affidate alla loro cura o direzione;

4. quando sia commesso su' prigionieri da coloro che sono incaricati della loro custodia o trasporto (2).

340. I reati incaricati ne' precedenti articoli, consumati, tentati o mancati saran puniti con un grado di più delle pene ivi stabilite, quando il colpevole si sia servito della sua qualità di ufiziale pubblico, o sia un domestico con salario delle persone offese, o pure sia una delle persone disegnate nei numeri 3. e 4. dell'articolo precedente.

341. I reati indicati negli articoli precedenti, consumati, mancati o tentati saran puniti con un grado di più delle pene ivi stabilite in ognuno de' seguenti tre casi (3):

---

(1) La legge non brama essere austera. Ella si lascia mitigare. Ella proccura badare al decoro delle famiglie. Si rimette in libertà la rapita, senza lederla, la pena discende all'esilio correzionale, o confino.

(2) « *Si tutor pupillam quondam suam, violata castitate stupraverit,* » *deportationi subjugetur, atque universae ejus facultates fisci juribus* » *vindicentur, quamvis eam paenam debuerit sustinere, cum raptori le-* » *ges imponunt. L. autea C. si quis eam cujus tutor fuerit, corruperit.* » Il nostro Legislatore osserva la debolezza, e la possibilità a piegarsi dell'etade. Si custituisce garentia di quei, che per l'età garentire loro diritti non lice. La violenza poi, qoando ha luogo, è definita dallo stesso. Si aumentà la pena, qoando commesso da un ufficiale, che stabilito per garentia de' dritti altrui, procura egli abusare della sua qoalità. Che se poi il colpevole sia da altri ajutato, impieghi armi, se si ferisca, o percuota la persona violentata; ha luogo aumento di pena, per conoscervi il Legislatore un soccorso di brutalità.

(3) Gli tristi effetti, che nascono da tali reati, hanno obbligato il Legislatore a tanto di rigore scrivere.

1. se il colpevole nell' eseguire il misfatto venga ajutato da una o più persone;

2. se vi abbia impiegato armi;

3. se la persona contro di cui si è usata violenza, o se altra persona che è accorsa in suo ajuto, sia stata ferita o percossa, quando anche la ferita o percossa non abbia i caratteri d' omicidio tentato o mancato.

342. I reati preveduti ne' precedenti articoli, tentati, mancati o consumati, saranno puniti col quarto grado dei ferri, quando la ferita o percossa menzionata nel num. 3. dell' articolo precedente abbia i caratteri d' omicidio tentato o mancato.

Se vi sia intervenuto l' omicidio, la pena sarà quella della morte.

343. I reati preveduti negli articoli 333 a 336 commessi in persona di una pubblica meretrice, son puniti con uno a due gradi meno (1).

344. Chiunque ecciti, favorisca o faciliti abitualmente il libertinaggio, o la corruzione ne' giovani di età minore dell' uno o dell' altro sesso, soggiacerà alla pena di rilegazione (2).

345. Ogni altro atto turpe o sregolamento d' incontinenza che offenda il pubblico costume, egualmente che ogni oltraggio al pudore pubblico, sarà punito col primo al secondo grado di prigionia.

Può il giudice, secondo le circostanze, discendere al confino o all' esilio correzionale nello stesso grado.

---

(1) Sebbene questa sia stata già prostituita, pure è libera a conservar se stessa immune da ogni delitto, ed impedire l' uso del suo corpo. Talnno abusa su di lei, deve essere questa dalla legge garentita.

(2) La legge è la garentia del pubblico costume. Quindi nella circostanza di punire ciò, che a questo si oppone. Al costume si oppone l' incontinenza, che è violatrice delle leggi di natura al dire di Montesquieu.

CAPITOLO III.

De' reati tendenti ad impedire o distruggere la pruova dello stato civile di un fanciullo.

346. Il colpevole di occultazione o soppressione di un fanciullo, di sostituzione di un fanciullo ad un altro, di supposizione di un fanciullo ad una donna, che non abbia partorito, sarà punito colla reclusione (1).

347. Ogni persona che avendo assistito ad un parto, sia obbligata, per le disposizioni delle *leggi civili*, a farne la dichiarazione avanti l' ufiziale dello stato civile, e non l'abbia fatta fra 'l termine fissato delle leggi medesime, sarà punita col primo grado di prigionia e coll' ammenda correzionale; salve le pene maggiori in caso di abbandono o di esposizione.

---

(1) A rigore si dovrebbe punire come parricida, chi espone suoi figli sia legittimi, sia naturali, perchè s' inveisce contro del proprio sangue, e contro un' essere, che altro delitto non ha, che l' essere nato al mondo. Tale pena da applicarsi anco a' complici. Se poi trovisi vivo, allora ha luogo la diminuzione della pena, per la ragione, che se uguale la pena si eligerebbe il partito d' ucciderlo, onde venir con più difficoltà scoperto, che abbandonarlo vivo. « *Crimen a sensu humano alienum, et quod nec ab » illis quidem barbaris admitti credibile est . . . . quod quidem vix ex » utero progressos infantes abjicunt . . . . aequum sane est, ut qui talia » perpetrarent, vindictam, quae proficiscitur ex legibus, non effugerent, » sed quo magis alii exemplo horum temperatiores fierent, extremis paenis » subjicierentur, ut per actiones imprudentiam, qua detulerint flagitia, id » quod in posterum custodiri jubemus. Novel.* 153. *Publice interest partus » non subjici, ut ordinum dignitas, familiarumque salva sit.* 2. 1. *ff. sed » etsi De de inspiciendo ventre.*» Una donna, che prende un fanciullo lo dichiara per suo, si dichiara rea di parto supposto. Questo è un delitto, che tende a sconvolgere l'ordine delle famiglie, e per lo più ha luogo, per torre i beni a' successori legittimi.

TITOLO VIII.

DE' REATI CONTRO I PARTICOLARI.

CAPITOLO I.

De' reati contro gl' individui.

SEZIONE I.

Degli omicidî volontarî.

548. L' omicidio volontario è qualificato per parricidio, quando è commesso in persona del padre, della madre, o di qualunque ascendente legittimo e naturale, o in persona della madre naturale, ovvero in persona del padre naturale, quando questi abbia legalmente riconosciuto il figlio uccisore, o in persona della madre o del padre adottivo (1).

---

(1) Una volontaria, ed ingiusta uccisione d' un uomo nomasi omicidio Niun delitto può essere in tante specie diverse suddiviso, quanto quello dell' omicidio, che e pel tempo, e luogo, e per le persone, è quasi un proteo nella materia de' delitti. È primieramente casuale quello commesso senza la volontà di uccidere, e senza che per parte dell' uccisore, e chi ha cagionato la morte, vi fosse qualche colpa, ed in tal caso, come manca il dolo, e la malizia, così l' involontario uccisore a nulla pena va soggetto. *Crimen enim contrahitur, si et voluntas nocendi intercedat, caeterum ea, » quae ex improviso casu, potius quam fraude occidunt. fato plerumque, « non noxae imputantur. L. frat. 1. Cod. ad Leg. Corn. de sic.»* Gli omicidi commessi da pazzi, furiosi sono anche considerati, come casuali, purchè provisi tal misfatto essere preceduto dalla pazzia. Tali ancora gli omicidi causati da' fanciulli, quando le circostanze dimostrano non esservi stato animo determinato, che se poi conoscesi esservi qualche premeditazione allora ha luogo qualche pena corporale, sebbene mitigata dalla sua minore etade. « *Infans, vel furiosus si hominem occiderint, lege Cornelia non » tenentur, cum alterum innocentia consilii tuetur, alterum fati infeli- « citas excusat. L infans 12, ff. Leg. ad Corn. de sic.* » L' omicidio è colposo, quando quello, che l' ha commesso, non ha adoperato alcuna precauzione per prevenirlo. L' omicidio volontario può considerarsi in vari modi, e la maggiore, o minore gravità d' esso risulta dalla diversità delle circostanze. L' omicidio deliberato, quando con deliberato pensiero si commette. Appensato, quando l' uccisore avendo deliberato di uccidere, una persona gli tende gli agguati, o quando esce di casa, o in altro luogo, dove co-

349. L' omicidio volontario è qualificato per infanticidio, quando è commesso in persona di un fanciullo di recente nato, e non ancora battezzato, o iscritto su' registri dello stato civile.

350. L' omicidio volontario è qualificato per veneficio, quando è l' effetto della volontaria somministrazione di sostanze atte a dar la morte più o meno prontamente, in qualunque modo queste sostanze sieno state intromesse nel corpo umano o somministrate.

351. La *premeditazione* consiste nel disegno formato prima dell'azione contro la persona di un individuo determinato, o anche contro la persona di un individuo indeterminato, che sarà trovato o incontrato, quando anche se ne faccia dipendere l'esecuzione dal concorso di qualche circostanza o condizione.

352. Sarà punito colla morte.

---

nosce, che passi. Cotesto omicidio nomato anco insidioso *ex insidiis*. Ch poi per prezzo di denajo loca la sua opera, come per bastonare, sfregiare, uccidere, è riconosciuto sotto il nome d'assassino, tal delinquente veniva coll' ultimo supplicio affetto, e la stessa pena era a colui, che dava il denajo, inflitta *Nihil interest occidat quis, an caasam mortis praebeat, mandator caedis pro homicida habetur. L. nihil* 13. *ff. ad Leg. Corn. de sicar.* Questo misfatto è effetto d' una volontà colpevole. È qualificato per parricidio, quando è commesso in persona del Padre, Madre ec. « *Lege Pompeja » de parricidiis cavetur, ut si quis Patrem, Matrem, avum, aviam, fra» trem, sororem, patruelem, patruum, avunculum, amitam, consobri» num, uxorem, virum, generum; socrum, vitricum, privignum occide» rit, cujusque dolo malo id factum erit, ut paena ea teneatur, quae » est legis Corneliae de Sicariis, sed et Mater, quae filium, filiamque » occiderit, ejus legis paena officitur, et avus, qui nepotem occiderit. » Et praeterea, qui emit venenum, ut Patri daret, quamvis non potu e» rit dare. L* 1. *ff. de Leg. Pomp, de Parricid.* » In Francia chi uccideva il Padre, la Madre si condannava alla pena della ruola, e pria di metterlo sulla ruota gli si tagliava la mano. Presso de' Romani, tutti i parricidi erano cuciti in un sacco di cuojo con un cane, un gallo, una vipera una scimia, e molti serpenti e gittato nel mare, o nel fiume più vicino al luogo del commesso delitto. Ha luogo poi la premeditazione, quando l' uomo che concepisce il pensiere della vendetta, interroga, e consulta se stesso, riflette, prepara i mezzi tutti, compie il suo progetto. La pena, giusta la vigente legislazione, è di morte con i gradi di pubblico esempio, secondo le qualità, che tal reato accompagnano. Essendo anche con tal pena punito quell' ascendente; che uccidesse un discendente, e ciò sul rapporto tra Padre, e figli, Madre e discendenti, per essere sommo il vincolo di natura, ed attaccare tal reato la buona fè, l' amicizia, l' armonia famigliare, ed ogni principio di soccorso, di beneficenza, d' amore.

1. il parricidio, col terzo grado di pubblico esempio;

2 il veneficio, col primo grado di pubblico esempio;

3. l' infanticidio;

4. l' omicidio premeditato;

5. l' omicidio in persona di chi non è l' offensore dell' omicida, per vendicare un' offesa da altri ricevuta;

6. l' omicidio, che abbia per oggetto l'impunità o la soppressione della pruova di un reato, o la facilitazione di un altro reato, benchè l' oggetto non se ne sia ottenuto;

7. l' omicidio per altrui mandato, sia mercenario, sia gratuito.

353. È anche punito colla morte l' omicidio volontario sul discendente legittimo e naturale, sul figlio naturale quando è commesso dalla madre, sul figlio naturale legalmente riconosciuto quando è commesso dal padre, sul figlio adottivo, sul conjuge, sul fratello o sulla sorella in secondo grado. Vi si aggiungerà il primo grado di pubblico esempio, se vi sia premeditazione.

354. I misfatti preveduti ne' due articoli precedenti si puniranno col terzo grado de' ferri, quando sien mancati: col primo al secondo nel presidio, quando sieno semplicemente tentati.

355. Ogni altro omicidio volontario sarà punito col quarto grado de' ferri (1).

---

(1) È grande la quistione, che ha luogo tra Dottori in riguardo a questa determinazione di legge. Se chi osa ad altri torre la vita, punito non viene colla stessa morte, l' uomo insolentisce, e la pena non è eguale. Ma considerando il nostro Legislatore altro essere, premeditare l' altrui occisione, altro in mezzo allo sdegno dar di piglio a quelle armi, *quae furor arma ministrat*. altro il preparare i mezzi tendenti a quel fine d'uccisione, altro l' esservi dalla sola offuscata, ed acciecata fantasia sospinto nella linea di giustizia, ha stimato conducente dar la sanzione del 4. grado de' ferri.

DEL DUELLO.

Il duello presso de' Latini *duellum*, de' Greci πολεμω *idem ac bellum Hor. Lib. I. Epis. 2, v. 7. Graecia barbariae lento collisa duello. Cicer. L. 2, de Leg. Cap. 18. Æs, atque ferrum duelli instrumenta.* Il duello non è che *singularis pugna privata auctoritate accepta*, in cui avvi il periglio della vita, o delle gravi ferite colla determinazione del luogo, e del tempo. Questo delitto è pernicioso allo Stato ed alla società. Quindi per

Se sia mancato, sarà punito col secondo grado de' ferri nel presidio: se sia semplicemente tentato, sarà punito col primo grado de' ferri parimente nel presidio.

---

le prische leggi di Francia quei, che si battevano nel duello anco senza ferirsi una con i padrini erano condannati a morte, per quei che venivano alla semplice disfida era comminata la pena di 2 anni di carcere, ed un'ammenda pecuniaria a favore dello spedale de' feriti, ed essendo in qualche impiego sospesi per 2 anni, colla privazione di tutti gli emolumenti della carica per 3 anni. Qual pena anche contro chi avesse ricusata la disfida. Anche punivasi chi portava il biglietto, o conduceva le parti al luogo del duello. Presso di noi non v'era legge speciale pel duello, ma consideravansi gli omicidi, e le ferite, come ne' casi ordinari, tenendosi presente la scusa per la provocazione giusta l' art. 377. Ma l' immortale Ferdinando II. con Decreto de' 29 luglio 1838 considerando i duelli non apportare il danno solo, che viene dalle ferite, e dagli omicidi che ne conseguitano, i quali reati cadevano per la loro natura sotto le pene delle leggi comuni. Ma ciò che è più grave, arrecando pure quel maggior danno che nasce dall'errore, cui fondansi i duelli di tener la forza in luogo del diritto, e di elevare in faccia alle leggi, ed alla pubblica autorità il principio della vendetta privata, stabilendo ciascuno di per se la ragione di vendicarsi, e la misura della vendetta sino all' arbitrio sulla propria, e sull' altrui vita, donde è poi tolto ad un tempo ogni mezzo di garentia, e di sicurezza pubblica, e donde è poi aperta la occasione ad ogni modo di custodia, così venne a prescrivere. Art. 1. La disfida al duello di persona a persona o col mezzo di persone interposte, o per via di spedizione di cartello, o in altro modo qualsivoglia sia stata accettata o no accettata, sarà punita col 3. grado di prigionia congiuntamente all' interdizione de' pubblici uffizi ed alla perdita delle pensioni rimuneratorie pel tempo della prigionia, e di altri due a cinque anni seguenti. Sarà punito colla stessa pena colui, che avrà accettato il duello. 2. Le ingiurie, le minacce, le percosse, le ferite contro colui, che abbia rifiutato la disfida commessa dal disfidante direttamente, o per intermezza persona sia nell' atto o per occasione del rifiuto saranno punite colla pena maggiore tra le pene di tali reati, e della disfida accresciuta di un grado. La condanna alla rilegazione porterà pure la interdizione patrimoniale durante la rilegazione, e la perdita della pensione pel tempo indicato nell' art. 18 delle leggi penali. La condanna alla reclusione del pari che la condanna a'ferri di qualunque grado porterà altresì la perdita delle pensioni rimuneratorie. Le percosse, e le ferite, che producono fra 40 giorni la morte saranno punite colla morte. 3. Quando coloro tra quali sarà corsa una disfida abbiano scelto l' arma, ed il campo, e siano a fronte tra essi comunque non avvenga il cambiamento di corpo a corpo, saranno soggetti alla pena della rilegazione, alla interdizione patrimoniale, durante la rilegazione, ed alla perdita delle pensioni rimuneratorie per altrettanto tempo dopo espiata la pena, per quanto dura la relegazione. Nondimeno se la cessazione del duello non avvenga spontaneamente, ma per circostanze fortuite, ed indipendenti dalla volontà de' colpevoli, la pena di corpo contro costoro sarà la reclusione congiuntamente alla perdita delle pensioni rimuneratorie. 4. Il duello eseguito, nel quale non siano avvenuti omicidi, e ferite, si punirà colla perdita delle pensioni ri-

SEZIONE II.

Delle ferite e delle percosse volontarie.

356. È *percossa grave* o *ferita grave* quella giudicata pericolosa di vita o storpio Essa è puttita col secoudo al terzo

muneratorie, e col 1. gradu de' ferri nel presidio contro ciascuno de' due combattenti. 5 Chiunque rimanga ferito, e che di sua parte non rechi una ferita all'avversario, sarà soggetto alle pene indicate nell' articoln precedente. Contro l' autore delle ferite, che non portino storpio, o mutilazione, sarà applicata la pena della perdita delle pensioni rimunratorie, e del 1. al 2. grado di ferri. Ne' casi di storpin, o mutilszione la pena de' ferri sarà applicata oel 2. grado. Se le ferite abbiano prodotto la morte oltre i 40 gionni, dall'avvenimento non per la sola natura delle ferite, ma per cause sopraggiunte si applicherà il 3. gradn di ferri. 6. L' omicidio in duello, e le ferite che portano per loro natura la morte, sarsono puniti come omicidio premeditato. La pena medesima dell' omicidio premeditato sarà applicata anche nel caso, che l' autor dell' omicidio, o delle ferite sia uno di coloro, i quali senza aver avuto parte nella contesa fra due primi, escano a duello, o perchè vi sisno chiamati, o perchè vi offrano volontsriamente. 7. I cadaveri di coloro, che siano morti in duello, o per le sole ferite ricevute in duello saranno trasportati senza alcuna pompa funebre, e segni di onore in un luogo profann, che sarà designato di volta in volta dagli agenti della polizia ordinaris. Si osserverà la regola stessa pei cadsveri di coloro, che subirsnno la pena di morte per condanna sopra misfatto di duello. È vietatn altresi di far rimanere in tal luogo alcuna memoria dell' avvenimento, e della persona. 8. Chiunque scientemente siasi fatto messo, o portatore di disfida a voce, o in iscritto sarà punito colla pena stabilita dall' art. 1. della presente Leg. 9. Quelli che avranuo suggerito, e spinto al duello, ed i padrini, i secondi, gli assistenti al duello ssranno soggetti alle stesse pene degli autori principali secondo le regole degli art. 3, 4, e 6 della presene legge Ne' casi previsti dall' srt. 5. la pens de' padrini, de' secondi, degli assistenti sarà eguale alla pena dell' autore delle ferite contemplsta nell' articoln stesso. 10. Tra militari la disfida al duello assumerà inoltre il carattere d' insorbodinazione ne' casi dell' art. 356 e seguenti dello statuto peoale militare. Delle pene applicabili in vigore della presente legge, e dello statuto penale militare si pronuncierà la pena maggiore accresciuta di un grado. Nondimeno se l' aumento di questo grado porti alla morte, la pena di morte non sarà applicata. La condanna alla relegazione, ed alla reclusione, come le condanne a' ferri quando abbiano fatto passaggio in cosa giudicata faraono decadere di dritto i condannati dagli ordini cavallereschi, e dagli ordini di corte. Tal che il nome del condannato sarà cancellato di uffizio da ruoli, cui trovavasi inscrittn. 12. L' azione pel duello sarà esercitato di uffizio dal Pubblico Ministero. Vi saranno competenti soltanto le G. C. criminali.

DEL SUICIDIO.

Il suicidio dalle leggi anche è punito coll' agirsi contro del cadavere di coloro che colle proprie mani si danno la morte, che veniva per legge preso, e

grado di prigionia, se pericolosa di vita; se pericolosa di

---

strascinato fuori della Città, e quindi appeso alle forche, dopo che procedevasi alla confiscazione de' beni. *Domat* 46. 2. *Tit. VII.* 19. Presso de' Romani vi sono due Tit. uno nel Dig. e l' altro nel Cod. che parlono de' beni di coloro, che si sono dati la morte. Queste leggi distinguono quei, che uccisi si sono volontariamente o perchè trovansi inquisiti. Nel 1. caso non si dava alcuna pena perchè il suicidio era appo gli antichi Romani considerato azione gloriosa dall' esempio di molti illustri Eroi condecorato, e dalle false massime de' loro Filosofi. Nel 2. si confiscavano li beni del defunto, perchè si presumeva che col darsi talun la morte, avesse implicitamente confessato il delitto di cui era stato accusato. Ma la ragione, e molto più i lumi della vera Religione ci ha fatto conoscere essere proibito il suicidio, e ciò per legge di natura. Imperciocchè l'uomo ha doveri verso di se stesso, la cui base è l'amore, poichè l' uomo dovendo oprare secondo la sua natura è tenuto a dirigere al fine dal Creatore prefisso tutte le sue azioni ed. interne, ed esterne. Questo fine giusta i filosofi è la felicità, cui l' uomo per fisica costituzione tende, e pel cui conseguimento deve operare de' mezzi, onde non si dica operare contro la sua natura. L' uomo essendo tenuto a procurarsi la felicità, non può giammai acquistarla senza la vita, la cui essenza nella unione delle due sostanze consiste. Questa è come un mezzo per conseguire il fine dal Creatore stabilito, fine precipuo adunque dell' uomo nella conservazione della vita è il conseguimento della felicità, avendo in questo solo caso di raggiungere tal felicità il diritto di spogliarsi della vita. La massima di Natura *homo serva te ipsum* appartiene alla Legge precettiva di Dio. Ogni legge precettiva contiene la proibitiva dell' opposto. Se dunque è legge precettiva per l' uomo il conservarsi la unione delle due sostanze, o sia la vita, è proibito dalla stessa legge di natura 'l privarsi sia direttamente, sia indirettamente della vita. Ma chi sia direttamente, sia indirettamente proccurasi la morte, suicida si noma. Dunque il suicidio è alla legge di natura opposto. Similmente l'uomo è tenuto per legge a perfezionarsi. *Homo perfice teipsum quoad animam quoad corpus.* E come può a tal precetto ubbedire, se l'anima unita non sia al corpo. L' uomo del pari è tenuto ad allontanare ogni imperfezione da se, e molto più la distruzione, e non è poi imperfettivo, anzi non è distruttivo il suicidio dell' uomo? Inoltre ciò, che l' uomo da Dio riceve, di questo altro diritto non ha che d' usarne, mica però abusarne. Ora se la vita è da Dio, ha soltanto il diritto d' usarne, e non abusarne col togliersela, senza violare i diritti Sovrani di Dio. Erronea è dunque l'opinione di tutti quei, che vogliono senza fondamento sostenere essere permesso il suicidio, come quando la vita è ricolma di mali, non considerando essere i mali della vita presente sofferti con rassegnazione il mezzo per pervenire al godimento della felicità infinita, ed adeguata, e conseguentemente in vece di nomarsi mali, doversi dire veri beni, come quei, che guidono l' uomo ad ottenere il sommo Bene. Oltreacciò secondo gli stessi difensori del suicidio migliore è non avere realtà, che averne una sola. Chi vive, ed è infelice, ha una realtà, qual' è la vita, se questa si toglie, perde ancora questa altra realtà. La vita non appartiene, che a Dio, che l' accorda, e questo ne ha il dominio diretto, l' uomo non ha, che il dominio utile, che consiste nel farne uso e non abuso. Ne fa uso, quando

storpio, col primo al secondo (1).

357. Se la percossa grave, o ferita grave sia commessa con premeditazione; se sia commessa contro le persone indicate negli articoli 348, 349 e 353; se sia avvenuta con arme da fuoco, o con qualunque arme propria; la pena sarà del primo grado de' ferri nel presidio.

---

se ne serve in ordine al fine prefisso dal Creatore, e questo solo diritto ha l' uomo, e se lo distrugge, diviene un' usurpatore de' diritti di Dio. Ne lice poi chiamare tiranno Dio, non potendosi colla volontaria morte uscire da' mali, giacchè non può dirsi tiranno chi per compensare il peso de' mali passaggieri, e per lo più dall' uomo stesso proccurati, che li soffre, li viene a compensare con una mercede infinita. Or se tanto per legge di natura con ragione si sanzionò con Decreto de' 10 ottobre 1826 circa la sepoltura Ecclesiastica da accordarsi, o negarsi a' cadaveri de' suicidi. Art. 1. Ne' casi di suicidio rimane alla determinazione del proprio Parroco il negare, o l'accordare la sepoltura Ecclesiastica al cadavere, secondo che il suicidio sia stato volontario, ovvero non tale a termini delle disposizioni Canoniche. 2. Dovrà il proprio Parroco, qualora la sua determinazione sia stata negativa, avvertirne immediatamente quell' autorità, che si trovi nel rispettivo Comune incaricata delle funzioni di agente di Polizia, per disporsi dalla stessa, che il cadavere del suicida privato dell' Ecclesiastica sepoltura sia chiuso in una cassa ben condizionata, e senza alcuna pompa funebre trasportato privatamente in qualche luogo profano, che sarà volta, per volta destinato dalla medesima autorità di polizia, ed ivi rimanga in deposito. 3. Sarà libero a' congiunti del suicida, al quale sia stata dal Parroco negata l' Ecclesiastica sepoltura, ed a chiunque altro il reclamar tra il termine di 15 giorni, avverso di tal determinazione del parroco suddetto presso l' ordinario della rispettiva Diocesi, il quale dovrà nel termine d' un mese risolvere diffinitivamente, o rivocando, o confirmando la disposizione del parroco, e darne immantinenti notizia alla stessa Autorità di polizia indicata nell'articolo precedente tanto nell' uno, che nell' altro caso, ad oggetto, che nel primo possa disporsi, che il cadavere, il quale trovasi depositato in luogo profano sia sepellito in Chiesa colle debite forme religiose, e nel 2. possa dal luogo del deposito trasferirsi il cadavere medesimo in altro luogo profano, dove la suddetta autorità giudicherà, che debba seppellirsi. 4. Le disposizioni contenute ne' precedenti articoli saranno comuni per coloro, che muoiono da pubblici impenitenti rifiutando volontariamente di ricevere gli ultimi Sacramenti. 5. Il nostro Ministro Segretario di Stato della polizia generale darà le opportuni istruzioni agli agenti di polizia, perchè ne' casi enunciati nei precedenti articoli si conformino alle disposizioni de'Parochi, e degli Ordinarii, e perchè si adottino tutte quelle precauzioni, che esigge la pubblica salute.

(1) Qui per percossa grave intendesi l' assoluta, la premeditata. Diversa è la pena, che infligesi dal legislatore, secondo, che produce storpio o mutilazione. Dicesi poi ferita con storpio, quando producesi perdita permanente di qualche organo, così se togliasi l' azione libera ad un uomo della mano, d' un braccio, d' un occhio dicesi ferita con istorpio. Atteso, che le parole storpio mutilazione che trovansi impiegate nel senso ampio di lesione permanente prodotta con percossa, o con ferita comprendono lo sfre-

358. Se la percossa grave o la ferita grave abbia prodotto storpio o mutilazione, la pena sarà del primo grado dei ferri nel presidio: se sia stata commessa ne' modi, o contro le persone di cui si parla nell' articolo precedente, la pena sarà del primo al secondo grado de' ferri.

359. È percossa grave o ferita grave *per gli accidenti*, quella giudicata pericolosa di vita o di storpio per gli accidenti. Essa è punita col primo grado di prigionia (1).

Se sia stata commessa ne' modi o contra le persone, di cui si parla nell' articolo 357, è punita col secondo al terzo grado di prigionia.

360. Se la percossa o la ferita grave per accidenti abbia prodotto storpio o mutilazione, la pena sarà del primo grado de' ferri nel presidio, non applicata nel *maximum* del tempo.

Se sia stata commessa ne' modi, o contro le persone di cui si parla nell' articolo 257, è punita col primo al secondo grado de' ferri nel presidio.

361. È *percossa* o *ferita lieve* quella senza nessun pericolo. Essa è punita col primo grado dell' esilio correzionale.

Se sia commessa ne' modi o contro le persone, di cui si parla nell' articolo 357, è punita col primo al secondo grado di prigionia, o col terzo grado dell' esilio correzionale: salve le pene maggiori nel caso di asportazione di arma vietata, che in questa circostanza saranno applicate nel *maximum* del grado.

362. Il colpevole di percossa o ferita volontaria, da cui segua fra quaranta giorni la morte per la natura di dette ferite, o percosse, sarà punito qual omicida.

Se la morte dell' offeso non sia accaduta per sola natura delle ferite o percosse, ma per causa sopravvenuta, la pena discenderà di uno o due gradi (2).

---

gio con Dec. de' 5 gen. 1840 si dichiarono gravi le percosse, e le ferite giudicate pericolose di sfregio. Art. 1. Le percosse, e le ferite sono pure, quando siano giudicate pericolose di sfregio.

(1) Il Legislatore distingue il periglio reale, ed accidentale di vita, o di storpio, distingue un'offesa grave di sua natura, e quella, che tale è per gli accidenti. Grave è la distanza tra l' una, e l' altra, quindi la pena anco diversa. Ma che? se questa abbia prodotto storpio, o mutilazione? Avvicinandosi tal reato più alla offesa grave di sua natura, che per gli accidenti, cresce ancora la pena.

(2) *Lege Aquilia teneri existimati sunt non solum qui ita vulnerassent,*

363. Il colpevole di percossa o ferita volontaria, da cui segua la morte dopo quaranta giorni succeduti al misfatto per sola natura di dette ferite o percosse, sarà parimente omicida; ma la pena discenderà di uno o due gradi. Se la morte dell' offeso non sia avvenuta per sola natura delle ferite o percosse, ma per causa sopravvenuta, la pena discenderà di tre gradi.

Se la pena, non ostante la minorazione del grado, è dei ferri, sarà espiata nel presidio.

364. Il misfatto di castratura soggiacerà al quarto grado de' lavori forzati (1).

Se ne sia seguita la morte pria del termine di quaranta giorni, il colpevole soggiacerà alla pena di morte.

SEZIONE III.

Delle ingiurie e della rivelazione di segreti.

365. È *ingiuria* ogni offesa pubblicamente o privatamente espressa con parole, con gesti, con iscritti o in altro modo qualunque; purchè abbia per oggetto di far perdere o diminuire la stima di colui contro del quale è diretta (2).

---

ut confestim vita privarent, sed etiam hi, quorum ex vulnere certum esset aliquem vita excessurum. L. 51 Dig. ad leg. Aquil. Quì distinguesi causa efficiente, effetto seguito. Le percosse, le ferite volontarie sono la causa efficiente della morte, che considerata non è se non qual' effetto da questa causa derivante. Ma la morte segue dopo di 40. Devesi oeservare in tal caso, se effetto delle percossa, o ferite, sarà anche qual' omicida trattato, se la morte poi non per la natura sola di esse percosse, o ferite, ma per altra causa sopravvenuta; ed allora la pena discenderà di 3 gradi, discendendo di uno a 2 nel caso antecedente del solo elasso di giorni 40, essendo sempre causa efficiente della morte.

(1) Sebbene non trattisi in questo reato della perdita sempre della vita, pure s' impedisce sempre però la propagazione della specie umana. È orribile, nefando, e degradevole tal misfatto.

(2) L'ingiuria injuria, Gal. injure, Gr. αδικια della ab in particella negativa, *et jus juris* quindi dal Giurec. *Ulpiano ex eo quod non jure fit.* Generalmente si noma ingiuria tutto ciò, che *jure non fit*, specialmente nomasi ingiuria la contumelia. Delle fiate sotto nome d' ingiuria intendesi il danno cagionato per colpa come anco l' iniquità, perchè profferendo ingiustamente, o iniquamente la sua sentenza taluno, dicesi cagionar ingiuria per ciò, che va privo di diritto, e di giustizia quasi non injuriam, la contumelia poi a contemnendo. L' ingiuria poi presso i dotti discrepa dalla con-

366. L' ingiuria è punita coll' ammenda correzionale, col primo al secondo grado di prigionia o confino, secondo la qualità della medesima, secondo le persone, secondo il tempo, il luogo e le conseguenze che ha prodotte.

Può il giudice discender anche alla pena dell' esilio correzionale ne' gradi medesimi, o cumular l' esilio alla prigione; purchè il tempo della intera pena non ecceda i due anni.

Se però l' ingiuria non risulta che da espressioni vaghe, da rimproveri indeterminati, e da voci o atti semplicemente indecenti, la pena sarà di polizia; salve sempre le pene maggiori nel caso che i fatti o gli atti, o gli scritti, o le parole che contengono l' ingiuria, costituissero per se medesimi un altro misfatto o delitto (1).

367. Le ingiurie punibili correzionalmente, quando son pubblicate colle stampe in figure, in immagini, in incisioni, in emblemi, o in iscritto, o anche senza stampa quando sien pubblicate con pubblici affissi in uno de' suddetti modi, prendono nome di *libello famoso*, e saranno punite col primo al terzo grado di prigionia o confino, e coll'ammenda correzionale (2).

---

tumelia, perchè la 1. abbraccia ogni modo d'ingiuria, che ad altri arrecasi, la 2. quella, che soltanto ha luogo colle parole. *Injuriam autem fieri Labeo ait aut re, aut verbis; re quoties manus inferantur, verbis autem, quoties non manus inferuntur, sed convicium fit. Omnemque injuriam aut in corpus inferri, aut ad dignitatem, aut infamiam pertinere. In corpus fit, cum quis pulsatur. Ad dignitatem cum comes matronae abducitur. Ad infamiam cum pudicitia adtentatur. L. injur. D. de injur. Adversus eos, qui minuendae opinionis tuae causa aliquid confecisse comperientur, more solito injuriarum, judicio experiri potest L. si quis Cod. de injur. Si quis librum ad infamiam alicujus pertinentem scripserit, composuerit, ediderit, dolove malo fecerit, quo quid eorum fieret, etiamsi alterius nomine ediderit, vel sine nomine uti de ea re agere liceret. Tenetur etiam is, qui inscriptiones, aliudve quid sine scriptura in notum aliquorum produxerit. Itemque emendum, vendendumve curaverit. Lex. Cor. 7. §. Si quis ff. de injur.* L'ingiuria ha luogo, quando tende taluno a diminuire, o torre la stima altrui. *Injuria ex affectu facientis consistit. Ulp. L. 3 de injur.*

(1) Questa latitudine è stata accordata a' Magistrati, che la debbono giusta i casi infligere. *Quod ait Praetor, prout res quaeque erit, animadvertam . . . . . Persona atracior injuria fit vel cum magistratui, cum parenti, cum patrono fiat, Injuriarum aestimatio non ad id tempus, quo judicatur sed ad id quo facta est, referri debet. L: 21 de injur.*

(2) Libello famoso dicesi quella stampa, in figure, in imagini, in in-

Il giudice può discendere all' esilio correzionale, o cumulare alla prigionia l' esilio, purchè il totale della pena non ecceda i cinque anni.

368. La pena mentovata nell' articolo precedente comprende anche coloro, che abbiano fatto render pubbliche tali ingiurie per mezzo di fogli periodici.

Se però questi fogli sieno stranieri, la pena colpisce coloro, che avranno inviato gli articoli, o dato ordine d'inserirli, o contribuito alla introduzione di tali fogli nel regno.

369. La disposizione de' due precedenti articoli non è applicabile a' fatti de' quali la legge autorizza la pubblicità; nè a quelli, che l' autor della imputazione avea l' obbligo, per la natura delle proprie funzioni o de' propri doveri, di rivelare o di esprimere.

370. Se si tratti d' ingiurie contenute nelle aringhe o negli scritti relativi alle difese giudiziarie, i giudici della contesa potranno prender le seguenti disposizioni (1).

1. sopprimere gli scritti ingiuriosi;

2. restringere gli autori col mandato in casa, che non ecceda i quindici giorni;

3. sospenderli dalle proprie funzioni per un tempo, che non ecceda i sei mesi.

Se le ingiurie o gli scritti ingiuriosi contengano un reato preveduto dalla legge, ed i giudici della contesa non sieno competenti a giudicarne, essi pronunzieranno per modo di provvisione la soppressione, restrizione o sospensione sopraccennata, e rimetteranno i colpevoli a' giudici competenti.

---

cisioni in emblemi, in iscritto, in affissi, in cui tacesi il nome del libellante, esprimesi quello del libellato, e tende tutto questo a recare ad altri ingiuria. Presso de' Romani con pena capitale tale reato punivasi, poscia si diminuì tanto rigore. Sotto di Valentiniano crebbe altra fiata il rigore. Presso di noi ha aumento di pena dell' ingiuria semplice, ma non portato a tanto eccesso. Essendo sotto tal sanzione compreso anco quel desso, che rendesse, per via di fogli periodici, pubblica l' ingiuria altrui. Ma può ciò a quello adattarsi, che da la pubblicità per la carica, che esercita? No certamente, giacchè la legge non riguarda, che il fine prefissosi da taluno di ingiuriare, il corrispondere a' doveri, che assistono il cittadino, il conformarsi alle disposizioni legali, non può formare oggetto di pena

(1) È massima pur troppo trita. *Non probris, sed ratione certandum. Non ultra quam litium possit utilitas. L. 8, C. de post.* La difesa è voluta dalla Legge, e questa stessa assegna, prescrive i mezzi di giusta difesa. Violare poi i diritti altrui è ingiustizia. Quindi meritevole, e giusta la pena sanzionata.

371. I medici, i cerusici, gli speziali, le levatrici, e generalmente ogni ufiziale di sanità, ed ogni altra persona depositaria, per ragione del proprio stato o professione, de' segreti che loro si affidano, quando, fuori de' casi, in cui la legge gli obbliga a darne parte all' autorità pubblica, il rivelino, saran puniti col primo grado di prigionia o di confino, e colla interdizione a tempo dell' ufizio, professione o carica, di cui abbiano abusato, e coll'ammenda correzionale (1).

SEZIONE IV.

Degli omicidi, delle ferite, o delle percosse non imputabili.

472. Non vi è reato quando l' omicidio, le ferite o le percosse sono ordinate dalla legge e comandate dall' autorità legittima (2).

---

(1) Gli individui contemplati nell' articolo sono depositari de' segreti delle famiglie, il manifestare questi segreti, fuori de' casi voluti dalla Legge è violare la qualità, di cui vanno adorni, e per cui hanno avuto tal conoscenza affidati, è lèdere l' altrui onore, è dare in abuso per ciò, che riguarda la carica, che esercitano.

(2) È legge Romana nulla pena infligersi a chi respinge quegli, che col gladio si porta ad invaderlo. *Si quis percussorem ad se venientem gladio repulerit, non ut homicida tenetur quia defensor propriae salutis in nullo peccasse videtur. L. si quis. 3. Cod. ad leg. Cornel. de sicar. Liceat cuilibet aggressorem nocturnum in agris, vel obsidentem vias, atque insidiantem praetereuntibus impune occidere, etiamsi miles sit. Melius nomque est iis occurrere, et mederi, quam injuria accepta vindictam perquirere. L. liceat 5 ibidem.* Chi è assalito da' ladri, o da altra persona armata, e si trova nell' evidente periglio d' essere ucciso, nè possa diversamente salvarsi che uccidendo, egli lo può, e la legge lo dichiara immune da ogni colpa. E qui viene in esame la celebre teoria del diritto di giusta difesa. L'uomo sebbene per diritto di natura debba amare i suoi simili, non mai però li deve più di se stesso amare. Quindi se avviene la collisione tra la propria, e l' altrui vita, non è l'uomo obbligato a preferire l' altrui a costo della sua. Onde è lecito respingere la forza colla forza, e se nullo altro mezzo avvi di salvare la propria vita, che quella di uccidere l'ingiusto aggressore, ne ha il diritto, purchè non s'eccedono i limiti di giusta difesa. Affinchè l'uomo possa avvalersi di questo, è necessario, che l' aggressione sia ingiusta, che la necessità sia estrema, assoluta cioè che non può evitarsi altrimenti, e può aver luogo anco la relativa, purchè non per propria colpa procurata, quindi fuori di pericolo l' uomo non ha diritto di difesa, e tanto dritto ha,

373. Non vi è reato quando l' omicidio, le ferite o le percosse son comandate dalla necessità attuale della legittima difesa di se stesso o d' altrui.

374. Son compresi ne' casi di necessità attuale di legittima difesa i due casi seguenti:

1. se l' omicidio, le ferite, le percosse sien commesse nell' atto di respingere di notte tempo la scalata, o la rottura de' recinti de' muri, o delle porte di entrata in casa o nell' appartamento abitato, o nelle loro dipendenze:

2. se il fatto abbia avuto luogo nell' atto della difesa contro gli autori di furti, o di saccheggi eseguiti con violenza.

SEZIONE V.

Degli omicidi involontari, delle ferite, percosse ec. involontarie.

375. Chiunque per disaccortezza, imprudenza, disattenzione, negligenza o inosservanza de' regolamenti commetta involontariamente un omicidio, o ne sia involontariamente la cagione, sarà punito con prigionia dal secondo al terzo grado (1).

---

qoanto è sufficiente a mettersi in salvo, e perciò può cagionarli i minori de' mali, salvo sempre l' amor oaturale, che l' uomo deve a' suoi simi i In estremo caso esauriti tutti i mezzi ha il diritto l' uomo di togliere la vita all' ingiusto aggressore per salvare la propria. Questo diritto poi può contro tutti esercitarsi, che si costituiscono in qualche periglio senza nostra colpa, quiodi cootro i furiosi, meotecatti, ubbriachi, ancorchè non haono l'esercizio attuale delle facoltà iotellettuali. Nello stato di natura dura questo sino a che il nemico ha deposto l' aoimo d' offeoderci, e questo è il foodameoto del dritto della guerra, poichè le oaziooi sono taote persooe morali viventi nello stato di natura. Nello stato civile, questo si riduce al solo attuale periglio, per avere il cittadioo la garentia dalla società. Dovendo l'uomo amare i suoi simili, è necessario, che s' adoprino tutti i mezzi, onde mettere in salvo noi stessi, senza ledere i simili, se dunque si può evitare colla fuga il pericolo, l'uomo è teouto a fuggire, purchè oon sia nell' atto stesso dell' aggressiooe. Si può tal dritto esercitare per salvare la vita oon solo, ma ancora per metter in salvo la sanità, e l' integrità del corpo, ed anche la pudicizia, e può esercitarsi per se, e per le persnne più care all' uomo stesso.

(1) *Dolus* da'Greci δολος. Gli antichi prendevano delle fiate il dolo in buona parte a dinotare cioè quella astuzia, solerzia, che contro de' nemici adoperavasi. Onde nomarono la frode *dolo malo* per differenza, giacchè il dolo

376. Se dalle circostanze indicate nell' articolo precedente risulti qualunque altro reato contro alle persone, se sarà misfatto sarà punito col primo al secondo grado di prigionia o confino; se sarà delitto sarà punito con pene di polizia.

SEZIONE VI.

Delle scuse de' reati contenuti nelle precedenti sezioni del presente capitolo.

377. Gli omicidî volontarî, le percosse o ferite volontarie, ed ogni altra ingiuria o offesa contro alle persone, saranno scusabili (1).

1. se sieno provocati da percosse o ferite gravi, o da altri misfatti contro le persone;

2. se sieno provocati da percosse o ferite lievi, o da altri delitti contro le persone;

3. se sieno commessi nell' atto di respingere di giorno la

---

anche buono s' appellava. *Festo. Ulp. de dol. mal. L.* 1. Servio definisce il dolo *Machinationem quamdam alterius decipiendi causa cum aliud simulatur, et aliud agitur. Cic.* 3. *off. Cum ex Aquilio quaereretur quid esset dolus malus respondebat cum esset aliud simulatum, aliud actum*. Gli antichi distinguevano il dolo dalla frode. Per dolo intendevano *omnis callida machinatio* consistente sia negli articoli, sia nel fatto *ad circumveniendum, et laedendum alterum*. Per frode poi qualche danno *aliquod detrimentum* e meno estendevasi del dolo, essendo in questo sempre compreso la frode e non al contrario. *Cic. Ne qua fraus ne quis dolus adhibeatur. Culpa* da' Greci αἰτία propriamente significa peccato. *Cic.* 1. *Of. Ne major paena quam culpa sit. Idem ver.* 7. *Extra culpam esse*. Nel senso legale si prende a dinotare negligenza in *agendis iis rebus quae a prudentiori viro praestari solent. L.* 31 *ff. ad L. Aqu.* e si definisce. *Dolus est, calliditas, fallacia, machinatio ad decipiendum, fallendum, circumveniendum alterum adhibita. L.* 1. §. 2. *ff. de dol. Culpa factum inconsultum, quo alter injuria laeditur L.* 31. *ff. ad leg. Aquiliam.* Diversa è l' azione dolosa dalla colposa, per essere la quantità dell' una diversa dell' altra. Quindi diversa ancora la pena.

(1) La scusa è necessaria nella ragione penale. Per dessa serbasi la gradazione nelle pene. Essa fa concorrere l' equità colla giustizia, potendo un' azione giusta le qualità, e le scuse di molto o accrescere, o diminuire. Queste scuse non deggiono essere nè ideali, nè capricciose, la legge deve essere quella, che le deve riconoscere, ed ammettere. Su tali basi il legislatore giustamente prescrive, quanto esaminasi nel presente articolo.

scalata o la frattura de' recinti, de' muri o dell' ingresso di una casa, o di un appartamento abitato, o delle loro dipendenze;

4. se sien commessi in rissa, di cui il colpevole non è l' autore. È riputato autore della rissa colui che il primo la provochi per lo meno con offese o ingiurie, in modo che l' offesa o l' ingiuria sia punibile almeno con le pene di polizia.

378. Le cagioni ammesse come scusanti sono comuni ai genitori o altri ascendenti, a' figli o altri discendenti, a'fratelli ed alle sorelle in secondo grado, a' coniugi ed agli affini negli stessi gradi, de' quali gli uni vendicassero le offese degli altri (1).

379. Nel primo caso dell' articolo 377, quando il fatto, che costituisce la scusa, è provato, l' omicidio sarà punito col terzo grado di prigionia: le ferite, le percosse, ed altre ingiurie ed offese, se contengono un misfatto saran punite col primo al secondo grado di prigionia; se contengono un delitto, saranno punite colle pene inferiori, non escluse quelle di polizia.

380. Nel secondo caso dell' articolo 377, quando il fatto, che costituisce la scusa, è provato, l' omicidio sarà punito colla rilegazione: le ferite, percosse ed altre ingiurie ed offese, se contengono un misfatto, saran punite col secondo al terzo grado di prigionia; se contengono un delitto, saran punite col primo grado di prigionia o di confino.

381. Nel terzo caso dell' articolo 377, quando il fatto che costituisce la scusa, è provato, l' omicidio sarà punito col primo al secondo grado di prigionia: le ferite, percosse ed altre ingiurie, se contengono un misfatto, saranno punite col primo grado di prigionia; se contengono un delitto, saranno punite colle pene di polizia.

382. Nel quarto caso dell' articolo 377, quando il fatto di scusa è provato, i misfatti, e delitti saran puniti con uno a

---

(1) Grave è di Ulpiano Giureconsulto la sentenza. *Aut per semetipsum fit injuria, aut per alias personas. Per semel cum directo ipsi patrifamilias, vel matrifamilias fit injuria, per alios cum fit liberis meis, vel uxori, nuruive. Spectat enim ad nos injuria, quae in his fit, qui vel potestati nostrae, vel affectui subjecti sunt. Spectat ad contumeliam sponsi injuria quaecumque sponsae ejus fiat.* L. 1. §. 2. *de Injur.*

due gradi meno della pena cui soggiacerebbe il misfatto o delitto, se non fosse scusabile.* Se la pena sarà de' ferri, verrà espiata nel presidio.

383. L' omicidio volontario in persona del conjuge non è scusabile, se non che nel solo caso in cui sia provocato da ferita grave o percossa grave. In tal caso sarà punito di reclusione (1).

384. Gli omicidî scusabili nelle persone degli altri congiunti designati nell' articolo 353 saranno puniti con uno a due gradi di più delle pene, che porterebbero gli omicidî volontarî scusabili dalle stesse circostanze, se fossero commessi sopra persone diverse da quelle designate in detto articolo 353.

385. Gli omicidî preveduti nell' articolo 352 non sono mai scusabili.

386. Non sono scusabili le ferite o le percosse, o qualunque altra offesa o ingiuria, che per la persona, o per lo mezzo, o per l' oggetto, abbia i caratteri, da' quali sono qualificati gli omicidî indicati nel detto articolo 352.

387. Nell' infanticidio la pena di morte discenderà al terzo grado de' ferri, nel solo caso in cui sia stato diretto ad occultare per cagione di onore una prole illegittima (2).

---

(1) L' amicizia, la unità del consorzio, l' amore scambievole, che devesi tra conjugi, la sofferenza che da uno devesi all' altro, la fedeltà fanno sì, che l' omicidio volontario in persona del conjuge scusabile non sia, se non sia da grave ferita, o percossa provocato.

(2) *Parricidium*, *parricide* πατροκτονια uccisione del Padre, ed altri propinqui, come la machinazione contro della Patria. Leggasi sull' oggetto la nostra nota. *Veneficium* φαρμακουσις è quel reato, con cui taluno uccide altri col veleno. *Cic. pro Cluent Altera consuetudinis causa timide. et diffidenter attingere rationem veneficii criminum.* Per sinnedoche prendesi *pro arte malefica*, *incantatione*. Presso de' Romani consideravasi qual pubblico delitto, e la pena era capitale. Molte furono le leggi sull' oggetto. La 1. ebbe luogo sotto il Consol. di C. Val. Flacco, e M. Claudio Marullo Poscia altre leggi seguirono come la Cornelia di L. Silla Dittatore, e la Giulia di C Giulio Cesare. La legge Cornelia abbracciava tutti di qualunque età, e condizione dessi fossero stati, ed estendevasi non solo a quei, che col veleno toglievano altri dal numero de' vivi, ma colle magie ancora, ed ai venditori di corrotte medele, permettendosi al reo, che la sentenza giusta il di lui volere *vel clam*, *vel palam* si profferisse. Tale giudizio esercitavasi da uno dei Pretori delle quistioni perpetue. *Infanticidium caedes infantis. Tertul. Apolog. C. 2.* La legge qui parla del parricidio, del veneficio, dell'infanticidio, omicidio premeditato, omicidio in persona di chi non è l'offenso-

388. Se il marito sorprende in adulterio la moglie e l'adultero, ed uccida, ferisca o percuota uno di essi o entrambi nell'atto della flagranza del delitto; in caso di omicidio sarà punito col secondo al terzo grado di prigionia: e nel caso di percossa o ferita, se contiene un misfatto, sarà punito col primo grado di prigionia e confino, se contiene un delitto, sarà soggetto a pene di polizia (1).

Le stesse pene soltanto colpiranno i genitori che, sorprendendo nella loro casa in flaganza di stupro o di adulterio la figlia ed il complice, uccidano, feriscano o percuotano l'uno di essi o entrambi.

La disposizione del presente articolo non sarà applicabile a' mariti ed a' genitori quante volte essi fossero stati i lenoni delle loro mogli o figlie, o ne avessero favorito, eccitato la prostituzione.

389. Negli omicidi commessi in rissa ciascuno de' rissanti è rispettivamente tenuto per la sola parte di azione che egli ha avuta nel fatto. La pena però non potrà essere minore del secondo grado di prigionia.

390. Se in una rissa tra più individui segua un omicidio, chiunque de' *rissanti* abbia cagionato ferite o percosse pericolose di vita, sarà tenuto di omicidio.

Se però s'ignori chi ne sia stato l'autore, ciascuno che abbia preso una parte attiva nella rissa, offendendo la persona che è rimasa uccisa, sarà punito colla pena della ferita grave pericolosa di vita (2).

---

re dell'omicida, omicidio che abbia per oggetto l'impunità, o soppressione di pruova d'un reato, omicidio per altrui mandato. Le leggi antiche hanno sempre rispettato i genitori, i parenti. *Antiquae leges ita veneratae sunt parentes, ut Deos appellare non dubitarent.* L'infanticidio è poi per natura detestabile. Il Legislatore ha avuto in considerazione in questa determinazione l'onore della donzella.

(1) L'uomo in tal caso non fa che secondare gli impulsi di un giusto dolore, e ciò gli da quasi un diritto ad ottenere la grazia dell'omicidio commesso. In quanto agli interessi privati, il tutto le si dee restituire. *Si tamen maritus in adulterio deprehensam (uxorem) occidat, quia ignoscitur ei dicendum est: non tantum mariti sed etiam uxoris servos liberandos, si justum dolorem exequenti domino non restiterunt. L. si quis.* 3 *si tamen ff. de Senatus Cons. Tyllan.*

(2) La legge considera l'azione individuale, e singolare. Ognuno agisce da se, ognuno perciò deve ricevere la pena corrispondente all'azione, che ha commesso.

391. Se nel commettersi volontariamente una percossa o ferita, ne nasca un reato più grave che sorpassa nelle sue conseguenze il fine del delinquente, si applicherà la pena del reato più grave diminuita di uno a due gradi. Questa diminuzione non avrà mai luogo, quando il delinquente avesse potuto prevederne le conseguenze, o avesse commesso la ferita o percossa con *armi proprie* (1).

SEZIONE VII.

Della occultazione degli omicidî, delle percosse e delle ferite, e della occultazione di cadaveri.

392. I medici, i cerusici e tutti gli altri uffiziali di sanità, comprese le levatrici, che fra le ventiquattro ore non dieno parte all' autorità competente di aver medicato una persona qualunque ferita o contusa anche leggermente, senza investigare se l' anzidetta ferita o contusione sia o non sia imputabile a reato; come parimente se fra l' anzidetto termine non dieno parte di aver osservato in alcuna persona segni di veleno; ed in generale non dieno parte di qualunque specie di osservazioni che possono costituire la pruova generica di un reato, saran puniti coll' ammenda correzionale fino a ducati cinquanta (2).

Ne' casi di grave momento può il giudice aggiungere l'interdizione temporanea della professione; salve le pene maggiori in caso di complicità.

---

(1) *Eum, qui adseverat homicidium se non voluntate, sed casu fortuito fecisse, cum calcis ictu mortis occasio praebita videatur, si hoc ita est, neque super hoc ambigi poterit, omni metu, ac suspicione, quam ex admissae rei discrimine sustinet secundum id, quod adnotatione nostra comprehensum est, volumus liberari. L. 5. Cod. ad Leg. Cornel. de sic.* Ma che se in una rissa tra più individui segua un' omicidio? Se lo commette un solo, questo solo reo, perchè egli solo ha commesso l' omicidio. Se più rissanti hanno cagionato ferite, e questi si conoscono, tutti sono colpevoli d' omicidio.

(2) È interesse della legge conoscere, chi abbia tali ferite, o percosse medicato, ancorchè queste siano leggieri, senza investigare, se siano queste imputabili o pur nò, giacchè il giudicare dell' imputabilità è del Magistrato, e l' uffiziale sanitario non deve interessarsi, che delle sole lesioni, o offese arrecate ad altri.

393. Coloro che senza la precedente autorizzazione dell' uffiziale pubblico, nel caso in cui questa è ordinata, abbiano fatto seppellire una persona trapassata, saran puniti col primo grado di prigionia o confino, e di un' ammenda non maggiore di ducati dieci; senza pregiudizio delle pene maggiori per gli altri reati de' quali si fossero renduti colpevoli (1).

La stessa pena avrà luogo contro coloro che abbiano contravvenuto in qualsisia maniera alle leggi ed a' regolamenti relativi alle inumazioni.

394. Chiunque abbia nascoso il cadavere di una persona morta per effetto di un reato, sarà punito col primo al secondo grado di prigionia; senza pregiudizio delle pene più gravi, se abbia partecipato al reato.

SEZIONE VIII.

Dello aborto, e dello spaccio di sostanze venefiche o nocevoli alla salute.

395. Chiunque con alimenti, con bevande, con medicamenti, con violenze o con qualunque altro mezzo abbia fatto eseguire l' aborto di una donna incinta, se costei vi abbia acconsentito, sarà punito colla rilegazione (2).

---

(1) Appartiene alla legge conoscere distintamente le 3 epoche, che accompagnono l' uomo. Fra queste essendovi la morte, vuole la legge conoscere, quale cangiamento abbia avuto luogo in una famiglia per la suddetta causa di morte, onde s'esamini, se questa effetto della natura, o pure accelerata da qualche delitto, o misfatto. È diverso poi 'l nascondere il cadavere d' una persona morta per effetto d' un reato; giacchè ciò tende non a cooperare all' uccisione, ne dichiararsi complice, ma soltanto ad occultare alla giustizia la conosceoza d' un reato.

(2) L'aborto *abortus* Gal. avortement, *Gr. εκτρωμα Cic. ad Att. Lib.* 14. *Epis.* 20 *Tertullae nollem abortum.* Desso non è che l' espulsione del feto immaturo dal seno della madre. Lo stesso distinguesi in animato ed inanimato, secondo che è elasso il tempo de' 30, o 40 giorni se maschio, è de'60 o 80 se donna, o non ancora passato. La legge considerando nel primo essere omicidio, e privarsi lo stato d' un cittadino per torsi la vita al feto già animato, o almeno impedirsi la propagazione della specie umana come nell' inanimato, nella sua generica proposizione d' aborto sanziona diversa pena, giusta i casi, che possono verificarsi, nulla distinzione facendo di feto ed animato, ed inanimato. Cresce poi tal pena, quando più reati si combinano, come se l' aborto sia stato tentato, sia mancato, abbia seguito della donna la morte, o acconsentendoci la stessa tali mezzi adoperare, o pure discrepandovi.

La stessa pena sarà pronunziata contro alla donna che abbia ella stessa fatto seguire in sua persona l'aborto, o abbia acconsentito a far uso de' mezzi pe' quali l' aborto è seguito.

Se la donna non vi abbia acconsentito, il colpevole sarà punito colla reclusione.

396. Se da' mezzi usati, sia o non sia avvenuto l' aborto, segua la morte della donna, il colpevole sarà punito col primo al secondo grado de' ferri nel presidio, quando la donna abbia acconsentito a far uso de' mezzi anzidetti; quando non vi abbia acconsentito, il colpevole sarà punito col terzo al quarto grado de' ferri nel presidio.

397. Il medico, il cerusico, lo speziale, la levatrice e qualunque altro ufiziale di sanità, che abbia scientemente indicato o somministrato i mezzi pe' quali è seguito l'aborto, soggiacerà alle pene stabilite negli articoli precedenti accresciute di un grado, e ad un' ammenda da trenta a trecento ducati (1).

398 L' aborto mancato è punito contra chiunque col secondo al terzo grado di prigionia: l' aborto tentato è punito col primo grado di prigionia. Contra gli uffiziali di sanità alle dette pene sarà aggiunta la multa da venti a dugento ducati.

399. Nel caso dell'aborto diretto ad occultare per cagion di onore una prole illegittima, le pene stabilite negli articoli precedenti discenderanno di un grado.

400. Chiunque abbia venduto o spacciato bevande adulterate che contengono mescolanze nocevoli alla salute, sarà punito col secondo al terzo grado di prigionia e coll' ammenda correzionale: le bevande saranno confiscate (2).

---

(1) Meritamente a' Medici, Speziali, Levatrici comminasi l' aumento di un grado di pena di più, e l' ammenda da 30 a 300 ducati, giacchè dessi, invece coll' arte loro di conservare la specie umana, procurono distruggerla con tali mezzi produttivi d' aborto. Ma che se questo soltanto mancato, o tentato? Le antiche leggi non infligevano pena, che a coloro che la aveano consumato, le vigenti puniscono ed il tentato, ed il mancato ancora, sebbene con diminuzione di pena. Che se] poi per cagione d' onore? Questa anco rende scusabile l' aborto, quindi anche ha luogo la diminuzione d' un grado.

(2) La pena è correzionale, perchè non trattasi di danneggiare con tali medele adulterate l'altrui sanità, ma soltanto profittare. Merita anche pena chi contro a' regolamenti osasse vendere, spacciare o trasportare sostanze medicinali.

401. Chiunque venda, spacci o trasporti sostanze medicinali in contravvenzione de' regolamenti di pubblica amministrazione, sarà punito col primo al secondo grado di prigionia, con la confiscazione degli strumenti o oggetti caduti in contravvenzione, con l' ammenda correzionale fino a ducati trenta, e con la interdizione a tempo dell' ufizio o dell' autorizzazione di cui si è fatto abuso.

402. Le pene stabilite negli articoli della presente sezione saranno applicate, salve sempre le pene maggiori ne' casi di veneficio.

SEZIONE IX.

Dello abbandono o esposizione di un fanciullo.

403. L' abbandono o l' esposizione di un fanciullo al di sotto di sette anni compiuti sarà punito col primo al secondo grado di prigionia (1).

404. Se in conseguenza dell' abbandono o esposizione il fanciullo rimanga morto, ferito, contuso, storpiato o mutilato, il colpevole, secondo i casi, sarà considerato e punito come reo volontario di questi reati. Le pene non saranno applicate nel minimo del grado.

405. Coloro che avranno portato un fanciullo al di sotto dell' età di sette anni compiuti, loro affidato, o che ne prendessero cura volontariamente, o per qualsivoglia cagione, ad un pubblico ospizio, saranno puniti col primo grado di prigionia e con ammenda non maggiore di ducati cinquanta (2).

---

(1) Era legge presso de' Romani, che puniva l'esposizione d' un fanciullo, come uccisione. *Necare videtur non solum is, qui partum perfocat, sed et is, qui publicis locis misericordiae causa exponit, quam ipse non habet. L. 4. D. de agnos. liber.* La vigente Legislazione considera il semplice abbandono, e gli effetti da tale abbandono seguiti. Quindi diversa è la sanzione penale.

(2) La legge dà tal pena a coloro, che volontariamente han preso cura d'un fanciullo, e poscia lo portono ad un pubblico ospizio, per non esporre ad incertezza lo stato di tal fanciullo. Ma cessa tal pena, se nulla obbligazione di provvederlo si sia contratto, giacchè in tal caso portandosi costui ad un luogo pubblico, non si procura, che d' esercitare un' atto di pietà, e di compassione. Anzi la legge continuando ad essere vigile per lo stato di questo, punisce anche quel desso, che vedendo tal fanciullo abbandonato, non lo manifesti all' uffiziale dello stato civile.

Ciò non ostante non sarà pronunziata alcuna pena, se essi non erano tenuti, ovvero non si erano obbligati di provvedere gratuitamente al nutrimento e mantenimento del fanciullo, e se niuno vi avesse provveduto.

406. Coloro che, avendo trovato un fanciullo di recente nato, non l' abbiano consegnato all' ufiziale dello stato civile, saran puniti col primo grado di prigionia e con ammenda non maggiore di ducati cinquanta.

CAPITOLO II.

De' reati contro alle proprietà.

SEZIONE I.

De' furti.

407. Il *furto* si rende *qualificato*;

1. per la violenza; — 2. pel valore; — 3. per la persona; — 4. pel tempo; — 5. pel luogo; — 6. per lo mezzo.

Il furto non accompagnato da alcuna di queste sei circostanze dicesi *furto semplice* (1).

408. Il furto è qualificato per la violenza,

1. quando è accompagnato da omicidio, percossa, ferita

---

(1) Il furto *furtum* Gal. *voleur*, Gr. φωρ. Paolo Giureconsulto deriva la parola *furtum a furvo idest nigro.* Labeone dice perchè si fa di nascosto, d'oscuro, e per lo più di notte, o a fraude al dir di Sabino, o a ferendo, auferendo, o da'Greci che appellano i ladri φωρας anzi i Greci *απο τα φερειν idest* a ferendo φωρα dissero. Indi se ne dedusse per nota massima. Il solo pensiere di rubare non esser reato di furto, mica togliendosi col solo pensiere l' altrui *Goth. Com. Dig. Lib. XLVII. Tit. 2. de furt.* La parola furto significa ogni sottrazione fraudolenta d' una cosa altrui col fine d' appropriarsela, o di servirsene contro il volere del vero domino. *Furtum est contrectatio rei fraudolosae, lucri faciendi gratia, vel ipsius rei, vel etiam usus ejus, possessionisve. Quod lege naturali prohibitum est admittere. L. furt. D. de furt.* Le varie circostanze sì del tempo, che del luogo, in dove si commette, le qualità dell' oggetto rubato, la maniera, con cui si è rubato, rendono questo delitto più, o meno grave, Presso dei Romani pigliava anco il nome di furto *sive creditor pignore, sive is, apud quem res deposita est, ea re utatur, sive is, qui rem utendam accepit, in alium usum eam transferat, quam cujus gratia ei data est, furtum*

o sequestro della persona, o anche da minaccia scritta o verbale di uccidere, di ferire o di attentare alle persone o alle proprietà;

2. quando un ladro si presenta armato, o quando più ladri si presentano al numero maggiore di due, ancorchè non armati;

3. quando un individuo che scorre armato la campagna, o che fa parte di una comitiva armata, si abbia fatto consegnar la roba altrui, mediante richiesta scritta o verbale fatta direttamente o per interposta persona, ancorchè non accompagni la richiesta con minacce.

Perchè un atto di violenza qualifici il furto, basta che sia commesso prima o contemporaneamente al furto, o anche immediatamente dopo, ad oggetto di agevolarne la consumazione o l'impunità, o di salvarsi dall'arresto o dalla conclamazione, o di non far ritogliere la cosa involata, o

---

committit, veluti si quis argentum utendum acceperit, quasi amicus ad equam invitaturus, et id peregre secum tulerit, aut si quis equum gestandi causa commodatum sibi, longius aliquo duxerit. Inst. Lib. IV. Tit. 1. *Furtum.* 6. Quel furto che veniva poi commesso senza frattura, o altre gravanti circostanze era punito colla frusta, colla galera, e coll'esilio del ladro per un dato tempo. Ma quando il ladro avea subito questa pena, e di nuovo rubava, veniva con più rigore punito, e se per la 3. fiata, era condannato a morte. Diversamente nella vigente Legislazione, in cui distinguesi il furto qualificato per la violenza, valore, persona, tempo, luogo, mezzo, e semplice, da niuna cioè di queste circostanze accompagnato, e secondo questo viene o a minorarsi, o ad accrescersi la pena. È qui da osservarsi il Decreto de' 24 giugno 1828; così espresso. Art. 1. È qualificato pel luogo il furto, che vien commesso nelle strade pubbliche fuori dell'abitato, e nelle case di campagna. 2. In ogni altro furto la circostanza della campagna non costituisce qualità, meno ne' casi seguenti nel furto commesso sull'uomo non clandestinamente, nello abigeato, ed in qualunque furto di animali, come anche nel furto delle ricolte ammassate nei campi, quando il valore di ciascuno di essi ecceda i docati sei, ferme rimanendo tutte le altre disposizioni delle leggi penali relative alle qualificazioni del furto. Nè deve trasandarsi rapportarsi il Decreto del 1. novembre 1841 che ebbe luogo per porre un'argine a' sì gravi reati, che si commettevano in danno delle particolari proprietà e dell'agricoltura in generale in questi termini. Art. 1. I capitani de' padroni de' legni, e tutti coloro, che saranno sorpresi nella flagranza ne' bastimenti, come individui, i quali abbiano scientemente accolti su' medesimi legni animali o vivi, o morti, vaccini, cavallini, mulini, pecorini, caprini, porcini di furtiva provvenienza, per trasportarli altrove, e facilitare in tal modo il furto di abigeato, oltre alle pene inflitte per la contravvenzione doganale, saranno giudicati da' consigli di guerra subitanei come fautori, e correi.

in vendetta di essere stato impedito o procurato d' impedire il furto, o in vendetta di essere stata ritolta la cosa involata, o scoverto l' autore.

409. Il furto è qualificato pel valore, quando la cosa involata ecceda il valore di ducati cento. Per concorrervi questa circostanza, non è necessario che uno sia il furto di tal valore, ma basta che questo risulti dal calcolo di più furti che sien commessi anche in diversi tempi dalla stessa persona in danno di una o più persone; purchè sien dedotti nello stesso giudizio.

410. È qualificato per la persona.

1. ogni furto che il domestico commette in qualunque luogo in danno del suo padrone, o anche in danno di un estraneo; purchè in commetterla siagli servita di facilitazione la qualità di domestico vera o simulata: sotto il nome di *domestico* s'intende ogn' individuo addetto con salario o altro stipendio al servizio altrui, coabiti o non coabiti col padrone:

2. il furto che si commette dall' ospite o da una persona della sua famiglia nella casa ove riceve l' ospitalità; e quello che all' ospite o alla sua famiglia si commette nella circostanza medesima da una persona della famiglia che dà l' ospitalità:

3. il furto che da un locandiere, da un oste, da un vetturale, da un barcajuolo, o da uno de' loro institori, domestici o altri impiegati è commesso nella locanda, osteria, vettura o barca ove esercita o fa esercitare uno dei detti mestieri, presta o fa prestare una di dette opere: ed il furto che ne' luoghi medesimi vien commesso da colui che vi ha preso albergo o posto, e vi ha confidato le sue robe:

4. il furto che da un allievo, compagno, operajo, professore, artista e impiegato qualunque vien commesso nella casa, nella bottega, nella officina, o altro qualunque luogo ove siasi introdotto per ragione del suo mestiere, professione o impiego.

411. E qualificato pel tempo il furto che vien commesso nella notte.

412. È qualificato pel luogo il furto che vien commesso.

1. nelle chiese; — 2. nel palazzo del Re; — 3. nelle strade pubbliche, in campagna, e nelle case di campagna;

4. negli uditori di giustizia in atto che si amministra giustizia; — 5. nelle prigioni o in altro luogo qualunque di custodia o di pena; — 6 ne' teatri o in altri luoghi destinati a' pubblici spettacoli, in atto che vi si fanno; — 7. ne' bagni.

Quando però la cosa involata nelle chiese sia addetta al culto divino, allora si osserveranno le disposizioni contenute negli articoli 97 a 99.

413. È qualificato per lo mezzo.

1. il furto che si commette con frattura interna o esterna, con chiavi false o con iscalata;

2. il furto nel quale il ladro abbia fatto uso di maschera, di tinture e di altro contraffacimento di abito e di sembianza; o abbia per eseguirlo preso il titolo o la veste di un ufiziale civile o militare; o abbia allegato un falso ordine di pubblica autorità, ancorchè questi artifizi non abbiano nel risultamento contribuito a facilitare il furto, o a nasconderne l' autore:

3. il furto commesso sulle cose poste in pericolo, o gittate o trasportate per metterle in salvo, o abbandonate per urgenza della personale salvezza, per cagione d' incendio, di rovine di edifizi, di naufragi, d' inondazione, d' incursioni di nemici, o di altre gravi calamità.

414. Sotto il nome di *frattura* vien compreso ogni abbattimento, rottura, demolizione, bruciamento, svellimento, storciamento o scassinazione di muro, di siepe, di macerie, di chiavistello, di catenaccio, di porta e di altri simili mezzi destinati ad impedire l' entrata in un' abitazione, o altro luogo o recinto; o a chiudere e custodire le robe nelle casse, bauli, armadi o altri recipienti, ancorchè l'aprimento di questi ultimi non sia stato eseguito sul luogo del furto.

415. Sotto il nome di *chiavi false* vengono compresi gli uncini, i grimaldelli, le chiavi comuni ad ogni specie di serratura, le imitate, le contraffatte, le alterate, e le stesse chiavi vere procurate per furto, fraude o artifizio qualunque; e generalmente ogni strumento atto ad aprire o rimuovere una chiusura qualunque sia interna o esterna.

416. Vi è la *scalata* sempre che una persona penetri in un luogo per ogni altra via, che per le porte destinate ordinariamente a questo uso; sia che vi penetri per mezzo di

scala, di fune, o di qualunque altro mezzo, o anche coll' ajuto meccanico d' altro uomo, o inerpicandosi comunque per salire o discendere.

Vi è anche scalata, quando il colpevole, benchè entrato per le vie ordinarie, si abbia procurato l' uscita in uno dei modi soprindicati.

L' entrata e l' uscita, anche senza l' ajuto di strumento, per un' apertura sotterranea diversa dall' ingresso ordinario, è una circostanza equiparata alla scalata per le conseguenze della pena.

§. I.

De' furti semplici.

417. Il colpevole di *furto semplice* sarà punito, col secondo al terzo grado di prigionia.

Può il giudice aggiungere a questa pena anche la malleveria.

§. II.

De' furti qualificati.

418. Il furto accompagnato da omicidio consumato, o da ferita o percossa che costituisca l' omicidio mancato, sarà punito colla morte: ma se vi sia stato l' omicidio consumato, la pena di morte sarà eseguita col laccio sulle forche.

419. Il furto accompagnato da ferita grave o grave percossa è punito col terzo grado de' ferri.

Il furto accompagnato da ferita lieve o lieve percossa sarà punito col primo al secondo grado de' ferri.

420. Il colpevole di furto con sequestro della persona sarà punito col primo al secondo grado de' ferri, purchè non sienvi concorse ferite, percosse o altre offese che portino a pena maggiore, a' termini dell' articolo precedente e degli articoli 170 e 171.

421. Il colpevole di furto qualificato per la violenza, ma non accompagnato da alcuna delle circostanze prevedute nei tre articoli precedenti, sarà punito col primo grado dei ferri.

422. Se il furto qualificato per la violenza sia stato commesso sulle pubbliche strade fuori dell' abitato o nelle case

di campagna, il colpevole verrà punito col *maximum* della pena che gli spetterebbe a' termini de' tre articoli precedenti.

423. Quando nel furto qualificato per la violenza concorrano le altre qualità indicate nell' articolo 407, la pena stabilita negli articoli precedenti si aumenta nel seguente modo.

Se oltre la violenza vi concorrano una o due delle suddette qualità, non si applicherà mai la pena nel minimo del grado.

Se ve ne concorrano tre o più, si applicherà il grado di pena immediatamente superiore: in tal caso per la sola circostanza dell' unione delle qualità non si potrà mai passare alla morte.

424. Il furto senza violenza, ma accompagnato dalle qualità di persona, di tempo, di mezzo, di luogo o di valore, sarà punito nel seguente modo.

Se vi concorrano una o due delle suddette qualità, sarà punito colla reclusione.

Se ve ne concorrano tre o più, sarà punito col primo grado de' ferri.

425. Chiunque abbia contraffatto o alterato chiavi, o abbia fabbricato grimaldelli, sarà punito col secondo al terzo grado della prigionia.

Se il colpevole sia per professione un fabbro di serrature, sarà punito colla reclusione; senza pregiudizio delle pene più gravi in caso di complicità di misfatto.

SEZIONE II.

Della usurpazione.

426. L' *usurpazione* è l' occupazione dell' altrui cosa immobile, con animo di farne lucro contro la volontà del padrone (1).

---

(1) L' usurpazione *Usurpatio* Gr. ιδιοποιησις *Cic. in Bruto* 1 27. *Qui hoc tempore ipso cum liceat in hoc communi nostro, et quasi fatali malo consoletur se cum conscientia optimae mentis, tum etiam usurpatione, et renovatione doctrinae.* La differenza, che passa tra il furto, e l' usurpaziooe consiste in ciò, che il furto riguarda le cose mobili, l' usurpazione l' immobili. Questa al par del furto è o semplice, o qualificata, secondo, che viene o accompagnata da violenza, o ne va esente.

427. È *usurpazione qualificata* quella che è commessa con violenza in uno de' modi indicati nell' articolo 408.

È *usurpazione semplice* quando sia eseguita senza violenza.

428. L' usurpazione semplice è punita col primo grado di prigionia.

Sarà punita però col secondo al terzo grado, quante volte vi sia stato abbattimento di siepi, di macchie o di mura, o vi sia stata rimozione di termini posti per distinguere i confini delle proprietà.

429. L' usurpazione accompagnata da omicidio consumato, o da ferite o percosse che costituiscano l' omicidio mancato, o da altra ferita o percossa, sarà punita come il furto accompagnato dalle medesime circostanze, e con le pene stabilite negli articoli 418 e 419, secondo le distinzioni quivi contemplate Ma se la pena sarà di morte, sarà eseguita colla decapitazione, e senza grado di pubblico esempio: se de' ferri, sarà eseguita nel presidio.

L' usurpazione violenta non accompagnata da alcuna delle offese prevedute in questo articolo, sarà punita colla reclusione.

SEZIONE III.

Della frode.

430. La *frode* si commette in uno de' seguenti modi (1).

1. Quando dopo essersi ricevuta la cosa altrui in deposito

---

(1) Il Legislatore non fa, che descrivere la frode, ed esprimere i casi ne' quali dessa si verifica, oltre de' quali a nullo lice estenderla, non essendo dessa all' opposto legale, ne valida l' accusa. La parola frode detta da' Latini *fraus* da' Greci *απατη deceptio, qua aliquem circumvenimus a* φραζω dico. Propriamente non significa, che il danno ad altri in qualunque modo cagionato. Discrepa la frode dal dolo, perchè *dolus est omnis callida machinatio sive in verbis, sive in factis ad circumveniendum, et laedendum alterum. Fraus vero detrimentum aliquod*, onde prendesi *pro damno*, e meno s' estende, che 'l dolo, giacchè nel dolo v' è sempre compresa la frode, ma non nella frode il dolo *Cicer. pro domo. Ne qua fraus, ne quis dolus adhibeatur.* Il deposito *est contractus re initus, quo quis alteri rem mobilem ita gratis custodiendam tradit, ut quandocumque deponenti placuerit, eandem in specie restituat Hein. Elem.*

volontario o per altro uso determinato, se ne sia per causa di lucro negata la ricezione, o allegato un falso motivo per liberarsi dall' obbligo della restituzione.

Il deposito volontario è definito dalle *leggi civili*.

L' accusa di frode contro il depositario infedele non può essere esercitata, se non quando le leggi suddette permettono l' esercizio dell' azione civile.

2. Quando, dopo essersi ricevuta la cosa altrui in deposito necessario, si sia questa ritenuta o convertita in proprio uso, o altrimenti distratta o deteriorata, ad oggetto di far sulla stessa un lucro qualunque contro la volontà del padrone, benchè se ne confessi la ricezione e l'obbligo della restituzione.

Il deposito necessario è definito dalle *leggi civili*. Quanto alla giustizia penale, è considerata ancora come deposito necessario, e produce gli stessi effetti la consegna di cose che si affidano alle persone menzionate nell' articolo 410 per ragione della loro qualità o del loro mestiere.

Non sono compresi nelle disposizioni de' due precedenti numeri i biglietti di tenuta, o simili atti o carte fatte per colorire sotto il nome di deposito un credito civile.

3. Quando su di un foglio affidato in bianco colla sola sottoscrizione siasi, per lucro, scritto in danno altrui un atto qualunque; ovvero su di un foglio non in bianco siasi aggiunto per lo stesso fine qualche atto o clausola.

4. Quando per causa di lucro o danno altrui si apponga ad una merce, manifattura o opera d' ingegno il marchio o altro segno approvato dal Governo, che le distingue come appartenenti ad altri; e quando si apponga su' giumenti il marchio de' giumenti di una razza altrui esistente nel regno.

5. Quando siasi fatto un lucro qualunque a danno altrui,

Jur. Lib. 3. *Tit. XV.* Il deposito semplice è quello già descritto, il miserabile, *quod fit ob tumultum, incendium, ruinam, naufragium. L.* 1. § 1. *ff. depos.* Questo deposito poi non suole avverarsi, che tra gli amici, nella cui fedeltà è riposta grandissima speranza, e che perciò era presso de' Romani dichiarato infame chi osava commettere dolo, e colpa lata in tale deposito. *Cic. pro Roscio Cap.* 39. *L.* 10. *C. dep. L.* 1. §. 1. *ff. de his qui notant. infam. ff. L. Inst. de poen. tem. litig.* La vigente Legislazione dopo d'aver descritta la frode v' assegna la pena a varî casi corrispondente, considerando la frode semplice, e la qualificata pel valore, persona e per lo mezzo, e persona.

mediante artificio contrario a' regolamenti, o facendosi uso di falsi nomi o di false qualità, o impiegando altro inganno, rigiro o simulazione per persuadere l'esistenza di false intraprese, di facoltà o crediti immaginari, o per suscitare speranze o timori di un buon successo, di un accidente o di qualunque altro avvenimento chimerico.

6. Quando coll' uso di falsi pesi o di false misure si faccia inganno sulla quantità delle cose vendute.

431. Ogni frode è qualificata pel valore, quando il danno che cagiona, ecceda i ducati cento.

La pena in questo caso sarà del secondo al terzo grado di prigionia o confino, e di ammenda correzionale.

432. La frode è qualificata per la persona, quando si commetta da colui che ha ricevuto la cosa in deposito necessario, a' termini del n. 2. dell' articolo 430. In questo caso è punita colla reclusione.

Se però l' incolpato pria dell' atto di accusa abbia confessato la ricezione della roba, e insieme l' obbligo della restituzione, la pena discenderà al secondo o terzo grado di prigionia.

433. La frode è qualificata per lo mezzo e per la persona,

1. quando è commessa dagli orefici, argentieri o altri venditori di metalli, pietre o altri oggetti preziosi in qualunque forma ridotti, mediante il cambiamento, la falsificazione, l' alterazione del titolo o del peso in questi oggetti, sia che una tale alterazione abbia luogo sopra oggetti da essi esposti in vendita, sia che abbia luogo sopra oggetti a medesimi affidati per ragione del loro mestiere;

2. quando è commessa da' commercianti o venditori, smerciando liquori, commestibili, mercanzie ed ogni altro oggetto con misure o pesi falsi;

3. quando è commessa con abusare de' bisogni, delle debolezze o delle passioni di un minore per fargli sottoscrivere a suo pregiudizio obbligazioni, quietanze o discarichi per imprestiti di danaro, o di cose mobili, o di effetti di commercio, o di qualsivoglia altro effetto obbligatorio, sotto qualunque forma un tal negoziato sia stato fatto o mascherato.

4. quando è commessa da chiunque avrà distornato o dissipato a danno del proprietario, del possessore o del deten-

tore, effetti, danari, mercanzie, biglietti, quietanze, o qualsivoglia altro scritto che contenga o produca obbligazioni o discarico, che gli erano stati consegnati col peso di restituirgli, di presentargli, o di farne un uso o un impiego determinato; senza pregiudizo delle pene stabilite per le sottrazioni e per gl' involamenti, di danari, di effetti o di documenti, commessi a' pubblici depositi.

434. La pena della frode espressa nell' articolo precedente sarà del secondo al terzo grado di prigionia.

Se vi si aggiunga la qualità del valore, la pena sarà quella della reclusione.

In entrambi i casi si pronunzierà un' ammenda correzionale non minore di ducati dieci, oltre la confiscazione degli oggetti esposti in vendita, e de' pesi e delle misure false.

435. La frode è *semplice*, quando non è accompagnata da alcuna delle qualità mentovate ne' cinque articoli precedenti. Allora è punita col primo al secondo grado di prigionia o confino, e con un' ammenda non maggiorè di ducati cinquanta.

Se però la frode semplice sia del genere di quelle che son prevedute nel n. 4. dell' articolo 430, allora la pena sarà di un' ammenda non minore del terzo de' danni ed interessi, nè maggiore del doppio di essi.

Gli oggetti e gli strumenti che han servito alla frode, saranno confiscati. Due terzi dell' ammenda e degli oggetti confiscati saran liberati al danneggiato, oltre il risarcimento ordinario de' danni ed interessi.

436. Se in occasione di una delle frodi prevedute nella presente sezione sieno state commesse falsità o altri reati punibili con pene maggiori di quelle stabilite per la frode medesima, le pene maggiori saranno applicate al colpevole.

SEZIONE IV.

Dell' incendio, e di qualunque altro guasto, danno o deterioramento.

437. L' incendio volontario di un arsenale, di un naviglio da guerra, di un magazzino da polvere, di un cantiere, di un parco di artiglieria, sarà punito di morte (1).

---

(1) L' incendio *incendium*, Gal. *embrasement* Gr. εμπρησις εμπυρωσις.

438. L'incendio volontario di una casa, di un fondaco, di un abitazione o di altro edifizio o ricovero qualunque abitato da persona nell' atto dello incendio, sarà punito di morte.

Si discenderà alla pena del terzo al quarto grado de'ferri, allorchè concorrano cumulativamente le due condizioni seguenti:

1. che niuna persona ne sia perita o rimasta gravemente offesa, a' termini dell' articolo 356:

2. che il colpevole non abbia potuto prevedere che l'edifizio o il ricovero fosse stato attualmente abitato.

439. L' incendio volontario di un edifizio o ricovero qualunque non abitato da persona nell' atto dell' incendio, ugualmente che di qualunque materiale combustibile, purchè sien posti in modo da far comunicare l'incendio ad altro edifizio o ricovero attualmente abitato, sarà punito nel seguente modo.

Se l' incendio siasi comunicato, si applicherà la pena di morte.

Si scenderà alla pena de'ferri del terzo al quarto grado, allorchè concorrano cumulativamente le condizioni seguenti:

1. che non sia alcuna persona perita o rimasta gravemente offesa, a' termini dell'articolo 356:

2. che il colpevole non abbia potuto prevedere che fosse stato attualmente abitato l' edifizio o ricovero a cui si è comunicato l' incendio.

Cic. in Cat. Eructant sermonibus suis caedem bonorum atque urbis incendia. Per metafora prendesi per danno, calamità, rovina. Grave è il reato detto incendio, per essere tristissimi le conseguenze, che possono derivarne. Imperciocchè coll' incendio possono essere lesi li genitori, i parenti, gli amici, le sostanze, i titoli, e quanto ciascuno abbia di più prezioso. Quindi giusta la pena di morte sanzionata nell' articolo L' istessa pena quando si attacca fuoco ad una casa; e sotto nome di casa ogni specie d' edificio comprendesi al dir di Cajo Giureconsulto. *Appellatione aedium omnes species aedificii continentur.* Ha luogo poi la stessa pena anche quando si comunica ad un edificio attualmente non abitato, ma che questo acceso incendia altro, in cui vi sono persone, che v'abitano, perchè lo stesso è l'oggetto, le stesse sono le conseguenze, l' istessa ancora la pena. Ha luogo poi minorazione di pena, quando s' appresti a qualunque vigna, oliveto, casa non abitata nè facile questo ad attaccarsi ad altra da persone abitata. Tale sanzione ancora s' avvera nello scoppio della mina, per essere uno de' mezzi più nefando, e pernicioso Questa stessa dell'incendio serbasi per la sommersione di un naviglio.

Se l'incendio non siasi comunicato, dalla pena di morte si discenderà alle pene inferiori, secondo le norme del reato mancato o tentato.

440. L'incendio volontario di un edifizio o ricovero qualunque non abitabile attualmente; l'incendio di una vigna, di un oliveto o di altra piantagione di alberi fruttiferi, di un bosco, di un mucchio o di altra riunione di biade, lino, canape, derrate, legname, o di altre utili produzioni, o di un materiale qualunque, sieno questi oggetti divelti o recisi, o sieno attaccati al suolo, purchè sieno posti in modo da non far comunicare l'incendio ad un edifizio o ricovero attualmente abitato, sarà punito col secondo al terzo grado de' ferri: ma se in questo caso il danno non ecceda i ducati cento, la pena sarà del primo grado de' ferri nel presidio.

441. Le pene stabilite ne' quattro precedenti articoli, e secondo le distinzioni ed i casi ne' medesimi contemplati, saranno anche applicate al colpevole di distruzione di un edifizio o ricovero qualunque, o di altri qualsivogliano oggetti, per mezzo dello scoppio di una mina.

442. Il colpevole di sommersione di un naviglio, bastimento o barca, di distruzione di un ponte, di distruzione o toglimento di dighe, argini e simili ripari dell'acque, sarà punito nel seguente modo:

1. se vi sia perita alcuna persona, la cui morte poteva prevedersi, la pena sarà di morte:

2. la pena sarà del terzo grado de'ferri, se vi sia stato per alcuna persona il pericolo di perder la vita;

3. in mancanza di tal pericolo o della morte di alcuno, la pena sarà del primo al secondo grado de' ferri: ma se in questo caso il danno non ecceda i ducati cento, la pena sarà quella della reclusione.

443. Se nel commettere i reati preveduti negli articoli precedenti, il colpevole abbia avuto per oggetto un reato contro la sicurezza interna o esterna dello Stato, sarà punito secondo le norme stabilite nel titolo II di questo libro, quante volte queste portino a pene maggiori.

444. Ne' casi degli articoli 438, 439, 441 e 442, e nel caso dell' articolo precedente, le pene contenute ne' medesimi saranno applicate al colpevole, ancorchè abbia commesso tali reati nelle sue proprietà.

445. Il colpevole di un guasto, danno o deterioramento qualunque, commesso volontariamente con un mezzo diverso da quelli preveduti negli articoli precedenti, sia tagliando, abbattendo alberi, rami, innesti, seminati, erbaggi, o facendo pascolare animali pe' medesimi, sia distruggendo argini, edifizi, siepi, fossi, mura, macerie, strumenti di agricoltura, sia colmando fossi, dislocando o sopprimendo termini o alberi di confinazione, sia deteriorando o danneggiando comunque gli altrui beni mobili o immobili, sarà punito nel seguente modo (1).

Se il danno ecceda i ducati cento, la pena sarà del terzo grado di prigionia.

Se il danno non ecceda questo valore, la pena sarà del primo al secondo grado di prigionia.

446. In entrambi i casi si aggiungerà l' ammenda non minore della metà del danno, nè maggiore del triplo valore di esso. Se gli alberi distrutti o danneggiati erano piantati nelle piazze, strade, cammini, sentieri, o vie pubbliche, le pene non saranno mai applicate nel *minimum* del grado.

447. Chiunque senza necessità, o senza legittima autorizzazione o facoltà avrà ucciso, ferito, renduto inservibile, o deformato un animale domestico altrui, è punito col primo grado di prigionia. La pena può discendere anche ad un' ammenda non minore del doppio, nè maggiore del triplo valore del danno.

La circostanza di essersi commesso il reato con avvelenamento toglierà al giudice la facoltà di discendere all' ammenda. La prigionia non sarà applicata nel *minimum* del tempo.

448. I proprietari, i fittajuoli di mulini, di fabbriche o di stagni, che coll' elevazione della tura delle proprie acque al di sopra dell' altezza determinata dall' autorità competente avranno fatto inondare le strade o le proprietà al-

(1) Sebbene taluno sia proprietario ed abbia il *jus utendi, ac abutendi*, pure questo è limitato dalla legge. Nè questi reati poi colpiscono soltanto la proprietà, ma vieppiù colpiscono le persone, che abusano delle proprietà, e per tal' abuso tali nefandi effetti derivano. Ma che se taluno abbatte, taglia albori, siepi, seminati ec. La legge per garentire l' altrui proprietà, ed allontanare qualunque operazione, che s' oppone all' agricoltura, non che all' utilità e pubblica, e privata, i colpevoli colla sanzione sua ferisce.

trui, saranno puniti col secondo al terzo grado di prigionia se il danno eccede ducati cento; e col primo grado di prigionia se il danno è minore: ed in oltre in ambedue i casi con un' ammenda non maggiore del valore del danno, nè minore della mettà del medesimo (1).

449. Se uno de' mezzi di violenza definiti nello articolo **408** abbia accompagnato i reati preveduti nella presente sezione, le pene non saranno mai applicate nel minimo del grado; purchè il genere della violenza non porti per se stesso a pene maggiori, nel qual caso queste pene maggiori saranno applicate.

450. L' incendio delle altrui proprietà mobili o immobili, che sarà stato cagionato dalla vetustà, o dal difetto così di riparazione, come di politura di forni, di cammini, di fucine, di case o di fabbriche vicine; ovvero da' fuochi accesi ne' campi in distanza dalle case, edifizî, foreste, macchie, boschi, frutteti, piantaggioni, siepi, biche, masse di grani, fieni, foraggi, o qualsivoglia altro deposito di materie combustibili, minore di quella fissata da' regolamenti; ovvero da fuochi o lumi portati o lasciati senza sufficiente cautela; ovvero da fuochi di artifizio accesi o lanciati per negligenza o per imprudenza; come ancora qualunque altro guasto, danno o deterioramento alle proprietà altrui commesso per disaccortezza, imprudenza, disattenzione o inosservanza de' regolamenti; sarà punito coll' ammenda correzionale, salvi sempre i danni ed interessi. Può anche il giudice ne' suddetti delitti, conoscendovi la qualità di colposi, pronunziare la pena del primo al secondo grado di prigionia, secondo la gravezza della colpa.

---

(1) Non trasanda qui la legge punire quei proprietari, o fittajuoli di mulini, che coll' elevazione delle tura delle proprie acque inondano le strade, o le altrui proprietà; giacchè tante strade servendo per pubblico comodo debbono corrispondere sempremai al fine, cui opponesi al certo l' inondazione. Per l' inondazione soffre anco il fondo altrui ed è durante questa inabile alla produzione. Per eliminare questi sconci giustamente la pena del 2. al 3. grado di prigionia prescrivesi, non che l' ammenda non maggiore del danno, nè minore della mettà.

SEZIONE V.

Disposizioni comuni al presente capitolo.

451. Le pene stabilite ne' diversi articoli del presente capitolo, quando il reato contro alle proprietà sia accompagnato da omicidio, da ferita, da percossa, o da sequestro della persona, saranno sempre applicate, purchè la violenza sia stata consumata, sebbene il reato contro la proprietà rimanga tentato o mancato (1).

452. Negli altri reati contro la proprietà mancati o tentati, se si tratta di misfatti, saranno osservate le disposizioni degli articoli 69 e 70: se si tratta di delitti, saranno puniti di uno o due gradi meno de' delitti consumati.

453. In tutti i reati contro le proprietà, meno che non siano qualificati per la violenza, quando il danno non ecceda i carlini trenta, e concorrano altre circostanze che la prudenza del giudice calcoli come attenuanti del dolo, le pene scritte nel presente titolo potranno nell' applicazione esser diminuite colla seguente proporzione.

Se la pena sarà dell' ergastolo, il giudice potrà discendere a' ferri nel secondo o terzo grado.

Se la pena sarà de' ferri in qualunque grado, il giudice potrà discendere alla reclusione.

Se la pena sarà della reclusione o della rilegazione, il giudice potrà discendere alla prigionia in qualunque grado.

Se la pena sarà della prigionia, il giudice potrà discendere alle pene di polizia.

454. Ne' reati contra le proprietà qualificati per la violenza, purchè non sieno stati accompagnati da omicidio o da ferite o percosse gravi, se il danno non eccede i carlini trenta, e concorrono altre circostanze attenuanti del dolo, le pene stabilite potranno nell' applicazione esser diminuite di un grado.

455. Per le sottrazioni e pe' danni qualunque alle proprietà commessi tra gli ascendenti e discendenti, o affini nella

---

(1) Nella specie dell' articolo, doppio reato viene a commettersi, su della persona l'uno, l'altro su della proprietà.

stessa linea, tra' conjugi, e da' vedovi sulle cose appartenent al conjuge trapassato, non vi è azione penale, ma la sola azione civile pel rifacimento de' danni (1).

La stessa regola sarà osservata, se i danni sieno stati commessi tra' collaterali in secondo grado, o tra gli affini nello stesso grado; purchè questi collaterali o affini convivano insieme.

Se però tali danni sieno stati acompagnati da omicidio, ferita, percossa, o sequestro della persona, queste circostanze distruggeranno il fatto del favore accordato alla qualità di congiunto, e sarà applicata la pena stabilita dalle leggi.

456. Il favore compreso nell' articolo precedente pe' danni commessi tra' cangiunti non giova agli estranei correi o complici ne' reati medesimi.

457. Cessa ancora il favore accordato alla qualità di congiunto, nel caso in cui i danni venissero commessi in uno de' modi pe' quali vi è reato, anche se il colpevole offendesse le sue proprietà, a' termini dell' articolo 444.

458. Coloro che scientemente avranno ricettato in tutto o in parte cose involate, distornate o ottenute per mezzo di un reato, saranno puniti colla reclusione se il reato porta alla pena de' ferri, o ad una pena maggiore; ma se il detto reato porta alla reclusione o a pena minore, questa pena sarà applicata a' ricettatori diminuita di un grado; salve però le pene più gravi ne' casi di complicità (2).

459. Ne' reati ne' quali il valore del danno influisce sull' applicazione della pena, questo valore non si misura dal-

---

(1) *Uxor expilatae haereditatis crimine idcirco non accusatur, quia nec furti cum ea agitur. L. uxor. D. expil. haered. Si quis uxori res mariti subtrahenti opem, consilium accomodaverit, furti tenebitur. Sed etsi furtum cum ea fecit, tenebitur furti, cum ipsa non teneatur ... sed rerum amotarum. L. si quis 52. D. de furtis.* La moglie, che sottrae dalla casa i beni del marito non è soggetta all' azione criminale di furto, ma solo *rerum amotarum.* Lo stesso quando dopo morto il marito trafuga tanto i beni d' assoluta proprietà, quanto i posti in comunione; gli estranei però, che sono complici, saranno puniti come rei di furto. La ragione pur troppo giusta, per cui la legge non sottopone all' azione di furto la donna, che ruba i beni del marito s' è quell' inalterabile rispetto dovuto al matrimonio.

(2) *Pessimum genus est receptatorum, sine quibus nemo latere diu potest. Et praecipitur, ut perinde puniantur, atque latrones. L. pessimum 1. D. de recept.*

l' utile percepito dal colpevole, nè dall' accrescimento degli interessi che ne sono la conseguenza; ma è valutato sul suo importare, come è stato sofferto dal danneggiato nell'atto del reato.

460. Quando collo stesso reato si offende la proprietà del congiunto, a' termini dell' articolo 455, e la proprietà dell' estraneo, e sulla pena influisce la misura del danno, questa si calcola solamente dal danno arrecato all'estraneo.

LIBRO III.

TITOLO I.

DELLE CONTRAVVENZIONI, E DELLA LORO PUNIZIONE.

CAPITOLO I.

Delle contravvenzioni risguardanti l'ordine pubblico.

461. Cadono in contravvenzione di polizia. 1. coloro che, essendo obbligati d'illuminare scale cortili o facciate esteriori di luoghi pubblici, lo trascurino; — 2. coloro che ingombrino le pubbliche strade depositandovi o lasciandovi materiale, o qualsisieno cose che diminuiscano la libertà o la sicurezza del passaggio; — 3. coloro che trascurano di mettere il lume a' materiali che han lasciati, o agli scavi che han fatti nelle strade, o nelle piazze; — 4. coloro che omettano di nettare le strade o i transiti in quei comuni dove questa cura è lasciata a carico degli abitanti; — 5. coloro che trascurino di mantenere, riparare o nettare i forni, i cammini, o le fabbriche ove si fa uso di fuoco; — 6. coloro che malgrado la intimazione fatta all' autorità legittima trascurino di riparare o demolire gli edifici che minacciano ruine; — 7. coloro che accendano fuoco ne' loro campi ad una distanza minore di quella definita da' regolamenti, dalle altrui case, pagliai, boschi, macchine, magazzini, capanne, grani, o da qualunque materia combustibile; — 8. coloro che contra la proibizione di lanciar fuochi di artifizio in certi tempi e luoghi, gli lancino; — 9. coloro che nelle piazze, nelle strade di città, dalle finestre, logge, balconi o terrazzi a quelle corrispondenti, scarichino per giuoco fucili, pistole, o altre arme da fuoco; o per giuoco lancino pietre colle mani o con fionda, o altrimenti; — 10. coloro che senza le cautele convenevoli tengano sulle finestre, logge, balconi, terrazzi, o innanzi a' loro edifizi cose che cadendo possono nuocere; — 11. coloro che gittino o espongano innanzi a' loro edifizi cose nocevoli per insalubri esalazioni; — 12. coloro che lascino vagare i matti sieno o no furiosi, che sono la loro custodia, e gli animali malefici o feroci che loro appartengono; — 13. coloro che lascino abbandonati per le strade o luoghi popolosi bestie da tiro, da carico o da sella senza essere a portata di condurle o guidarle; — 14. coloro che ne' casi d'incendi, inondazioni, naufragi o di altre calamità, richiesti e potendo prestar servigi o soccorsi, lo trascurino; — 15. coloro che per lucro vendano commestibili o bevande guaste, corrotte o adulterate non comprese nel disposto dell' articolo 400; e — 16. coloro che vendano i generi oltre i prezzi delle *assisé* imposte dalla autorità municipali, ne' casi nei quali sia permesso a queste d'imporle; — 17. coloro che esercitino la pro-

fessione di medico, di cerusico, di levatrice, di speziale o di altro ufiziale di sanità, senza autorizzazione del Governo; — 18. gli speziali che danno spedizione a ricette e ordinanze di persone non approvate; — 19. coloro che senza autorizzazione dieno spettacoli pubblici; salvo il caso dell'articolo 324; — 20. coloro che senza autorizzazione tengano osterie, bettole, alberghi pubblici, cantine; o pure lascino aperte queste ultime oltre l'ora tassata da' regolamenti; — 21. coloro che tengano carrozze di piazza, o altri legni di affitto senza la numerazione dettata da' regolamenti; — 22. coloro che, affittando carrozze di piazza, calessi, altre vetture, esigano somme maggiori di quelle fissate da' regolamenti; — 23. coloro che trascurino di far sotterrare fuori dell' abitato, nel corso della giornata ed alla profondità di quattro palmi, gli animali morti che loro appartengono; — 24. gli albergatori, locandieri o locatori di case addobbate, che contro i regolamenti manchino o d' indicare alla polizia i nomi delle persone presso di essi alloggiate, o di tenerne i registri, secondo i regolamenti; — 25. coloro che mentiscano il proprio nome avanti le autorità che han dritto di richiederlo, o lo mentiscano nel darlo agli albergatori o locandieri per osservanza de' regolamenti; — 26 coloro che per inosservanza di regolamenti dieno occasione alla morte o ferite degli animali o bestiami appartenenti ad altrui; — 27. coloro che non tolgano i bruchi da' campi o giardini, quando vi sia ordine di farlo; — 28. coloro che con cavalli, carrozze, carri o qualunque vettura, contravvengano nell' interno di un luogo abitato a' regolamenti sul corso, o intorno alla rapidità o direzione delle vetture o cavalli — 29. coloro che nelle strade, ne' cammini, nelle piazze o ne' luoghi pubblici tengano giuochi di azzardo; o che nelle osterie, bettole, cantine e nelle loro adiacenze giuochino a giuochi vietati da' regolamenti, o il permettano; — 30. coloro che ricusino di ricevere le monete nazionali, secondo il valore del loro corso; — 31. coloro che conservino pesi e misure differenti da quelle stabilite colle leggi; o che conservino falsi pesi e false misure ne' magazzini, nelle botteghe, officine, case di commercio, piazze, fiere, e ne' mercati: salvi i casi in cui abbiano fatto uso di falsi pesi o false misure; — 32. le persone che per ritrarre guadagno facciano il mestiere d' indovinare, pronosticare o spiegare i sogni; — 33. gli autori degli strepiti o schiamazzi notturni, che rechino spavento, o altrimenti turbino la quiete degli abitanti; — 34. coloro che si mascherino fuori de' tempi e de' modi permessi dagli usi o da' regolamenti; — 35. i contravventori a' regolamenti sull' epidemie delle bestie; — 36. i nuotatori a corpo ignudo nelle spiagge marittime vicino all' abitato; — 37. coloro che lasciano esposti nelle strade, ne' cammini, nelle piazze, ne' campi o in altri luoghi pubblici, scale, pali di ferro, arme o strumenti qualunque, de' quali possano abusare i ladri o altri malfattori.

CAPITOLO II.

Delle contravvenzioni contro alle persone.

462. Cadono in contravvenzione di polizia. — 1. coloro che disfidano a pietre; — 2. coloro che senza ferite o percosse minaccino colle pietre o con altri corpi duri, o gli scaglino, o pure impugnino altre armi contro alle persone; — 3. coloro che lancino pietre contro i terrazzi, i tetti,

le finestre, le porte, le mura delle altrui case o degli altrui ricoveri; — 4. coloro che usino contro alle persone vie di fatto non prevedute fra misfatti e delitti; — 5. coloro che rechino ingiuria o minaccia ad alcuno, non prevedute tra i misfatti e delitti, o provocati trascorrano ingiuriando al di là de' limiti della provocazione; — 6. coloro che per imprudenza o disaccortezza gittino acqua, liquori o immondezze su qualche persona; — 7. coloro che aizzino o non ritengano i loro cani quando perseguitano i passeggieri; — 8. coloro che trovando per le strade di un comune un fanciullo abbandonato o disperso, non lo conducano all' uffiziale della municipalità o della polizia: salve le pene maggiori ne' casi preveduti dalla leggi per l' abbandono o per la esposizione di un fanciullo.

CAPITOLO III.

Delle contravvenzioni contro le proprietà altrui.

463. Cadono ugualmente in contravvenzione di polizia. — 1. coloro che sotto le ferriate delle cantine o altre aperture o de' sotterranei esposti alla pubbliche strade, tengano materie combustibili, in modo che per caduta casuale di fuoco sopra esse ne possa avvenire incendio; — 2. coloro che senza la permissione, sia per caccia, sia per altro oggetto, entrino nell' altrui fondo chiuso da mura fabbricate, o da mura a secco, da siepe, da fossato, o da riparo di terra che giunga a palmi cinque; — 3. coloro che entrino nel fondo altrui con cavallo, o con altra vettura, o con cani, mentre è preparato con seminati, con frutta pendenti, o con piantagioni, abbattendo e danneggiando i seminati, le biade, le piante o le frutta; — 4. coloro che colgano e si cibino ne' campi altrui di frutti o altri prodotti della terra; — 5. coloro che, senza altre circostanze che li rendano colpevoli di misfatto o delitto, spigolino, rastrellino, o pure raspollino ne' campi altrui non ancora apogliati e voti delle loro ricolte, o pria dello spuntare o dopo del tramontar del sole; — 6. coloro che ritrovino cose che sanno non appartener loro, e non ne facciano denunzia fra tre giorni all' autorità locale. Per costoro la pena è un'ammenda non minore dal valore della cosa rinvenuta, nè maggiore del doppio.

La presente disposizione non risguarda ciò che è stabilito nelle *leggi civili* circa il rinvenimento de' tesori.

CAPITOLO IV.

Delle pene per le contravvenzioni.

464. La pena delle contravvenzioni di polizia indicate ne' tre capitoli precedenti è essenzialmente l' ammenda di polizia. Il giudice, secondo le circostanze, potrà, oltre dell' ammenda, applicare le altre pene di polizia enunciate negli articoli 36, 41 e 43.

465. Saranno presi e confiscati.

1. le arma indicate al n. 9. dell' art. 461; — 2. i commestibili e le bevande enunciate al n. 15. del medesimo articolo, purchè appartengano al venditore o a colui che gli spacci, ed in caso che non possano esser migliorati nè ridotti ad uso comune, saranno gettati via; — 3. le tavole, gli

strumenti, gli apparecchi de' giuochi, a' termini del n. 29. del medesimo articolo; — 4. i pesi e le misure indicate nel n. 31. dell' articolo medesimo; — 5. Gli strumenti, gli utensili e le divise che servono al mestiere d' indovino o pronostico, secondo il n. 32. del citato articolo; — 6. le scale, i pali di ferro, le arme o gli strumenti indicati nel n. 37. dello stesso articolo 461; — 7. le arme indicate nel n. 2. dell' articolo 462.

466. Le cagioni di scusa ed il grado della complicità nelle contravvenzioni sono valutate nella latitudine della pena.

467. Appartiene alla polizia la facoltà di fare e pubblicare i regolamenti per conservare la pubblica tranquillità ed il buon ordine. Ma le pene non possono eccedere quelle stabilite dalle presenti *leggi* per le contravvenzioni.

Disposizioni generali.

468. Ne' casi ne' quali le presenti *leggi* stabiliscono la pena del primo grado di prigionia, il giudice se nel delitto troverà circostanze attenuanti del dolo, discenderà alle pene di polizia.

469. Pe' reati militari, gli Statuti militari di eccezione saranno osservati.

470. In tutte le altre materie non regolate dalle presenti *leggi*, e che formano il soggetto di leggi o regolamenti particolari, queste leggi e questi regolamenti saranno osservati.

FINE.

INDICE

DELLE RUBRICHE.

PRAECIPUA ERRATA — CORRIGE

Pag.	Ver.	ERRATA	CORRIGE
13	11	Illi citum	illicitum.
ivi	17	teneut	tenent.
14	18	Leggi	legi.
ivi	40	Leggi	lege
ivi	42	nec crit	nec erit
ivi	47	discreplator	disceptator
15	28	ειχαχαι	ειχαι
16	14	μενενσις	μενευσις
ivi	19	Heni	Heinec :
ivi	29	confiscà	confisca
17	11	si	vi.
ivi	16	colti	culti.
ivi	22	Zelenco	Zeleuco.
18	41	ai	ab.
19	25	considerato	considerata.
24	28	anzioso	ansioso
ivi	35	potranvo	potranno
30	8	av	Tav.
ivi	21	ab	Tab.
32	12	alti	altri.
38	23	videtu	videtur
40	26	potendoci	potendosi
42	37	stesse	stessa
44	6	case	caso
45	17	alire	altre
46	35	deliberate	deliberata
54	40	messo	mosso
58	4	terri	ferri.
59	39	aggravavte	aggravante
63	20	al ommo	al sommo
66	31	sotto	solo
67	1	i	il
70	19	iù	più
90	44	qaundo	quando
97	28	commetteno	commettono
114	39	deprehedatur	deprehendatur
118	24	stabillta	stabilita
120	32	note	notate
123	23	oppone	appone
124	12	sempre	semplice
126	11	lero	loro
128	19	delibe azione	deliberazione
145	16	ch	Chi
155	38	in insta	ingiusta.